

Indici 2010

DIRITTO  
E  
GIURISPRUDENZA  
AGRARIA,  
ALIMENTARE  
E DELL'AMBIENTE

MENSILE DIRETTO DA GIOVANNI GALLONI

n. **12**

**DICEMBRE 2010 - ANNO XIX**

Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003

(conv. in legge 27/02/2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Roma

ISSN 1828-4698

EDIZIONI

---

TELLUS

## SOMMARIO

### Parte I - Dottrina

ALBERTO PIEROBON: Per una analisi, non solo giuridica, delle spedizioni transfrontaliere (*rectius*, commercializzazione) dei rifiuti: prime considerazioni (anche ad uso dei controllori e degli «autorizzatori») ..... pag. 721

FRANCESCO CIRO RAMPULLA: Lo sviluppo sostenibile: una politica da perseguirsi in via procedimentale ed il caso dell'agricoltura ..... » 729

FABIO GENCARELLI: La PAC e il Trattato di Lisbona: quali cambiamenti? ..... » 734

### NOTE A SENTENZA

LORENZO CRISTOFARO: I presupposti della tutela brevettuale delle invenzioni biotecnologiche nell'Unione europea ..... » 743

ALBERTO GERMANÒ: Marchi di vini contenenti indicazioni geografiche. .... » 750

### Parte II - Giurisprudenza

#### PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO

Produzione, commercio e consumo - Proprietà industriale e commerciale - Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche - Art. 9, direttiva 98/44/CE - Brevetto che protegge un prodotto contenente o consistente in un'informazione genetica - Materiale che incorpora il prodotto - Tutela - Requisiti. *Corte di giustizia CE, Grande Sez. 6 luglio 2010, in causa C-428/08*, con nota di L. CRISTOFARO ..... » 741

Produzione, commercio e consumo - Prodotti agricoli - Segni distintivi - Indicazioni geografiche - Marchi - Domanda di marchio denominativo comunitario - Registrazione di un marchio per vini contenente un'indicazione geografica di vino di qualità - Impedimento assoluto alla registrazione. *Tribunale di I grado UE, Sez. III 11 maggio 2010, in causa T-237/08*, con nota di A. GERMANÒ ..... » 745

## Indici 2010

I	- Indice alfabetico per autore degli articoli e delle note a sentenza	pag. 757
II	- Indice analitico-alfabetico delle decisioni	» 761
III	- Indice cronologico delle decisioni	» 779
IV	- Indice per articoli di legge richiamati nelle decisioni	» 782
V	- Panorami	» 788

**DIRETTORE**  
GIOVANNI GALLONI

**VICE DIRETTORI**  
AMEDEO POSTIGLIONE - ANDREA BALDANZA

**DIREZIONE SCIENTIFICA**

ALBERTO ABRAMI - FERDINANDO ALBISINNI - GIANFRANCO AMENDOLA - GIUSEPPE BIVONA - ETTORE CASADEI  
GIAN GIORGIO CASAROTTO - LUIGI COSTATO - MARIARITA D'ADDEZIO - PAOLO DELL'ANNO - FRANCESCO DE SIMONE  
NICOLETTA FERRUCCI - ANTONIO FONTANA - LUCIO FRANCIARIO - CARLO GATTA - ALBERTO GERMANÒ - GIUSEPPE GIUFFRIDA  
MARCO GOLDONI - ALFIO GRASSO - CARLO ALBERTO GRAZIANI - ANTONIO JANNARELLI - DOMENICO LA MEDICA  
PIETRO MASI - ALFREDO MASSART - LEONARDO MAZZA - MARIA PIA RAGONIERI - EVA ROOK BASILE  
RAFFAELE ROSSI - FERNANDO SALARIS - GIULIO SGARBANTI - MICHELE TAMPONI - ROBERTO TRIOLA - GAETANO VARANO

**COMITATO DI REDAZIONE**

MATTEO BENOZZO - MARCO BORRACCETTI - FRANCESCO BRUNO - GIANFRANCO Busetto - DONATO CALABRESE  
IRENE CANFORA - MARIO CARDILLO - SONIA CARMIGNANI - IVAN CIMATTI - ANTONINO CIMELLARO - OSCAR CINQUETTI  
ANTONINO CORSARO - FULVIO DI DIO - GIUSEPPE FERRARA - LUCIANA FULCINITI - IGINO GRENDENE - FRANCESCO MAZZA  
PATRIZIA MAZZA - MAURIZIO MAZZI - ANTONIO ORLANDO - LORENZA PAOLONI - ALBERTO PIEROBON - NICOLETTA RAUSEO  
ILARIA ROMAGNOLI - ANNALISA SACCARDO - FRANCESCO SAVERIO SESTI - ANTONELLA VOLPE

**COORDINAMENTO REDAZIONALE:** STEFANO MASINI

**DIRETTORE RESPONSABILE**  
PAOLA MANDRICI

**Direzione, Redazione e Segreteria: Via XX Settembre 118 - 00187 Roma**  
**Tel. 06 48070744 - 06 4828866 - Fax 06 4828865**  
**Internet: [www.rivistadga.it](http://www.rivistadga.it) o [www.edizionitellus.it](http://www.edizionitellus.it) - E-mail: [rivistadga@edizionitellus.it](mailto:rivistadga@edizionitellus.it)**

**Sede Legale e Amministrativa: Edizioni Tellus s.r.l.**  
**Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma**  
**Tel. 06 4883424 - Fax 06 4822582**

Publicazione registrata presso il Tribunale di Roma al n. 129 del 5 marzo 1992 Registro Stampa  
Stampa: Veant s.r.l. - Via G. Castelnuovo, 35/35a - 00146 Roma



*Nel rispetto dell'ambiente la presente rivista è stampata interamente su carta riciclata certificata e priva di cloro*

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2011**

Abbonamento annuo versione cartacea € 100,00 - Abbonamento estero € 120,00 - Abbonamento annuo versione *integrale* (cartaceo + *on line*) € 130,00 - Abbonamento estero € 150,00 - Abbonamento annuo versione *on line* € 70,00 - Annate arretrate (disponibili) € 110,00. L'abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto agli arretrati e s'intende tacitamente rinnovato per l'anno successivo, salvo disdetta da esercitarsi entro il 30 novembre.

Per l'abbonamento nella versione *integrale* (cartaceo + *on line*) collegarsi al sito *internet: [www.rivistadga.it](http://www.rivistadga.it)*.

Il pagamento può essere effettuato direttamente all'Editore in contanti o con assegno "non trasferibile" o vaglia postale, oppure mediante versamento sul *c/c postale n. 97027007* intestato a **Edizioni Tellus s.r.l. - Via XXIV Maggio 43 - 00187 Roma**, indicando a tergo del modulo, in modo leggibile, il nome, cognome e indirizzo completo.

Il prezzo del presente fascicolo è di € 10,50.

L'invio dei fascicoli avviene mediante spedizione in abbonamento postale. I fascicoli non ricevuti devono essere richiesti con lettera o fax, entro trenta giorni dal ricevimento del fascicolo successivo.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

A norma dell'art. 74, primo comma, lett. c) del d.p.r. n. 633/1972 (nella nuova formulazione introdotta con l'art. 34 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154), e dei dd.mm. 29 dicembre 1989 e 12 gennaio 1990, il commercio dei periodici è soggetto ad un'iva del 4% condensata, a carico esclusivo dell'Editore. Ne consegue, pertanto, che all'abbonato non è consentita la detrazione dell'imposta (circolare ministeriale n. 63/490676 del 7 agosto 1990).



Associata all'USPI - Unione della Stampa Periodica Italiana

ASSOCIATO A:  
**A.N.E.S.**  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA  
  
CONFEDUSTRIA

*Gli articoli firmati esprimono il pensiero degli autori e non riflettono necessariamente l'opinione della Rivista*

## PARTE I - DOTTRINA

# Per una analisi, non solo giuridica, delle spedizioni transfrontaliere (*rectius*, commercializzazione) dei rifiuti: prime considerazioni (anche ad uso dei controllori e degli «autorizzatori») (\*)

di ALBERTO PIEROBON

**1. Premessa (rinvio). - 2. La finanziarizzazione (scambi e non solo) piuttosto che la produzione: lo scarto tra economia/pensiero virtuale e reale. - 3. I prezzi del mercato transfrontaliero dei rifiuti: elementi e influenze macro-micro. - 4. I comportamenti (artifici e altro) di taluni operatori: tracciabilità, CER, movimentazioni, dati, etc., la analisi indiziaria, a rimbalzo (rinvio). - 5. L'Unione europea e le spedizioni transfrontaliere relative al trattamento intermedio e/o provvisorio: la necessità di un diverso controllo. - 6. I commercianti e gli intermediari dei rifiuti (rinvio). - 7. Rassegna sintetica delle disposizioni (nel disegno di legge di recepimento della direttiva 2008/98/CE) rilevanti agli effetti della presente analisi. - 8. Conclusioni.**

1. - Anzitutto, occorre prestare molta attenzione alle teorie erette su mere elaborazioni di dati (che rinviano ad altre fonti: cristalline, avvelenate, ecc.) e/o basate su diverse «categorie» di pensieri (che vanno sempre tenute in debito conto) (1), talvolta erroneamente assimilando i concetti all'epoca storica (2).

Come può icasticamente dirsi, torturando i dati si riesce far dire loro (anche) quello che vogliamo (e, beninteso, molto altro ancora...), creando così quantomeno degli smottamenti in ogni teoria (e pertanto relativa, oltre che «soggettivizzata»), ma

anche un loro «potere» (3).

Anche per questa ragione preferiamo qui svolgere alcuni (primi, come dire... «basici») elementi di riflessione sulla tematica in argomento, ovvero una analisi non solo giuridica (4), rinviano per gli ulteriori approfondimenti e/o suggestioni ad un apposito scritto, ancora *in progress* (5).

2. - La prima considerazione riguarda la cosiddetta «finanziarizzazione» che ha colpito anche il mercato dei rifiuti (nazio-

(\*) Trattasi dell'estratto dell'intervento svolto nella seconda edizione del Forum *Economia dei rifiuti* organizzato dal PolieCo in Ischia in data 24 e 25 settembre 2010, che verrà ripreso in un apposito - più ampio e sistematico - scritto (in corso di redazione) sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

(1) Per fare solo un esempio del guazzabuglio in cui tutti noi siamo gettati (e «stratonati») nelle nostre piccole ricerche, è stato icasticamente ricordato come «Il grande scienziato Erwin Chargaff (2005) ha osservato che ci sono due tipi di ricercatori: i cartesiani e i platonici. I primi sanno quel che vogliono, procedono secondo piani ben precisi, sono rigidamente metodici, spezzettano i problemi in tanti frammenti, puntano sulla specializzazione e danno una veste di scientificità ai loro ritrovati. I platonici hanno le idee meno chiare in partenza, esprimono minore sicurezza, sono spinti dalla curiosità e dal fascino dell'ignoto, affrontano la ricerca come un enigma, si sforzano prima di tutto di osservare e poi di comprendere i nessi tra le cose, mantenendo una visione generale. Sono le scienze giovani, fiorite di recente, che attirano prima il tipo platonico e poi, una volta affermatesi, «vengono saccheggiate dai cartesiani»», così G. REBORA, *Ricerca senza qualità? Il caso delle scienze aziendali e del management*, *Liuc Papers n. 209, Serie Economia aziendale 31, novembre 2007*, per il quale Autore «il *management* si rivela un campo ideale per l'applicazione della visione di Donald Schon, che configura i *reflective practitioners*, i professionisti riflessivi, o gli intelligenti pratici, come protagonisti dell'elaborazione della conoscenza, come autentici ricercatori applicati, che nell'esperienza quotidiana affinano continuamente i modelli e le tracce di riferimento per le attività operative complesse, al confine tra applicazione scientifica e creatività artistica, nelle quali sono impegnati», infine viene - altrettanto condivisibilmente - affermato che fenomeni come la complessità, l'incertezza, l'instabilità, la unicità e i conflitti di valori non solo si affrontano con l'*expertise* tecnica, bensì con la ricerca operante nel contesto della pratica.

(2) Quello che A.K. SEN chiama «fallimento cognitivo» e così descrive: «L'ottimista testardo tende a sperare che presto le cose migliorino, che l'economia di

mercato, che ha portato prosperità in una parte del mondo, finisca automaticamente per estendere a tutti i suoi benefici. «Dateci del tempo, non siate così impazienti», dice. D'altro canto il pessimista a oltranza riconosce ed enfatizza la persistenza della miseria del mondo. Ma egli è pessimista anche sulla nostra capacità di cambiare le cose. «Dovremmo cambiarle, ma a essere realistici sappiamo che non ci riusciremo», dice. Il pessimismo conduce spesso alla supina accettazione di grandi mali (...). C'è dunque una convergenza, parziale ma vera, tra l'ottimista testardo e il pessimista incorreggibile. Il primo ritiene che non sia il caso di fare resistenza, il secondo che sia inutile. O, come disse James Branch Cabell (di fronte a una manifestazione ben diversa di questo paradosso): «Per l'ottimista viviamo nel migliore dei mondi possibili. Il pessimista teme che sia vero», così nell'articolo *Globalmente rassegnati*, in *Il Sole 24 Ore*, 8 luglio 2001.

(3) Nel «mistero» di quella che è la nostra conoscenza tramite la informazione e la comunicazione, dove le verità si «costruiscono». Inoltre, anche nella costruzione delle verità, pare condivisibile l'affermazione secondo la quale nella nostra (attuale) società i dati hanno oramai acquistato un «potere intimidente», cfr. R. PETRINI, *Processo agli economisti*, Milano, 2009, 62.

(4) Si potrebbe obiettare con N. IRPI «ma che cosa oggi riguarda il giurista? E dove incomincia ciò che è fuori dalla sua «competenza»? così nella «Premessa» al proprio volume, *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Roma-Bari, 2001. Vero è che anche per l'economia «l'interdipendenza tra il soggetto e l'oggetto è totale. L'economista inventa l'economia allo stesso modo che l'economista inventa l'economista», S. LATOUCHE, *L'invenzione dell'economia*, Torino, 2010, 6.

(5) Del quale abbiamo già accennato. Lo scritto verrà sviluppato, riprendendo, approfondendo ed estendendo quanto da noi già disaminato in *Disinsabbiare la disciplina delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti: una interpretazione realistica per le spedizioni verso Paesi non OCSE*, pubblicato in *Gazzetta enti locali on line* e nel sito [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it), con integrazioni soprattutto operative ed economiche, oltre che giuridiche.

nale, ma soprattutto internazionale) e che ha come sfondo, ovviamente, diversi fattori macroeconomici, tra i quali lo spostamento della fonte di accumulazione del capitale (non più industriale, ma commerciale) nell'attività di scambio, ovvero in quella perversa inversione avvenuta tra il profitto imprenditoriale ad opera della rendita finanziaria (6).

Per cui assistiamo ad una vera e propria rottura di quel meccanismo, dove l'elemento finanziario essendo più forte del capitale fisso, fa perdere a questo ultimo la sua importanza e ruolo, correlativamente imponendo alle imprese una diversa organizzazione, volgendole sempre più al mercato, piuttosto che alla produzione (7).

Questo fenomeno è riscontrabile anche per (e, ne) le spedizioni (il mercato) internazionali dei rifiuti (col che si intendono, vale la pena di precisarlo, non solo quelli esportati, ma anche quelli importati), si tratta di un mercato che presenta (pur mimando le logiche e gli interessi del mercato) proprie particolarità, che vanno opportunamente «scavate» sotto vari profili (tipologia del materiale, espedienti contrattuali e organizzativi, finalità esplicite e occulte, giochi e teatralità nei rapporti posti in essere, regolamentazioni imperative e non, ecc.).

La circolazione, infatti, in questa contingenza storica e di mercato, non riguarda tanto le merci, bensì gli «affari», i quali ultimi – come detto – si svincolano dalla produzione industriale per agganciarsi ad altri elementi creati – una maggiore, più facile, più immediata – ricchezza.

3. - Com'è noto il decentramento produttivo e l'utilizzo dei meccanismi delle *holdings* [dove nell'organizzazione interaziendale, e attraverso la circolarizzazione di modelli uniformi contrattuali, passano la stragrande maggioranza degli scambi – intrasociali – di semilavorati e di materie prime (8)] servono proprio a «coprire» i dati, a mascherare statistiche [addirittura adulterando i PIL (9)] e anche i costi, i ricavi, i profitti, la finanza.

Possiamo quindi, non esaustivamente, limitarci a segnalare come i prezzi del mercato (globalizzato) in argomento risenta-

no e dipendano, sia da queste nuove organizzazioni produttive (ove la sfera della circolazione sovrachia quella della produzione) e, altresì (10):

- dal costo delle materie prime e dell'energia;
- dalla produzione a basso costo dei beni (soprattutto da parte dei Paesi cosiddetti emergenti);
- dalla sovrapproduzione dei beni, con la rottamazione del *surplus* di merci invendibili, oppure con la loro svalorizzazione;
- dai fattori redistributivi e della domanda aggiuntiva di consumo dei beni e servizi (con il massiccio ricorso alla finanza e al debito);
- dalle emergenze (il rischio e il pericolo) e dalle crisi che creano scambio (poiché anche il rischio è scambiabile!), penuria/scarsità, altri prezzi e mercati;
- dalle alternative alle materie prime (anche dalle materie prime secondarie, ma anche diverse);
- dall'elemento tecnologico;
- dagli indebitamenti aziendali con effetto leva (per esempio, riacquisto di imprese, ecc.);
- dalla specializzazione del commercio internazionale: qualitativa, come forniture internazionali di servizi, nella normativa *antidumping* (GATT e poi OMC), nella normativa tecnica e degli *standards* per creare difficoltà di importazioni, eccetera (11);
- dalle politiche commerciali (dazi, ecc.) e dal protezionismo (talvolta sinonimo di nazionalismo) che è, ad ogni evidenza, una falsa soluzione (come trattenimento di merci, di domanda, di commercio) (12);
- dalla venuta meno del mito della famosa metafora della «mano invisibile» (13) che aggiusterebbe automaticamente (magicamente) il mercato (14), secondo la «legge della giungla» (*rectius*, della concorrenza, della competitività) qui assunta come il giusto ordine naturale (15);
- da situazioni di cartelli, collusioni, oligopoli, monopoli, posizioni dominanti, eccetera;
- da situazioni di *dumping* nella concorrenza e nel mercato (ma prima ancora nei metodi e processi di lavorazione) (16);

(6) Sul punto, *ex multis*, oltre al bel libro di C. MARAZZI, *Finanza bruciata*, Bellinzona, 2009 si vedano: T. PADOA-SCHIOPPA, *La veduta corta*, Bologna, 2009; L. GALLINO, *Con i soldi degli altri*, Torino, 2010; S. MIMH - R. ROUBINI, *La crisi non è finita*, Milano, 2010; A. JACQUES, *Sopravvivere alla crisi. Sette lezioni di vita*, Roma, 2010; A. RONCAGLIA, *Economisti che sbagliano. Le radici culturali della crisi*, Roma-Bari, 2010; P. SAVONA, *Sugli effetti macroeconomici dei contratti derivati. Dieci lezioni*, Roma, 2010. Parla di «autofagia» del mercato finanziario G. ROSSI, *Il mercato d'azzardo*, Milano, 2008, 12. Sul rapporto tra democrazia e mercato si veda J.P. FITOUSSI, *La democrazia e il mercato*, Milano, 2004, inoltre, con riferimento allo sviluppo umano e al fallimento dell'autoregolazione economica vedasi J.P. FITOUSSI - E. LAURENT, *La nuova ecologia politica*, Milano, 2009. Sul mercato come ordine, si veda di N. IRITI, il sempre fondamentale: *L'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari, 1998.

(7) Si ha conferma di tanto, ancora a fine del 2009, quando il Presidente dell'Unire-Fise affermava «ormai ci salveremo esportando in Cina e negli altri Paesi che continuano a chiedere materiali rigenerati», così J. GILBERTO, *In crisi anche l'industria del riciclo*, in *Sole 24 Ore*, 30 ottobre 2009.

(8) Per STRANGE più di un quarto di tutto il commercio mondiale è oggi commercio intra-aziendale, per STREETEN almeno un terzo del commercio globale dei prodotti industriali è oggi costituito da scambi intrasociali (il che falsi i dati della bilancia dei pagamenti degli Stati, lo segnala F. GALGANO, in *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, 2005, 25 e 26, nota 38. Anche G. ROSSI, *op. cit.*, 18 segnala che «Le corporation vanno ormai considerate i veri protagonisti della scena economica contemporanea: dominano in molti casi le entità statuali ai cui ordinamenti sarebbero in teoria assoggettate, e riflettono (anzi, spesso sanciscono) la divisione del mondo tra ricchi e poveri (...). I grandi gruppi internazionali rappresentano di fatto un sistema di scambio parallelo, in grado di porsi fuori - o al di sopra - sia del mercato, sia della legge. Secondo uno studio delle Nazioni Unite, agli inizi degli anni Novanta un terzo del valore delle esportazioni mondiali era rappresentato da scambi infragruppo tra società controllate o collegate». Con la globalizzazione «non esistono praticamente più imprese indipendenti, e le imprese multinazionali dispongono di maggiori mezzi degli Stati per le necessarie spese di infrastrutture e per sponsorizzare i beni collettivi che ancora non hanno privatizzato», S. LATOUCHE, *op. cit.*, 210.

(9) Quindi anche la correlazione tra produzione dei rifiuti e PIL già opinabile diventa ancora più fragile.

(10) Riportiamo qui gli argomenti in forma di indice problematico corredati di brevi note, rinviando l'approfondimento al nostro imminente scritto.

(11) Sul WTO (*World Trade Organization*) in senso aspramente critico si veda L. WALLACH - M. SFORZA, *WTO Tutto quello che non vi hanno mai detto sul*

*commercio globale*, Milano, 2003.

(12) In pratica con le misure protezionistiche (variamente adottabili e graduabili) verrebbero «trattenute» in Italia quote di merci, di materie, ecc., ma anche (si badi) quote di «domanda» sulle stesse, in un mercato domestico che si barriera, di fatto così posticipando la «resa dei conti» col mercato globale, ma pure con coloro che pagano (i contribuenti non evasori) i deficit pubblici.

(13) Dove il prezzo è un parametro esogeno che non può essere modificato direttamente dai produttori (che si presuppongono essere illimitatamente grandi e piccoli come dimensioni) come quantità offerte. Qui si realizzerebbe una efficienza produttiva e allocativa, in una concorrenza che pare riduttiva in quanto «industriale». Se poi la concorrenza va intesa come «gara», allora occorre stabilire le regole del gioco (ma, appunto, in questa teoria non si vuole l'intervento dello Stato).

(14) Producendo continue variabili, che confermano come il rischio sia una delle variabili fondanti del capitalismo, del resto l'azzardo nella sua idea più radicale della perdita (del *potluc* degli indiani del nordamerica, la *dépense* di BATAILLE, ecc.) conduce allo spreco che non importa al giocatore d'azzardo. È un meccanismo che mette alla prova, mette in gioco, provocando le risposte onde misurare (e fronteggiare) l'incertezza, la paura e gli errori. Volendo controllare il caso (e la sua incidenza) tramite statistiche e altro ci si illude. Sullo spreco in questo contesto argomentativo, cfr. a cura di G. VACCARO, *Al di là dell'economico. Per una critica filosofica dell'economia*, Milano-Udine, 2008, in particolare il capitolo «Per un'economia della distruzione», 15-42.

(15) Peraltro un ordine fasullo, perché come è stato evidenziato «nella storia del capitalismo la libera concorrenza è stata garantita non dal libero mercato, ma dalle leggi *antitrust*», G. ROSSI, *Il mercato*, cit., 14. L'*antitrust* tende a garantire che non vi siano monopoli e altre pratiche (fusioni, integrazioni, accordi, cartelli, ecc.) che riducano le imprese attive sul mercato. Ma occorre anche una politica di regolazione per far sì che le economie di scala non siano reiette e per la tutela dell'equità distributiva (per esempio per l'accesso al consumo di beni scarsi, ecc.).

(16) «È noto che alcuni Paesi esportano beni prodotti con metodi e processi poco rispettosi degli *standards* disposti a protezione dei lavoratori, riconosciuti internazionalmente (...). Questi Stati non solo fanno concorrenza sleale ai produttori di altri Paesi, ma mettono anche in pericolo gli *standards* di protezione dei lavoratori dei Paesi importatori e possono innescare una corsa verso il basso. Per contrastare questo fenomeno, chiamato *social dumping*, può essere utilizzata una norma dei trattati sul commercio internazionale, in base alla quale i beni importati devono essere regolati in maniera non meno favorevole rispetto a quanto avviene per altri prodotti importati «simili», così S. CASSESE,

- dalla liquidità viepiù affluita dai Paesi cosiddetti emergenti al sistema del debito pubblico e/o alla finanza internazionale;
- dalle strategie delle riserve (per esempio dei Paesi asiatici) e dei fondi sovrani variamente utilizzati/utilizzabili, per esempio: per controbilanciare la volatilità di certi prezzi (vedi l'energia da parte della Russia e dell'Iran), per acquistare tecnologie avanzate che altrimenti certi Paesi non riuscirebbero a produrre da soli (vedi Cina e Sud Corea), per investire il prevalente risparmio in forma di rendita [finanziando, per esempio con il risparmio cinese, una domanda aggiuntiva di consumo che sostiene anche la crescita del debito pubblico americano (17), ecc.];
- dagli investimenti esteri operati dalle multinazionali (per esempio quelle americane in Cina);
- dal sistema della globalità e del mercato apolide (con sottrazione di sovranità agli Stati, donde un mercato, appunto, «astattuale», ecc.);
- dalla politica delle scorte da parte degli intermediari (facendo polmone speculativo) e delle imprese (nel *just in time* e nel *timing* produttivo);
- dall'organizzazione aziendale e dalla sua crescente terziarizzazione;
- dai trasporti e dai noli (dove esistono anche i *futures*) e dalla logistica (18);
- dai costi salariali (vedasi, ora, il differenziale tra i Paesi cosiddetti avanzati con i Paesi emergenti) e dal raddoppio della massa lavorativa mondiale;
- dalla tassazione e dalla fiscalità in generale;
- dai finanziamenti/indebitamenti;
- dalla presenza di eventuali contributi, incentivi, provvidenze, eccetera;
- dalle «tattiche» degli operatori (dei mercanti), ovvero da quella sorta di «psicologizzazione» del mercato ove la fiducia e

*Universalità del diritto*, Napoli, 2005, 22-23. La medesima argomentazione della similarità di tecniche, di metodi, ecc., è applicabile anche al trattamento dei rifiuti importati e al loro, indiretto, riflesso nel mercato mondiale, del resto il medesimo Autore osserva che «L'elenco dei settori e dei campi nei quali si è andato formando un complesso di norme relativamente uniformi, di applicazione universale (tra i quali ambiente, lavoro, diritti umani, tutela della salute, sicurezza, etc. n.d.r.), potrebbe continuare. La crescita del commercio mondiale, infatti, impone «standards» comuni a tutti in materia di conformazione dei prodotti, protezione dei consumatori, responsabilità dei produttori; e l'impossibilità di porre sotto controllo, nell'ambito di ciascuna Nazione, fenomeni come le crisi finanziarie, il riscaldamento dell'atmosfera, l'uso degli oceani e dei fondali marini, le specie ittiche migratorie, richiede che questi beni pubblici universali vengano tutelati in sede globale», *ibidem*, 28-29.

(17) «Per più di un decennio, gli americani e gli occidentali hanno consumato beni e servizi prodotti all'estero indebitandosi e così facendo hanno messo a repentaglio il loro lavoro, il reddito e l'abilità di ripagare i debiti. Il rapporto tra debito e reddito, debito e ricchezza, è ormai ingestibile e questo vale per le banche e per la popolazione in generale», L. NAPOLEONI, *La morsa*, Milano, 2009, 168.

(18) La movimentazione dei container si desume anche dai costi di noleggio delle navi dei principali porti, distinguendo tra gli scali di stazionamento e quelli di *transshipment* (es. Gioia Tauro, Cagliari e Taranto), anche se sui prezzi la concorrenza dei porti mediterranei ha il suo peso. Anche il dato dei teu (unità di misura pari ad un container di 20 piedi) segnala la movimentazione e la tendenza di periodi, così come i *futures* sui noli. Il porto di *transshipment* è il punto in cui le navi oceaniche (cc.dd. «navi madre») trasferiscono i contenitori su navi più piccole (cc.dd. *feeder*) per servire altri porti (chiamati anche «hub») che non generano «traffici» (ossia punti di O/D delle merci trasportate), ma che costituiscono una modalità organizzativa delle società di navigazione finalizzata all'ottimizzazione degli itinerari.

(19) Poiché il commercio non corrisponde alla contabilizzazione-inventarizzazione delle sole transazioni di acquisti e di vendita a certi prezzi, condizioni, ecc., l'elemento psicologico sembra assumere una indubbia importanza (come io individuale, io sociale, io immaginario), ma nel mercato l'io sarebbe diverso da quello di A. SMITH. A noi pare che l'io sia un elemento del mercato, ma che la UE voglia piuttosto un «uso» delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti dandosi certe garanzie di rispetto della disciplina e dove il mercato (nella sua accezione classica e generale) viene messo in disparte, assumendo invece preminenza il «modo» in cui avvengono queste spedizioni. Ma, si badi, il «modo» psicologico «gioca» (nel doppio senso) cioè bleffa (azzarda, teatralizza, ecc.), oppure segue (fisiologica) i comportamenti nelle spedizioni in parola. Si tratta poi di chiedersi se la autonomia del soggetto rimane indenne da questa psicologizzazione, ovvero come sfrutti certi elementi formali e contrattuali per concretare certe scelte (cui la psicologia si accompagna).

(20) Che «è una variante del generale modello di allocazione in base a preferenze personali ed è diffusissima in tutto il mondo, e ovunque in conflitto

l'azzardo – nella complessità del rapporto commerciale – assumono un ampio e fondamentale rilievo (19);

- dalle valute e dai sistemi di pagamento internazionali, dove (come ben sappiamo) il riciclaggio del denaro alligna;
- dall'economia illegale [della criminalità organizzata, della corruzione (20), dello scambio facilitato, del recupero fasullo, della fabbricazione di documenti, del riciclaggio, dello spostamento di risorse e di affari (21)];
- dall'importante elemento delle informazioni (22) che si acquisiscono non solo sul mercato (per come comunemente inteso), ma, soprattutto *aliunde* (con incroci di dati per esempio relativi al traffico marittimo, alle commesse, alle *commodities*, ecc.) con asimmetrie informative ben note a chiunque;
- dai «condizionamenti» nei pregressi rapporti (per esempio, nella situazione di insoluti, successivamente compensati, oppure per effetto di – formali o non – transazioni, accordi, lamentazioni, contestazioni, brevetti, *know how*, ecc., che vengono parimenti – perlopiù implicitamente – soddisfatti, tacitati, organizzati, nel corso di negoziazioni);
- dalle scelte contrattuali dei soggetti che organizzano lo «affare», dove emergono non solamente elementi di autonomia contrattuale, in una sorta di caleidoscopio giuridico (si vedano: *opting out*, *depêcheage*, *repêcheage*, *choice of law*, ecc.) (23) ma puranche l'intangibilità/imperatività delle norme europee (24), oltre a problematiche connesse alla traduzione dei contratti, sicché emergono diversi concetti, diversi ordinamenti, diversi tecnicismi collaterali, diversi contesti d'uso, dove – nella lettura e nell'interpretazione – rilevano gli approcci funzionalistici piuttosto che quelli denotativi o concettuali, ecc. (25);
- dalle «promesse», dagli «affari», dall'immaterialità rispetto alla realtà della merce (quindi una de-materializzazione del mercato) (26);

con le regole del mercato», così G. SAPELLI, *La crisi economica mondiale*, Torino, 2008, 19. Però nel mercato attuale il potere delle grandi imprese, che cambiano i rapporti tra politica ed economia, recuperano il *laissez-faire* «su base globale che oggi appare difficilmente contrastabile, anche perché sfrutta, in tutto il pianeta, le stesse pezze d'appoggio, insussistenti ma di buona presa sul pubblico: la corruzione delle classi politiche, ad esempio», G. ROSSI, *Il mercato*, cit., 12.

(21) Sulle recentissime misure cosiddette «antimafia» (l. 13 agosto 2010, n. 136) si rinvia allo scritto di A. PIEROBON, in corso di rimaneggiamento, *La legge 13 agosto 2010, n. 136, «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia». Prime notazioni generali di insieme (sulla contrattualistica pubblica) e, in particolare, l'inserimento del reato di traffico illecito di rifiuti (dell'art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 ss.mm.)*. Rinvio, in *Gazzetta enti locali on line*, Santarcangelo di Romagna, 2010.

(22) Sono state le informazioni che, storicamente, hanno consentito la crescita produttiva e tecnologica dei Paesi emergenti: da prima il commercio (intraindustriale) internazionale si muoveva dal Nord al Sud, successivamente si è assistito ad un processo di convergenza (per esempio dalla Cina) verso il Nord, in particolare verso i Paesi «occidentali» e gli USA.

(23) Ossia quella diversificazione, anche tra gli Stati, della disciplina dell'autonomia contrattuale, al fine di consentire la partecipazione dei singoli al traffico giuridico internazionale, si veda F. MARELLA, in F. GALGANO - F. MARELLA, *Diritto e prassi del commercio internazionale. Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, volume LIV, Padova, 2010, 332.

(24) In ogni caso devesi valutare gli indizi in concreto, complessivamente e bilanciando tutti gli indici di collegamento, si tratta cioè di constatare indizi chiari, precisi e concordanti delle clausole contrattuali, financo di quelle non scritte: cfr. F. MARELLA, *op. cit.*, 360.

(25) In effetti, la traduzione «è un percorso culturale, una aspirazione». Il *contract* inglese non è il contratto del diritto italiano, il concetto di *property* non coincide col nostro diritto di proprietà (ricoprendo una più vasta area, corrispondendo piuttosto al concetto di patrimonio). Anche lo stile delle leggi è diverso tra i diversi ordinamenti, perfino nei tecnicismi. Insomma, ed in buona sintesi: cade la (ingenua) nozione della letteralità, mentre la vaghezza, l'indeterminatezza (o indefinitzza) non equivalgono alla polisemia, ma vengono recuperate, nel loro significato, dal contesto d'uso, nei loro diversi confini, donde una vera e propria «apertura» della struttura della norma, nonché (almeno allo stato attuale) l'importanza dell'approccio funzionale. Cfr. AA.VV., *Tradurre il diritto. Nozioni di diritto e di linguistica giuridica*, Padova, 2009, spec. pagg. 63, 141, 155, 172, 174; F. DE FRANCHIS, *Dizionario giuridico*, vol. I, inglese-italiano, Milano, 1984 e vol. II, italiano-inglese, Milano, 1996; C. LUZZATI, *L'interprete e il legislatore. Saggio sulla certezza del diritto*, Milano, 1999; E. IORATTI FERRARI (a cura di), *Interpretazione e traduzione del diritto. Atti del convegno tenuto a Trento il 30 novembre 2007*, Padova, 2008.

(26) In proposito, *ex multis*, si veda F. GALGANO, *La globalizzazione*, cit., e, dello stesso Autore, il fondamentale testo, *Lex mercatoria*, Bologna, 2001.

- dall'autonomia della finanza rispetto al mercato reale e dalla liberalizzazione dei movimenti finanziari e dei capitali.

Ne viene confermata una caotica, danzante, molteplicità di dati, ma soprattutto di prospettive, evidenziandosi lo scarto tra l'economia reale e quella commerciale, anche come riflesso dello scarto riscontrabile tra lo scambio e la produzione e, soprattutto, tra il diritto e l'economia: ragion per cui per meglio «interpretare» il mercato, ovvero questo mercato, queste spedizioni di rifiuti, questi «affari» dei rifiuti occorre compiere un vero e proprio salto epistemologico (27).

4. - Andando ad aspetti più concreti, va detto che è possibile (anzi, soventemente attuata) una adulterazione dei rifiuti nella tracciabilità (28), anche entro gli impianti (non solo nei loro scambi «esterni»), dove le imprese conoscendo anticipatamente l'imprecisione dei dati, la melassa del catasto rifiuti e la capacità/incapacità (per soggetti, per attività, per zone) dei controllori (e prima ancora degli autorizzatori) «giocano» sia sulla tracciabilità, sia sui CER (che diventano la «salvezza» per tanti recuperatori, ma anche per tante aziende pubbliche, e non solo) operando sulle statistiche della raccolta differenziata (il loro «successo»), sui bilanci di massa che avvengono non solo negli impianti, ma anche in quel complesso reticolo di rapporti e di accordi che possono avere ramificazioni assai strane, sull'uso (indiscriminato) del CER prevalente, col «trucco» del multimateriale come generatore di flussi (diversi) di rifiuti a seconda della loro funzionalizzazione [si badi: non sempre economica (29)], sull'analisi merceologica in ingresso di impianto/piattaforma, addirittura sulla «postalizzazione» dei rifiuti derivanti dalle bonifiche (per i quali è più conveniente il trattamento all'estero che nel territorio nazionale), e così via...

Anche qui contano, non tanto la inventariazione dei flussi dei materiali e/o la loro statistica, quanto l'analisi degli aspetti che sono carsici e che richiedono, al contempo, un incrocio rimbalsante nei (e tra i) dati e delle ipotesi individuabili, principalmente grazie ad elementi di esperienza (più che di conoscenza), il tutto da ricostruirsi sotto vari profili, soprattutto valutando e bilanciando – nel complesso e in concreto – indizi (chiari, precisi e concordanti) e circostanze: materiali, logistici, volume/peso, attrezzature, automezzi, aree di stoccaggio, di

movimentazione, impianti e loro processistica, elementi temporali, contrattualistici, economici, fiscali, finanziari, rapporti con i terzi, apprezzando i «ritorni» derivanti da certune scelte piuttosto che da altre (nel conferimento dei rifiuti secondo diverse opzioni – legittime e non –, nell'aderire o costruire accordi, nella strategia dei servizi e/o impiantistica, nella logica di rete e commerciale, ecc.) dove le scelte si colorano, si mimetizzano e dove le cosiddette «virtuosità» possono celare anomalie, errori, taroccamenti e altro ancora, tutto ciò con buona pace dei famosi controlli.

5. - Anche la Comunità europea – fermo restando che la concorrenza ambientale non rientra nel mercato interno della Comunità (30) e che il recupero va sempre giustificato dal punto di vista ecologico (31) – ha avuto modo, in più occasioni, di segnalare come l'operazione di recupero intermedia [cioè il recupero non definitivo: il che richiama, a contrario, il concetto del recupero provvisorio (32)] sovente sia fittizia, financo simulata (33), presenti problemi di gestione e favorisca le frodi, tanto che operazioni di recupero in realtà possono essere attività di smaltimento e, addirittura, che – talvolta, avendo a riferimento anche la condizione del rapido recupero o smaltimento (34) – convenga [anche ambientalmente parlando (35), senza infingimenti] smaltire i rifiuti interessati da queste operazioni, piuttosto che recuperarli (o far finta di recuperarli), affrancandosi così da roboanti *slogans* pei quali si deve, necessariamente, avviare tutto (quasi esclusivamente) a recupero!

Ancora, sullo smaltimento o sul recupero intermedio, occorrerebbe applicare le disposizioni normalmente utilizzate per lo smaltimento o per il recupero definitivo, vietando in generale questo tipo di movimento transnazionale di rifiuti poiché: «I rifiuti che richiedono lo stoccaggio a lungo termine o un trattamento preparatorio causano problemi di gestione e favoriscono le frodi. L'autorizzazione al trasporto transfrontaliero di rifiuti deve essere subordinata alla rapidità dello smaltimento o del recupero. Andrebbero pertanto aboliti per quanto possibile gli incentivi allo smaltimento temporaneo a basso costo (ad esempio, in caso di raccolta separata o altri tipi di trattamento per i quali non è semplice verificare la corretta esecuzione). È inoltre impensabile che lo stoccaggio, il riconfezionamento e la miscelazione di

(27) Sincretico, cioè oltre queste settorialità.

(28) Altro termine in corso di ... «scavo».

(29) Ma legata anche ad altri interessi: imprenditoriali in senso lato, di mercato, di rapporto, di continuazione (o conferma) di un servizio «storico», ecc.

(30) Il che comporta che le norme ambientali contengano un *minimum* tale da garantire condizioni di parità ai fini di una concorrenza leale sul mercato europeo dei rifiuti. In assenza di una siffatta concorrenza, che diventa sfida di competizione (coi limiti, anche di pensiero, che cercheremo di illustrare) la quale in presenza di *dumping* diventa una competizione quantomeno «insana». Il regolamento per le spedizioni *de quibus* costituisce uno strumento rientrante nell'ambito della protezione dell'ambiente, ciò è stato chiarito nell'ambito della base giuridica del medesimo regolamento.

(31) Il che pone la questione dell'ignoranza di molti Paesi (ma, ci sia consentito, da questa ignoranza non sono immuni, spesso, anche i Paesi UE) circa le procedure europee e della loro complessità, sulle quali spesso non viene effettuato nessun controllo!

Quello che emerge da una lettura complessiva e coerente della normativa europea (anche dai suoi lavori preparatori, i quali lavori assumono importanza «attesa la base contrattualistica del potere legislativo comunitario»: E. Russo, *L'interpretazione dei testi normativi comunitari*, Milano, 2008, 193) è che:

a) la presunzione dell'equivalenza ecologica comunque non pregiudica la valutazione globale della gestione ecologicamente corretta durante tutta (!) la durata della spedizione, ivi comprese le operazioni finali di smaltimento o recupero nel Paese terzo di destinazione (i riferimenti figuranti nell'allegato IX del regolamento possono essere presi in considerazione, anche se non sono - come vedremo di seguito - giuridicamente vincolanti);

b) l'impianto di ricevimento dei rifiuti dovrebbe essere gestito conformemente alle norme in materia di salute sul lavoro e tutela ambientale, ovvero devono essere considerati equivalenti alle norme dell'Unione europea. Le linee direttrici contenute nella Convenzione di Basilea oltre che essere concepite come non giuridicamente vincolanti, sono descrittive (non prescrittive) e «si limitano ad illustrare diversi scenari sulla base della situazione attuale di un dato Paese e il solo raramente suggeriscono di vietare pratiche discutibili», quindi possono essere utilizzate unicamente a titolo orientativo, poiché «per garantire una gestione ecologicamente corretta, è più opportuno esigere il rispetto di norme simili a quelle applicabili nell'UE».

(32) Come il riconfezionamento, il trasbordo, lo stoccaggio o altre analoghe operazioni che non si considerano come recupero definitivo.

(33) Si veda la sentenza Corte di giustizia CE, Sez. V 13 febbraio 2003, in causa C-228/00, Commissione c. Germania, in *Riv. amb.*, 2003, 2, 175, con nota di A. QUARANTA, dove è stato evidenziato che, con l'obiezione del recupero cosiddetto simulato si possono verificare criteri quali potere calorifico, tenore di sostanze inquinanti e miscelazioni. Al paragrafo 47 della cit. sentenza leggiamo infatti che «Poiché l'utilizzazione di rifiuti come combustibile soddisfa le condizioni menzionate ai punti 41-43 della presente sentenza, essa rientra nell'operazione di recupero citata al punto R 1 dell'allegato II B della direttiva, senza che possano essere presi in considerazione criteri quali il potere calorifico dei rifiuti, la percentuale di sostanze nocive dei rifiuti inceneriti o il fatto che i rifiuti siano stati mescolati o meno».

(34) Smaltimento e recupero che dovrebbero essere tempestivi e definitivi, poiché «il cosiddetto smaltimento o recupero provvisorio non può che essere fonte di equivoci. I rifiuti che vengono inizialmente depositati miscelati o riconfezionati per lungo tempo presentano problemi di gestione e favoriscono le frodi. È pertanto preferibile non consentire in linea di massima questo tipo di trasporti transfrontalieri di rifiuti. In caso di autorizzazione di trasporti transfrontalieri di rifiuti occorre mantenere la condizione del rapido smaltimento o dell'operazione di recupero. Occorre rimuovere nella misura del possibile gli incentivi al trattamento provvisorio di lunga durata (ad esempio lo smistamento o altre operazioni per le quali non è bene verificare se avvengono in modo corretto). È inoltre impensabile che lo stoccaggio, la riconfezione e la mescolanza non possano avvenire nello stesso Stato membro (cosa che configurerebbe altrimenti una violazione del principio di autosufficienza). Successivamente, l'eventuale trasporto per lo smaltimento definitivo potrà svolgersi nel modo previsto» [così la proposta di emendamento n. 34 all'art. 12, par. 1, lett. a bis), della documentazione relativa al progetto di soluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento concernente le spedizioni di rifiuti, relazione finale di Hans Blokland, in data 5 novembre 2003].

(35) La Commissione ambiente della Comunità ha avuto modo di soffermarsi «sul fatto o meno che un particolare tipo di trattamento di rifiuti costituisca smaltimento o recupero è alquanto controversa (...) il nocciolo della questione è che il recupero dei rifiuti non è necessariamente migliore sotto il profilo ambientale. Vanno pertanto definiti criteri precisi per il trattamento destinato al recupero».

rifiuti non possano essere effettuati nello Stato membro d'origine. La spedizione può essere eventualmente autorizzata, purché i rifiuti siano destinati al recupero effettivo» (36).

Inoltre, laddove manchi una normativa comunitaria che preveda obblighi giuridicamente vincolanti in materia di recupero e di riciclo, gli Stati membri hanno facoltà, nell'ambito del regolamento sulle spedizioni transfrontaliere, di adottare autonomamente obblighi (si badi: solamente) a tal fine (37).

In questo senso il ruolo e l'attività della pubblica amministrazione (e, ci si permetta, anche i controllori e, prima ancora, gli «autorizzatori») dovrebbero anch'essi «cambiare», perché una seria attività non solo di controllo, bensì autorizzativa implica (per chi ne abbia esperienza) una più ampia visione ricomprendente una ampia capacità di misurazione (tramite calcoli, ricostruzioni, eccetera) ovvero conoscenze non tanto giuridiche, quanto tecniche, organizzative e, ci si conceda (in questo contesto), soprattutto contabili-economiche-fiscali, in uno sguardo non angustamente settorializzato e/o specializzato, ma (finalmente) aperto, sincretico.

**6.** - Entro questo complesso scenario, non solo i produttori/detentori (38), ma soprattutto [ove siano la loro *longa manus* (39)] gli intermediari ed i commercianti dei rifiuti [nonché i soggetti gravitanti nella intermediazione/commercializzazione, quali gli spedizionieri che possono ottimizzare il carico in andata e ritorno, i mediatori, i rappresentanti di commercio diversi dai *brokers*, i raccomandatori-doganalisti, gli operatori di logistica, ecc. (40)] utilizzano (e giocano su) tutti questi elementi, in una logica, appunto, preminentemente finanziaria (visto che è la forma più veloce, rispetto alla gestione cosiddetta «industriale», per produrre denaro), con fluttuazione dei prezzi disancorati dall'economia reale, dove – si evidenzia ancora – gli «speculatori» guadagnano anche senza acquistare o vendere nulla (41).

E dove è il contratto (non tanto la proprietà della merce) che diventa il vero affare.

Per l'intanto, si rinvia all'art. 183, comma 1, lett. g), ove leggiamo che «commerciantе» è una «qualsiasi impresa» per cui non una persona fisica, non una organizzazione non costituita in forma di impresa, «che agisce in qualità di committente al

fine di acquistare e» si badi (solo dopo, cioè) «successivamente vendere rifiuti» per cui il commerciante sarebbe, rispetto ad altri «commercianti» menomato non potendo (ma questa è teoria) vendere un qualcosa che non ha già acquistato (cioè vendere, come si direbbe in linguaggio borsistico «allo scoperto») specificando «compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti», cioè di quelli che acquistano e vendono sulla carta (ecco l'immateriale, ecco l'affare).

Mentre nella lett. b) del medesimo articolo troviamo che lo «intermediario» è sempre una «qualsiasi impresa» la quale più che agire (come il commerciante) «dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti» non effettua, quindi, la compravendita di rifiuti (ecco, almeno sempre teoricamente, una prima differenza con il commerciante) «per conto di terzi», ivi comprendendosi «gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti», per cui anche qui abbiamo una attività che si svolge nell'immateriale, solamente sulla carta, come mero affare «commerciale» (perché l'intermediario, comunque, vive e cresce grazie al commercio di servizi).

Se queste attività sono di gestione dei rifiuti, esse non vanno segmentate, essendo un *continuum*, al più esse attività si intersezionano entro la complessiva gestione, talvolta essendo il commercio il fine che «rovescia» l'esito della gestione (smaltimento o recupero) asservendola.

Ragion per cui, a noi pare ragionevole che il concetto del «trattamento» [cfr. la definizione sempre dell'art.183, lett. q) come le «operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento»] dovrebbe essere riformulato, comprendendo (in esso) anche le attività del commerciante e dell'intermediario. Altrimenti, diversamente opinando, ricadremmo nel noto «paradosso della bomba atomica», dove ognuno fa una parte (svolge il suo specifico mansionario), ma poi tutti si ritengono (e, per la morale, vengono considerati) irresponsabili degli effetti della bomba (42).

**7.** - Riteniamo utile qui rassegnare, seppure in sintesi, i riferimenti e le disposizioni che riteniamo essere rilevanti sull'argomento, rinviando all'apposito scritto per ogni approfondimento e analisi:

(36) Dalla documentazione relativa al progetto di soluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento concernente le spedizioni di rifiuti, cit.

(37) Si veda la Corte di giustizia CE 23 maggio 2000, in causa C-209/98, Sydhavnens Sten & Grus, in *Racc.*, pag. I-3743, ove, tra altro, viene così deciso:

«4) L'art. 7, n. 3, della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, deve essere interpretato nel senso che esso consente ad uno Stato membro di adottare provvedimenti in materia di trasporti di rifiuti, ivi compresi provvedimenti di divieto dei trasporti di rifiuti di cantiere non pericolosi destinati al ricupero, qualora il trasporto non sia conforme al suo piano di gestione, sempre che tale piano sia compatibile con le norme del Trattato CE e della direttiva 75/442.

5) L'art. 7, n. 3, della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, deve essere interpretato nel senso che esso non conferisce ai singoli alcun diritto che essi, al fine di opporsi ad un provvedimento volto ad impedire movimenti di rifiuti non conformi al piano di gestione, possano far valere dinanzi ai giudici nazionali, lamentando la mancata comunicazione del provvedimento alla Commissione».

(38) Ragion per cui riteniamo convenire con le autorità competenti alla spedizione che nell'ambito della loro attività ex art.7 del regolamento, prevedono che «Nel caso in cui il notificatore non sia il produttore iniziale dei rifiuti è necessario dichiarare i validi motivi per cui non viene rispettato l'ordine gerarchico di cui all'art. 2, comma 15 del regolamento (CE) 1013/2006. Il nominativo di tutti gli eventuali intermediari devono essere indicati in apposito allegato».

(39) Ci si permette rinviare allo scritto *La scorretta attività di «intermediazione» di rifiuti rileva anche fiscalmente*, in *Gazzetta enti locali on line*, Santarcangelo di Romagna, 2010, ove si esordiva con il ruolo di «copertura» degli intermediari per talune evenienze cui possono incorrere gli impianti (esempio per la loro chiusura da sequestro, dove non si voglia perdere e/o sviare la clientela; oppure per occultare e/o diversificare le tariffe praticate, facendo passare le transazioni e le movimentazioni per soggetti diversi); oppure al ruolo di freno/acceleratore di costi/ricavi e quindi ricorrendo all'intermediario (od altro soggetto intermedio) come soggetto che crea/diminuisce lo impatto fiscale della gestione complessiva del rifiuto; oppure ancora al di lui ruolo nella produzione del denaro in «nero» (si veda anche la sentenza del Trib. Brescia, Sez. ries. 22 dicembre 2009, n.1198/2009).

(40) Queste figure vanno approfondite anche riferendosi all'istituto del

mandato (art. 1737 c.c.) e alle specifiche discipline, basti mentovare come: il raccomandatorio è un ausiliario dell'armatore; lo spedizioniere è un ausiliario degli esportatori/importatori; il doganalista svolge operazioni doganali per conto dell'esportatore/importatore; il mediatore è richiamato sia nell'art. 2195, n. 5 c.c., sia nell'art. 1754 c.c. (il mediatore marittimo deve iscriversi al ruolo presso la Camera di commercio); il *broker* che si differenzia dal raccomandatorio e dallo spedizioniere.

(41) Per esempio, sembra che in talune zone dell'Asia si svolgano delle «aste» (che non sono certo quelle a cui siamo adusi, essendo queste riunioni informali di persone - industriali, commercianti, faccendieri, eccetera - che formulano a voce i prezzi) di aggiudicazione di contratti di compravendita, riguardanti grossi quantitativi di rifiuti, oppure un certo periodo. Di talché spesso si vende il materiale prima ancora di possederlo, prima ancora di comprarlo. Oppure si compra il materiale senza averne bisogno, ma per cavalcare la tendenza di aumento del prezzo (desumibile da certe informazioni) ovvero le aspettative di mercato, facendo scorta di materiale, oppure programmando il rinnovo delle scorte (non solo dei mercanti, ma anche degli impianti). Il tutto financo virtualmente, sulla «carta» e, talvolta, persino «rivendendo» il contratto (di vendita o di acquisto), prescindendo dalla materialità e dal possesso del rifiuto. Può quindi accadere che questa virtualità crei altri, diversi, prezzi, gonfiando e/o facendo esplodere i prezzi, ridondando poi (negativamente) nei costi di fornitura degli impianti di riciclaggio e quindi della materia prima secondaria. Aggiungendosi poi altri elementi, quali quelli valutari, i costi intermedi di trasporto, il rapporto complessivo, il costo amministrativo ne risulta una complessità che non può essere ridotta in algoritmi, ma rimessa, appunto, alle «doti» del mercante (che a sua volta ne è vittima).

(42) Cfr. le numerose opere di Z. BAUMAN, sulla società e sulla paura liquida. Ancora una volta si «gioca» sulla scomposizione del soggetto individuale e della sua azione entro un contesto in cui questi opera nella complessità. Il processo dell'attività tecnicamente inizia senza la conoscenza del tutto, senza un vero sapere, perché si tratta, appunto di segmenti, di pezzi, donde il soggetto non sa più dove sta andando e cosa effettivamente svolge (se non il pezzetto del processo). Per questo (ovvero per la tutela dei beni quali l'ambiente) l'ordinamento giuridico pretende dall'operatore di settore una diligenza superiore alla media, prevedendo la di lui responsabilità per l'intera gestione (dalla culla alla tomba) dei rifiuti.



- nella gestione dei rifiuti (e nella loro programmazione) va sempre ricercato il criterio dell'equivalenza ecologica posto che – oltre alle specifiche e/o speciali previsioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 ss.mm.ii. –, per l'art. 177, comma 4 del d.lgs. 152/2006 nel testo di disegno legge (di recepimento della direttiva 2008/98/CE) ora all'esame parlamentare (d'ora in poi gli articoli di seguito citati si riferiscono al disegno di legge) ove i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente»;

- viene prevista per il recupero dei rifiuti la libera circolazione nel territorio nazionale, privilegiando la prossimità. Infatti, l'art. 181, comma 4 stabilisce che «Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero»;

- per l'art. 182, comma 3, è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi provenienti da Regioni diverse di produzione «fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano»;

- per l'art. 182 *bis* (Principi di autosufficienza e prossimità) abbiamo (al comma 1) che i rifiuti urbani non differenziati vengono trattati (smaltiti e recuperati) in ambito nazionale, ovvero con l'impiantistica della «autosufficienza» (ciò avviene sicuramente per lo smaltimento negli ATO, con la precisazione che i rifiuti da recuperare e/o da smaltire vengono avviati al trattamento col criterio di prossimità al luogo di produzione – ma anche di raccolta –, oppure col criterio di specializzazione, almeno per quanto riguarda i rifiuti pericolosi). Per il comma 2 l'importazione di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero può essere motivatamente limitata (43), inoltre è possibile limitare anche l'esportazione di rifiuti in altri Stati membri per motivi ambientali (non economici) (44);

- è comunque vietata l'esportazione di rifiuti pericolosi verso Paesi non aderenti all'OCSE;

- occorre sempre il rispetto dei piani di gestione nazionali dei rifiuti;

- il commerciante e/o l'intermediario rimangono soggetti responsabili anche ove i (precedenti) soggetti della gestione (produttore, raccogliatore, gestore di trattamento) siano ignoti, insolventi o comunque non disponibili, il che viene confermato nella figura del detentore che è figura residuale rispetto alle precedenti [vedi art. 183, così come nel regolamento (CE) n.1013/2006 e nella disciplina previgente];

- le operazioni di gestione vanno opportunamente estese (nell'ambito definitorio, sia direttamente che indirettamente) in senso temporale e spaziale, considerandosi il confine del trattamento finale raggiungente gli impianti effettivamente finali (cioè dove avviene lo smaltimento o il recupero definitivo) anche se ubicati in Paesi terzi. Più esattamente per l'art. 183, comma 1, lett. d), la «gestione» comprende oltre alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, anche la supervisione (quindi non solo il mero controllo) di queste operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento [vedasi il periodo di *post mortem* della discarica. Quindi per il recupero la gestione sembrerebbe fermarsi al momento in cui il rifiuto diventa qualcosa altro: la materia prima secondaria (45)], nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario, ragion per cui i commercianti e gli intermediari sono considerati gestori (cioè la gestione indirettamente comprende la compravendita di rifiuti e il disporre il trattamento degli stessi per conto terzi) (46);

- per l'art. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti) il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano (in positivo, non quale atto – passivo – del far ritirare) a determinati soggetti (che sembrano diventare in questa previsione dei consegnatari: intermediario; commerciante; ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti) in conformità agli artt. 177 e 179. Inoltre, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi dell'art. 188, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità (che aveva e che trattiene) per l'intera (e anche qui occorre richiamarci ai daziani cennati concetti di definitività e di non provvisorietà del trattamento) catena (il quale termine sembra evocare i nessi causali, lo «inanelamento» delle operazioni/attività, ecc.) di trattamento, restando inteso (ovvero ribadendo quanto sembrava implicito) che, qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca (si noti il termine che differisce da quello di consegna) i rifiuti per il trattamento preliminare (47) a uno dei soggetti consegnatari (si noti il termine che ricorda la contabilità di stato e la disciplina economica di vecchio conio: però, il consegnatario che può effettuare le operazioni di trasformazione preliminare non è certo l'intermediario o il commerciante, bensì gli altri soggetti) tale responsabilità, di regola, comunque sussiste (cioè viene conservata);

- inoltre, per quanto ci riguarda, sempre all'art. 188, al comma 2 troviamo che al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006 [che quindi rimane fermo *in parte qua*, ma che bisognerebbe di una precisazione circa la conservazione della responsabilità fino all'avvenuta conclusione della spedizione (48)], qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti (quale mero adempimento che, allo stato, trova una

(43) Qualora sia accertato (!) che l'ingresso di tali rifiuti avrebbe come conseguenza la necessità di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i piani di gestione dei rifiuti, in altri termini prima vengono soddisfatte le esigenze impiantistiche nazionali (al di là, s'intende, degli aspetti di maggior appetibilità economica).

(44) «Come stabilito nel regolamento CE n. 1013/2006», ma perché occorre qui ribadire la previsione? In ogni caso le Regioni entrano nella limitazione di questo mercato tramite apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Comunque sia, le autorità competenti di spedizione sempre nell'ambito delle loro attività potrebbero richiedere ai soggetti interessati allo smaltimento in impianti esteri oltre che rispettare il principio di vicinanza, anche di fornire una motivata dichiarazione contemplante anche l'insussistenza dei casi di cui all'art. 11, lett. a), c), d), g), b), del regolamento. Analoga giustificazione (*rectius*, motivazione) - onde consentire alla predetta autorità di verificare la concreta applicazione del principio della vicinanza, della priorità al recupero e dell'autosufficienza - dovrebbe essere prodotta per specificare la scelta (o per segnalare l'obbligo) dell'avvio del rifiuto allo smaltimento anziché al recupero e perché lo smaltimento avvenga fuori Italia, ovvero all'estero. Questi accorgimenti potrebbero essere malamente intesi come dissuasivi o, addirittura, quale larvata misura «protezionistica», in realtà per quanto già argomentato in questo scritto (oltre che nel precedente *Disinsabbiare*, cit.), si tratta di (preliminari) concrete verifiche dove lo elemento «commerciale» (si ripete: variamente

«camuffabile») viene ad essere ridimensionato (come vuole la UE) di fronte della necessità di assicurare le prevalenti esigenze ambientali (che non possono limitarsi al «giro di carte» e, comunque, che possono richiedere ulteriori dimostrazioni, quali, per esempio quelle relative alla qualificazione e alla accettabilità/ammissibilità dei rifiuti).

(45) In realtà la questione è più complessa e il momento del recupero potrebbe venire meno anche riguardo all'effettività prestazionale e/o all'effettivo riutilizzo del materiale così «recuperato»: ma questa è una questione che abbisogna di un apposito *focus*.

(46) Ripristinando il termine «detenzione» otterremmo quella estensione gestionale che riguarda, per quanto occorrer possa, anche la figura residuale del detentore, non limitando (bensì fulminando) la gestione dei commercianti e degli intermediari alle loro (connotanti) attività.

(47) Il trattamento preliminare è una zona grigia che va lumeggiata, in proposito sia consentito rinviare a quanto si è avuto occasione di argomentare nel volume A. LUCARELLI - A. PIEROBON, *Governare e gestione dei rifiuti. Idee, percorsi, proposte*, Napoli, 2009.

(48) La spedizione si conclude, definitivamente, solamente con l'avvenuto smaltimento o recupero del rifiuto. Per cui, come abbiamo avuto modo in passato di affermare, sarebbe opportuno precisare che nella spedizione transfrontaliera in procedura «lista verde», differenziate dalla procedura in «notifica», non vengano ammesse operazioni intermedie di recupero (R12-R13) e che il destinatario, in questi casi, deve «corrispondere» all'impianto finale, evitandosi

sanzione e/o una deterrenza/incentivazione a nostro sommo avviso sproporzionata) ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (49) di cui all'art. 188 *bis*, comma 2, lett. *a*), la responsabilità di ciascuno (!) di tali soggetti (consegnatari) viene ad essere limitata (!) alla rispettiva sfera di competenza (!) stabilita dal predetto sistema, con il che pare che la tracciabilità e il suo mero adempimento (nella forma, nel processo) consenta una sorta di presunzione (salvifica) dei predetti soggetti, in una frammentarietà gestionale che viene spostata entro le «sfere» (altra figura che sembra «spezzare», per questi aspetti, la figura della «catena») del SISTRI;

- il controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'art. 188 *bis* pretende che venga garantita (per l'equivalenza ecologica dell'art. 177, comma 4) la tracciabilità dei rifiuti dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale (sarebbe preferibile, più che destinazione finale: «luogo della avvenuta conclusione della gestione»), per cui (per quanto già argomentato) il controllo dovrebbe estendersi fino all'impianto finale ubicato all'estero! Il che come sappiamo, nel SISTRI non pare possibile (50), ma anche se il concetto più ampio di tracciabilità ben potrebbe consentire [sotto l'ombrello del regolamento (CE) n.1013/2006] di ampliare, e quindi «spostare», all'estero i controlli e la verifica in ordine all'effettivo trattamento nel senso più volte ribadito;

- al SISTRI sono tenuti ad aderire (art. 188 *ter*), tra altri, i commercianti e gli intermediari di rifiuti i quali quindi sono obbligati (nel territorio italiano) alla tracciabilità di cui al sistema SISTRI (51);

- l'art. 194 (Spedizioni transfrontaliere) ritorna sulla disciplina delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui agli artt. 41 e 43 del reg. (CE) 14 giugno 2006, n. 1013 e dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, che nel rispetto delle norme del reg. (CE) 14 giugno 2006, n. 1013 disciplina: *a*) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'art. 6 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte del 50 per cento

per le imprese registrate ai sensi del reg. (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 marzo 2001, n. 761/2001 (Emas), e del 40 per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001; *b*) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'art. 29, del regolamento; *c*) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti negli Stati di San Marino e del Vaticano (52);

- per quanto riguarda le competenze statali (art. 195) è importante notare che saranno definite, sentita la Conferenza unificata (art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281), delle linee guida contenenti i contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208, 215 e 216; verranno inoltre predisposte linee guida per l'individuazione di una codifica omogenea per le operazioni di recupero e smaltimento da inserire nei provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità competenti, anche in conformità a quanto disciplinato in materia dalla direttiva 2008/12/CE e sue modificazioni. Ancora, verranno individuati i contenuti tecnici minimi da inserire nei provvedimenti autorizzativi di cui agli artt. 208, 209, 211 e predisposte le linee guida per l'individuazione delle procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie per la classificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D della parte IV del presente decreto. Ci pare che tanto potrà consentire un maggiore (più responsabile e responsabilizzato) svolgimento da parte degli organi autorizzanti di quella discrezionalità tecnica che sovente si limita allo... «ABC» formale degli impianti (per esempio, sul come deve essere impermeabilizzata una area, nel ribadire quali siano gli incombenti amministrativi, ecc.) oppure infarcendo, inutilmente, i provvedimenti con «invenzioni» burocratiche sradicate dalla realtà e/o conoscenza gestionale/imprenditoriale;

- i Piani regionali di gestione dei rifiuti (di cui all'art. 199) tra l'altro prevedono al comma 3:

1) lett. *a*): il tipo, la quantità e la fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, ed i rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, ecc.;

2) lett. *c*): «una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti per i rifiuti esistenti, di

così tutti quei «giochetti» che nella pratica vengono posti in essere tra diversi soggetti, anche tramite la fabbricazione di «carta» (contratti e documenti vari), col passaggio tra intermediari e/o commercianti, con il disinvoltato utilizzo di impianti in R13, e così via. Quello che infatti rileva non è la spedizione fine a sé stessa (verso un soggetto e/o un luogo), quanto che il destinatario (soggetto e/o impianto) sia idoneo e svolga effettivamente, in modo completo, il trattamento (senza passaggi intermedi, salvo certune eccezioni).

(49) Sul SISTRI ci si permetta rinviare (quantomeno per taluni aspetti: generali, profili evolutivi, vicende e problematiche tutt'ora attuali) ai vari scritti di A. PIEROBON pubblicati in *Gazzetta Enti Locali on line*, e nel sito [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it), più recentemente, si veda *Ultime novità (e ombre) sul SISTRI*.

(50) L'art. 5, comma 9, del d.m. 17 dicembre 2009 ss.mm. e ii., relativo al SISTRI, stabilisce che «Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall'Italia, il produttore inserisce nel sistema in formato pdf il documento di movimento di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti effettuata restituito dall'impianto di destinazione», ma si tratta sempre di un «giro di cartecancorché presuntivo dell'avvenuto rispetto della disciplina sulla gestione dei rifiuti, il che evidentemente non può bastare per svolgere una effettiva, sostanziale, verifica (non limitata agli adempimenti formali-documentali del SISTRI). Infatti, forse non pochi operatori del settore «confidano» proprio in queste presunzioni, formalità, e quindi nella scarsa efficacia dei controlli (come avviene anche ora per gli incombenti del registro, del formulario e del MUD) per svolgere attività gestionali quantomeno irregolari (se non criminose). Si veda anche quanto previsto dal «Manuale operativo» (nel sito ufficiale del SISTRI, vigente al 30 settembre 2010, versione 1.2), il quale Manuale per limitarci alle sole esportazioni (par. 5.2.4., *Procedura di movimentazione del trasporto transfrontaliere*) distingue l'esportazione tramite impresa di trasporto iscritta al SISTRI da quella che non è iscritta. Per la prima ipotesi, un produttore iscritto al SISTRI che avvia i propri rifiuti tramite un trasportatore anch'esso iscritto al SISTRI, si prevede - dopo le registrazioni del produttore - che il delegato dell'impresa di trasporto acceda al SISTRI compilando la scheda «Area di movimentazione» per le parti di sua competenza e che (prima di iniziare il trasporto) inserendo il dispositivo USB associato alla *black box* nel computer del produttore con ciò consenta al sistema di registrare lo scarico nel registro cronologico del produttore, caricando quello del trasportatore. Il trasporto utilizza la sola copia cartacea della scheda di cui sopra e il documento di movimento previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006 oppure (se si ricade nella «lista verde») dell'allegato

VII al medesimo regolamento. «Dopo avere effettuato il carico, il conducente attiva la *black box* inserendovi il dispositivo USB (...) Una volta consegnato il rifiuto al destinatario estero, (che potrebbe essere, anche un intermediario o altri diversi dall'impianto finale n.d.a.) il conducente comunica data e ora della presa in carico da parte del gestore estero all'impresa di trasporto» per consentire la chiusura della procedura da parte del trasportatore. Riguardo al trasportatore non iscritto al SISTRI, per la tratta italiana vale il documento di movimento previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, «il produttore deve inoltre inserire nella scheda SISTRI «Area movimentazione» il documento di movimento (in formato pdf)» e «quando il documento di movimento sarà restituito al produttore dall'impianto di destinazione, il produttore stesso dovrà inserirlo in formato pdf nel sistema». Ma perplessità emergono anche per le importazioni, poiché - in buona sostanza - è il trasportatore ove iscritto al SISTRI che viene gravato degli incombenti SISTRI da parte del produttore estero [vedi par. 5.2.4, lett. 1*a*), del cit. Manuale], se il trasportatore non è iscritto (in quanto soggetto estero) sarà il destinatario a caricare i dati. In altri termini il trasporto avviene fino all'impianto finale solo col documento di movimento del regolamento (CE) n. 1013/2006 (o per i rifiuti dello «elenco verde» dall'allegato VII) e «il gestore inserisce le informazioni relative ai rifiuti ricevuti dall'estero entro due giorni lavorativi dalla presa in carico del lavoro» [vedi par. 5.2.4, lett. 1*b*), del cit. Manuale]. Inoltre, laddove il trasporto avvenga con più soggetti (esteri e nazionali, magari con la complicità di «operazioni intermedie») non si comprende come ci si debba regolare *in parte qua*. Questi «buchi» documentali preoccupano, come preoccupa anche l'assenza di segnale in certune zone, massimamente per le spedizioni transfrontaliere, ma solo per limitarci al nostro territorio addirittura, pare, nello spazio marittimo che va dal «continente» alla Sardegna e alla Sicilia dove il segnale «sparisce» (e speriamo solo questo).

(51) Si veda anche il comma 1, lett. *g*), che impone il SISTRI anche «in caso di trasporto intermodale ai soggetti ai quali sono affidati» (non consegnati, ma affidati) «i rifiuti speciali in attesa» (dove con una propedeuticità che sembra comportare anche uno scarto temporale) «della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto». Cfr anche la precedente lett. *f*) per l'armatore o il noleggiatore o il raccomandantario marittimo delegato dai predetti soggetti.

(52) Nel frattempo, sino all'emanazione del decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto interministeriale 3 settembre 1998, n. 370 (comma 5 dell'art. 188).

ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli artt. 181, 182 e 182 *bis* e se necessario degli investimenti correlati;

3) lett. g): «il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti»;

- nella specifica norma riguardante gli oli usati (art. 216 *bis*) al comma 4 viene stabilito che le spedizioni transfrontaliere di oli minerali usati dal territorio italiano verso impianti di incenerimento e coincenerimento collocati al di fuori del territorio nazionale, sono escluse (con il che si ha l'effetto di vietare) nella misura in cui ricorrono le condizioni di cui agli artt. 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006, tanto da costituire una specificazione di quelle previsioni (art. 11, obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento e art. 12, obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero), in realtà delle deroghe, che non paiono, per come formulate, essere «ammissibili», in quanto fondate su aspetti non ambientali, bensì di utilizzo (ottimizzazione, se non saturazione) degli impianti di incenerimento e di coincenerimento per il mercato interno. Ancora, per il comma 5 le spedizioni transfrontaliere di oli minerali usati dal territorio italiano verso impianti di rigenerazione collocati al di fuori del territorio nazionale sono valutate ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006. La valutazione di cui trattasi sarebbe pleonastica, ma qui si impone (a differenza degli altri rifiuti) indipendentemente dalla notifica, l'accertamento in base al quale potrebbero scattare le obiezioni di cui trattasi. Infine, col comma 6 si introduce la facoltà per il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di individuare con proprio decreto gli elementi (!) da valutare (!) nell'esercizio delle facoltà concesse alle autorità di spedizione o di transito nell'esercizio delle competenze di cui agli artt. 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006 la quale disciplina sarebbe sotto un certo profilo di dettaglio auspicabile, fermo restando la successiva valutazione di questa disciplina come eventualmente restrittiva (non ambientalmente parlando, ma come si è sopra notato, agli effetti del mercato).

**8.** - Conclusivamente, e più generalmente, occorre oggi veramente interrogarsi su cosa significhi consumare, investire e commercializzare, uscendo da quella crescita a cui ci aveva abi-

tuato un certo (recente) produttivismo occidentale, ciò richiede una analisi scevra di pregiudizi soprattutto qualitativa, dove gli elementi immateriali (il commercio, la finanza, ecc.) assumono veramente e grandemente importanza (53).

Sempre sotto il profilo etico anche le spedizioni (*rectius*, il commercio) transfrontaliero dei rifiuti diventa sintomatico di una situazione spesso nebbiosa (anche per gli operatori) dove taluni soggetti trovano occasione di guadagno a danno del sistema industriale ed economico (legale) nazionale.

Come poi sembra emergere dalla presente (preliminare) analisi, i prezzi dei rifiuti oggetto delle spedizioni transfrontaliere non sono il naturale ed automatico portato del mercato (inteso come domanda ed offerta reale).

I prezzi vengono infatti soventemente stabiliti dagli operatori non tanto sulla «cosa» (rifiuti) quanto sugli strumenti che creano ricchezza, ovvero secondo le complesse logiche della c.d. «finanziarizzazione», secondo le tendenze, secondo le opinioni (54), perlopiù in anticipo (come visto: sulla base di informazioni, dei dati dei traffici, degli *stocks*, ecc.), addirittura secondo vere e proprie «commesse» sul futuro (dove il tempo assurge ad importante elemento di analisi), talvolta occultando altre forme di ricchezza (e di spostamento di capitali), quantificando e contabilizzando (attualizzando) un rischio inteso come probabilità.

E qui, essendo (come detto, più che) preminente la logica dell'affare rispetto a quella dello effettivo trattamento dei rifiuti, anche le quantità e le qualità cominciano a trasformarsi (55), potendo esse aumentare, diminuire, sparire, apparire, spostarsi e, potendo altresì – nelle loro «relazioni» – autoeeguagliarsi le quantità e le qualità (miscelandosi, trasformandosi, trapassandosi: nel tempo e nello spazio).

È quindi auspicabile (almeno quale imperativo etico) che i controllori tutti (ma pure le autorità autorizzanti) comincino ad impraticarsi, oltre al macchinismo (56), nelle tecniche (anche di raffinata finanza e contabil-contraffattistica, di cui si giovano soprattutto le *holdings*) (57) congegnate anche in questo mercato (58).

Ma è altresì indispensabile che il processo di crescente integrazione tra i mercati non riduca la sovranità degli Stati e che la Unione europea assuma sul tema ambientale (così come per quello della salute, della sicurezza e della coesione sociale: in quanto beni pubblici globali) un ruolo meno debole (quantomeno esercitando in maniera piena le funzioni attribuitele dai Trattati) anche nei confronti delle multinazionali e degli altri Stati («forti») *extra* UE. □

(53) Occorre pensare quindi ad un futuro mercato? Oppure uscire da questo paradigma?

(54) «Chi opera ogni giorno nel mercato di un bene non quale produttore o consumatore finale ma quale negoziante di professione (*trader*) non si chiede dove il mercato dovrebbe andare se valutasse correttamente il bene trattato, si chiede dove il mercato di fatto andrà (...). Realizza un guadagno se decide in funzione dell'opinione, una perdita se decide in funzione della realtà. Per concludere un buon affare non deve chiedersi se il prezzo delle case sia sopra o sottovalutato; deve chiedersi che cosa farà il resto del mercato» così T. PADOA-SCHIOPPA, *op. cit.*, 49.

(55) Essendo una unità (la qualità e la quantità). Il concetto è di Hegel ed è stato ripreso da U. GALIMBERTI, nell'impegnativo libro intitolato *Psyche e techne*, Milano, 1999 nel quale l'A. afferma come l'aumento quantitativo della tecnica abbia determinato una variazione qualitativa nello scenario mondiale (sul quale libro si vedano le «socratiche punzecchiature» di E. SEFFERINO, nell'articolo-*elzeviro*, *Quando la tecnica è suprema poesia*, in *Corriere della Sera*, 11 aprile 1999), il concetto è stato poi meglio illustrato (seppur sinteticamente) nel volume di U. GALIMBERTI, *I miti del nostro tempo*, Milano, 2009, così come riportato da L. DE BIASE, nel *blog.debiase.com/2009/12/begel-tra-beni-e-strumenti.html*. «Quando un fenomeno cresce da un punto di vista quantitativo non si ha solo un aumento in ordine alla quantità, ma si ha anche una variazione qualitativa radicale. Hegel fa un esempio molto semplice: se mi tolgo un capello sono uno che ha i capelli, se mi tolgo due capelli sono uno che ha i capelli, se mi tolgo tutti i capelli sono calvo. Vi è dunque un cambiamento qualitativo per il semplice incremento quantitativo di un gesto». Occorre dire che per Hegel «dal confronto della qualità con la quantità riesce facilmente evidente che quella è per natura la prima, poiché la quantità è la qualità già divenuta negativa», in altri termini esiste un forte nesso logico tra quel principio dialettico generale e le tra-

sformazioni dove l'estensione quantitativa del fenomeno dei traffici dei rifiuti assume diverse forme che diventano «indifferenti» alla qualità (che si metamorfosa: ovvero diventa anche quantità ove si possa trarre profitto dal mercato dei rifiuti avviati al trattamento). La misurazione non va quindi riferita al più o al meno (della quantità) perché essendo, appunto, quantità e qualità una unica cosa, questo suo variare opera per sé stesso. Trattasi di una prospettiva che vogliamo sviluppare partitamente, con esempi concreti applicati al settore ambientale e alle sue formalizzazioni.

(56) Cioè agli impianti, all'insieme delle loro attrezzature e risorse, alla loro processistica, ma pure ai servizi considerati, appunto, nel loro macchinismo, donde una visione riduttiva, non «aperta», non «sincretica» della gestione, la quale ultima nel macchinismo assume (non per i gestori, ma per gli autorizzatori-controllori) un approccio meccanicistico-causale sempre scomposto, dove la gestione viene ad essere di fatto segmentata, come una parte efficiente di un «giocattolo» da far funzionare (o da controllare) secondo le relative (burocratiche) istruzioni per l'uso, lasciando così all'inventiva dei lestofanti di praticare il loro diverso «gioco». Sul segreto dell'automata si veda C. SINI, *L'uomo, la macchina, l'automata. Lavoro e conoscenza tra futuro prossimo e passato remoto*, Torino, 2009.

(57) Si richiamano, con riserva di approfondimento e di esemplificazioni: il meccanismo dei caroselli fiscali; il metodo delle cosiddette «cartiere» intestate a prestanomi; l'interposizione di società *off-shore*; i passaggi dei rifiuti; il gioco sui prezzi dichiarati dei rifiuti; la creazione di riserve fuori dalle tasse; il gioco dell'IVA a credito (con utilizzo indebito del plafond fisso o mobile che sia); ecc.

(58) Di tanto si ha crescente consapevolezza non solo da parte dei magistrati e delle forze di polizia, ma pure di tributaristi, in una sorta di inevitabile (auspicabile) come si suol dire... «lavoro di squadra». In proposito si vedano, tra altri, gli interventi di R. NITTI - R. ROSSI - A. URICCHIO - G. SELICATO - A. ANTONUCCI - G. IALACQUA - E.F. CARIYÀ, *Traffico transfrontaliero di rifiuti*, Bari, 2008-2009.

# Lo sviluppo sostenibile: una politica da perseguirsi in via procedimentale ed il caso dell'agricoltura

di FRANCESCO CIRO RAMPULLA

**1. Lo sviluppo sostenibile nell'accezione giuridica domestica. - 2. L'esigenza che i valori della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile siano inseriti nel procedimento formativo degli atti normativi ed amministrativi. - 3. Il coinvolgimento dei soggetti privati nella tutela ambientale e nello sviluppo sostenibile: attività sovvenzionate o comunque autorizzate ed attività libere. - 4. L'agricoltura e la tutela ambientale. - 5. Il valore e l'applicabilità dei principi ambientali.**

**1.** - La tutela della natura e lo sviluppo sostenibile sono stati, per non poco tempo, i due valori che si intendevano ricostruire in chiave ora etica, ora morale ed ora filosofica, ma che non trovavano, se non in disposizioni settoriali, una disciplina generale nell'ordinamento giuridico italiano.

La tutela dell'ambiente – intesa come complesso di caratteri di garanzia paesaggistico-territoriale, storico-artistico-monumentale, di relativa purezza delle acque, dell'aria e del suolo, di salvaguardia di zone di particolare pregio quali i parchi, le riserve e le zone umide, di assicurazione delle biodiversità, di salvaguardia della flora e della fauna, di garanzia della salute dei cittadini e delle comunità, nonché della pubblica incolumità – si riferisce evidentemente ad un vasto spettro di azioni politiche ed amministrative volte ad assicurare la qualità ambientale.

Per converso lo sviluppo sostenibile, nella sua valenza sostanziale, è un concetto ambivalente, preso tra i due poli delle istanze di tutela ambientale e di quelle di sviluppo economico e sociale, e che è prigioniero della tensione tra la prevalenza od il corretto bilanciamento tra le due esigenze, entrambe parimenti invocate dalle domande delle comunità: la questione fondamentale è, dunque, quella di apprezzare l'eventuale divaricazione tra la tutela dell'ambiente e lo sviluppo, al fine di verificare se la tutela sia ancillare allo sviluppo ovvero se, al contrario sia lo sviluppo da considerare strumentale alla tutela.

È di per sé evidente che il complesso della tutela dell'ambiente deve trovare nelle politiche un ragionevole equilibrio tra le esigenze di garanzia quali-quantitativa delle risorse ambientali e di sviluppo economico-sociale, nella prospettiva di assicurare in capo alle generazioni presenti ed a quelle future l'integrità relativa del patrimonio ambientale.

Si tratta, ovviamente, di valori, oscillanti tra *moral* e *legal right*, con i conseguenti difficilmente superabili problemi di rappresentanza sostanziale e processuale, ma che è opportuno ricostruire in termini squisitamente giuridici.

Ma, al di là delle loro qualificazioni etiche, va valutata, appunto, la portata giuridica di tali elementi valoriali nella disciplina domestica, dovendo, per vero, rammentarsi che il Trattato dell'Unione europea stabilisce, all'art. 191, i principi ispiratori delle politiche comunitarie a tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile.

Il fondamento del diritto alla tutela ambientale può ritrovarsi nell'art. 2 della Costituzione laddove si riconoscono e si garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo e si richiede, in tutti i comportamenti pubblici e privati, l'adempimento dei doveri di

solidarietà, implicitamente anche intergenerazionale.

Ma, accanto a questo dettato costituzionale, non a caso allocato tra i principi fondamentali della Carta, ve ne sono altri di particolare rilievo quali quelli inseriti nell'art. 9, comma 2 attinente la tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e storico, nell'art. 32, relativo alla tutela della salute, e negli artt. 41, 42 e 44, inerenti la funzionalizzazione delle iniziative economiche e della proprietà privata, nonché il razionale utilizzo del suolo. Ma la disposizione fondamentale è contenuta nell'art. 117 Cost. che, nell'affermare che la potestà legislativa è esercitata, tra l'altro, nel rispetto dei vincoli comunitari e cioè anche delle attuazioni dell'art. 191 del Trattato UE, riserva allo Stato la competenza esclusiva in tema di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali [comma 2, lett. s)] ed intesta la competenza concorrente alle Regioni in materia di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (comma 3).

In tal modo, la Costituzione, dopo aver dettato le disposizioni di principio e quelle sostanziali sul tema della tutela ambientale, fissa le competenze in materia.

In applicazione del complesso delle disposizioni contenute nella Carta e delle discipline comunitarie, sono state introdotte nel nostro ordinamento alcune disposizioni generali sull'ambiente con gli artt. 3 *bis*, 3 *ter*, 3 *quater* e 3 *quinqües* del d.lgs. 4/2008 modificativo del d.lgs. 152/2006, recante norme sulla tutela ambientale: trattandosi di norme aventi carattere di principio generale e comuni a tutto l'ordinamento ambientale, per esplicita dichiarazione del legislatore (art. 1, comma 1 e art. 3 *bis*, comma 1, d.lgs. 4/2008), esse devono esser esaminate partitamente.

Il primo punto da valutare è costituito dal comma 2 dell'art. 3 *bis* che dichiara che i principi previsti dalla Parte I del d.lgs. 152/2006, come modificato, costituiscono regole generali della materia ambientale «(...) nell'adozione degli atti normativi (...)» sulla tematica in esame.

Ora, è del tutto noto che una legge ordinaria non può imporre vincoli, alle normative equiordinate neppure in tema di loro procedure di adozione (per vero vi sono disposizioni sulle modalità di formulazione delle leggi contenute in discipline ordinarie, quali ad esempio l'art. 23 della legge 400/1988, l'art. 3 della legge 50/1999 e l'art. 2 della legge 229/2003), ma, al di là di questo palese limite del disposto in esame, è pacifica l'intenzione del legislatore. Con la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 3 *bis* si è voluto indicare un percorso da seguirsi nell'adozione dei provvedimenti legislativi attinenti la tematica

ambientale: il Parlamento ed il Governo devono tener conto dei principi contenuti nel d.lgs. 152/2006 e s.m. nella costruzione delle norme riguardanti l'ambiente ed in particolare devono valutare il rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 3 *ter* e 3 *quater* relative all'obbligo di precauzione, all'osservanza del canone dello sviluppo sostenibile ed alla primaria considerazione degli interessi della tutela ambientale.

Ciò, in buona sostanza, sta a significare che, per rispettare quei principi nell'*iter* formativo degli atti normativi, il Parlamento ed il Governo dovrebbero quantomeno acquisire, in fase istruttoria, gli elementi scientifici, magari provenienti da studiosi di diversa impostazione, inerenti la tutela dei principi sopra illustrati.

Il secondo aspetto da apprezzare è contenuto nell'art. 3 *ter* il quale afferma che la tutela ambientale deve esser assicurata da tutti i soggetti pubblici e privati, mediante azioni e comportamenti adeguati che siano informati ai principi di precauzione, di azione preventiva, di correzione, in via prioritaria, alla fonte, dei danni causati all'ambiente stesso, nonché a quello, di origine comunitaria, di chi inquina paga.

È questa un'affermazione di valore contenuta in una disposizione di principio che, in qualche misura, vincola i soggetti pubblici al rispetto ed alla valutazione dell'ambiente, ma che estende anche ai privati l'obbligo di considerare le implicanze ambientali nelle loro azioni volte a dar vita a imprese industriali, artigianali, agricole e via dicendo.

Le azioni, sia della pubblica amministrazione che dei privati, devono esser caratterizzate dall'ottemperanza ai principi precauzionali, dall'attenersi a valutazioni preventive intese ad evitare compromissioni ambientali, dal curare la correzione, alla fonte, dei danni causati all'ecosistema e dell'applicazione del principio «chi inquina paga», inteso, ovviamente, non certo come basta pagare per inquinare, ma bensì come strumento sanzionatorio di comportamenti ambientalmente scorretti.

Il terzo elemento che viene in rilievo è quello contenuto negli artt. 3 *quater* e 3 *quinquies* che dettano un'articolata serie di principi che devono informare le azioni antropiche a tutela dell'ambiente. Dapprima il comma 1 dell'art. 3 *quater* stabilisce che ogni azione umana, rilevante in relazione alle discipline del Codice, deve esser volta all'appagamento dello sviluppo sostenibile, allo scopo di assicurare che il soddisfacimento delle esigenze delle generazioni attuali non sia tale da compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future: viene così, affermato il principio dello sviluppo sostenibile in chiave di solidarietà intergenerazionale, ma che, per vero, non concerne solo il pur ampio spettro di beni tutelati dal Codice dell'ambiente, estendendosi, quale appunto principio generale, a tutte le funzioni pubbliche volte alla tutela dell'ecosistema.

Il comma 2 della citata disposizione introduce l'obbligo della «(...) prioritaria considerazione (...)» della tutela dell'ambiente nelle attività discrezionali della pubblica amministrazione, fornendo così un canone applicativo della dicotomia insita nel concetto di sviluppo sostenibile tra la tutela dell'ecosistema e lo sviluppo economico e sociale: si tratta, in realtà, di un canone relativo, in quanto la norma parla non di una valutazione assoluta, ma di una presa in considerazione prioritaria degli interessi ambientali. Il comma 3 della disposizione in esame introduce, infine, una puntualizzazione circa lo sviluppo sostenibile, con l'affermazione che deve, comunque, esser individuato un equilibrato rapporto tra le risorse attuali da risparmiare e da trasmettersi alle generazioni future e lo sviluppo socio-economico, in modo da inserire, nel contesto delle dinamiche della produzione e del consumo, il principio solidaristico intergenerazionale.

Infine i commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 *quinquies* affermano il principio di sussidiarietà verticale tra amministrazioni pubbliche ed indicano, al comma 1, che le azioni di tutela costituiscono un *minimum* inderogabile su tutto il territorio nazionale, ma che le Regioni e gli Enti locali ben possono, utilizzando le loro competenze legislative ed amministrative, introdurre vincoli più stringenti.

Riassumendo, dunque, il legislatore ha esteso a tutti i soggetti pubblici e privati l'applicazione dei principi propri della tutela ambientale, ha indicato le modalità del bilanciamento degli interessi nel contesto dello sviluppo sostenibile, inserendovi la solidarietà intergenerazionale, ed infine ha oggettivato le modalità di tutela a salvaguardia degli ecosistemi naturali, precisando che esse debbano avere primaria considerazione e che costituiscono il minimo inderogabile che può esser ampliato.

2. - La disciplina dettata in via generale dalle disposizioni appena esaminate induce ad affermare che il legislatore, nel costruire quelle norme, ha inteso disporre che il bilanciamento degli interessi nel contesto dello sviluppo sostenibile debba avvenire in via eminentemente procedimentale, almeno per quanto concerne le azioni pubbliche.

Infatti il comma 2 dell'art. 3 *bis*, parlando della corretta valutazione degli aspetti ambientali in sede di adozione degli atti normativi, detta in realtà un canone procedimentale per la formazione degli stessi, anche a non voler considerare il limite che difficilmente una norma primaria possa condizionare norme di pari livello. Ma al di là di questo dato, resta il principio generale che il Governo nella costruzione dei disegni di legge e nell'elaborazione dei decreti legge e dei decreti delegati ed il Parlamento nell'*iter* formativo delle leggi, concernenti materie aventi riflessi ambientali, devono valutare consapevolmente le incidenze sull'ecosistema, così come devono farlo le Regioni e le Province autonome.

Come già accennato tale metodica legislativa può trovare ragionevole applicazione solo e soltanto se gli organi costituzionali di Stato, Regioni e Province autonome cureranno di acquisire, in fase istruttoria dei rispettivi procedimenti legislativi, le opinioni scientifiche di esperti in materia ambientale, avendo l'accortezza di assumere e valutare le differenti impostazioni: con questa metodica si avrà quantomeno la consapevolezza delle scelte da operarsi, in sede legislativa, circa gli effetti e gli impatti delle discipline normative sull'ambiente.

A conclusioni consimili inducono, altresì, i disposti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 *quater*: infatti il riferimento alle attività discrezionali della pubblica amministrazione ed il canone della prioritaria valutazione degli interessi dell'ambiente, al fine di consentire un equilibrato rapporto tra le risorse ereditate e da trasmettere in chiave di solidarietà intergenerazionale per attuare lo sviluppo sostenibile, ci dice che la pubblica amministrazione deve inserire nel contesto delle sue valutazioni discrezionali, applicative delle procedure a fini ambientali, quei criteri teleologici di giudizio ed, in particolare, deve valutare prioritariamente le questioni inerenti la tutela dell'ecosistema.

Alcuni esempi di procedimenti a fini di tutela ambientale possono rintracciarsi in quelli di VIA (Valutazione preventiva del progetto di un'opera), di VAS (Valutazione preventiva dell'impatto ambientale di atti pianificatori) e di Conferenza di servizi di cui, anche, al comma 5 dell'art. 14 *quater* della legge 241/1990 e s.m.

Per quanto riguarda la VAS, il comma 3 dell'art. 4 del d.lgs. 152/2006 e s.m. stabilisce che la sottoposizione di atti programmatici alla preventiva valutazione di impatto ambientale è intesa ad assicurare che le attività contemplate dal piano o dal programma siano compatibili con lo sviluppo sostenibile nell'accezione disposta dalle norme generali sulla tutela ambientale. È dunque, pacifico che l'autorità decidente, competente all'approvazione del piano (art. 15, d.lgs. 152/2006 e s.m.), debba tener conto, nelle sue valutazioni discrezionali, della verifica di compatibilità ambientale e delle osservazioni avanzate da «(...) chiunque (...)», ai sensi del comma 3 dell'art. 14 del d.lgs. 152/2006 e s.m.

Insomma, però, delle valutazioni e del provvedimento di approvazione deve rispettare i principi indicati negli artt. 3 *ter*, 3 *quater* e 3 *quinquies* e cioè quelli della precauzione, dell'azione preventiva, e della correzione, alla fonte, dei danni ambientali, dello sviluppo sostenibile in prospettiva della soli-

darietà intergenerazionale e della prioritaria considerazione degli interessi dell'ambiente.

Discorso del tutto consimile può farsi per quel che concerne la VIA, che ha la finalità, nell'ottica di progetti di opere, di proteggere la salute umana, di contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, di provvedere al mantenimento della specie e di conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema [comma 4, lett. *b*] dell'art. 4 del d.lgs. 152/2006 e s.m.].

Evidentemente, nelle valutazioni di impatto ambientale e nella decisione dell'autorità competente all'approvazione dell'opera, anche acquisite le osservazioni dei cittadini *ex art.* 24, comma 4 del d.lgs. 152/2006 e s.m., devono esser osservati, in sede di motivazione degli atti e dei provvedimenti, i principi dettati dai ricordati artt. 3 *ter*, 3 *quater* e 3 *quinquies*. La particolarità del procedimento di VIA è, però, quella che, decorsi inutilmente i termini per la valutazione di impatto ambientale, la decisione finale è rimessa all'autorità politica, la quale è tenuta, nell'assunzione dei provvedimenti, a rispettare i principi generali sopra illustrati [art. 26, comma 2, d.lgs. 152/2006 così come modificato dalla lett. *e*) del comma 4 dell'art. 2 del d.lgs. 128/2010].

Nell'ipotesi in cui sia indetta una Conferenza di servizi, anche in base al comma 5 dell'art. 14 *quater* della legge 241/1990 e s.m., ed in tale sede siano stati espressi motivati dissensi da parte di autorità, preposte, tra l'altro, alla tutela ambientale, la decisione è rimessa ad organi politici (il Consiglio dei ministri, la Conferenza Stato-Regioni o la Conferenza unificata) (art. 14 *quater*; comma 2 della legge 241/1990 e s.m.) i quali, però, dovranno attenersi, dandone atto in sede di motivazione dei provvedimenti, ai principi generali recati dal d.lgs. 152/2006 e s.m.

È pacifico che, essendo prevista la partecipazione al procedimento di qualsiasi soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, e di associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale (art. 9, legge 241/1990 e s.m.), anche quei soggetti devono attenersi, in chiave di sussidiarietà orizzontale *ex art.* 118 Cost., ai principi generali dettati dal d.lgs. 152/2006, così come modificato dalle novelle legislative, nel formulare i loro interventi procedurali, in applicazione degli obblighi incombenti sui privati.

Concludendo sul punto, le normative, introdotte dal d.lgs. 4/2008 e dal d.lgs. 128/2010 a modifica del d.lgs. 152/2006, formano un quadro di principi generali e di obblighi da osservarsi nei procedimenti formativi degli atti normativi ed in quelli concernenti le procedure prodromiche all'emanazione di provvedimenti amministrativi che deve esser osservato, in chiave eminentemente procedimentale, nell'assunzione di quegli atti e provvedimenti.

Dalle normative sopra ricordate si evince, infatti, che i vincoli alle azioni pubbliche in campo ambientale, per poter bilanciare gli interessi coinvolti nella valutazione dello sviluppo sostenibile, non possono che avere un rilievo in sede procedimentale.

**3.** - La disposizione dell'art. 3 *ter*, con le precisazioni contenute nei commi 1 e 3 dell'art. 3 *quater*, estendono, una volta esaminati i principi generali cui devono attenersi i pubblici poteri nell'affrontare le questioni ambientali, anche ai soggetti privati, siano persone fisiche o giuridiche, l'obbligo di attenersi ai vincoli della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile.

Per alcuni versi sembra che tutti i soggetti dell'ordinamento, nel dar vita alla loro attività e nel corso della stessa, siano tenuti all'osservanza delle regole che informano la tutela ambientale, sotto, quantomeno, i profili della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione alla fonte dei danni ambientali e del «chi inquina paga», letto nell'accezione sopra illustrata. Anche il principio dello sviluppo sostenibile deve esser adeguatamente rispettato, in modo da appagare l'esigenza della solidarietà intergenerazionale.

Ora, il vincolo imposto ai privati si presenta, per alcuni

versi, come una norma manifesto in riferimento a tutte le iniziative private che non trovino un riscontro in provvedimenti, *lato sensu*, autorizzatori, incentivatori o sovvenzionatori della pubblica amministrazione.

Infatti, tanto per esemplificare, le attività imprenditoriali, di cui all'All. VIII della Parte II del d.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 128/2010, sono soggette all'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) e, di conseguenza dette iniziative dovranno, sin dall'istanza volta all'ottenimento del provvedimento (art. 29 *ter* del d.lgs. 128/2010), esser caratterizzate dal rispetto dei vincoli volti alla tutela ambientale ed allo sviluppo sostenibile. L'Autorità competente al rilascio dell'AIA dovrà, a sua volta, imprimere al provvedimento autorizzatorio tutti i caratteri delle tutele dell'ecosistema e dello sviluppo sostenibile intergenerazionale (comma 16 dell'art. 2 del d.lgs. 128/2010).

Accanto a questo esempio, possono indicarsi tutte quelle attività industriali, artigianali, commerciali ed agricole che ricevano dalla mano pubblica forme di finanziamenti, di incentivazioni, di sussidi o di sovvenzioni: anche per tali attività valgono i vincoli discendenti dai principi generali del d.lgs. 152/2006 e s.m., ed, in particolare, essi devono trovare appagamento nei provvedimenti che assentono la concessione di quei finanziamenti, di incentivi, di sussidi o di sovvenzioni derivanti dalla finanza pubblica.

Un esempio di quanto detto può ritrovarsi nella legge 296/2006 che istituisce un fondo per lo sviluppo sostenibile, allo scopo di finanziare progetti per la sostenibilità ambientale di settori economico-produttivi e di aree geografiche di peculiare interesse: le domande di finanziamento e i connessi provvedimenti di concessione dovranno rispettare i principi generali recati dal 152 e s.m.

Il risultato pratico dell'applicazione di norme di principio generale è quello di riverberare i propri effetti su tutti gli atti ed i provvedimenti connotati da discrezionalità, nell'ottica della tutela degli interessi ambientali e del connesso sviluppo sostenibile.

Ma se è sin troppo ovvio che le attività antropiche che siano soggette, in qualsiasi forma, a provvedimenti dell'amministrazione devono rispettare quei principi, è parimente scontato che i poteri pubblici, nell'emanazione dei propri atti, debbono dare appagamento all'osservanza di quei principi.

Ci si può domandare se i principi generali di cui al d.lgs. 152/2006 e s.m. valgono, altresì, per i casi in cui gli atti di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso e nulla-osta siano sostituiti dalla dichiarazione di inizio attività, al di fuori delle ipotesi escluse dall'art. 19 della legge 241/1990 e s.m. Ad esempio gli interventi edilizi, contemplati dall'art. 22 del d.p.r. 380/2001, sottoposti a semplice DIA devono anch'essi rispettare i principi generali in esame: un'interpretazione logica vuole che le dichiarazioni di inizio attività in campo edilizio siano tenute a dar appagamento ai principi di precauzione e via dicendo, di talché tali interventi dovrebbero applicare i vincoli derivanti, ad esempio, dalle normative sull'isolamento acustico delle realizzazioni.

Ne consegue, quindi, che anche in tutti i casi di dichiarazione di inizio attività, contemplati dall'art. 19 della legge 241/1990 e s.m. e che abbiano incidenza sull'ambiente, i privati siano tenuti al rispetto dei principi generali recati dai primi articoli del d.lgs. 152/2006 e s.m.

Potendo, altresì, i privati partecipare a procedimenti programmatici, a procedure di VAS e di VIA, nonché al procedimento amministrativo inteso all'emanazione di atti puntuali, pure le loro osservazioni devono attenersi ai canoni precauzionali e di sviluppo sostenibile intergenerazionale recati dalle più volte rammentate disposizioni, che, in tale ottica, finiscono per conformare le attività di partecipazione.

Resta, però, da osservare che non poche attività antropiche sono giuridicamente libere e cioè non intersecantesi con provvedimenti taciti od espressi dell'amministrazione: per quelle attività, dunque, le disposizioni di principio generale del d.lgs. 152/2006 e s.m. si atteggiano indubitabilmente a norme mani-

festo. Esse, infatti, hanno una valenza di semplice *moral suasion*, nel senso che non obbligano giuridicamente i privati, nell'esercizio di attività libere, al loro rispetto e tampoco alla loro applicazione.

In quest'ottica, non poche aziende industriali hanno acquisiti i principi ambientali come volontario adeguamento dei loro processi e prodotti al rispetto dell'ecosistema e ne hanno fatto un elemento di *premium price* nell'offerta sul mercato (valga, ad es., la campagna pubblicitaria della Snaidero), valorizzando, in tal modo, la volontaria applicazione della persuasione morale, contenuta in quelle norme. Tale adesione spontanea da parte delle imprese al sistema comunitario di ecogestione e di *audit* può dar luogo altresì all'applicazione dei principi EMAS (*Ecomanagement and Audit Scheme*), disciplinati dai regolamenti UE nn. 1836/1993, 761/2001 e dal d.m. 761/1995, modificato dal d.m. 263/1998.

Emerge, quindi, un quadro in cui i principi di tutela dell'ecosistema e dello sviluppo sostenibile devono trovare un loro necessitato svolgimento in tutti gli atti ed i provvedimenti pubblici, in tutte le attività oggetto di provvedimenti della P.A. ed, infine, in ogni iniziativa privata che sia passibile di DIA ed ancora nelle forme di partecipazione.

Ancorché lo spettro applicativo di quei principi sia, senza dubbio, piuttosto ampio, fuoriescono dalla loro applicazione obbligatoria tutte le attività private che si caratterizzano per essere libere, valendo per le stesse solo come vincolo morale.

4. - Nel quadro sopra descritto si collocano anche le attività agricole, quelle di allevamento e quelle di trasformazione di produzioni agrarie, che ritrovano nella normazione sull'uso dei diserbanti, pesticidi, concimi chimici ed additivi e, comunque, nelle modalità di produzione, anche a fini di sicurezza alimentare, regole di rispetto ambientale e della salute.

Per vero una parte significativa delle attività agricole è sostenuta da interventi pubblici, contemplati, ad esempio, nel regolamento UE n. 1698 del 2005, con il quale sono state dettate le disposizioni relative alle funzioni del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS).

Le disposizioni del FEARS concernono – nel contesto di una corretta gestione del territorio, dell'ambiente, della qualità della vita e della diversificazione per zone (punto n. 11 delle premesse del regolamento) – una ampia serie di misure che vanno dalla promozione delle conoscenze e del potenziale umano, alla ristrutturazione ed allo sviluppo del capitale fisico ed alla promozione dell'innovazione nelle aziende ed al miglioramento della qualità delle modalità di produzioni agricole e dei relativi prodotti (art. 20, reg. 1698/2005).

Su queste basi, ciascun Stato membro presenta all'Unione una bozza di piano strategico, articolato per l'Italia per Regioni, dopo l'adozione comunitaria degli orientamenti (artt. 11 e 12, reg. 1698/2005). Sia gli orientamenti dell'Unione che i programmi strategici regionali, approvati dalla stessa Unione, devono conformarsi al principio dello sviluppo rurale sostenibile, nel quadro della politica di coesione e di quella comune della pesca (art. 3, reg. 1698/2005).

In sede nazionale l'attuazione del regolamento e del Piano centrale è demandata al Programma di sviluppo agricolo 2007-2013 delle Regioni, competenti ex comma 4 dell'art. 117 Cost., le quali utilizzano, per solito, le Province quale terminale amministrativo.

Ma tutta la gestione delle attività amministrative di concessione dei finanziamenti alle attività agricole è improntata anche alla tutela dell'ambiente ed allo sviluppo sostenibile così come si legge nelle disposizioni attuative delle Misure contemplate dal FEARS, che sono complementari al primo pilastro della PAC. Si rammentano, a puro titolo esemplificativo, gli obiettivi della Misura 111, volta a promuovere la formazione, che dice che è necessario sensibilizzare gli operatori agricoli e forestali in materia di sviluppo sostenibile delle risorse naturali, quelli della Misura 121, intesa a sostenere l'innovazione e la riconversione produttiva delle aziende, che indicano la finalità di ristrutturazione degli impianti irrigui nell'ottica della riduzione dei consumi, quelli della Misura 123, finalizzata all'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti, che impongono la creazione di sistemi agro-energetici e la garanzia di produzioni che assicurino il benessere e la salute dei consumatori, quelli della Misura 124, volta a sviluppare nuove tecnologie, processi e prodotti che sono votati a migliorare la sicurezza, l'efficienza ambientale e la qualità lungo la filiera e quelli della Misura 221, regolante l'imboschimento dei terreni agricoli, che indicano l'esigenza di servizi ambientali e la salvaguardia dell'ambiente: l'elenco potrebbe continuare, essendo però sempre presente sia la tutela dell'ecosistema che lo sviluppo sostenibile.

Come può leggersi a pag. 374 nel Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Lombardia, approvato con delibera VIII, 6270/2007, tanto per citare un caso, si dice che ci si propone come finalità, tra l'altro, la sostenibilità e l'aiuto alle politiche ambientali regionali.

Ma al di là delle prescrizioni relative agli obiettivi delle Misure del FEARS, è evidente che tutta l'attività delle amministrazioni pubbliche, intesa ad assentire, con la provvidenza, la concessione di finanziamenti ad attività agricole, forestali, di allevamento e di trasformazione di prodotti agricoli, deve essere coerentizzata con i principi generali recati dagli artt. 3 *ter* e 3 *quater* del d.lgs. 4/2008, poiché quelle prescrizioni devono informare tutta l'area degli atti amministrativi discrezionali, aventi rilevanza per i profili ambientali.

In buona sostanza, le domande di finanziamento degli agricoltori dovrebbero dare atto, in relazione ai vincoli ambientali che gravano sui privati, dei principi di precauzione, dell'azione preventiva ambientale, della correzione alla fonte dei danni all'ambiente e dell'equilibrato rapporto tra le risorse ereditate e da trasmettersi ed i provvedimenti di concessione dei finanziamenti dovranno essere motivati anche in punto della prioritaria considerazione degli interessi ambientali e dello sviluppo sostenibile, nell'ottica della solidarietà intergenerazionale.

Va da sé, quindi, che le attività agricole non passibili di contribuzioni di origine comunitaria, nazionale e regionale, o che comunque non intendano fruirne, anche se l'ipotesi è sotto il profilo economico del tutto marginale, hanno un grado di libertà giuridica, tale per cui le disposizioni di principio generale del d.lgs. 152/2006 e s.m. costituiscono al più semplici indicazioni comportamentali nello svolgimento delle relative iniziative imprenditoriali e che sono caratterizzabili come forme di *moral suasion*.

Tuttavia nel settore agricolo vi sono anche attività che si connotano con un'autolimitazione e che, in qualche misura, potrebbero subire l'influenza di quelle disposizioni di principio generale: si tratta, ovviamente, dei casi dell'agricoltura biologica e di quelli dei marchi DOP (Denominazione di origini protette), IGP (Indicazioni geografiche di provenienza) ed ASTG (Attestazioni di specialità tradizionali garantite).

Per quanto concerne l'agricoltura biologica, sin dall'approvazione del regolamento 2092/1991, si aveva avuta una disciplina delle modalità di produzione e di immissione sui mercati dei prodotti bio che poi si è evoluta con il regolamento 2078/1992 e con l'approvazione del piano europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici del 2004.

In sostanza gli agricoltori che volontariamente danno vita ad attività agricole bio, e cioè a forme di coltivazioni caratterizzate da metodiche maggiormente compatibili con la protezione ambientale e da prodotti qualificabili come sani per la salute umana, possono ottenere una certificazione a seguito di controlli di processo produttivo e di risultato, che si situano nel campo della qualità totale.

Ora, gli organismi di controllo, preposti dal competente Ministero alla certificazione delle attività agricole bio, devono valutare, accanto agli elementi di processo, di produzione, di conservazione e di commercializzazione, anche l'osservanza dei principi generali recati dal d.lgs. 152/2006 e s.m., poiché trattasi di privati sì, ma che esercitano pubbliche funzioni, a partire dal d.lgs. 220/1995.

In tal modo le discipline di principio acquisiscono una rilevanza anche nel campo dell'agricoltura bio, attraverso la sottoposizione volontaria degli agricoltori alle regole di produzione ed attraverso la certificazione degli organismi di controllo.

Parimenti per l'ottenimento dei marchi DOP ed IGP, contemplati dai regolamenti 510/2006, 1898/2006 e 401/2010 ed attuati nell'ordinamento domestico con il d.m. delle politiche agricole, alimentari e forestali del 21 maggio 2007 e con il d.lgs. 61/2010, si dà la volontaria adesione delle associazioni di produttori e trasformatori agricoli ai disciplinari avallati dal Ministero competente, su parere regionale, e trasmessi alla Commissione europea per la pubblicazione: in tal caso, però, le disposizioni di principio generale devono trovare applicazione anche nella formulazione dei disciplinari.

Con questa modalità si dà, attraverso il meccanismo volontario, una tipologia di influenza dei principi di prudenza e via dicendo recati dal d.lgs. 152/2006 e s.m. sui disciplinari intesi al rilancio dei marchi DOP ed IGP.

Si tratta, dunque, di un'applicazione di disposizioni generali di principio su attività di per sé libere, ma volontariamente sottoposte a particolari norme e regole di produzione e/o di trasformazione di prodotti agricoli, intese a valorizzare, anche attraverso il *premium price*, i beni offerti ai consumatori.

**5.** - Riprendendo le linee di queste riflessioni, si può, dunque, dire che i principi generali della tutela dell'ecosistema e dello sviluppo sostenibile, recati dal d.lgs. 152/2006, così come modificato dal d.lgs. 4/2008 e dal d.lgs. 128/2010, devono informare tutti gli atti dei pubblici poteri, aventi rilevanza ambientale, ma altresì devono riguardare, in una certa misura, anche le iniziative private, aventi incidenza sull'ecosistema.

Per ciò che concerne l'azione dei poteri pubblici è evidente che la preliminare valutazione degli interessi ambientali ed il bilanciamento tra gli stessi e lo sviluppo socio-economico, nell'ottica solidaristica dello sviluppo sostenibile, non può che avvenire in sede procedimentale, sia per quanto riguarda la formazione degli atti normativi, con i limiti intrinseci di una disposizione di legge ordinaria nei confronti di fonti equiordinate, che per quanto concerne i provvedimenti amministrativi dotati di discrezionalità.

L'effetto che si produce, per questi ultimi, è quello di una giustapposizione delle finalità, insite nei principi generali, con quelle proprie dei canoni discrezionali dei singoli provvedimenti, nelle procedure di valenza ambientale ed in particolare in quelle di VAS, di VIA e di Conferenze di servizi ed, infine, nelle forme di partecipazione dei privati e delle loro strutture aggregative: il risultato è quello che la pubblica amministrazione deve tenere in evidenza il portato teleologico di quei principi in tutti i provvedimenti, che comunque concernano, direttamente o indirettamente, l'ecosistema, e deve darne atto nelle motivazioni che sorreggono i provvedimenti stessi.

L'applicazione di quei principi alle attività private discende, ovviamente, dai casi in cui le iniziative siano sottoposte a prov-

vedimenti, *lato sensu*, autorizzatori od assistite da forme di finanziamento, contribuzione o sostegno da parte della finanza pubblica.

Le domande, gli atti di assentimento autorizzatorio e le concessioni di contribuzioni devono, in sostanza, esser rispettivamente costruiti, motivati e disporre alla luce anche dei principi sulla tutela ambientale e sullo sviluppo sostenibile.

In quest'ottica, stante la disposizione che vincola anche i privati al rispetto dei principi generali ambientali, i privati medesimi saranno tenuti alla loro osservanza pure nelle ipotesi in cui le attività siano sottoposte a semplice DIA, poiché altrimenti l'amministrazione sarebbe tenuta all'esercizio dei poteri sospensori ed inibitori delle attività avviate mediante DIA e dei poteri di autotutela, *ex comma 3 dell'art. 19 della legge 241/1990 e s.m.*

Da quanto detto, risulta, però, che quei principi ambientali non hanno altra efficacia, nei confronti delle attività libere dei privati, di una forma di persuasione morale.

Applicando questa tipologia di argomentazioni alle attività produttive o trasformative di prodotti agricoli, se ne ricavano alcuni corollari applicativi.

Poiché non poche attività agricole sono sostenute da finanziamenti di origine comunitaria, è pacifico che le domande di contribuzione debbano dar atto del rispetto dei principi sulla tutela dell'ecosistema e sullo sviluppo sostenibile ed i provvedimenti che concedono e quelle forme di finanziamento debbano pure dimostrare, in sede motivazionale, l'osservanza dell'applicazione dei medesimi principi.

Va da sé, però, che le attività agricole non assistite si connotano come giuridicamente libere e, di conseguenza, la valenza di quei principi è limitata a quella di una *moral suasion*.

Pur tuttavia, in campo agricolo vi sono forme di volontaria sottoposizione a norme ed a disciplinari, quali quelle riferite all'agricoltura ed ai prodotti biologici e quelli inerenti la concessione di marchi DOP ed IGP, che pure comportano l'applicabilità di quei principi ambientali.

Ora, nonostante che l'art. 3 *quater* dica che «Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi (...)» ai principi generali della tutela dell'ecosistema e dello sviluppo sostenibile, in chiave di solidarietà intergenerazionale, si può ritenere che, per un verso, il Codice abbracci una così ampia serie di beni da tutelare e di correlate azioni – quali il suolo, le acque, le bonifiche, l'aria ecc. – che giustificano l'applicabilità dei medesimi anche al di là delle specifiche disposizioni del Codice stesso e che, per altro rispetto, la natura di principi generali di quelle disposizioni, affermata espressamente dal comma 1 dell'art. 1 e dal comma 1 dell'art. 3 *bis* del d.lgs. 4/2008, sia tale da dover informare, quantomeno, tutte le funzioni dei pubblici poteri e quelle dei privati a queste ultime, comunque, connesse e correlate. □

#### BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

F. FRACCHIA, *Lo sviluppo sostenibile*, Napoli, 2010, 292; E. MASTROSIMONE, *Diritto degli agricoltori e tutela del consumatore tra ambiente e biodiversità*, Napoli, 1999, 151 e ss.; M. FIGUCCIO, *Gli strumenti in Italia ed in Europa per la sostenibilità e la contabilità ambientale*, in *Quaderni amm.*, 2009, fasc. 1, 8 e ss.; V. CAPUZZA, *La tutela dell'ambiente nell'ordinamento giuridico internazionale, comunitario ed interno*, in *Riv. amm. Rep. it.*, 2009, fasc. 1, 5 e ss.; A. POSTIGLIONE, *Sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici*, in questa Riv., 2008, fasc. 12, 746 e ss.; M. FIGUCCIO, *Il percorso dello sviluppo sostenibile verso la compatibilità ambientale*, in *Quaderni amm.*, 2008, fasc. 4, 3 e ss.; M. BENOZZO - F. BRUNO, *Impresa e ambiente: la valutazione di incidenza tra sviluppo sostenibile e tutela della biodiversità*, in *Contratto e impresa*, 2007, 1578 e ss.; D.W. PISCOPO, *Enti locali, sviluppo sociale e salute per uno sviluppo sostenibile del territorio*, in *Dir. dell'agr.*, 2007, 105 e ss.; E. CASTIELLO, *Nuovi modelli di sviluppo dei sistemi agricoli in funzione della sostenibi-*

*lità ambientale*, in *Dir. dell'agr.*, 2006, 73 e ss.; V. PEPE, *La sostenibilità come valore*, *ivi*, 2006, 151 e ss.; F. MATTASOGLIO, *Le funzioni amministrative ambientali tra sviluppo sostenibile ed esigenze di mercato*, Roma, 2008, 290; R. BIFULCO - A. D'ALOIA, *Un diritto per il futuro: teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, 794; A. LANZA, *Lo sviluppo sostenibile*, Bologna, 2006, 121; E. TIEZZI - N. MARCHETTINI, *Che cos'è lo sviluppo sostenibile? Le basi scientifiche della sostenibilità ed i guasti del pensiero unico*, Roma, 1999, 194; S. MASINI, *Profili giuridici di pianificazione del territorio e sviluppo sostenibile in agricoltura*, Milano, 1995, 243; F. CAPRIGLIONE, *Misure anticrisi tra regole di mercato e sviluppo sostenibile*, Torino, 2010, 96; S. SALARDI, *Profili teorico-giuridici del principio di integrazione come strumento d'attuazione dello sviluppo sostenibile*, in *Dir. ec.*, 2008, 661 e ss.; G. CORDINI, *La qualità della normativa ambientale dell'UE*, in *Dir. pubbl. comp. ed eur.*, 2003, 2051 e ss.; V. DI CIOLA, *Aspetti della regolazione legislativa in Italia*, in *www.sspa.it*, 4, 2010; G. RECCHIA - R. DICKMANN, *Istruttoria parlamentare e qualità della legge*, Padova, 2002, 392.



# La PAC e il Trattato di Lisbona: quali cambiamenti?

di FABIO GENCARELLI

**1. Introduzione. - 2. Natura della competenza dell'UE in materia agricola. - 3. I nuovi poteri legislativi del Parlamento europeo. - 4. Le regole di concorrenza in agricoltura. - 5. Poteri delegati e poteri di esecuzione della Commissione. - 6. Le nuove regole finanziarie. - 7. Conclusioni.**

**1.** - L'entrata in vigore il 1° dicembre 2009 del Trattato di Lisbona ha avuto conseguenze di grande rilievo sulla Politica agricola comune (PAC). Infatti, per la prima volta dal Trattato di Roma, sono introdotte per tale politica a livello di diritto primario importanti innovazioni d'ordine istituzionale, procedurale e finanziario: inclusione della PAC tra i settori di competenza «concorrente» dell'Unione, applicazione della procedura di codecisione in materia agricola, creazione della nuova categoria degli atti delegati e revisione della «comitatologia» agricola, nuove regole finanziarie.

Al contempo, e in un certo senso paradossalmente, sul piano sostanziale, si rileva invece una completa continuità rispetto al passato. Il contenuto degli artt. 38 a 44 TFUE si presenta, infatti, essenzialmente identico a quello delle norme corrispondenti del TCE (artt. 32 a 38). Le regole relative alla specificità della PAC rispetto al diritto comune del mercato interno sono mantenute, così come restano invariati i suoi obiettivi, nonostante gli sforzi compiuti dalla giurisprudenza comunitaria per farli evolvere (1). Parimenti, le disposizioni relative allo strumento principe della politica dei mercati e dei prezzi (c.d. «1° pilastro» della PAC), cioè l'organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM), non subiscono alcuna modifica.

Il presente articolo si propone quindi di analizzare la portata delle varie innovazioni del Trattato di Lisbona

che interessano l'agricoltura, cercando di valutarne l'impatto sull'evoluzione futura di una politica che, pur avendo in parte perso la sua centralità rispetto ai primi decenni del processo d'integrazione, continua a occupare una posizione di particolare rilievo nel sistema dei trattati e nell'attività delle istituzioni dell'Unione (2).

**2.** - Il Trattato di Lisbona introduce in modo esplicito un sistema di ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri, distinguendo le competenze esclusive dell'Unione (art. 3 TFUE), le competenze concorrenti dell'Unione con quelle degli Stati (art. 4 TFUE) e le competenze di sostegno, coordinamento e completamento dell'azione degli Stati membri (art. 6 TFUE).

L'agricoltura appare nell'elenco delle competenze concorrenti, associata alla pesca, con l'eccezione per quest'ultima della conservazione delle risorse biologiche del mare che, conformemente agli insegnamenti della giurisprudenza (3), rientra nella sfera delle competenze esclusive dell'Unione. Per quanto riguarda la PAC, ciò significa che sia l'Unione che gli Stati membri possono legiferare in materia agricola, con la limitazione che gli Stati esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria o ha cessato di esercitarla (art. 2, par. 2, TFUE).

A prima vista, l'inserimento dell'agricoltura tra le competenze concorrenti può sembrare un cambiamento

(1) Si veda per tutte le Corti di giustizia 23 febbraio 1988, in causa C-68/86, *Regno Unito c. Consiglio*, in *Racc.* pag. 855. Vedi in dottrina C. BLUMANN, *Politique agricole commune, Droit communautaire agricole et agro-alimentaire*, Paris, 1996, 53; D. BIANCHI, *La politica agricola comune (PAC). Tutta la PAC, niente altro che la PAC!*, Pisa, 2007, 59; F. GENCARELLI, *50 anni di politica agricola comune: dalla Conferenza di Sresca all'Health check*, in *Dir. com. scambi intern.*, 2010, 1, 1. Probabilmente l'inerzia degli autori del Trattato di Lisbona risiede nel fatto che la flessibilità degli obiettivi agricoli e la giurisprudenza «evoluzionista» della Corte hanno permesso alla PAC di far fronte a nuove esigenze diventate nel corso degli anni prioritarie, quali quelle della tutela della salute, dell'ambiente o della sicurezza alimentare. Inoltre, va tenuto presente che le c.d. clausole di «trasversalità» o di «coerenza» contenute nel TFUE (artt. 9, 11 e 12 relativi rispettivamente alla protezione

della salute umana, dell'ambiente e dei consumatori) consentono di rimediare almeno in parte alla mancata revisione degli obiettivi dell'art. 39 TFUE.

(2) Sulle conseguenze del Trattato di Lisbona in materia agricola, veda C. BLUMANN, *La PAC et le traité de Lisbonne*, ottobre 2008, disponibile su <http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies>; L. COSTATO, *La PAC e il Trattato di Lisbona*, in questa Riv., 2008, 731; D. BIANCHI, *La PAC «camaleontica» alla luce del Trattato di Lisbona*, in *Riv. dir. agr.*, 2009, 4, 592; T. ELOLA CALDERON, *Quels changements institutionnels le traité de Lisbonne apporte-il à la Politique agricole commune?*, in *Rev. Faculté droit Univ. Liège*, 2009, 4, 625.

(3) Corte di giustizia 5 maggio 1981, in causa C-804/79, *Commissione c. Regno unito*, in *Racc.* pag. 1045; 16 gennaio 2003, in causa C-265/01, *Annie Pansard*, in *Racc.* pag. I-683.

radicale rispetto alla situazione precedente, in cui la Corte, pronunciandosi a proposito delle OCM, aveva riconosciuto che le autorità nazionali non possono interferire con i meccanismi comunitari o completarli, trattandosi di una competenza esclusiva della Comunità (4). A ben vedere, però, tale riconoscimento della competenza esclusiva nel settore delle OCM non derivava che da un esercizio particolarmente intenso delle competenze normative della Comunità che aveva portato quest'ultima a disciplinare in modo «esauriente» una determinata materia. Invero, i regolamenti delle OCM hanno progressivamente «occupato il terreno», facendo cessare la competenza nazionale (5). Se invece, come è stato riconosciuto dallo stesso giudice di Lussemburgo, la normativa agricola comune non disciplina in modo completo una determinata materia, gli Stati conservano la propria competenza e possono coprire gli «spazi liberi», beninteso nel rispetto dei limiti posti dal diritto dell'UE (6). In altri termini, già dalla giurisprudenza risalente si evinceva che l'erosione della competenza nazionale in materia agricola era funzione dell'esercizio della corrispondente competenza da parte delle istituzioni europee, nell'ambito appunto di una logica «concorrente» oggi formalmente sancita dal Trattato.

Quanto poi alla politica di sviluppo rurale (il c.d. «2° pilastro» della PAC), non vi è dubbio che si tratti di una materia di competenza concorrente. Tale politica, per la sua stessa natura, implica una diversificazione delle misure da applicare in funzione di criteri legati alle situazioni locali, a caratteri strutturali specifici ed è quindi basata su un'ampia decentralizzazione delle responsabilità che lascia agli Stati un notevole margine di libertà nella scelta delle misure da sostenere. Essa rispetta pertanto il principio di sussidiarietà e mette l'accento sulla partecipazione di vari soggetti (pubblici e privati) e su un approccio a partire dalla base («bottom-up») (7).

Da quanto precede emerge che, più che trattarsi di una reale innovazione, l'inclusione della PAC tra le competenze concorrenti rappresenta essenzialmente l'esplicitazione a livello del diritto primario di una situazione che esisteva dalle origini stesse di tale politica.

Sarebbe tuttavia un errore pensare che la classificazione operata del citato art. 4 TFUE non comporterà per la PAC effetti, anche rilevanti, sul piano istituzionale. In particolare, per quanto riguarda la procedura legislativa, in virtù dell'art. 5 TUE, le istituzioni dell'Unione devono applicare il principio di sussidiarietà nelle materie che non rientrano nella competenza esclusiva. Il principio costituisce infatti un criterio di ripartizione in concreto dell'esercizio di una competenza condivisa.

Ciò significa che, conformemente al protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato di Lisbona, il legislatore

dell'Unione dovrà dimostrare, per ogni proposta d'atto legislativo, il rispetto del suddetto principio. In pratica, l'onere della prova incomberà principalmente alla Commissione che nella sua proposta dovrà fornire una motivazione sotto il profilo del rispetto di tale principio. A tal fine, alla proposta deve essere allegata una scheda dettagliata contenente tutti gli elementi che consentono di valutare tale rispetto.

Più precisamente, la Commissione dovrà indicare le ragioni che hanno portato alla conclusione che un obiettivo dell'Unione può essere conseguito meglio a livello europeo, fornendo indicatori qualitativi (ad es. valore aggiunto della proposta) e, ove possibile, quantitativi. Inoltre, la Commissione dovrà dimostrare la proporzionalità delle misure proposte e compiere un *impact assessment* sull'incidenza economica, sociale e ambientale di tali misure (8).

L'altra novità risultante dall'inclusione della PAC tra le competenze concorrenti consiste nel coinvolgimento dei Parlamenti nazionali attraverso la procedura di controllo istituita dal suddetto protocollo. Premesso che tutti i progetti di atti legislativi dell'Unione devono essere trasmessi ai Parlamenti nazionali, occorre segnalare che, se l'atto rileva dell'applicazione del principio di sussidiarietà, il «meccanismo di allarme precoce» di cui all'art. 6 del protocollo n. 2 potrà venire attivato.

In sintesi, nell'ambito di tale meccanismo, ciascun Parlamento nazionale, o anche una sua singola camera nel caso di sistema bicamerale, può eccepire la contrarietà del progetto al principio di sussidiarietà entro otto settimane dalla sua trasmissione, formulando un parere motivato. Se almeno un terzo dei Parlamenti nazionali ritengono che il suddetto principio non sia rispettato, l'autore del progetto dovrà riesaminarlo, al fine di decidere se mantenerlo, modificarlo o ritirarlo.

Se si è però nell'ambito della procedura legislativa ordinaria (è questo il caso della PAC), e se la Commissione decide di mantenere la proposta nonostante che i pareri motivati espressi dai Parlamenti corrispondano alla maggioranza semplice dei voti complessivi, ciascuno dei due colegislatori può bloccare definitivamente la proposta, il Consiglio statuendo a maggioranza del 55 per cento dei suoi membri ed il Parlamento europeo a maggioranza dei voti espressi (art. 7, par. 3 del protocollo) (9).

In definitiva, la decisione finale spetta dunque alle istituzioni dell'Unione e non ai Parlamenti nazionali che, pur essendo i custodi della sussidiarietà, possono solo emettere obiezioni e non dispongono di un vero e proprio potere di veto. Si tratta comunque di un meccanismo che può limitare o perlomeno condizionare il potere d'iniziativa della Commissione e in tal senso modificare o alterare l'equilibrio istituzionale.

(4) Corte di giustizia 23 gennaio 1975, in causa C-31/74, *Galli*, in *Racc.* pag. 47; 14 luglio 1994, in causa C-438/92, *Rustica Semences*, in *Racc.* pag. I-3519.

(5) Vedasi in dottrina G. OLMI, *Politique agricole commune, Commentaire Mégret*, Bruxelles, 1991, 291; F. GENCARELLI, *La politica agricola comune nella giurisprudenza comunitaria*, Padova, 2000, 122; D. BIANCHI, *La politica agricola comune*, cit., 102. Al riguardo, vedi *ex multis* Corte di giustizia 26 giugno 1979, in causa C-177/79, *Pigs and Bacon Commission*, in *Racc.* pag. 2161; 29 novembre 1989, in causa C-281/87, *Commissione c. Grecia*, in *Racc.* pag. 4015.

(6) Vedasi tra l'altro Corte di giustizia 23 gennaio 1975, in causa C-51/74, *Van der Hulst*, in *Racc.* pag. 79; 7 febbraio 1984, in causa C-237/82, *Jongeneel Kaas*, in *Racc.* pag. 283. In quest'ultima pronuncia, la Corte ha dichiarato che, in mancanza di norme comunitarie sulla qualità di prodotti lattiero-caseari, gli Stati membri *conservano* il potere d'imporre siffatte norme ai produttori di formaggio stabiliti sul loro territorio.

(7) V. il 'considerando' 14 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (in *G.U.C.E.* 29 giugno 1999, L 160, pag. 80). Sulla politica di sviluppo rurale, vedasi in particolare N. JAZRA BANDARRA, *Devenir du monde rural face aux orientations de la politique européenne 2007-2013*, in *RMCUE*, 2006, 391; D. BIANCHI, *La politica agricola*, cit., 284; B. GENCARELLI, *La ruralité en Europe: les instruments opérationnels*, in *Paysage, eruralité et enogastronomie*, Bruxelles, 2007, 19.

(8) Vedasi in particolare A. RACCAH, *Vers une formalisation de la procédure pré-législative de l'Union européenne?*, in *Rev. fran. adm. publ.*, 2008, 3, 543.

(9) Questa procedura di controllo rafforzato dei progetti da adottare in codecisione costituisce una novità del Trattato di Lisbona rispetto al progetto di trattato costituzionale. Vedi al riguardo M. DONY, *Droit de l'Union européenne*, Bruxelles, 2010, 92.

3. - L'art. 43, par. 2, TFUE estende la c.d. procedura di codecisione – diventata procedura legislativa ordinaria – alla PAC, accogliendo finalmente un'antica rivendicazione del Parlamento europeo, il cui ruolo era in passato puramente consultivo (10).

Il Consiglio si era a lungo opposto a tale estensione ritenendo che le spese della PAC rientrassero in gran parte tra le «spese obbligatorie» della Comunità rispetto alle quali tale istituzione deteneva l'«ultima parola»: di conseguenza, l'estensione della codecisione alla PAC avrebbe praticamente dato al Parlamento europeo un potere di veto su spese che, in principio, non controllava. Avendo il Trattato di Lisbona soppresso la distinzione tra spese obbligatorie (SO) e spese non obbligatorie (SNO), l'ostacolo alla codecisione è venuto meno.

La codecisione diventa quindi la procedura di diritto comune in materia agricola. Si tratta, com'è ovvio, di un cambiamento di grande portata per la PAC, cambiamento del resto inevitabile di fronte all'esigenza di dare al Parlamento europeo il ruolo di colegislatore in tutte le politiche dell'Unione e di avere nel contempo una procedura unica di adozione degli atti legislativi dell'Unione.

Vi è tuttavia un'importante eccezione nell'art. 43, par. 3 che esclude dalla procedura legislativa ordinaria alcune materie della PAC, disponendo che «il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative».

Se, dal punto di vista politico, sembra chiara la volontà degli autori del Trattato di limitare l'impatto della codecisione sulla PAC, è interessante esaminare la natura e la portata dell'eccezione dell'art. 43, par. 3, al fine di valutarne le conseguenze sul funzionamento di tale politica.

Premesso che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte (11), le eccezioni ad una regola generale vanno interpretate restrittivamente, ci si deve anzitutto interrogare sulla natura dell'eccezione di competenza del Consiglio, cioè se si tratta di un'eccezione di competenze esecutive a favore del Consiglio o di materie di natura legislativa ma sottoposte ad una procedura legislativa speciale.

Per rispondere a tale interrogativo, occorre tener presente che il Trattato di Lisbona, pur riconoscendo la codecisione come procedura legislativa ordinaria (art. 289, par. 1, TFUE), ammette in casi specifici procedure legislative speciali, che prevedono comunque la partecipazione sia del Parlamento europeo che del Consiglio, partecipazione che assume forme diverse a seconda dei casi (art. 289, par. 2).

Orbene, l'art. 43, par. 3 non prevede in alcun modo l'associazione del Parlamento europeo all'adozione degli atti da parte del Consiglio, con la conseguenza che

gli atti adottati su tale base non hanno un carattere legislativo ma esecutivo. Il Trattato ha quindi creato una competenza esecutiva diretta, del tutto autonoma nei confronti dell'atto legislativo da adottare in codecisione, e che costituisce un'anomalia rispetto al principio della gerarchia delle norme, in quanto in generale gli atti da adottare in applicazione del Trattato sono considerati legislativi (diritto derivato di primo grado), mentre gli atti di esecuzione sono adottati sulla base di atti legislativi preesistenti (diritto derivato di secondo grado).

Ciò premesso, per valutare la portata dell'eccezione dell'art. 43, par. 3, si devono analizzare i settori riservati al Consiglio, settori che, come si vedrà, non sono definiti in modo preciso.

In primo luogo, i «prezzi». Se il sistema dei prezzi istituzionali, che ha costituito la chiave di volta della PAC originaria, è stato gradualmente smantellato, oggi nella PAC riformata resta soltanto per alcuni prodotti (cereali, zucchero, carne bovina, burro e latte in polvere ecc.) il meccanismo dei prezzi di riferimento e d'intervento per sostenere e stabilizzare i mercati, mediante l'intervento pubblico o l'aiuto all'ammasso privato (12). Si tratta in ogni caso di prezzi il cui livello si è fortemente avvicinato ai prezzi mondiali e che non sono più fissati annualmente, come in passato, nel quadro delle famose «maratone» agricole (13).

Accanto a questi prezzi, rientrano probabilmente nell'ambito d'applicazione dell'art. 43, par. 3 anche i prezzi minimi della materia prima da consegnare all'industria di trasformazione di taluni settori, come il prezzo minimo della barbabietola di quota o quello delle patate destinate alla produzione di fecola, il prezzo rappresentativo all'importazione dei cereali e il prezzo garantito per lo zucchero ACP/India nonché i prezzi minimi all'esportazione nel settore delle piante.

Quanto ai «prelievi», non è facile definirne la natura. Esclusi i prelievi agricoli all'importazione che sono stati eliminati a seguito dei negoziati dell'Uruguay Round, tale nozione potrebbe senz'altro comprendere i diritti addizionali che possono essere riscossi sulle importazioni in caso di gravi perturbazioni del mercato interno. Rientrano inoltre nella categoria dei prelievi varie tasse interne, come il prelievo supplementare sul latte in caso di superamento della quota individuale, la tassa sulla produzione delle quote di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina nonché il prelievo sulle eccedenze dei prodotti suindicati (14).

Per quanto riguarda gli «aiuti», si tratta senz'altro dell'eccezione più ampia prevista dall'art. 43, par. 3, in quanto gran parte degli strumenti della PAC si traducono concretamente in incentivi finanziari: aiuti comunitari integralmente finanziati dall'Unione o aiuti «misti» cofinanziati nell'ambito della politica di sviluppo rurale.

(10) Occorre precisare che, in seguito alla crisi sanitaria della «mucca pazza», la rivendicazione del Parlamento era stata accolta solo molto parzialmente, per quanto riguardava la modifica dell'art. 152, par. 4, TCE introdotta con il Trattato di Amsterdam, per consentire di adottare secondo la procedura di codecisione «in deroga all'art. 37, misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica».

(11) Vedi *ex multis* Corte di giustizia 17 giugno 1981, in causa C-113/80, *Commissione c. Irlanda*, in *Racc.* pag. 1625.

(12) Rientra in tale categoria anche il prezzo rappresentativo per l'olio d'oliva, prezzo al disotto del quale può scattare il meccanismo dell'aiuto all'ammasso.

(13) Vedasi al riguardo D. BIANCHI, *La politica agricola*, cit., 185.

(14) Non ci sembra condivisibile la tesi sostenuta da C. BLUMANN, *La PAC*, cit., circa l'esclusione della tassa sulla produzione nel settore dello

zucchero (e il prelievo sulle eccedenze?) dal campo di applicazione dell'art. 43, par. 3, nella misura in cui si tratta di una risorsa propria del bilancio dell'Unione, il cui sistema è previsto dall'art. 311 TFUE. Si deve infatti rilevare che, se le entrate provenienti dai vari contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'OCM dello zucchero sono considerate risorse proprie dall'art. 2, par. 1, lett. a) della decisione del Consiglio 7 ottobre 2007, n. 2007/436/CE Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (*G.U.U.E.* 23 giugno 2007, L 163, pag. 17), il livello della suddetta tassa alla produzione e le regole relative alla sua riscossione sono fissate dal regolamento di base sull'OCM unica. Non si vede perché tale fissazione dovrebbe ora avvenire nell'ambito dell'art. 311 TFUE. Ci sembra anche da respingere la tesi dello stesso Autore a favore dell'inclusione dei dazi doganali agricoli (che hanno sostituito i prelievi), in quanto si tratterebbe di un'interpretazione chiaramente estensiva dell'eccezione di competenza.

Rientrano quindi, a nostro avviso, in tale nozione gli aiuti del 1° pilastro della PAC, quali il pagamento unico aziendale (15), il pagamento specifico per il cotone, i premi nel settore ovino e caprino e per le vacche nutrici, gli aiuti alla trasformazione in determinati settori, le restituzioni alla produzione di zucchero nonché di amido e fecole, gli aiuti allo smaltimento di prodotti lattiero-caseari per usi e destinazioni specifici, gli aiuti all'ammasso privato e gli aiuti alle distillazioni di crisi. Parimenti, gli aiuti «misti» del 2° pilastro dovrebbero rientrare in tale nozione.

Seri dubbi esistono invece a proposito delle restituzioni all'esportazione che, per il loro carattere tecnico, sono attualmente fissate dalla Commissione secondo la procedura del Comitato di gestione (che associa le amministrazioni nazionali a questa attività di gestione) e, in caso di emergenza, dalla Commissione sola. Non si vedono le ragioni per cui tale competenza tecnica che esige decisioni rapide dovrebbe essere trasferita al Consiglio.

Resta infine la questione dell'inclusione eventuale degli aiuti di Stato – che, è appena il caso di ricordarlo, a differenza degli «aiuti» summenzionati sono erogati dalle autorità nazionali – autorizzati, in determinati settori, dal regolamento n. 1234/2007 sull'OCM unica. Tale inclusione, sostenuta da una parte della dottrina (16), non ci sembra possibile, in quanto ciò equivarrebbe a estendere l'eccezione di competenza a favore del Consiglio di cui all'art. 42, comma 2, TFUE (vedi *infra* cap. 4), eccezione che deve in ogni caso essere interpretata restrittivamente.

Quanto infine alle «limitazioni quantitative», si tratta anche in questo caso di una nozione che rinvia a numerose misure previste dalla normativa agricola. Essa comprende senz'altro le quote fissate nei settori del latte, dello zucchero, dell'isoglucosio e dello sciroppo di inulina, il regime di contingentamento della produzione di fecola di patate nonché le quantità massime garantite per i foraggi essiccati e il lino e la canapa per le quali è concesso l'aiuto alla trasformazione. Parimenti, sembrano rientrare in tale nozione le misure di messa a riposo delle terre che possono applicarsi per i seminativi, i massimali di bilancio o quantitativi per vari sistemi di aiuto (cotone, settore zootecnico ecc.) nonché la limitazione dei quantitativi massimi di determinati prodotti (granturco, riso, zucchero, burro e latte in polvere) che possono essere acquistati all'intervento. Tale nozione dovrebbe coprire anche i diritti di nuovi impianti di vigneti. A nostro avviso, sono invece da escludere i contingenti tariffari all'importazione di vari prodotti agricoli risultanti dagli accordi commerciali conclusi dall'Unione: la loro inclusione richiederebbe un'interpretazione estensiva della deroga di cui all'art. 43, par. 3, che avrebbe un'incidenza sulla politica commerciale dell'Unione.

Da questo breve passaggio in rassegna emerge chiaramente che il dispositivo dell'art. 43, par. 3 non è privo di ambiguità e rischia di creare forti tensioni tra il Parlamento europeo e il Consiglio quando si dovrà stabilire

la linea di delimitazione tra codecisione e procedura derogatoria semplificata. Come si è visto, si tratta di un'ampia gamma di misure attualmente disciplinate da regolamenti di base del Consiglio (sull'OCM unica, sui pagamenti diretti o sullo sviluppo rurale), previa consultazione del Parlamento, e che rientrerebbero ormai nell'ambito di applicazione della procedura speciale disciplinante l'adozione di atti non legislativi da parte del Consiglio. Una volta definito l'elenco delle misure alle quali si applica l'eccezione dell'art. 43, par. 3, la soluzione corretta dovrebbe consistere, a nostro avviso, nel distinguere tra il principio stesso di tali sistemi e le regole generali del loro funzionamento da stabilire secondo la codecisione, da un lato, e la determinazione concreta (la «fissazione») dei livelli dei prezzi, dei prelievi ecc. nonché delle misure funzionalmente legate alla fissazione, che rientrerebbe nella competenza del Consiglio, dall'altro.

Tale soluzione avrebbe inoltre il vantaggio di semplificare il contenuto dell'atto di base, alleggerendolo di una serie di regole tecniche relative alla fissazione dei livelli suindicati. Ma non è detto che il Parlamento si accontenti di tale ripartizione delle competenze e non pretenda anche impegni preliminari del Consiglio sul contenuto preciso (livelli e importi) delle misure da adottare.

Di qui un'ulteriore complicazione del processo decisionale, che ne potrebbe allungare la durata.

Infine, giova sottolineare che il Parlamento ha già mostrato una propria «sensibilità» in materia, rivendicando con una certa insistenza i suoi nuovi poteri concernenti la PAC: a tal fine, ha votato nel maggio 2009 una risoluzione (17) in cui «fa notare come tutte le misure che il Consiglio può adottare ai sensi dell'art. 43, par. 3 del TFUE siano assoggettate alla previa approvazione, secondo la procedura legislativa ordinaria, di un atto normativo in virtù dell'art. 43, par. 2 del TFUE che stabilisce le condizioni e i limiti relativi ai poteri conferiti al Consiglio; è del parere che l'art. 43, par. 3 del TFUE non istituisca un potere autonomo per l'adozione o la modifica di atti del Consiglio già in vigore nell'ambito della PAC né fornisca una base giuridica in tal senso; invita il Consiglio ad astenersi dall'adottare le misure di cui all'art. 43, par. 3 del TFUE, senza consultare preventivamente il Parlamento».

In tale contesto, è auspicabile che Parlamento, Consiglio e Commissione concludano un accordo interistituzionale che permetta di eliminare ogni incertezza quanto all'articolazione dei paragrafi 2 e 3 dell'art. 43.

4. - Alla luce delle peculiarità dell'attività agricola, l'art. 42, comma 1, TFUE, di contenuto identico nella sostanza al precedente art. 36 TCE, dispone che le regole generali di concorrenza non sono automaticamente applicabili alla produzione ed al commercio dei prodotti agricoli, sottoponendo la loro applicabilità all'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio di una decisione secondo la procedura legislativa ordinaria (18). Il comma 2 prevede poi che il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare la concessione

(15) Si deve tuttavia segnalare che il regime del pagamento unico non determina il livello dell'aiuto, che è invece fissato dagli Stati membri sulla base dei principi e dei criteri rientranti nella competenza del legislatore in virtù dell'art. 43, par. 2, TFUE.

(16) Cfr. C. BLUMANN, *op. ult. cit.*

(17) Risoluzione del Parlamento europeo 7 maggio 2009 [2008/2063 (IN)], sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del Trattato di Lisbona.

(18) La competenza conferita al legislatore è stata esercitata per la prima volta con l'adozione del regolamento n. 26 (G.U.C.E. 20 aprile 1962, n. 30, pag. 993), sostituito dal regolamento (CE) n. 1184/2006 (G.U.U.E. 4

agosto 2006, L 214, pag. 7), che ha previsto l'applicazione nel settore agricolo solo di alcune regole generali sugli aiuti di Stato. Tuttavia, al momento dell'istituzione di ciascuna OCM, l'insieme di tali regole generali è stato poi reso pienamente applicabile, con disposizioni specifiche, al settore disciplinato dall'OCM. Recentemente, il regolamento (CE) n. 1234/2007 sull'OCM unica (G.U.U.E. 16 novembre 2007, L 299, pag. 1), che ha sostituito i vari regolamenti di base delle OCM settoriali, ha reso applicabili le suddette regole ai vari prodotti da esso disciplinati. Di conseguenza, il regolamento n. 1184/2006 si applica soltanto ai pochi prodotti (caffè, carne equina, sughero ecc.) non contemplati dal regolamento sull'OCM unica.

di aiuti: a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali; b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.

La novità principale del Trattato di Lisbona consiste nel sostituire la procedura di codecisione alla competenza del solo Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, precedentemente prevista all'art. 36 TCE. È interessante rilevare come il Parlamento detiene ormai in materia di concorrenza «agricola» dei poteri più importanti rispetto al regime generale: infatti, secondo gli artt. 103 e 109 TFUE (identici agli artt. 84 e 87 TCE), il Parlamento è semplicemente consultato sugli atti legislativi concernenti le intese, gli abusi di posizione dominante e gli aiuti di Stato.

Un'altra novità dell'art. 42 TFUE risiede nell'articolazione tra i due commi. Nell'art. 36 TCE, la procedura decisionale per l'autorizzazione degli aiuti era identica a quella prevista al comma 1 per applicare le regole di concorrenza in agricoltura. Il comma 2 era quindi concepito come un'illustrazione del comma 1: il Consiglio può «in particolare» autorizzare determinati aiuti.

Orbene, nell'attuale art. 42, il comma 2 si presenta come autonomo rispetto al primo, dato che non vi figura più l'espressione «in particolare», sicché l'autorizzazione di determinati aiuti (e solo di questi) diventa una competenza specifica che prevede l'intervento del solo Consiglio e non la codecisione. Viene dunque così consacrata un'altra eccezione di competenza a favore del Consiglio, simile a quella prevista dall'art. 43, par. 3. Ne risulterebbe persino un regresso della competenza del Parlamento, che non dovrebbe più essere consultato sull'autorizzazione delle due summenzionate categorie di aiuti.

**5.** - Il Trattato di Lisbona modifica sostanzialmente il quadro delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione con la decisione «comitatologia» 1999/468/CE del Consiglio (19) basata, a sua volta, sull'art. 202 TCE. Questo articolo è stato soppresso dal Trattato di Lisbona che opera, per lo meno sul piano formale, una chiara distinzione tra i poteri delegati alla Commissione per adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo (art. 290 TFUE), da un lato, e le competenze attribuite alla Commissione per adottare atti «uniformi» di esecuzione (art. 291 TFUE), dall'altro (20).

Al riguardo, occorre anzitutto rilevare che la distinzione tra gli atti disciplinati dai due articoli in realtà non risulta sempre agevole, poiché anche in caso di atti di

esecuzione, è ben possibile che la Commissione sia chiamata ad adottare misure di portata generale, quali, ad esempio, nel settore agricolo, le modalità d'applicazione dei regimi di ammasso privato e d'intervento per determinati prodotti. Quanto poi alla differenza tra completare e modificare elementi non essenziali dell'atto legislativo, da un lato, e stabilire condizioni uniformi di esecuzione di tale atto, dall'altro, non è escluso che un'identica competenza conferita alla Commissione (ad es. per adeguare al progresso scientifico l'allegato di una direttiva in materia di additivi) possa essere qualificata sia sotto l'una che sotto l'altra categoria. Infatti, la portata della competenza di esecuzione, il cui esercizio poteva essere delegato alla Commissione in virtù dell'ex art. 202 TCE, è stata più volte interpretata dalla Corte, segnatamente in materia agricola, in senso estensivo (21). Di conseguenza, le competenze di esecuzione nell'ambito della procedura di comitatologia sono state più volte esercitate per modificare disposizioni non essenziali di un atto di base al fine di adattarle all'evoluzione tecnico-scientifica e persino per completarle.

Ciò premesso, giova sottolineare che il Trattato di Lisbona ha introdotto al livello esecutivo un'importante innovazione, ponendo i colegislatori su un piano di assoluta parità per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e delle competenze di esecuzione.

Secondo l'art. 290, qualora un atto legislativo deleghi alla Commissione determinati poteri, tale atto delimita esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega, fissando anche le condizioni cui è soggetta la delega. Tali condizioni possono contemplare la revoca della delega da parte del Parlamento o del Consiglio o il previo assenso di ciascuno dei due colegislatori sull'atto delegato.

Naturalmente, è sempre difficile tracciare il limite tra ciò che è essenziale, ciò che lo è meno e ciò che non lo è per niente. Al riguardo, esiste in materia di comitatologia una giurisprudenza consolidata della Corte (22) che può fornire, per analogia, alcuni elementi utili al fine di stabilire tale linea di confine. In particolare, fanno certamente parte degli elementi essenziali, che non possono formare oggetto di delega, gli orientamenti fondamentali di un atto, nonché i principi generali che lo ispirano.

Partendo dal presupposto che, seppur l'art. 290 TFUE «è per così dire autosufficiente e contiene tutti gli elementi di cui il legislatore ha bisogno per definire, caso per caso, la sfera di applicazione, il contenuto e le modalità di una delega di potere», rimane però necessario definire «il quadro generale entro cui queste deleghe

(19) In *G.U.C.E.* 17 luglio 1999, L 184, pag. 23. Tale decisione è stata modificata dalla decisione 2006/51/CE del 17 luglio 2006 (*G.U.U.E.* 22 luglio 2006, L 200, pag. 11), con l'aggiunta di una nuova procedura detta di «regolamentazione con controllo», che dà al Parlamento europeo un reale diritto di veto sulle misure di portata generale volte a modificare elementi non essenziali di un atto adottato in codecisione. Sulla comitatologia, si veda H. KORTENBERG, *Comitologie, le retour*, in *RTDE*, 1998, 318; D. BIANCHI, *La Politica agricola comune*, cit., 165; F. GENCARELLI, *50 anni di politica agricola*, cit., 21. Sulla decisione del 2006, v. M. SZAPIRO, *Comitologie: rétrospective et prospective après la réforme de 2006*, in *RDUE*, 2006, 544.

(20) Si veda in materia R. ADAM - A. TIZZANO, *Lineamenti di diritto dell'Unione europea*, Torino, 2010, 188; D. BIANCHI, *La PAC «camaleontica»*, cit., 592; L. COSTATO, *Poteri delegati e poteri di esecuzione della Commissione UE: dalla PAC al TFUE*, in *Riv. dir. alim.*, 2010, 1, 3; C. BLUMANN, *À la frontière de la fonction législative et de la fonction exécutive: les «nouveaux-actes délégués»*, in *Mélanges en l'honneur de Jean Paul Jacqué*, Paris, 2010, 127.

(21) Cfr. Corte di giustizia 30 ottobre 1975, in causa C-23/75, *Rey Soda*,

in *Racc.* pag. 1279. In tale pronuncia, la Corte ha dato una definizione molto ampia della nozione di «attuazione», ritenendo che essa vada interpretata in senso lato e che i limiti di competenza della Commissione debbano «essere definiti non tanto in funzione del significato letterale della delega, quanto con riferimento agli obiettivi generali essenziali dell'organizzazione di mercato». La Corte riconosce infatti che «poiché solo la Commissione è in grado di seguire costantemente ed attentamente l'andamento dei mercati agricoli e di agire con la necessaria tempestività, il Consiglio può essere indotto, nel settore della politica agricola comune, ad attribuire alla Commissione ampia facoltà di valutazione e di azione». Vedi anche in tal senso Corte di giustizia 11 marzo 1987, in cause riunite C-279/84, C-280/84, C-285/84 e C-286/84, *Rau c. Commissione*, in *Racc.* pag. 1059; 17 ottobre 1995, in causa C-478/93, *Paesi Bassi c. Commissione*, in *Racc.* pag. I-3081; 27 novembre 1997, in causa C-369/95, *Somalfruit e Camar*, in *Racc.* pag. I-6619. Si veda in dottrina F. GENCARELLI, *La politica agricola*, cit., 110 e R. ADAM - A. TIZZANO, *Lineamenti*, cit., 190.

(22) Vedasi al riguardo Corte di giustizia 17 dicembre 1970, in causa C-25/70, *Köster*, in *Racc.* pag. 1161; 27 ottobre 1992, in causa C-240/90, *Germania c. Commissione*, in *Racc.* pag. I-5383.

di potere andrebbero inquadrare», la Commissione ha approvato nel dicembre 2009 una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della suddetta disposizione del TFUE (23), in cui illustra il suo punto di vista sull'ambito di applicazione degli atti delegati, sulla disciplina delle deleghe e sulle condizioni di controllo da parte del legislatore dell'esercizio dei poteri conferiti alla Commissione.

Il Consiglio ha sostenuto in linea di massima l'approccio della Commissione, mentre il Parlamento ha approvato il 5 maggio 2010 una risoluzione (24) in cui, dopo aver sottolineato che gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata di una delega debbono essere «espressamente e meticolosamente delimitati in ciascun atto di base», che deve peraltro includere i due meccanismi di controllo di cui all'art. 290, par. 2, propone al Consiglio e alla Commissione di raggiungere un'intesa comune, sotto forma di un accordo interistituzionale, concernente tra l'altro le modalità pratiche dell'esercizio del potere di delega (ad es. consultazioni durante la preparazione degli atti delegati, termini minimi per le obiezioni formulate dal Parlamento o dal Consiglio).

Per quanto riguarda invece gli atti di esecuzione, il Trattato di Lisbona conferisce nuovi poteri al Parlamento in materia di «comitatologia»: l'art. 291, par. 3, TFUE fa infatti rientrare tale sistema nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, prevedendo l'adozione di regolamenti che stabiliscano preventivamente le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

A tal fine, la Commissione ha presentato il 9 marzo 2010 una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che dà attuazione al suddetto art. 291, par. 3 (25). Questa proposta, che si ispira ai principi di base della citata decisione 1999/468/CE ed all'esperienza acquisita nell'attuazione di tale decisione, prevede solo due procedure e comporta pertanto una semplificazione del sistema rispetto al passato: la procedura *consultiva*, che corrisponde alla procedura consultiva esistente (26) e una nuova procedura *d'esame*, destinata a subentrare alle procedure di gestione e di regolamentazione (27). Si deve rilevare che questa nuova procedura, simile a quelle di gestione e di regolamentazione e con alcune innovazioni destinate ad assicurare maggiore flessibilità, si distingue essenzialmente da tali procedure per l'eliminazione del potere d'intervento del Consiglio in caso di parere negativo del comi-

tato o di mancanza di parere. Infatti, secondo la Commissione, l'art. 291 TFUE non accorda al Parlamento europeo ed al Consiglio un ruolo di controllo sulle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, dato che, in virtù del par. 3 di detto articolo, tale controllo spetta esclusivamente agli Stati membri. Beninteso, la proposta di regolamento sulle modalità di controllo, basata su questo presupposto, dovrà essere adottata dai colegislatori, ciò che lascia presagire discussioni piuttosto difficili (28).

Infine, giova segnalare che, sulla base di un'intesa tra Parlamento, Consiglio e Commissione, si è stabilito che la decisione del 1999 continuerà ad essere applicata a titolo transitorio, con esclusione però della procedura di regolamentazione con controllo (aggiunta nel 2006) per i nuovi atti, fintantoché non sarà stato adottato il regolamento previsto dall'art. 291, par. 3, TFUE.

**6.** - Anche sul piano finanziario, il Trattato di Lisbona prevede cambiamenti significativi per la PAC (29).

Anzitutto, viene eliminata nell'art. 314 TFUE la distinzione tra «spese obbligatorie» (SO), tra le quali ricadevano gran parte delle spese agricole, e «spese non obbligatorie» (SNO) (30): tale distinzione limitava fortemente il ruolo del Parlamento, in quanto solo relativamente alle SNO esso aveva il potere di adottare emendamenti al progetto di bilancio, sia pure nei limiti di un tetto massimo di aumento. Ormai, le due istituzioni che costituiscono l'autorità di bilancio (Parlamento e Consiglio) decideranno congiuntamente e si pronunceranno su un piano di completa parità, secondo una procedura legislativa speciale (31), sull'insieme delle spese di bilancio dell'Unione. Il Parlamento europeo ottiene finalmente così il potere – a lungo rivendicato – di decidere sulla totalità delle spese agricole.

Un'altra novità di particolare rilevanza consiste nel fatto che il Trattato di Lisbona consacra a livello di diritto primario la prassi delle «prospettive finanziarie» in vigore dal 1988 (32), stabilendo il principio di un «quadro finanziario pluriennale» per un periodo di almeno cinque anni, che «mira ad assicurare l'ordinato andamento delle spese dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie» e nel cui rispetto sarà stabilito il bilancio annuale dell'Unione (art. 312, par. 1, TFUE). Tale quadro finanziario è fissato con un regolamento adottato secondo una procedura legislativa speciale (adozione del Consiglio all'unanimità, previa approvazione del Parlamento che si pronuncia a maggioranza dei suoi mem-

(23) Doc. COM (2009) 673 definitivo del 9 dicembre 2009.

(24) Risoluzione del Parlamento europeo 5 maggio 2010 [2010/2021(INI)] sul potere di delega legislativa.

(25) Doc. COM (2010) 83 definitivo del 9 marzo 2010.

(26) Tale procedura comporta unicamente l'obbligo della Commissione di tenere «nella massima considerazione» il parere del comitato sul progetto di misure di esecuzione sottoposto dalla Commissione. Questa deve inoltre informare il comitato del modo in cui ha tenuto conto del parere.

(27) Secondo la procedura *d'esame*, in caso di parere positivo del comitato sul progetto di misure, la Commissione adotta le misure in questione a meno che circostanze eccezionali o nuovi elementi non giustifichino la non adozione. In caso di parere negativo, la Commissione non può adottare il progetto di misure. La Commissione può ripresentarlo al comitato per una nuova delibera o può proporre un progetto modificato. Se non è formulato un parere, la Commissione può adottare il progetto. Se non lo adotta, il presidente può presentare al comitato una versione modificata del progetto. In circostanze del tutto eccezionali, la Commissione può adottare il progetto nonostante il parere negativo, ma in tal caso il comitato avrà l'ultima parola entro un termine massimo di un mese.

(28) Vedi al riguardo J.P. JACQUÉ, *Droit institutionnel de l'Union européenne*, Paris, 2010, 456.

(29) Vedasi al riguardo C. VISSANT, *Le budget de l'Union européenne après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne*, in *RMCUE*, 2010, 9, 524.

(30) Sulla distinzione tra SO e SNO, vedi per tutti G. GALLIZIOLI, *Le finanze della Comunità*, in L. COSTATO (a cura di), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova, 2003, 975.

(31) Benché l'atto sia adottato congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio, si è in presenza di una procedura legislativa speciale, in quanto le modalità con cui si arriva a tale adozione sono differenti da quelle che contraddistinguono la procedura legislativa ordinaria. In ogni caso, si tratta di una procedura semplificata (con una sola lettura) molto più vicina che in passato alla procedura di codecisione.

(32) È stato infatti l'accordo interistituzionale del 29 giugno 1988 (il c.d. «Pacchetto Delors I») a prevedere, per la prima volta, un sistema di inquadramento delle spese comunitarie sotto forma di «prospettive finanziarie» per un periodo di cinque anni (1988-1992) ed in particolare a sottoporre l'evoluzione delle spese agricole ad una «linea direttrice agricola», cioè ad una progressione massima annuale. I successivi accordi interistituzionali hanno coperto un periodo di sette anni. È solo alla scadenza delle attuali prospettive finanziarie 2007-2013 che si applicheranno le norme del TFUE sul quadro finanziario pluriennale.

bri). Esso determina, per grande categoria di spesa per gli impegni e in modo globale per i pagamenti, «gli importi dei massimali annui degli stanziamenti».

Il passaggio dall'accordo interistituzionale ad un regolamento adottato secondo la procedura legislativa speciale suindicata non diminuirà certo il margine di manovra, se non una certa combattività, del Parlamento europeo nel dialogo con il Consiglio, in quanto nell'ambito della nuova procedura nessuno dei due rami dell'autorità di bilancio potrà pronunciare l'ultima parola, essendo quindi «condannati» oggi come ieri a trovare un'intesa. Anzi, come giustamente rilevato in dottrina, la «costituzionalizzazione» degli accordi interistituzionali comporta essenzialmente l'effetto di consolidare l'equilibrio di forze raggiunto con lo strumento convenzionale (33).

Infine conviene sottolineare che, pur trattandosi chiaramente di un'evoluzione di ampio significato e portata che investe l'insieme del sistema, il nuovo regime finanziario instaurato dal Trattato di Lisbona non potrà non avere conseguenze specifiche nel settore delle spese agricole.

Giova infatti ricordare che la PAC, che assorbe ancora oggi più del 40 per cento del bilancio dell'Unione, è stata all'origine dell'introduzione della disciplina di bilancio nel 1988 e per di più continua a essere sottoposta ad un meccanismo di disciplina finanziaria rafforzata, al fine di rispettare il rigoroso quadro di bilancio fissato per l'Unione fino al 2013 (34). A causa della sua importanza, la spesa agricola sarà ancora al centro delle discussioni sulla riforma della struttura del bilancio dell'Unione e sul quadro finanziario pluriennale dopo il 2013, mentre il potere finalmente riconosciuto al Parlamento di decidere sulla totalità di tale spesa non potrà non avere un'incidenza notevole sulla posizione della PAC tra le varie politiche dell'Unione e sulla decisione finale in materia di bilancio.

7. - Come si è visto, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il netto rafforzamento dei poteri legislativi e di bilancio del Parlamento europeo, posto ormai su un piano di parità con il Consiglio, segna, perlomeno dal punto di vista istituzionale, la fine dell'«eccezione agricola» e l'assimilazione della PAC alle altre politiche comuni. Questo rappresenta indubbiamente il compi-

mento di un lungo cammino intrapreso molti anni fa dal Parlamento per ottenere sempre maggiori poteri legislativi, di bilancio e di controllo ed arrivare ad una sostanziale equiparazione di ruoli con il Consiglio all'interno del processo decisionale.

L'estensione della codecisione alla PAC offre un nuovo, importante settore d'intervento al Parlamento e nel contempo rappresenta un cambiamento particolarmente significativo per tale politica. L'entrata del Parlamento come colegislatore nel processo decisionale avrà un impatto notevole non solo sulle procedure, sui negoziati e la loro durata per arrivare al compromesso finale, ma anche sul contenuto di tale politica. Un nuovo attore, che rappresenta gli interessi della collettività (ad es. dei consumatori), s'inserisce a pieno titolo nel precedente dialogo spesso «a porte chiuse» tra Commissione e Consiglio. Né va dimenticata la possibilità d'intervento dei Parlamenti nazionali, custodi del principio di sussidiarietà, che non mancheranno di manifestarsi sui progetti di grande rilievo politico. È ancora troppo presto per dire quale sarà l'impatto di tali innovazioni sull'efficacia della PAC e sulla sua capacità di reagire prontamente al mutare delle condizioni socio-economiche ed alle nuove sfide cui deve far fronte il settore primario. Non è tuttavia azzardato prevedere che tale politica saprà probabilmente adattarsi al nuovo quadro istituzionale risultante dal Trattato di Lisbona, dando una rinnovata prova della flessibilità e della capacità d'adattamento dimostrate nel corso di cinquanta anni di esistenza.

Questo nuovo scenario istituzionale non appare tuttavia privo di rischi e di occasioni di possibile conflitto. Si pensi ad esempio alla procedura derogatoria di cui all'art. 43, par. 3, TFUE nell'ambito della quale la ripartizione dei poteri operata resta incerta e piuttosto artificiale. Non si può pertanto escludere che essa alimenti controversie tra Parlamento e Consiglio, in particolare se quest'ultimo tentasse di utilizzare la procedura derogatoria per tentare in qualche modo di «svuotare» o comunque alterare significativamente il contenuto dei poteri di codecisione. D'altra parte, il Parlamento dispone dei mezzi politici e giuridici per mantenere tale eccezione di competenza riservata al Consiglio entro limiti ben precisi. Un accordo interistituzionale appare quindi necessario per evitare il conflitto potenziale tra i due legislatori, che rischierebbe di bloccare il processo decisionale. □

(33) Espressione usata da M. DONY, *op. cit.*, 219.

(34) Il Consiglio europeo di Bruxelles dell'ottobre 2002 ha fissato un limite, al livello del 2006, per le spese di mercato della PAC per tutta la durata delle prospettive finanziarie 2007-2013. Il meccanismo di disciplina rafforzata preve-

de una riduzione dei pagamenti diretti (misure di mercato e aiuti diretti) se le previsioni indicano un rischio di superamento, in un dato esercizio finanziario, del limite fissato, dotato di un margine di sicurezza di 300 milioni di euro [art. 11 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio].

## PARTE II - GIURISPRUDENZA

Corte di giustizia CE, Grande Sez. - 6-7-2010, in causa C-428/08 - Skouris, pres.; Bay Larsenm, est.; Mengozzi, avv. gen. - Monsanto Technology LLC c. Cefetra BV ed a.

**Produzione, commercio e consumo - Proprietà industriale e commerciale - Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche - Art. 9, direttiva 98/44/CE - Brevetto che protegge un prodotto contenente o consistente in un'informazione genetica - Materiale che incorpora il prodotto - Tutela - Requisiti.** (Dir. del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, n. 98/44/CE, art. 9)

*L'art. 9 della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche opera un'armonizzazione esaustiva della protezione che esso conferisce, di modo che esso osta a che una normativa nazionale riconosca protezione assoluta al prodotto brevettato in quanto tale, a prescindere dal fatto che esso svolga o meno la sua funzione nel materiale che lo contiene. Tale articolo impedisce altresì al titolare di un brevetto rilasciato prima dell'adozione di tale direttiva di invocare la protezione assoluta del prodotto brevettato che gli sarebbe stata accordata dalla normativa nazionale allora vigente (1).*

(Omissis)

### Sulle questioni pregiudiziali

#### Sulla prima questione

33. - Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 9 della direttiva debba essere interpretato nel senso che esso conferisce una protezione dei diritti di brevetto in circostanze quali quelle di cui alla causa principale, quando il prodotto brevettato è contenuto nella farina di soia, nella quale esso non svolge la funzione per la quale è brevettato, che è stata invece svolta precedentemente nella pianta di soia, da cui deriva per trasformazione detta farina, o quando esso, una volta estratto dalla farina ed immesso nella cellula di un organismo vivente, potrebbe per ipotesi svolgere nuovamente tale funzione.

34. - A tal riguardo, occorre constatare che l'art. 9 della direttiva subordina la protezione in esso prevista alla condizione che l'informazione genetica contenuta nel prodotto brevettato, o che lo costituisce, «svolga» la sua funzione nel «materiale nel quale» tale informazione è contenuta.

35. - Il tempo presente utilizzato dal legislatore comunitario e l'espressione «materiale nel quale», nella loro accezione comune, implicano che la funzione è svolta attualmente e nello stesso materiale nel quale è incorporata la sequenza di DNA contenente l'informazione genetica.

36. - Nel caso di un'informazione genetica quale quella di cui alla causa principale, la funzione dell'invenzione è svolta quando l'informazione genetica protegge il materiale biologico che la incorpora dalla concreta o prevedibile eventualità dell'azione di un prodotto che possa causare la morte di tale materiale.

37. - Orbene, l'utilizzo di erbicida sulla farina di soia non è prevedibile né tanto meno comunemente concepibile. Inoltre, pur ipotizzando un siffatto utilizzo, la funzione del prodotto brevettato, diretta a proteggere la vita di un materiale biologico che lo contiene, non potrebbe essere svolta, dal momento che l'informazione genetica si ritrova soltanto quale residuo nella farina di soia e che quest'ultima è una materia morta ottenuta dopo varie operazioni di trattamento della soia.

38. - Dalle precedenti considerazioni risulta che la protezione prevista dall'art. 9 della direttiva è esclusa quando l'informazione

genetica abbia cessato di svolgere la funzione che essa assolveva nel materiale originario da cui ha tratto origine il materiale controverso.

39. - Ne deriva inoltre che tale protezione non può essere invocata con riferimento al materiale controverso sulla base del solo rilievo che la sequenza di DNA contenente l'informazione genetica potrebbe essere estratta da detto materiale ed esplicare la sua funzione nella cellula di un organismo vivente, dopo esservi stata immessa. Infatti, in una siffatta ipotesi, la funzione sarebbe svolta in un materiale al contempo diverso e biologico. Essa potrebbe quindi far sorgere un diritto alla protezione soltanto con riferimento a quest'ultimo.

40. - Riconoscere una protezione ai sensi dell'art. 9 della direttiva sulla base del rilievo che l'informazione genetica ha esercitato precedentemente la sua funzione nel materiale che la contiene o che esso potrebbe per ipotesi svolgere nuovamente tale funzione in un altro materiale equivarrebbe a privare di effetto utile la disposizione oggetto di interpretazione, atteso che, in linea di principio, l'una o l'altra situazione potrebbero essere sempre invocate.

41. - La Monsanto fa valere tuttavia che, in via principale, essa rivendica una tutela della sua sequenza di DNA brevettata in quanto tale. Essa spiega che la sequenza di DNA di cui alla causa principale è tutelata dal vigente diritto nazionale dei brevetti, conformemente all'art. 1, n. 1 della direttiva. L'art. 9 della direttiva farebbe riferimento unicamente all'estensione di una siffatta protezione ad altri materiali nei quali il prodotto brevettato è incorporato. Nell'ambito della controversia principale, detta impresa, quindi, non mirerebbe ad ottenere la protezione prevista dall'art. 9 della direttiva per la farina di soia nella quale è inserita la sequenza di DNA brevettata. La presente fattispecie riguarderebbe la protezione della sequenza di DNA in quanto tale, non legata all'esercizio di una specifica funzione. Detta protezione sarebbe infatti assoluta in forza del diritto nazionale vigente, al quale rinvia l'art. 1, n. 1 della direttiva.

42. - Una simile analisi non può essere accolta.

43. - A tal riguardo, va osservato che il ventitreesimo 'considerando' della direttiva enuncia che «una semplice sequenza di DNA, senza indicazione di una funzione, non contiene alcun insegnamento tecnico (...) [e] che essa non può costituire pertanto un'invenzione brevettabile».

44. - Del resto, il ventiduesimo e il ventiquattresimo 'considerando' nonché l'art. 5, n. 3 della direttiva implicano che una sequenza di DNA non gode di alcuna protezione ai sensi del diritto dei brevetti quando la funzione svolta da tale sequenza non è precisata.

45. - Si deve ritenere che la direttiva, subordinando quindi la brevettabilità di una sequenza di DNA all'indicazione della funzione che essa assolve, non conceda alcuna protezione a una sequenza di DNA brevettata che non sia atta a svolgere la funzione specifica per la quale è stata brevettata.

46. - Tale interpretazione è corroborata dal testo dell'art. 9 della direttiva che subordina la protezione da esso prevista alla condizione che la sequenza di DNA brevettata svolga la sua funzione nel materiale nel quale essa è incorporata.

47. - Un'interpretazione secondo cui, in forza della direttiva, una sequenza di DNA brevettata potrebbe, in quanto tale, godere di una protezione assoluta, a prescindere dal fatto che la sequenza svolga o meno la propria funzione, priverebbe tale disposizione del suo effetto utile. Infatti, una protezione concessa formalmente alla sequenza di DNA in quanto tale si estenderebbe necessariamente, di fatto e fintantoché dura tale situazione, al materiale con il quale essa diventa un tutt'uno.

48. - Come risulta dal punto 37 della presente sentenza, una sequenza di DNA come quella di cui trattasi nella causa principale non può svolgere la sua funzione quando è incorporata in una materia morta come la farina di soia.

49. - Una simile sequenza non gode dunque di una tutela dei diritti di brevetto, dal momento che né l'art. 9 della direttiva né alcu-



na altra disposizione della stessa direttiva concede protezione a una sequenza di DNA brevettata che non sia idonea a svolgere la sua funzione.

50. - Si deve pertanto risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 9 della direttiva deve essere interpretato nel senso che esso non conferisce una protezione dei diritti di brevetto in circostanze quali quelle di cui alla causa principale, quando il prodotto brevettato è contenuto nella farina di soia, nella quale esso non svolge la funzione per la quale è brevettato, che è stata invece svolta precedentemente nella pianta di soia, da cui deriva per trasformazione detta farina, o quando esso, una volta estratto dalla farina e immesso nella cellula di un organismo vivente, potrebbe per ipotesi svolgere nuovamente tale funzione.

#### *Sulla seconda questione*

51. - Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 9 della direttiva operi un'armonizzazione esaustiva della protezione che conferisce, di modo che esso osta a che una normativa nazionale riconosca protezione assoluta al prodotto brevettato in quanto tale, a prescindere dal fatto che esso svolga o meno la sua funzione nel materiale che lo contiene.

52. - Tale questione si fonda sulla premessa, esposta nella decisione di rinvio, secondo cui una disposizione nazionale come l'art. 53 della legge del 1995 concede effettivamente una protezione assoluta al prodotto brevettato.

53. - Al fine di risolvere la seconda questione, occorre osservare che, ai 'considerando' terzo e quinto, sesto e settimo della direttiva, il legislatore comunitario osserva che:

- (...) una protezione efficace e armonizzata in tutti gli Stati membri è essenziale al fine di mantenere e promuovere gli investimenti nel settore della biotecnologia;

- nel settore della protezione delle invenzioni biotecnologiche esistono divergenze tra le legislazioni e le pratiche dei diversi Stati membri;

- tali disparità creano ostacoli agli scambi e, quindi, al funzionamento del mercato interno;

- dette divergenze potrebbero accentuarsi con l'adozione, da parte degli Stati membri, di nuove e divergenti legislazioni e prassi amministrative o con la diversa evoluzione delle giurisprudenze nazionali su tali legislazioni;

- uno sviluppo eterogeneo delle legislazioni nazionali sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche nella Comunità rischia di disincentivare maggiormente gli scambi commerciali a scapito dello sviluppo industriale di tali invenzioni e del corretto funzionamento del mercato interno.

54. - All'ottavo e al tredicesimo 'considerando', esso enuncia inoltre che:

- la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche non richiede la creazione di un diritto specifico che si sostituisca al diritto nazionale in materia di brevetti;

- il diritto nazionale in materia di brevetti rimane il riferimento fondamentale per la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, ma deve essere adeguato o completato su taluni punti specifici, in conseguenza dei nuovi ritrovati tecnologici che utilizzano materiali biologici e che possiedono comunque i requisiti di brevettabilità;

- il quadro giuridico comunitario per la protezione delle invenzioni biotecnologiche può limitarsi alla definizione di alcuni principi applicabili, in particolare, alla brevettabilità del materiale biologico in quanto tale e all'ambito della protezione attribuita da un brevetto ad un'invenzione biotecnologica.

55. - Da tali indicazioni risulta che il legislatore comunitario ha inteso operare un'armonizzazione limitata alla sua portata materiale, ma idonea a porre rimedio alle divergenze esistenti e a prevenire divergenze future tra gli Stati membri nel settore della protezione delle invenzioni biotecnologiche.

56. - La tipologia di armonizzazione decisa mira quindi a evitare ostacoli agli scambi.

57. - Essa si inserisce peraltro nell'ambito di un compromesso tra gli interessi dei titolari di brevetti e le esigenze di un buon funzionamento del mercato interno.

58. - Per quanto riguarda, in particolare, l'art. 9 della direttiva, contenuto nel capitolo II intitolato «Ambito della protezione», l'approccio del legislatore comunitario esprime la sua intenzione di garantire la stessa protezione dei brevetti in tutti gli Stati membri.

59. - Infatti, una protezione uniforme risulta lo strumento per

eliminare o prevenire divergenze tra gli Stati e per garantire l'auspicato equilibrio tra gli interessi dei titolari di brevetti e quelli degli altri operatori, mentre, al contrario, un approccio di armonizzazione minimale adottato a vantaggio dei titolari di brevetti, da un lato, comprometterebbe il ricercato equilibrio degli interessi in questione, e, dall'altro, potrebbe soltanto consolidare o far sorgere divergenze tra gli Stati membri e, di conseguenza, ostacoli agli scambi.

60. - Ne deriva che l'armonizzazione operata dall'art. 9 della direttiva deve ritenersi esaustiva.

61. - L'art. 1, n. 1, prima frase, della direttiva, rinviando al diritto nazionale in materia di brevetti per quanto riguarda la protezione delle invenzioni biotecnologiche, non osta a tale conclusione. Infatti, la seconda frase del medesimo n. 1 enuncia che gli Stati membri, se necessario, adeguano il loro diritto nazionale dei brevetti per tener conto delle disposizioni della presente direttiva, vale a dire, in particolare, di quelle che operano un'armonizzazione esaustiva.

62. - Pertanto, dal momento che la direttiva non concede alcuna protezione a una sequenza di DNA brevettata che non sia atta a svolgere la sua funzione, la disposizione oggetto di interpretazione osta a che il legislatore nazionale conceda una protezione assoluta a una sequenza di DNA brevettata in quanto tale, a prescindere dal fatto che essa svolga o meno la sua funzione nel materiale che la contiene.

63. - Si deve pertanto risolvere la seconda questione dichiarando che l'art. 9 della direttiva opera un'armonizzazione esaustiva della protezione che esso conferisce, di modo che esso osta a che una normativa nazionale riconosca protezione assoluta al prodotto brevettato in quanto tale, a prescindere dal fatto che esso svolga o meno la sua funzione nel materiale che lo contiene.

#### *Sulla terza questione*

64. - Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 9 della direttiva osti a che il titolare di un brevetto rilasciato prima dell'adozione di tale direttiva invochi la protezione assoluta del prodotto brevettato che gli sarebbe stata accordata dalla normativa nazionale allora vigente.

65. - Come la seconda questione, anche quella qui in esame si fonda sulla premessa secondo cui, prima dell'emanazione della direttiva, una disposizione nazionale come l'art. 53 della legge del 1995 concedeva effettivamente, all'atto del rilascio del brevetto, una protezione assoluta al prodotto brevettato.

66. - Al fine di risolvere detta questione, occorre ricordare che, per costante giurisprudenza, in linea di principio, una nuova norma si applica immediatamente agli effetti futuri di situazioni sorte in vigenza della vecchia norma (v., in particolare, sentenza 11 dicembre 2008, in causa C-334/07 P, Commissione c. Freistaat Sachsen, *Racc.* pag. I-9465, punto 43 e giurisprudenza citata).

67. - La direttiva non prevede alcuna deroga a tale principio.

68. - Del resto, la mancata applicazione della direttiva ai brevetti rilasciati in precedenza creerebbe, tra gli Stati membri, differenze in termini di tutela che ostacolano l'armonizzazione perseguita.

69. - Si deve pertanto risolvere la terza questione dichiarando che l'art. 9 della direttiva osta a che il titolare di un brevetto rilasciato prima dell'adozione di tale direttiva invochi la protezione assoluta del prodotto brevettato che gli sarebbe stata accordata dalla normativa nazionale allora vigente.

#### *Sulla quarta questione*

70. - Con la sua quarta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 27 e 30 dell'accordo TRIPS siano rilevanti ai fini dell'interpretazione dell'art. 9 della direttiva.

71. - A tal riguardo, va ricordato che le disposizioni dell'accordo TRIPS non sono idonee a creare in capo ai singoli, diritti che questi possano invocare direttamente dinanzi al giudice ai sensi del diritto dell'Unione (sentenza 14 dicembre 2000, in cause riunite C-300/98 e C-392/98, Dior ed a., *Racc.* pag. I-11307, punto 44).

72. - Qualora si constati che nel settore in questione esiste una normativa dell'Unione, trova applicazione il diritto dell'Unione, ciò che implica l'obbligo, nella misura del possibile, di operare un'interpretazione conforme all'accordo TRIPS, senza che tuttavia possa essere riconosciuta alla disposizione in questione dell'accordo suddetto un'efficacia diretta (sentenza 11 settembre 2007, in causa C-431/05, Merck Genéricos - Productos Farmacéuticos, *Racc.* pag. I-7001, punto 35).

73. - La direttiva, rappresentando la normativa dell'Unione in materia di brevetti, deve quindi essere interpretata, per quanto possibile, in modo conforme.

74. - A tal riguardo, è giocoforza constatare che l'interpretazione dell'art. 9 della direttiva formulata nella presente sentenza non è in contrasto con tale obbligo.

75. - Infatti, l'art. 9 della direttiva disciplina l'ambito della protezione conferita da un brevetto al suo titolare, mentre gli artt. 27 e 30 dell'accordo TRIPS riguardano, rispettivamente, la brevettabilità e le eccezioni ai diritti conferiti da un brevetto.

76. - Supponendo poi che la nozione di «eccezioni ai diritti conferiti» possa essere considerata come comprensiva, non solo, delle esclusioni dei diritti, ma altresì delle limitazioni degli stessi, occorrerebbe constatare che l'interpretazione dell'art. 9 della direttiva che limiti la protezione conferita alle situazioni in cui il prodotto brevettato svolge la sua funzione risulta idonea a porsi in contrasto con un normale sfruttamento del brevetto e a «pregiudicare» in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi» ai sensi dell'art. 30 dell'accordo TRIPS.

77. - Si deve pertanto rispondere alla quarta questione dichiarando che gli artt. 27 e 30 dell'accordo TRIPS sono irrilevanti ai fini dell'interpretazione dell'art. 9 della direttiva.

(Omissis)

#### (1) I PRESUPPOSTI DELLA TUTELA BREVETTUALE DELLE INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE NELL'UNIONE EUROPEA.

La sentenza che qui si commenta giunge al termine di un lungo procedimento in cui la Corte di giustizia UE, interpellata in via pregiudiziale dal Tribunale dell'Aia, ha avuto occasione di esaminare per la prima volta la direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche e precisare una serie di punti essenziali relativamente alla tutela che deve essere riconosciuta, nell'Unione, ai brevetti rilasciati in tale ambito.

La controversia opponeva il colosso statunitense Monsanto a tre multinazionali europee e verteva sulla possibilità di bloccare nel territorio dell'Unione la commercializzazione di una farina di soia importata dall'Argentina come mangime per il bestiame, in cui erano state rinvenute tracce di una sequenza genetica modificata protetta da un brevetto europeo della Monsanto (1). Le analisi chimiche che la multinazionale, insospettata dalla provenienza della merce, aveva infatti commissionato su campioni di farina prelevati dai carichi bloccati alla dogana, in esercizio di un diritto espressamente riconosciuto dalla normativa in materia, l'art. 9 del regolamento (CE) del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383 (2), avevano rivelato che la farina era stata prodotta utilizzando soia RR (*Roundup Ready*), ovvero quella resistente al glifosate, uno dei diserbanti più utilizzati al mondo, ottenuta grazie all'inserimento nel DNA della pianta di una sequenza genetica brevettata dalla Monsanto già dal 1996, in grado di codificare una serie di enzimi che rendono innocua l'azione del glifosate (*Roundup*, prodotto sempre dalla Monsanto): ciò consente ai produttori di eliminare tutte le erbe infestanti senza nuocere assolutamente alle colture di soia. La tutela dell'invenzione, tuttavia, legata ad un brevetto registrato in Europa, non è estesa anche al

Paese da cui la farina era stata importata, l'Argentina, dove la soia transgenica è coltivata su vasta scala e una fondamentale decisione della Corte Suprema nega dal 2000 la validità a livello nazionale dei brevetti registrati in Paesi stranieri (3).

In seguito al blocco della merce disposto dalle autorità doganali di Amsterdam e alla prova, fornita dalle analisi chimiche, della provenienza della farina da soia RR, la Monsanto ha presentato al Tribunale dell'Aia alcune domande, sulla base dell'art. 16 del regolamento n. 1383/2003, volte ad ottenere provvedimenti inibitori nei confronti delle tre società importatrici, Cefetra, Toepfler e Vopak e a bloccare altresì la distribuzione della farina in tutti gli altri Paesi europei in cui il brevetto era riconosciuto.

La questione più delicata che la Corte olandese, il *Rechtbank 's-Gravenhage*, si è trovata ad affrontare, assodato l'utilizzo di soia geneticamente modificata per produrre la farina oggetto della controversia, riguardava la possibilità di estendere la copertura della proprietà intellettuale anche a quei prodotti derivati o trasformati in cui la sequenza di DNA brevettata è presente solo come residuo delle precedenti lavorazioni e, di conseguenza, se tale presenza sia sufficiente a configurare una violazione del brevetto della Monsanto in occasione della commercializzazione della farina nell'Unione europea. Visto che il sistema normativo in materia di tutela delle invenzioni biotecnologiche, infatti, si articola su tre livelli distinti ma connessi, quello internazionale, europeo e nazionale e considerando, inoltre, che è necessario tenere conto di ciascuno di essi nella soluzione di una controversia il cui esito, per la novità, la delicatezza e la rilevanza della questione, avrebbe influenzato la successiva interpretazione di molte delle disposizioni in materia e, dunque, inciso sugli scambi commerciali in tutta l'Unione, dato il peso sulla disciplina dei brevetti, la libera concorrenza e il mercato dei prodotti alimentari derivanti da OGM, il Tribunale dell'Aia ha ritenuto opportuno chiedere alla Corte di giustizia una serie di precisazioni riguardo ad alcune fondamentali questioni pregiudiziali (*preliminary ruling*, art. 267 TFUE) (4), così da avere il quadro giuridico più chiaro possibile a supporto della propria decisione.

Il punto centrale della questione era se la tutela garantita dalla principale normativa in materia, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, n. 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, potesse essere estesa anche a situazioni in cui il prodotto interessato, in questo caso la sequenza di geni che conferiscono tolleranza al glifosate, non svolge più la funzione per cui è stato brevettato. L'art. 9 della direttiva 98/44/CE, in ogni caso, è estremamente chiaro sul punto in questione, perché subordina esplicitamente il riconoscimento della tutela alla condizione che l'informazione genetica che costituisce o è contenuta nel prodotto vi svolga concretamente la funzione per cui è stata brevettata (5). Non è sufficiente, dunque, all'estensione del regime di protezione, al contrario di quanto sosteneva la Monsanto, il mero riscontro della presenza di DNA brevettato nella farina, se questo non è utilizzato per la sua funzione originaria, ovvero difendere la pianta di soia dall'azione dei diserbanti, né tantomeno lo è

(1) Brevetto europeo EP 0 546 090 rilasciato il 19 giugno 1996.

(2) Regolamento relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti.

(3) *Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina*, sentenza *Unilever*, 24 ottobre 2000. Dalla data di entrata in vigore dell'Accordo TRIPS (Accordo sui diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio), ovvero il 1° gennaio 1995, la Corte Suprema ha disposto l'impossibilità di ratificare brevetti stranieri («*revalidated patents*») così da renderli validi anche in Argentina.

(4) Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri,

nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto europeo o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia, ma spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione dei giudici di Lussemburgo, la cui pronuncia vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema equivalente.

(5) L'art. 9 della direttiva 98/44/CE dispone che «la protezione attribuita da un brevetto ad un prodotto contenente o consistente in un'informazione genetica si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l'informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione».

il fatto che la sequenza genetica potrebbe essere nuovamente sfruttata dopo essere stata isolata dalla farina e inserita in un altro organismo vivente. Il meccanismo previsto dall'art. 9 della direttiva europea, infatti, ripreso a sua volta senza modifiche dall'art. 53a, comma 3 della legge olandese sui brevetti del 1995 (*Rijksoctrooiwet*), si basa univocamente sull'attualità dello svolgimento da parte dell'oggetto del brevetto della funzione che ha permesso il riconoscimento del relativo diritto all'inventore. Il criterio è quanto mai opportuno, ove si consideri che in caso contrario sarebbe sufficiente la semplice presenza, anche casuale, di un prodotto brevettato in un qualunque materiale vivente o inerte, per estendere anche a quest'ultimo la disciplina di protezione stabilita dalle normative in materia: ciò significherebbe che le garanzie applicabili alle piante di soia RR, lo sarebbero allo stesso modo al pane prodotto con la relativa farina, dato che anche in esso sarebbero inevitabilmente presenti tracce, seppur minime, dei geni di tolleranza ai glifosati. Allo stesso modo non può essere ritenuto sufficiente al riconoscimento della tutela, il fatto che l'informazione genetica, dopo aver esercitato la propria funzione nella pianta di soia, possa essere sfruttata, una volta estratta dalla farina, per ulteriori scopi, perché si vanificherebbe la *ratio* più profonda dell'art. 9 e delle altre norme specifiche, che non è di certo quella di estendere indiscriminatamente un regime di protezione brevettuale che, a queste condizioni, sarebbe estremamente difficile negare. Questo punto era particolarmente delicato, perché un'interpretazione non troppo aderente alla lettera della norma avrebbe potuto portare, in questo e in futuri casi simili e apparentemente in contrasto con il dettato formale della legge, ad un ampliamento estremamente significativo dell'alveo di applicazione del sistema di tutele. La Corte di giustizia, invece, ha voluto porre dei limiti ben precisi, indicando quale condizione per l'applicabilità dell'art. 9, la concreta attuazione da parte dell'informazione genetica degli scopi per cui era stata realizzata. Per questo motivo si è negata la protezione al brevetto della Monsanto anche in riferimento all'art. 1 della direttiva 98/44/CE, che, a differenza dell'art. 9, non fissa i presupposti per l'estensione delle garanzie del prodotto brevettato ai materiali in cui è incorporato, ma richiamando le normative nazionali lo tutela in sé e per sé, come semplice sequenza di DNA, a condizione, tuttavia, che l'invenzione non sia fine a sé stessa ma abbia una funzione ben determinata, a differenza del caso in esame.

È evidente, a questo punto, che l'uniformità nella pianificazione e, ovviamente, nell'interpretazione delle disposizioni in materia di brevetti si pone quale condizione necessaria al buon funzionamento del mercato europeo; il rischio, infatti, è che dietro alle garanzie di tutela stabilite dai singoli Stati membri, si possano nascondere misure di carattere protezionistico in grado di distorcere la concorrenza. È dunque indispensabile che le normative nazionali siano poste in maniera tale da non costituire un ostacolo agli scambi commerciali, attraverso la fissazione di livelli troppo alti e differenziati di tutela dei brevetti. In questa situazione, il ruolo delle istituzioni europee è ancora una volta quello di promuovere e favorire il ravvicinamento delle legislazioni nazionali (artt. 94 ss. Trattato UE), eliminando le divergenze esistenti a livello normativo e prevenendo quelle future, in modo da creare le condizioni adeguate allo sviluppo del mercato unico anche in questo settore. Per questo motivo la Corte di giustizia, riprendendo le conclusioni avanzate dall'avvocato generale Mengozzi (6), ha voluto sottolineare la prevalenza dell'art. 9 della direttiva 98/44/CE sulle disposizioni nazionali che, in contrasto con

la norma europea, come nel caso dell'art. 53 della citata legge olandese del 1995, riconoscono una protezione assoluta ai prodotti brevettati a prescindere dal fatto che essi svolgano o meno la loro funzione nel materiale in cui sono incorporati. L'armonizzazione operata da parte dell'art. 9 nella fissazione dei requisiti necessari all'estensione della tutela, infatti, rappresenta il giusto punto di equilibrio tra gli interessi dei titolari dei brevetti e le esigenze di buon funzionamento del mercato interno e deve essere perciò considerata esaustiva, prevalente sulle discipline nazionali difformi, in maniera tale che venga eliminato ogni ostacolo al libero svolgimento nell'Unione europea degli scambi commerciali di prodotti contenenti o costituiti da invenzioni biotecnologiche.

In questa prima occasione in cui i giudici di Lussemburgo si sono dovuti pronunciare sulla direttiva 98/44/CE, nell'ambito di una causa oggettivamente complessa che avrebbe potuto, se risolta diversamente, determinare un impatto molto pesante sui traffici dei prodotti derivanti da OGM, con conseguenze intuitivamente più gravi proprio sui Paesi più poveri o in via di sviluppo, si è opportunamente favorita un'interpretazione più restrittiva del dettato della norma, dell'art. 9 in particolare, evitando di creare un precedente che avrebbe fornito alle multinazionali *biotech* l'opportunità di paralizzare il mercato di numerosi prodotti e pretendere il pagamento di *royalties* da parte di moltissimi altri operatori lungo tutta la filiera di produzione e distribuzione. Le garanzie che la normativa europea dispone a tutela dei brevetti biotecnologici, infatti, sarebbero state automaticamente estese a tutti quei prodotti, inerti o meno, provenienti da Paesi in cui l'invenzione non è tutelata come in Europa e contenenti anche solamente dei residui delle sequenze genetiche modificate. I coltivatori di un Paese in cui il cotone BT non è protetto da un brevetto, ad esempio, avrebbero potuto essere citati in giudizio dalla società titolare del relativo diritto, proprio in quei Paesi dell'Unione in cui il prodotto, tutelato dalle normative *ad hoc*, arriva già lavorato e trasformato in tessuto. In mancanza di precedenti pronunce in materia, quindi, è estremamente difficile prevedere quale potrà essere la portata della sentenza in esame, ma la linea interpretativa indicata dalla Corte sembra assolutamente condivisibile sia dal punto di vista del bilanciamento degli interessi dei titolari dei brevetti e degli operatori commerciali, sia in termini di equità sostanziale nella tutela delle pretese avanzate. La protezione dei diritti brevettuali, infatti, non è stata negata *tout court*, ma solamente subordinata ad un fatto di evidente rilievo, ovvero che la sequenza genetica di volta in volta considerata svolga, nel momento in cui se ne richiede la tutela, in qualunque materiale o organismo in cui sia contenuta ed utilizzata, la funzione per cui è stata brevettata. È questo, d'altronde, il requisito su cui si focalizza la normativa, per evitare il rischio che, diversamente, si possano verificare situazioni al limite del paradosso in cui un coltivatore, ad esempio, il cui raccolto sia stato contaminato dai pollini di una vicina piantagione transgenica, possa essere citato in giudizio dal titolare del brevetto interessato. La richiesta di blocco degli scambi e di pagamento delle *royalties* avanzata dalla Monsanto nei confronti delle imprese europee, a conti fatti, in una situazione come quella in esame, appare come un fragile tentativo di porre rimedio all'assenza di tutele nell'ordinamento argentino, ma non è logico, né dal punto di vista equitativo né giuridico, che la mancata remunerazione di un brevetto da parte di un altro Paese debba essere compensata attraverso un'estensione *contra legem* della protezione riconosciuta dall'Unione europea.

Lorenzo Cristofaro

(6) Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 9 marzo

2010, nella causa C-428/08, Monsanto Technology LLC c. Cefetra BV ed a.

Tribunale di I grado UE. Sez. III - 11-5-2010, in causa T-237/08 - Azizi, pres.; Frimodt Nielsen, est. - Abadía Retuerta SA c. Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

**Produzione, commercio e consumo - Prodotti agricoli - Segni distintivi - Indicazioni geografiche - Marchi - Domanda di marchio denominativo comunitario - Registrazione di un marchio per vini contenente un'indicazione geografica di vino di qualità - Impedimento assoluto alla registrazione.** [Accordo TRIPS al Trattato di Marrakech sulla World Trade Organization; regolamento (CE) 20 dicembre 1993, n. 40/94]

*Non può essere registrato il marchio «cuvée Palomar» per un vino prodotto da un'azienda vinicola sita in un Comune della Provincia di Valladolid perché già esiste il v.q.p.r.d. Valencia che, per la legge spagnola, comprende anche il nome «el Palomar», Comune sito nell'area geografica considerata dall'indicazione geografica Valencia (1).*

(Omissis)

Fatto

15. - Il 27 novembre 2006 la ricorrente, la Abadía Retuerta, SA, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento n. 40/94.

16. - Il marchio del quale veniva chiesta la registrazione è il segno denominativo Cuvée Palomar.

17. - I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione del marchio rientrano nella classe 33 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «vini».

18. - L'esaminatore, ritenendo che al marchio richiesto ostasse l'impedimento assoluto alla registrazione ex art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94, ha respinto la domanda di registrazione con decisione 5 giugno 2007.

19. - La ricorrente ha proposto ricorso avverso la decisione dell'esaminatore.

20. - La prima commissione di ricorso ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese sostenute per il procedimento con decisione 2 aprile 2008 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

(Omissis)

Diritto

*Argomenti delle parti*

31. - La ricorrente deduce un unico motivo a sostegno del suo ricorso, relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94.

32. - In primo luogo, la ricorrente fa valere, sostanzialmente, che l'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94 deve essere interpretato restrittivamente dato che contiene un divieto di registrazione. Di conseguenza, essa ritiene che detta disposizione non sia applicabile nella fattispecie, poiché il marchio richiesto Cuvée Palomar non include il nome della denominazione di origine controllata «el Palomar».

33. - Il nome del Comune è infatti el Palomar, e non Palomar, ai sensi dell'art. 4, n. 1, del nuovo regolamento relativo alla denominazione di origine controllata «Valencia» e al suo Consiglio regolatore, come modificato dal decreto ministeriale APA/1815/2002.

34. - In secondo luogo, la ricorrente afferma che la mancata opposizione alla domanda di marchio da parte degli organismi competenti per la tutela della denominazione di origine controllata «Valencia» indica l'assenza di conflitto fra il marchio di cui tratta si e il nome del Comune.

35. - In terzo luogo, la ricorrente fa valere che il Comune di el Palomar conta una popolazione di poco superiore ai 500 abitanti. Si tratta quindi di comune molto piccolo, del tutto sconosciuto al consumatore medio spagnolo e europeo, il quale ignora che taluni vini a denominazione di origine controllata «Valencia» sono pro-

dotti a el Palomar. Il nome el Palomar sarebbe pertanto un nome geografico completamente sconosciuto agli ambienti interessati.

36. - La ricorrente asserisce, in definitiva, che la giurisprudenza relativa all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/09], secondo cui non si applica l'impedimento assoluto alla registrazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 nel caso di marchi composti di un nome che designa zone geografiche ignote (sentenza della Corte 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee, *Racc.* pag. I-2779, punti 31-33), dovrebbe parimenti applicarsi, *mutatis mutandis*, all'impedimento assoluto alla registrazione ex art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94.

37. - In quarto luogo, la ricorrente sostiene che l'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94 deve essere interpretato nel senso che comporta, affinché il divieto assoluto di registrazione sia applicabile, che il marchio richiesto contenga o consista in un'indicazione geografica errata.

38. - Orbene, la domanda di marchio Cuvée Palomar non contiene né consiste in un'indicazione geografica errata, secondo la ricorrente. Al contrario, essa identifica l'origine geografica dei vini della ricorrente. Il termine «palomar», infatti, nel marchio Cuvée Palomar, identifica un vigneto Palomar, esistente dal XIX secolo, situato nella località Retuerta, proprietà della Abadía Retuerta, SA, nel Comune spagnolo di Sardón de Duero (Valladolid).

39. - Secondo la ricorrente sarebbe evidente che, nella sua qualità di proprietaria del vigneto Palomar, sia perfettamente legittimata ad identificare i vini prodotti in tale vigneto con il marchio Cuvée Palomar. È la ragione per cui, al fine di replicare alle obiezioni sollevate dall'UAMI e di evitare qualsivoglia errore relativamente all'origine geografica dei suoi prodotti, il 16 febbraio 2007 la ricorrente ha accettato di limitare la domanda di marchio ai «vini provenienti da un vigneto noto come il «vigneto Palomar», situato nel territorio del Comune di Sardón de Duero (Valladolid, Spagna)».

40. - Sostanzialmente la ricorrente asserisce che, di conseguenza, la domanda di marchio Cuvée Palomar non contiene alcuna falsa indicazione geografica, dal momento che il vigneto Palomar esiste e che le appartiene, e che il marchio richiesto, pertanto, non dovrebbe ricadere nel divieto assoluto di registrazione ex art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94.

41. - In quinto luogo, la ricorrente fa valere che il nome del vigneto Palomar, di sua proprietà, di cui si ha contezza, come indicato al precedente punto 38, documentata a partire dal XIX secolo, è molto anteriore al riconoscimento, nel 2000, del Comune di el Palomar come zona di produzione protetta dalla denominazione di origine controllata «Valencia». Pertanto il rifiuto di registrare il marchio Cuvée Palomar costituisce una violazione del principio generale di diritto espresso con la massima latina *prior tempore, potior iure*. La ricorrente fa osservare che il decreto ministeriale 19 ottobre 2000, che ha condotto al riconoscimento del Comune di el Palomar come produzione protetta dalla denominazione di origine controllata «Valencia», è persino posteriore al marchio spagnolo n. 2.085.129 Cuvée Palomar, che, dal canto suo, risale al 1997.

42. - In sesto luogo, la ricorrente sostiene, in sostanza, che il termine «palomar» è una parola polisemica, che, secondo il dizionario della Real Academia Española, significa: «1. nome. Luogo ove si allevano colombi. 2. Agg. Dicesi di un tipo di funicella: più fine e ritorta rispetto alla corda classica».

43. - Essa reputa che tale circostanza affievolisca il presunto carattere d'indicazione geografica del Comune di el Palomar.

44. - Essa considera che, quando il segno che contiene il marchio, oltre al suo significato geografico, ne possiede anche un altro che prevale sul primo, occorre prestare attenzione al significato principale. Una volta operata siffatta valutazione, deve essere applicato il regime giuridico corrispondente. Orbene, secondo la ricorrente, il termine «palomar» possiede un senso principale, noto a tutti i consumatori, ossia «luogo ove si allevano colombi».

45. - La ricorrente fa valere l'argomento secondo cui, dal momento che il presunto carattere geografico del termine «palomar» sarebbe diluito dagli altri significati di tale termine, la parola in questione «palomar» può svolgere le funzioni proprie di un marchio. Essa fa notare che, di conseguenza, la decisione impugnata costituisce un'interpretazione errata dell'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94. Infatti, la protezione di un supposto interesse collettivo, il quale giustificerebbe il rifiuto di marchi coinci-

denti con indicazioni geografiche, non può, ad avviso della ricorrente, spingersi fino alla situazione assurda per cui si respingerebbero dei marchi che hanno altri significati o che designano, come si verifica nella fattispecie, la zona di origine dei prodotti in causa.

46. - In settimo luogo, la ricorrente illustra, in sostanza, di essere titolare di svariati marchi comunitari - Pago Palomar, Abadía Retuerta Cuvée Palomar - che designano vini inclusi nella classe 33, nonché di un marchio spagnolo Cuvée El Palomar - che contiene il nome del Comune di el Palomar nella sua interezza.

47. - A tale riguardo la ricorrente si avvale del dettato dell'art. 24, n. 5, dell'accordo TRIPS.

48. - Orbene, a suo dire, il marchio spagnolo n. 2.085.129 Cuvée El Palomar risale al 1997, e conseguentemente è anteriore alla protezione del nome del Comune di el Palomar nel contesto della denominazione di origine controllata «Valencia», disciplinata nel 2000.

49. - La ricorrente considera che, pertanto, la validità dei marchi Cuvée El Palomar (registrato nel 1997) e Cuvée Palomar (da essa richiesto in buona fede) non può essere contestata per il solo motivo che detti marchi sono simili ad un'indicazione geografica riconosciuta successivamente.

50. - Inoltre, la ricorrente sottolinea che il marchio Cuvée El Palomar è parimenti protetto in vari Paesi dell'Unione europea dal marchio internazionale n. 699.977, registrato il 23 settembre 1998.

51. - Relativamente alla valutazione della commissione di ricorso secondo cui le registrazioni precedenti non rileverebbero, poiché in base a giurisprudenza costante le decisioni nazionali non sono vincolanti per l'UAMI e non lo esimono dall'applicare la normativa comunitaria al caso specifico esaminato, la ricorrente obietta che la commissione di ricorso tace il fatto che due registrazioni precedenti (ossia i marchi comunitari n. 4.827.978 Pago Palomar e n. 5.501.978 Abadía Retuerta Cuvée Palomar) sono state esaminate dall'UAMI stesso e non sono quindi decisioni nazionali.

52. - La ricorrente reputa che la circostanza che gli uffici dei marchi tedesco, spagnolo, francese, italiano, austriaco e del Regno Unito abbiano accettato la registrazione del marchio Cuvée El Palomar avrebbe dovuto essere presa in considerazione dall'UAMI come un chiaro esempio del fatto che il marchio comunitario Cuvée Palomar non era inficiato da alcun impedimento assoluto alla registrazione, e ciò a maggior ragione in quanto l'UAMI medesimo aveva ammesso la registrazione dei marchi comunitari Pago Palomar e Abadía Retuerta Cuvée Palomar.

53. - In ottavo luogo, la ricorrente fa valere, sostanzialmente, che l'UAMI ha registrato marchi quali Cuvée Mediterraneo, Cuvée du Golfe de Saint-Tropez e Cuvée Occitane.

54. - Orbene, secondo la ricorrente, detti marchi presentano un legame diretto ed evidente con una zona geografica nota nell'ambito viticolo, tenuto conto che il pubblico europeo è in generale capace d'identificare geograficamente il Mediterraneo, il golfo di Saint-Tropez e l'Occitania.

55. - Dal quanto sopra risulta, secondo la ricorrente, che il rifiuto di registrare il marchio Cuvée Palomar costituisce una violazione al principio di parità di trattamento e una decisione arbitraria da parte dell'UAMI.

56. - Infine, in udienza, la ricorrente ha, in sostanza, fatto notare la circostanza che l'elenco dei v.q.p.r.d. pubblicato dalla Commissione nella *Gazzetta Ufficiale* nel 2007 non include il nome el Palomar, limitandosi ad indicare il riferimento delle disposizioni normative nazionali ove compare tale nome. A suo avviso la pubblicazione dell'elenco nella *Gazzetta Ufficiale* costituisce una condizione per l'opponibilità delle denominazioni geografiche protette dalle normative nazionali. Dal momento che l'indicazione geografica el Palomar non è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, ne discenderebbe che essa non potrebbe essere opposta alla ricorrente.

57. - Inoltre, la ricorrente in udienza ha fatto valere che la pubblicazione dell'elenco nella *Gazzetta Ufficiale* si è verificata solamente nel 2007, ossia successivamente rispetto alla domanda di marchio, che era stata presentata il 27 novembre 2006. Orbene, il fatto generatore dell'opponibilità delle denominazioni geografiche protette dalle normative nazionali sarebbe, essa afferma, la pubblicazione dell'elenco nella *Gazzetta Ufficiale* ad opera della Commissione. Di conseguenza, se il Tribunale dovesse giudicare che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un elenco il quale faccia menzione unicamente dei riferimenti alle disposizioni regolamentari nazionali ove compare el Palomar è sufficiente a garantire la pubblicità di tale menzione, sarebbe giocoforza constatare

che la pubblicazione è stata effettuata dopo il deposito della domanda di marchio e, quindi, la denominazione geografica protetta in discussione non sarebbe opponibile alla ricorrente.

58. - L'UAMI contesta siffatta argomentazione e, in sostanza, asserisce che la commissione di ricorso nella decisione impugnata ha operato una valutazione corretta sia di fatto che di diritto.

#### Giudizio del Tribunale

59. - L'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94 stabilisce che sono esclusi dalla registrazione i marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini che non hanno invece tale origine.

60. - Ai fini dell'applicazione della citata disposizione occorre determinare la portata della nozione di «indicazione geografica che identifica vini».

61. - Il regolamento n. 40/94 non definisce la nozione d'indicazione geografica che identifica vini.

62. - Va tuttavia rilevato che l'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94 è stato introdotto dal regolamento n. 3288/94.

63. - Il quarto 'considerando' del regolamento n. 3288/94 precisa, infatti, che «l'art. 23, par. 2, dell'Accordo TRIPS dispone il rifiuto o l'annullamento dei marchi che contengono o consistono in indicazioni geografiche false per vini o alcolici senza la condizione che essi siano di tale natura da ingannare il pubblico» e che «dev'essere aggiunt[a] una nuova lett. j) all'art. 7, par. 1, del regolamento (CE) n. 40/94».

64. - Occorre dunque ricordare che, poiché la Comunità è parte contraente dell'accordo TRIPS, essa è in effetti tenuta ad interpretare la sua legislazione sui marchi, nella misura del possibile, alla luce della lettera e della finalità di detto accordo (v. sentenza Anheuser-Busch, punto 21 *supra*, punto 42, e giurisprudenza ivi citata).

65. - Secondo una costante giurisprudenza, una disposizione di un accordo stipulato dalla Comunità con Paesi terzi va considerata direttamente efficace qualora, tenuto conto del suo tenore letterale, dell'oggetto e della natura dell'accordo, si può concludere che essa implica un obbligo chiaro, preciso e incondizionato la cui esecuzione e i cui effetti non siano subordinati all'adozione di alcun atto ulteriore (sentenza della Corte 14 dicembre 2000, cause riunite C-300/98 e C-392/98, Dior e a., *Racc.* pag. I-11307, punto 42).

66. - La Corte ha tuttavia affermato, da un lato, che l'accordo OMC e i suoi allegati, tenuto conto della loro natura e della loro economia, non figurano in linea di principio tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla gli atti delle istituzioni comunitarie nell'ambito del ricorso per annullamento (sentenza Dior e a., punto 65 *supra*, punto 42) e, dall'altro, che le disposizioni dell'accordo TRIPS, allegato all'accordo OMC, non sono idonee a creare in capo ai singoli diritti che questi possano invocare direttamente dinanzi al giudice ai sensi del diritto comunitario (sentenza Dior e a., punto 65 *supra*, punto 43).

67. - Dalla citata giurisprudenza emerge che, sebbene le disposizioni dell'accordo TRIPS non abbiano effetti diretti, ciò nondimeno occorre interpretare la normativa sui marchi, ossia, nel caso in esame, l'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94, nella misura del possibile, alla luce della lettera e della finalità di detto accordo.

68. - Si deve osservare che la nozione di «indicazione geografica che identifica vini», di cui all'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94, differisce, nella versione in lingua francese [indications géographiques destinées à identifier les vins], da quella riportata all'art. 23 dell'accordo TRIPS, citata al precedente punto 2 [indication géographique identifiant des vins].

69. - Tuttavia, ai sensi dell'Atto finale che incorpora i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 (*G.U.* L 336, pag. 253), il cui testo è stato redatto in francese, inglese e spagnolo, due altre lingue fanno parimenti fede.

70. - Occorre quindi rilevare che i termini «geographical indication identifying wines» sono impiegati sia all'art. 23 dell'accordo TRIPS che all'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94 nella versione inglese di dette disposizioni.

71. - Peraltro, i termini «indicación geográfica que identifique vinos» sono utilizzati nella versione spagnola dell'art. 23 dell'accordo TRIPS e i termini «indicación geográfica que identifique el vino» nella versione spagnola dell'art. 7, n. 1, lett. j), del

regolamento n. 40/94.

72. - Di conseguenza si deve considerare che l'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94 interessa le indicazioni geografiche che identifichino dei vini e non le indicazioni geografiche «che identificano vini».

73. - La determinazione e la protezione delle indicazioni geografiche per quanto concerne i vini sono stabilite dal regolamento n. 1493/1999, applicabile *ratione temporis* al caso di specie.

74. - Inoltre, la nozione d'indicazione geografica che identifichi dei vini, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94, deve essere letta alla luce delle disposizioni rilevanti del diritto comunitario in materia di determinazione e di protezione delle indicazioni geografiche relativamente ai vini. Di conseguenza occorre fare riferimento al regolamento n. 1493/1999, il quale ha anche vocazione a garantire la conformità della normativa comunitaria con le disposizioni dell'accordo TRIPS, come risulta dai «considerando» 56 e 80 del medesimo regolamento.

75. - L'art. 50, n. 1, del regolamento n. 1493/1999 concerne la protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti originari dei Paesi terzi nell'ambito dell'applicazione degli artt. 23 e 24 dell'accordo TRIPS.

76. - Tuttavia, l'art. 50, n. 2, del citato regolamento definisce la nozione d'indicazione geografica solamente ai fini dell'applicazione del n. 1 di detta disposizione.

77. - Pertanto, occorre fare riferimento alle altre disposizioni del regolamento n. 1493/1999 al fine di determinare il contenuto della nozione d'indicazione geografica ai sensi del regolamento di cui trattasi.

78. - L'art. 47, n. 1, del regolamento n. 1493/1999 è così formulato:

«Le disposizioni sulla designazione, la denominazione e la presentazione di taluni prodotti disciplinati dal presente regolamento e sulla protezione di talune indicazioni, menzioni e termini sono definite nel presente capo e negli allegati VII e VIII».

79. - Ai sensi dell'art. 47, n. 2, lett. e), del regolamento n. 1493/1999, le prescrizioni di cui al n. 1 del medesimo articolo prevedono, in particolare, disposizioni per la disciplina dell'utilizzazione di indicazioni geografiche e di menzioni tradizionali.

80. - Il punto A dell'allegato VI del regolamento n. 1493/1999 stabilisce che:

«1. Per «regione determinata» si intende un'area o un complesso di aree viticole che producono vini con particolari caratteristiche qualitative e il cui nome viene utilizzato per designare v.q.p.r.d.

2. Ogni regione determinata forma oggetto di una delimitazione precisa, per quanto possibile in base alla particella o all'appezzamento vitato. Tale delimitazione viene effettuata da ciascuno degli Stati membri interessati e tiene conto dei fattori che contribuiscono alla qualità dei vini prodotti in detta regione, quali la natura del terreno e del sottosuolo, il clima e la situazione delle particelle e degli appezzamenti vitati.

3. La regione determinata è designata col suo nome geografico (...).

4. Il nome geografico che designa una regione determinata dev'essere sufficientemente preciso e notoriamente connesso alla zona di produzione per evitare, tenuto conto delle situazioni esistenti, le confusioni».

81. - La parte B, n. 1, lett. c), primo trattino, dell'allegato VII del regolamento n. 1493/1999 dispone quanto segue:

«L'etichettatura dei prodotti ottenuti nella Comunità può essere completata dalle seguenti indicazioni, in base a condizioni da determinarsi: (...) per i v.q.p.r.d.: (...) l'indicazione di un'unità geografica più piccola della regione determinata secondo le modalità previste dallo Stato membro produttore».

82. - L'art. 52, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1493/1999 precisa che, se uno Stato membro attribuisce il nome di una regione determinata ad un v.q.p.r.d., questo nome non può essere utilizzato per la designazione di prodotti del settore vitivinicolo che non provengono da questa regione e/o ai quali questo nome non è stato attribuito in conformità alle normative comunitaria e nazionale in vigore. Lo stesso dicasi se uno Stato membro ha attribuito il nome di un comune, di una frazione o di una località unicamente ad un v.q.p.r.d.

83. - In altre parole, gli Stati membri, in base al regolamento n. 1493/1999, sono competenti ad attribuire il nome di un comune, di una frazione o di una località ad un v.q.p.r.d. In un caso del genere tale nome non potrà essere utilizzato per designare pro-

dotti del settore vitivinicolo non provenienti da detto comune, da detta frazione o da detta località e/o ai quali il nome in questione non è stato attribuito conformemente alle normative comunitaria e nazionale applicabili.

84. - Va dunque constatato che, nell'ambito dell'applicazione del regolamento n. 1493/1999, spetta agli Stati membri determinare, sui rispettivi territori, le indicazioni geografiche alla cui protezione sono interessati.

85. - L'art. 2, n. 1, del nuovo regolamento relativo alla denominazione di origine controllata «Valencia» e al suo Consiglio regolatore, adottato dal legislatore spagnolo, stabilisce che la protezione conferita da tale denominazione di origine controllata si estende all'espressione «Valencia» e a tutte le denominazioni delle sottozone, circoscrizioni, comuni, località e frazioni che costituiscono le zone di produzione e d'invecchiamento menzionate all'art. 4.

86. - L'art. 4, n. 1, del nuovo regolamento relativo alla denominazione di origine controllata «Valencia» e al suo Consiglio regolatore, come modificato dal decreto ministeriale 4 luglio 2002, APA/1815/2002, prevede che l'area di produzione protetta dalla denominazione di origine controllata «Valencia» si compone, in particolare, della sottozona Clariano che comprende, *inter alia*, un Comune con il nome di el Palomar.

87. - Il nome el Palomar costituisce quindi un'indicazione geografica per un v.q.p.r.d. ai sensi della normativa spagnola e, pertanto, dell'art. 52 del regolamento n. 1493/1999, il che non è contestato dalla ricorrente, la quale ha del resto confermato, in udienza, di non aver messo in discussione la validità della menzionata normativa dinanzi ai giudici spagnoli.

88. - Poiché il nome el Palomar è un'indicazione geografica per un v.q.p.r.d., esso costituisce, di conseguenza, un'indicazione geografica che identifica vini ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94.

89. - Occorre peraltro constatare che la ricorrente non sostiene che l'indicazione geografica el Palomar non sarebbe utilizzata per identificare un vino prodotto nel comune che ha tale nome. Essa si limita, infatti, a sostenere, sostanzialmente, di poter legittimamente utilizzare il nome Palomar nonostante l'esistenza dell'indicazione geografica el Palomar.

90. - Per contro, la ricorrente contesta l'opponibilità dell'indicazione geografica el Palomar, sulla base della circostanza che l'elenco pubblicato dalla Commissione nella *Gazzetta Ufficiale* in applicazione dell'art. 54, n. 5, del regolamento n. 1493/1999, non riporta né el Palomar né Palomar.

91. - A tale proposito l'art. 54, nn. 4 e 5, del regolamento n. 1493/1999 dispone, da un lato, che gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco dei v.q.p.r.d. da essi riconosciuti, fornendo per ciascuno informazioni sulle norme nazionali che ne disciplinano la produzione e l'elaborazione e, dall'altro, che la Commissione pubblicherà detto elenco nella *Gazzetta Ufficiale* (serie C).

92. - Da un lato si deve ricordare che il nuovo regolamento relativo alla denominazione di origine controllata «Valencia» e al suo Consiglio regolatore è stato pubblicato nel BOE del 3 novembre 2000. Il decreto ministeriale APA/1815/2002 è stato pubblicato nel BOE il 16 luglio 2002.

93. - D'altro lato, un elenco dei v.q.p.r.d. è stato pubblicato conformemente all'art. 54, n. 5, del regolamento n. 1493/1999 per la prima volta nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio 1999 (C 46, pag. 113).

94. - Come ricordato al precedente punto 10, un nuovo elenco dei v.q.p.r.d. è stato pubblicato dalla Commissione nella *Gazzetta Ufficiale* il 14 aprile 2004. Riguardo alla Spagna e alla Regione Valencia, in esso si menziona la sottozona Clariano nonché il decreto ministeriale 19 ottobre 2000 e il decreto ministeriale APA/1815/2002, così come i riferimenti di pubblicazione nel BOE dei due decreti citati.

95. - Come indicato, inoltre, nel precedente punto 11, nuovi elenchi sono stati successivamente pubblicati dalla Commissione nella *Gazzetta Ufficiale* nel 2006 e poi nel 2007. Detti elenchi contengono menzioni identiche a quelle che compaiono nell'elenco pubblicato dalla Commissione nel 2004 relativamente alla Regione Valencia e alla sottozona Clariano.

96. - La ricorrente non può pertanto sostenere che l'elenco dei v.q.p.r.d., in cui compare la menzione dell'indicazione geografica Clariano e il riferimento alle disposizioni rilevanti del diritto spagnolo, sia stato pubblicato per la prima volta nella *Gazzetta Ufficiale* solamente nel 2007.

97. - Si deve peraltro segnalare che la protezione comunitaria delle indicazioni geografiche stabilita dal regolamento n. 1493/1999 è basata sulle indicazioni geografiche così come determinate dalla normativa degli Stati membri nel rispetto delle rilevanti disposizioni del regolamento in questione. Detta protezione, infatti, non è il frutto di una procedura comunitaria autonoma, e nemmeno di un meccanismo al termine del quale le indicazioni geografiche riconosciute dagli Stati membri vengono incorporate in un atto comunitario vincolante.

98. - Gli unici obblighi che risultano dall'art. 54, nn. 4 e 5, del regolamento n. 1493/1999 sono, per gli Stati membri, di trasmettere l'elenco dei v.q.p.r.d. da essi riconosciuti alla Commissione, fornendo per ciascuno informazioni sulle norme nazionali che ne disciplinano la produzione e l'elaborazione, e, per la Commissione, di pubblicare l'elenco in parola nella serie C - e non nella serie L - della *Gazzetta Ufficiale*.

99. - Poiché la protezione delle indicazioni geografiche trova il suo fondamento nella normativa degli Stati membri, ne deriva che l'opponibilità ai terzi delle misure nazionali con cui uno Stato membro attribuisce il nome di una regione determinata ad un v.q.p.r.d., o il nome di un comune, di una frazione o di una località, conformemente all'art. 52, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1493/1999, risulta dalla pubblicazione di tali disposizioni nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato membro che le adotta.

100. - È pacifico che il nuovo regolamento relativo alla denominazione di origine controllata «Valencia» e al suo Consiglio regolatore, così come il decreto ministeriale APA/1815/2002, sono stati pubblicati nel BOE rispettivamente nel 2000 e nel 2002, in una data precedente alla domanda di marchio presentata il 27 novembre 2006.

101. - Dalla circostanza che la protezione delle indicazioni geografiche trova il suo fondamento nella normativa degli Stati membri risulta altresì che la pubblicazione dell'elenco dei v.q.p.r.d. e dei riferimenti alle disposizioni nazionali alla serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* costituisce unicamente una misura d'informazione al pubblico circa la protezione delle indicazioni geografiche effettuata da ognuno degli Stati membri nell'ambito della rispettiva normativa nazionale.

102. - È certo vero che le modalità adottate dalla Commissione per pubblicare le informazioni trasmesse dal Regno di Spagna non appare particolarmente efficace al fine di garantire un'informazione del pubblico piena e completa, dal momento che il nome dei comuni dotati di un'indicazione di origine riguardo, segnatamente, la Regione Valencia e la sottozona Clariano - compreso il nome del Comune di el Palomar - non compare nell'elenco pubblicato dalla Commissione.

103. - Ciò nondimeno, si deve, da un lato, constatare che siffatte modalità di pubblicazione delle informazioni nazionali rispetta le disposizioni dell'art. 54, n. 5, del regolamento n. 1493/1999 e, dall'altro, osservare che dette modalità non rimettono in discussione la protezione accordata dal regolamento n. 1493/1999 alle indicazioni geografiche che godono di protezione in forza della normativa spagnola, compresa l'indicazione geografica el Palomar.

104. - *Ad abundantiam*, va inoltre rilevato che, ai sensi dell'art. 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino (*G.U.* 2002, L 28, pag. 4), sono protette, relativamente ai vini originari della Comunità, le indicazioni geografiche riportate all'allegato II.

105. - Nell'allegato II («Elenco di indicazioni geografiche») dell'accordo, parte A («Indicazioni geografiche dei vini originari della Comunità europea»), III («Vini originari del Regno di Spagna»), 1. («[V.q.p.r.d.]»), 1.2.48. («Regione determinata Valencia»), lett. d) («Sottoregione Clariano»), figura il nome Palomar.

106. - Il nome Palomar compare anche negli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (*G.U.* 2002, L 114, pag. 132).

107. - Si deve osservare che detti accordi sono anteriori alla modificazione dell'art. 4, n. 1, del nuovo regolamento della denominazione di origine controllata «Valencia» e del suo Consiglio regolatore ad opera del decreto ministeriale 4 luglio 2002, APA/1815/2002, che ha introdotto il nome el Palomar in luogo del nome Palomar.

108. - Il nome Palomar figura altresì negli allegati dell'accordo concluso nel 1994 tra la Comunità europea e l'Australia sugli scambi di vino (*G.U.* 1994, L 86, pag. 3), il che induce a considerare che la protezione attribuita dal Regno di Spagna all'indicazione

geografica el Palomar è anteriore alle disposizioni del nuovo regolamento della denominazione di origine controllata «Valencia» e del suo Consiglio regolatore, come modificato ad opera del decreto ministeriale 4 luglio 2002, APA/1815/2002.

109. - Al termine di tale esame, occorre ricordare che, conformemente all'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione i marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini che non hanno invece tale origine.

110. - Non è contestato che il vino per il quale la ricorrente ha depositato domanda di registrazione, in quanto marchio comunitario, del segno denominativo Cuvée Palomar non è originario del Comune di el Palomar citato nel nuovo regolamento relativo alla denominazione di origine controllata «Valencia» e al suo Consiglio regolatore, pubblicato nel BOE anteriormente alla domanda di registrazione.

111. - Il marchio richiesto per la registrazione è quindi composto di un'indicazione geografica che identifica un v.q.p.r.d., mentre il vino per il quale si richiede il marchio non ha siffatta origine.

112. - Si deve pertanto considerare che la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che al marchio richiesto ostasse l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94.

113. - Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti fatti valere dalla ricorrente a sostegno del suo motivo unico.

114. - In primo luogo, la ricorrente afferma, sostanzialmente, che, siccome una parte del suo territorio ha il nome Palomar, detta menzione, nel marchio richiesto, non costituisce una falsa indicazione o un'indicazione errata.

115. - È tuttavia priva di rilevanza la circostanza che la menzione di cui trattasi non sia errata, giacché la sola condizione richiesta per l'applicazione dell'impedimento assoluto alla registrazione *ex art.* 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94 è che il vino contenga o consista in un'indicazione geografica che identifica un vino, quando invece detto vino non ha tale origine.

116. - Orbene, la ricorrente riconosce che la parte della sua tenuta chiamata Palomar non si trova nel Comune di el Palomar, citato nel nuovo regolamento relativo alla denominazione di origine controllata «Valencia» e del suo Consiglio regolatore.

117. - Di conseguenza, l'argomento invocato dalla ricorrente deve essere respinto.

118. - In secondo luogo, la ricorrente sostiene, in sostanza, che, ai fini dell'applicazione dell'impedimento alla registrazione *ex art.* 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94, è necessario che il marchio richiesto contenga o consista in un'indicazione geografica errata che designa vini aventi un'origine diversa rispetto a quella che i consumatori associano a tale indicazione geografica.

119. - Orbene, il quarto 'considerando' del regolamento n. 3288/94 precisa che l'art. 23, n. 2, dell'accordo TRIPs dispone il rifiuto o l'annullamento dei marchi che contengono o consistono in indicazioni geografiche false per vini o alcolici senza la condizione che essi siano di tale natura da ingannare il pubblico.

120. - Pertanto, l'impedimento alla registrazione *ex art.* 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94 si applica senza che occorra tenere conto della questione se i marchi di cui è richiesta la registrazione siano o meno di tale natura da ingannare il pubblico o se sussista un rischio di confusione relativamente all'origine del prodotto.

121. - L'argomentazione della ricorrente su detto punto deve pertanto essere respinta.

122. - In terzo luogo, la ricorrente asserisce, sostanzialmente, che il marchio richiesto non contiene il nome el Palomar, che gode della protezione accordata dal diritto spagnolo, ma solamente il termine Palomar. Orbene, a suo parere, l'omonimia dovrebbe essere perfetta per poter applicare l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94. Di conseguenza, in mancanza dell'articolo «el» nel marchio di cui è richiesta la registrazione, quest'ultima non avrebbe potuto essere rifiutata dall'UAMI.

123. - A titolo illustrativo si osservi che, qualora l'argomento della ricorrente fosse accolto, esso condurrebbe a consentire la registrazione di un marchio quale Baux de Provence o Clos Vougeot, quando vi sono indicazioni geografiche per v.q.p.r.d. quali Les Baux de Provence e Clos de Vougeot.

124. - Orbene, una siffatta interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett.

j), del regolamento n. 40/94 sarebbe manifestamente contraria alla finalità di protezione delle indicazioni geografiche per v.q.p.r.d. cui mirano la normativa nazionale e quella comunitaria.

125. - Si deve giudicare che, ai fini dell'applicazione dell'impedimento alla registrazione ex art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94, è sufficiente che detti marchi contengano o consistano in elementi che consentano loro d'identificare con sicurezza l'indicazione geografica in discussione, senza che sia necessario prendere in considerazione gli articoli determinativi o indeterminativi che ne possano eventualmente fare parte.

126. - La questione sarebbe diversa solamente nel caso in cui l'indicazione geografica fosse costituita da un nome di luogo che contiene un articolo indissociabile da tale nome e che gli conferisce un significato proprio e autonomo.

127. - Nella fattispecie si deve constatare che il nome el Palomar non ha un significato proprio e autonomo distinto dal nome Palomar.

128. - Occorre pertanto considerare che il marchio di cui è richiesta la registrazione, ossia Cuvée Palomar, contiene o consiste in elementi che consentono d'identificare con sicurezza l'indicazione geografica el Palomar, vale a dire il termine «palomar».

129. - Di conseguenza, l'argomento della ricorrente secondo cui l'articolo «el» avrebbe un'influenza determinante sull'applicazione, nel caso di specie, dell'impedimento alla registrazione ex art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94 va respinto.

130. - In quarto luogo, la ricorrente fa valere, sostanzialmente, che si sarebbe dovuto considerare la circostanza che il nome el Palomar, il quale beneficia della denominazione di origine controllata protetta dal diritto spagnolo, è sconosciuto al grande pubblico o agli ambienti interessati e che presenta un carattere polisemico tale da affievolire la natura d'indicazione geografica del medesimo.

131. - Tuttavia, nella misura in cui la registrazione del marchio richiesto va rifiutata per il solo motivo che detto marchio contiene o consiste in un'indicazione geografica che identifica vini che invece non hanno tale origine, né discende che la circostanza che il nome che beneficia di una denominazione di origine controllata sia sconosciuto al grande pubblico o agli ambienti interessati, o che presenti un carattere polisemico tale da affievolire l'indicazione geografica del medesimo, è priva di rilevanza per l'applicazione dell'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94.

132. - Ne deriva parimenti che non può nemmeno essere accolta l'argomentazione della ricorrente secondo cui occorrerebbe applicare per analogia la giurisprudenza relativa all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, ai sensi della quale la Corte ha dichiarato che non era applicabile l'impedimento assoluto alla registrazione della citata disposizione nel caso di marchi composti di un nome che designava zone geografiche non conosciute.

133. - Tale giurisprudenza, infatti, non è applicabile relativamente all'impedimento assoluto alla registrazione ex art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94, in quanto detta disposizione non prevede alcuna analisi di un eventuale rischio di confusione.

134. - Per rifiutare la registrazione è difatti sufficiente che un marchio che identifica un vino contenga, o consista in, un'indicazione geografica che identifica vini quando invece il vino per cui è richiesta la registrazione non ha tale origine.

135. - In quinto luogo, riguardo all'argomento della ricorrente relativo alla mancata opposizione degli organismi competenti per la tutela della denominazione «Valencia», si deve riscontrare che, dal momento che la domanda di marchio non è stata pubblicata, stante il rifiuto di registrazione del marchio, i terzi, fra cui il Consiglio regolatore della denominazione di origine controllata e le amministrazioni centrali e autonome, non sono stati chiamati a presentare le loro osservazioni sul marchio richiesto.

136. - In ogni caso, anche volendo ipotizzare che detti organismi abbiano avuto la possibilità di opporsi al marchio richiesto e non l'abbiano fatto, da siffatta mancata opposizione non si potrebbe utilmente dedurre che il marchio possa essere validamente registrato a prescindere dalle disposizioni dell'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94.

137. - In sesto luogo, per quanto concerne l'argomento della ricorrente secondo cui la registrazione del marchio richiesto sarebbe solamente il prolungamento comunitario di registrazioni nazionali e internazionali di cui è titolare, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il carattere registrabile di un segno come marchio comunitario deve essere valutato solo sul

fondamento della normativa comunitaria pertinente. L'UAMI e, se del caso, il giudice comunitario non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro o di uno Stato terzo che riconosca il carattere registrabile del detto segno in quanto marchio nazionale [sentenze del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-106/00, Streamserve/UAMI (*Streamserve*), *Racc.* pag. II-723, punto 47, e 22 giugno 2005, causa T-19/04, Metso Paper Automation/UAMI (*Paperlab*), *Racc.* pag. II-2383, punto 37].

138. - Le registrazioni esistenti negli Stati membri costituiscono soltanto un dato di fatto che può essere preso in considerazione nel contesto della registrazione di un marchio comunitario, ma, quanto al marchio richiesto, esso deve essere valutato soltanto sulla base della normativa comunitaria pertinente. Ne consegue che l'UAMI non è né tenuto a fare propri i requisiti stabiliti e la valutazione effettuata dall'autorità competente in materia di marchi del Paese d'origine, né obbligato a registrare il marchio richiesto sulla base di una decisione di registrazione dell'Ufficio spagnolo dei marchi (v., in tal senso, sentenza della Corte 25 ottobre 2007, causa C-238/06 P, Develey/UAMI, *Racc.* pag. I-9375, punti 66-73).

139. - Pertanto, la circostanza di disporre di registrazioni nazionali e internazionali non è tale da ostare al rifiuto di registrazione di un marchio in applicazione della normativa comunitaria.

140. - Di conseguenza l'argomentazione della ricorrente su detto punto va parimenti respinta.

141. - In settimo luogo, quanto alla censura della ricorrente secondo cui, in sostanza, nulla osterebbe alla registrazione del marchio Cuvée Palomar dal momento che l'UAMI ha proceduto a registrare i suoi marchi Pago Palomar e Abadia Retuerta Cuvée Palomar, occorre ricordare che, in base a giurisprudenza costante, le decisioni che le commissioni di ricorso devono adottare, in forza del regolamento n. 40/94, relativamente alla registrazione di un segno come marchio comunitario rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale. Pertanto, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dev'essere valutata unicamente in base a tale regolamento, come interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi decisionale precedente a queste ultime (v. sentenza della Corte 26 aprile 2007, causa C-412/05 P, Alcon/UAMI, *Racc.* pag. I-3569, punto 65, e giurisprudenza ivi citata).

142. - Ne deriva che la censura della ricorrente deve essere senz'altro respinta.

143. - In ottavo luogo, la ricorrente, sostanzialmente, asserisce che l'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94 sia da interpretare alla luce delle disposizioni rilevanti dell'accordo TRIPS e, segnatamente, dell'art. 24, n. 5, dello stesso. Orbene, considerato che essa è titolare del marchio spagnolo Cuvée El Palomar dal 1997, si dovrebbe tenere conto dell'antiorità di detto marchio rispetto alla protezione del nome del Comune di el Palomar nell'ambito della denominazione di origine controllata «Valencia», disciplinata nel 2000.

144. - La ricorrente, in definitiva, reputa che, pertanto, in applicazione delle disposizioni dell'art. 24, n. 5, dell'accordo TRIPS, il riconoscimento della denominazione di origine controllata nel 2000 non invalidi il marchio nazionale Cuvée El Palomar registrato anteriormente, e l'esistenza di questo marchio nazionale anteriore consentirebbe la registrazione, richiesta in buona fede, del marchio Cuvée Palomar, registrazione che non può essere rifiutata per il solo motivo che detto marchio contiene un'indicazione geografica riconosciuta successivamente alla registrazione del marchio nazionale.

145. - Ai sensi della giurisprudenza ricordata ai precedenti punti 64-67, sebbene le disposizioni dell'accordo TRIPS non siano idonee a creare in capo ai singoli diritti che questi possano invocare direttamente dinanzi al giudice in base al diritto comunitario, occorre tuttavia interpretare il regolamento n. 40/94, per quanto possibile, alla luce del dettato e della finalità di tale accordo.

146. - Secondo l'art. 24, n. 5, dell'accordo TRIPS, se un marchio è stato chiesto o registrato in buona fede o se i diritti al marchio sono stati acquistati con l'uso in buona fede, prima che l'indicazione geografica fosse protetta nel suo Paese di origine, le misure adottate per attuare la sezione 1 dell'accordo TRIPS - in cui figura l'art. 24 - non compromettono il diritto al marchio o la validità della sua registrazione, né il diritto ad usare il marchio, per il fatto che quest'ultimo è identico o simile a un'indicazione geografica.

147. - La disposizione citata presuppone quindi che il marchio sia stato depositato o registrato in buona fede prima che l'indica-



zione geografica fosse protetta nello Stato di origine, o che sia stato fatto un uso in buona fede del marchio di cui è richiesta la registrazione, prima che l'indicazione geografica fosse protetta nello Stato di origine.

148. - Nella fattispecie si deve rilevare che la domanda di registrazione del marchio Cuvée Palomar è stata depositata nel 2006, vale a dire dopo che l'indicazione geografica el Palomar era stata protetta nel suo Stato di origine dal nuovo regolamento della denominazione di origine controllata «Valencia» e dal suo Consiglio regolatore, così come modificato dal decreto ministeriale 4 luglio 2002, APA/1815/2002.

149. - Peraltro, la ricorrente non dimostra di aver fatto uso, in buona fede, del nome Cuvée Palomar prima che l'indicazione geografica el Palomar fosse protetta nello Stato di origine.

150. - Infine, anche supponendo che la ricorrente possa rivendicare il vantaggio dell'antiorità relativamente al suo marchio Cuvée El Palomar, registrato nel 1997 in Spagna, essa può tuttavia rivendicarlo il beneficio, se del caso, solo limitatamente a detto marchio esistente e non al fine di registrare nuovi marchi, inesistenti nel momento in cui è stata decisa la protezione dell'indicazione geografica, anch'essi contenenti l'indicazione geografica in questione.

151. - Pertanto, la ricorrente non può rivendicare il vantaggio conferito dall'art. 24, n. 5, dell'accordo TRIPS per ottenere che il marchio da essa richiesto sia registrato.

152. - *Ad abundantiam*, il Tribunale osserva che la Commissione ha pubblicato un elenco dei v.q.p.r.d. nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio 1999, in applicazione delle disposizioni dell'art. 1, n. 3, del regolamento n. 823/87. Detto elenco menziona il regolamento ministeriale relativo alla denominazione di origine controllata «Valencia» e al suo Consiglio regolatore del 13 giugno 1987, come modificato dal regolamento 29 novembre 1995, pubblicato nel BOE dell'8 dicembre 1995. Orbene, il regolamento in parola, come modificato, menziona il Comune di Palomar come facente parte della sottozona Clariano, la quale fa a sua volta parte dell'area geografica che beneficia della denominazione di origine controllata «Valencia». Ne consegue che, nel 1995, vale a dire prima della registrazione del marchio nazionale Cuvée El Palomar, il Comune di Palomar costituiva un'indicazione geografica protetta dal diritto nazionale e dal diritto comunitario.

153. - In nono luogo, relativamente all'argomentazione della ricorrente secondo cui, in sostanza, l'UAMI ha registrato dei marchi quali Cuvée Mediterraneo, Cuvée du Golfe de Saint-Tropez e Cuvée Occitane e, pertanto, nulla si opporrebbe a che il marchio Cuvée Palomar sia registrato, si deve rilevare che la ricorrente non ha né dimostrato, e nemmeno sostenuto, che le menzioni Mediterraneo, Golfe de Saint-Tropez e Occitane fossero indicazioni geografiche protette che identificano un vino.

154. - Pertanto, l'argomentazione della ricorrente è, anche in questo caso, priva di rilevanza e va respinta.

155. - Dall'insieme delle considerazioni esposte risulta che il ricorso deve essere respinto nel suo complesso.

(*Omissis*)

(1) L'art. 23 dell'Accordo TRIPS annesso al Trattato di Marrakech del 1994 stabilisce, sotto la rubrica «Protezione aggiuntiva delle indicazioni geografiche per i vini e gli alcolici» che «1. Ciascun membro prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate l'uso di un'indicazione geografica che identifichi dei vini per vini non originari del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione (...) anche se la vera origine dei prodotti è indicata o se l'indicazione geografica è tradotta o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione» o simili. // 2. La registrazione di un marchio che contenga o consista in un'indicazione geografica che identifichi dei vini (...) è rifiutata o dichiarata nulla (...) per i vini (...) la cui origine non corrisponda alle indicazioni».

(2) L'art. 7, n. 1, lett. j) del reg. 207/2009 sul marchio comunitario, ripreso dall'art. 7, n. 1, lett. j) del reg. 40/94 del 20 dicembre 1993, stabilisce che «Sono esclusi dalla registrazione (...) j) i marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini (...) rispetto ai vini (...) che non hanno tale origine».

(3) L'art. 52, par. 1, primo comma del reg. 1493/1999 sull'OCM del vino stabilisce che «Se uno Stato membro attribuisce il nome di una regione determinata ad un vino di qualità prodotto in regioni determinate (v.q.p.r.d.) (...), questo nome non può essere utilizzato per la designazione di prodotti del settore vitivinicolo che non provengono da questa regione (...)». Il reg. 1493/1999 è stato modificato dal reg. 479/2008

(1) MARCHI DI VINI CONTENENTI INDICAZIONI GEOGRAFICHE.

1. Il 27 novembre 2006 la società spagnola Abadía Retuerta chiede la registrazione, come marchio comunitario, del nome «Cuvée Palomar» per un vino prodotto nella sua azienda vinicola sita in Sardón de Duero nella Provincia di Valladolid della Comunità autonoma di Castiglia y León.

L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) respinge la richiesta in forza delle disposizioni dell'art. 23 dell'Accordo TRIPS (1) e dell'art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio 207/2009 del 26 febbraio 2009 (2) che vietano la registrazione di marchi di vini contenenti indicazioni geografiche allorché la loro origine non corrisponda al toponimo indicato, nonché in forza del disposto dell'art. 52 del regolamento (CE) del Consiglio 1493/1999 del 17 maggio 1999 (3) per il quale non può essere utilizzato per la designazione di vini il nome di una regione determinata che lo Stato membro abbia attribuito ad un vino di qualità.

La società spagnola ricorre contro tale rifiuto, ma la prima commissione di ricorso lo respinge con decisione 2 aprile 2008. Contro tale decisione la società spagnola ricorre al Tribunale di I grado che nuovamente rigetta l'istanza con la sentenza che si annota.

2. «El Palomar» è un Comune della Provincia di Valencia della Comunità Valenciana. «Valencia» è una denominazione di origine controllata ai sensi dell'art. 81 della legge (spagnola) 2 dicembre 1970, n. 25 o *Estatuto de la Viña, del Vino y los Alcoboles* (EV), e dell'art. 2 del regolamento predisposto dal *Consejo Regulador* della DOC Valencia e ratificato, per ultimo, con *Orden* del 19 ottobre 2000 (4). Nell'area di produzione protetta dalla denominazione d'origine controllata «Valencia» è compreso il Comune «Palomar», ovvero un territorio che ha lo stesso nome geografico che compare nella richiesta di marchio comunitario avanzata dalla società spagnola Abadía Retuerta.

La questione che si pone è, sostanzialmente, se l'elemento «palomar», che costituisce il cuore di quel marchio comunitario («Cuvée Palomar») richiesto dalla società spagnola e che è anche il nome del Comune «el Palomar» della Provincia di Valencia, sia tale da collidere con la denominazione d'origine controllata «Valencia» la cui zona di produzione comprende, appunto, il Comune di «el Palomar», e ciò indipendentemente dal fatto che

sull'OCM del vino, poi abrogato dal reg. 491/2009. Il reg. 491/2009 del 25 maggio 2009, modificando il reg. 1234/2007 sull'OCM unico, ha introdotto, nella parte II, titolo II, capo I, la Sez. I-bis sulle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo in cui, dopo aver dato le relative definizioni (art. 118-ter) e disciplinato la procedura a seguito della quale la Commissione conferisce la protezione della DOP o IGP (art. 118-septies/118-decies), regola il rapporto tra DOP e IGP, da un lato, e marchio dall'altro sulla base dell'antiorità temporale (art. 118-terdecies), mentre sancisce la protezione delle DOP e IGP contro «qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressione quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili» (art. 118-quaterdecies).

(4) Sulla legislazione spagnola in tema di vini v. M. LOPEZ BENITEZ, *Del Estatuto del vino a las leyes del vino: un panorama actual y de futuro de la ordenación vitivinícola en España*, Madrid, 2004, 110; ID., *Lo Público y lo privado en la ordenación vitivinícola española*, in F. ALBINI (a cura di), *Le regole del vino. Disciplina internazionale, comunitaria, nazionale*, Milano, 2008, 223. V. anche A. GERMANÒ, *I dati informativi del «valore» del territorio agricolo nel diritto spagnolo*, in A. GERMANÒ e E. ROOK BASILE, *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti*, Torino, 2005, 194.

l'azienda vinicola (la *finca*) della società Abadía Retuerta sia situata in un terreno chiamato «Palomar» nella località Retuerta del Comune di Sardón de Duero della Provincia di Valladolid (cioè nella parte centro-occidentale della Spagna al confine con il Portogallo) mentre il Comune «el Palomar» si trova nella Provincia di Valencia (ovverosia nella zona orientale della Spagna verso il mare Mediterraneo).

3. Benché sia chiarissimo che il marchio «palomar» richiesto dalla società Abadía Retuerta contiene un'indicazione geografica corrispondente all'effettiva origine del prodotto («pago Palomar del Comune di Sardón de Duero della Provincia di Valladolid»), tuttavia è altresì chiaro che il marchio «palomar» non corrisponde all'origine del prodotto qualora si intenda, per origine di esso, il Comune di «el Palomar» nella Provincia di Valencia che fa parte dell'area geografica di produzione vinicola protetta dalla DOC Valencia.

Nel ricorso al Tribunale di I grado la società Abadía Retuerta deduce svariati motivi (5), ma quello che a me sembra utile oggetto di esame per possibili deduzioni di carattere generale è il quarto che si estrinseca nell'affermazione che il segno «Palomar» contenuto nel marchio comunitario richiesto (Cuvée Palomar) non è un'indicazione geografica falsa o errata, perché identifica il vigneto Palomar esistente dal XIX secolo, situato nella località Retuerta di proprietà, appunto, della società Abadía Retuerta, nel Comune spagnolo di Sardón de Duero

(5) Il nome del Comune compreso nell'area geografica della DOC Valencia è «el Palomar», mentre il marchio comunitario contiene il nome «Palomar»; gli organismi competenti per la tutela della DOC Valencia non hanno fatto opposizione alla domanda di marchio comunitario «Cuvée Palomar»; il nome del Comune «el Palomar» (un Comune di 500 abitanti) è un nome geografico completamente sconosciuto agli ambienti interessati; il nome del vigneto Palomar è anteriore al riconoscimento, nel 2000, del Comune «el Palomar» come zona di produzione protetta dalla DOC Valencia; il termine «palomar» significa «luogo dove si allevano colombi», con affievolimento del carattere di indicazione geografica del Comune «el Palomar»; la società Abadía Retuerta è titolare di altri marchi comunitari («pago Palomar»; «Abadía Retuerta Cuvée Palomar») per vini inclusi nella classe 33 dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, nonché del marchio spagnolo «Cuvée El Palomar» che risale al 1997 e che è anteriore alla protezione del nome del Comune di «el Palomar» nel contesto della DOC Valencia disciplinata nel 2000; il marchio «Cuvée Palomar» è protetto in vari Paesi dell'Unione europea dal marchio internazionale n. 699.977 registrato il 23 settembre 1998; l'UAMI ha registrato marchi quali «Cuvée Mediterraneo», «Cuvée du Golfe de Saint-Tropez» e «Cuvée Occitane», senza alcuna contestazione benché i detti marchi chiaramente identificano geograficamente il Mediterraneo, il golfo di Saint-Tropez e l'Occitania; l'elenco dei v.q.p.r.d. pubblicato dalla Commissione nella *Gazzetta Ufficiale* del 2007 non solo è successiva alla domanda di marchio comunitario richiesto dalla società Abadía Retuerta, ma anche non include il nome «el Palomar» limitandosi a indicare il riferimento delle disposizioni normative nazionali (ove, però, compare tale nome).

(6) Il reg. 1493/1999 non ha direttamente la definizione di indicazione geografica dei v.q.p.r.d., ma dispone che «per regione determinata si intende un'area o un complesso di aree viticole che producono vini con particolari caratteristiche e il cui nome viene utilizzato per designare v.q.p.r.d.» [lett. A) dell'Allegato VI al reg.]. Esso assegna la protezione comunitaria prevista dal regolamento alle indicazioni geografiche come determinate dalla normativa degli Stati membri purché rispettose delle rilevanti disposizioni del regolamento, e quindi sulla base delle comunicazioni degli stessi Stati membri (art. 54, par. 4). In altre parole, la protezione non è il frutto di una procedura comunitaria autonoma o di una procedura al termine della quale le indicazioni geografiche riconosciute dagli Stati membri vengono incorporate in un atto comunitario autonomo. Diversamente, per le nuove Denominazioni di origine e per le nuove Indicazioni geografiche il reg. 479/2008, poi sostituito dal reg. 491/2009, prevede, invece, la competenza della Commissione a conferire la protezione alla DOC e IGP dei vini (art. 41 del reg. 479/2008; art. 118-*decies* del reg. 491/2009).

(7) La vigente disciplina spagnola sulle denominazioni di origine è data dalla legge n. 24/2003 del 10 luglio 2003 o *Ley de la Viña y del Vino* (LV). La *Ley del vino* del 2003 si rifà alla normativa comunitaria sull'OCM del vino e opera una distinzione, che se non è nuova nella sostanza, ha sov-

della Provincia di Valladolid.

4. Non è in discussione il fatto che, in base al reg. 1493/1999, sono stati gli Stati membri i soggetti competenti ad attribuire il nome di un comune, di una frazione o di una località ad un v.q.p.r.d. (6), con la conseguenza che tale nome non potrà essere utilizzato per designare vini non provenienti dal detto comune, dalla detta frazione o dalla detta località. Così come non è in discussione che la normativa spagnola del 1970 (7) stabilisce che la protezione conferita dalla DOC Valencia si estende a tutte le denominazioni delle sottozone, circoscrizioni, comuni e località e frazioni che costituiscono le zone di produzione dei vini protetti dalla DOC Valencia, cosicché sotto lo schermo del nome «Valencia» si consente l'utilizzazione delle indicazioni geografiche comunali. Ed egualmente non è in discussione che il Comune di «el Palomar» sia compreso nella sottozona Clariano dell'area di produzione protetta dalla DOC Valencia, sicché il nome «el Palomar» costituisce un'indicazione geografica per il v.q.p.r.d. di nome «Valencia».

Tuttavia, mentre il Tribunale di I grado si diffonde, in particolare, a contestare la fondatezza del motivo del ricorso addotto dalla società Abadía Retuerta con riferimento ai modi e ai tempi della pubblicazione degli *Orden* sul v.q.p.r.d. Valencia nel *Boletín Oficial del Estado* con riguardo all'inclusione del Comune di «el Palomar» come subzona della zona della DOC «Valencia» (punti 90-109) (8), non mi sembra che sia altrettanto ampia la motivazione quando, ai punti 114-116, affronta

vertito il vocabolario cui in Spagna si era adusi, perché ora si distinguono non solo i «vinos de mesa» con diritto alla menzione tradizionale di «vino de la tierra», ma i «vinos de calidad producidos en regiones determinadas», i quali - a loro volta - si suddividono, con una ascendenza di valore e di requisiti pretesi, in «vinos de calidad con indicación geográfica», in «vinos con denominación de origen», in «vinos con denominación de origen calificada» e in «vinos de pagos». Trattasi di una vera e propria ascendenza di valore: il *vino di qualità con indicazione geografica* è il vino la cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute ai fattori naturali o umani del territorio, senza che occorra che tali fattori ricorrano entrambi (art. 21). Il *vino con denominazione di origine* è un vino che da almeno cinque anni gode del diritto di fregiarsi della menzione di vino di qualità con indicazione geografica e che deve tanto ai fattori naturali quanto a quelli umani, entrambi compresenti, la sua reputazione e le sue caratteristiche (art. 22). Il *vino con denominazione di origine qualificata* è un vino commercializzato da almeno dieci anni con la stessa denominazione di origine, che viene posto sul mercato esclusivamente in bottiglia e che è imbottigliato in *bodegas* ubicate nella zona geografica considerata (art. 23). Infine, il *vino de pago* è il vino di una limitata località rurale che per le sue caratteristiche edafiche e per il suo microclima, che la differenziano dalle località vicine, è conosciuta con un nome collegato, per tradizione e notorietà, alla coltivazione di vigneti dai quali si ottengono vini con qualità singolari, tanto da potere essere menzionato, quando il «pago» è interamente incluso nell'ambito territoriale di una denominazione di origine qualificata, come «vino de pago calificado» (art. 24). Si noti ancora che l'originario regolamento comunitario 2081/92 sulle DOP e IGP (poi modificato dal reg. 629/2003 dell'8 aprile 2003 e ora dal reg. 510/2006 del 20 marzo 2006) non riguardava i vini: per essi valevano prima il reg. 817/70 del 28 aprile 1970, più volte modificato e integrato (regolamenti 822/87 e 823/87) e poi il reg. del Consiglio 1493/99 del 17 maggio 1999 sull'OCM del vino e il reg. della Commissione 1607/00 del 24 luglio 2000, per i quali è consentita l'utilizzazione delle denominazioni nazionali al posto delle denominazioni comunitarie «v.q.p.r.d.» e «IGT», cioè di «vini di qualità prodotti in regioni determinate» e di «indicazioni geografiche tipiche». Come per l'Italia sono ammessi i segni DOC, DOCG e IGT, per la Spagna - come si è detto - erano ammessi quelli di «vino de la tierra», «vino de calidad de (...) [con l'indicazione geografica]», «vino con denominación de origen», «vino con denominación de origen calificada» e «vino de pago». Attualmente e in forza del reg. 479/2008 del 29 aprile 2008 anche le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini saranno indicati con i termini DOP e IGP (art. 27).

(8) D'altronde, sono rilevantissimi i momenti temporali della richiesta del marchio comunitario, da un lato, e della pubblicazione dell'elenco dei Comuni compresi nella zona vitivinicola protetta dalla DOC Valencia, dato che è stabilito dall'art. 24, n. 5, dell'Accordo TRIPS la conservazione del marchio geografico identico ad una indicazione geografica qualora esso sia anteriore alla data di protezione della DOC nel Paese di origine.

la questione che il vino, per il quale si chiedeva il marchio comunitario «Cuvée Palomar», è prodotto nell'azienda vinicola della società Abadía Retuerta in Provincia di Valladolid che ha il nome, appunto, «Palomar» identico al toponimo del Comune di «el Palomar» in Provincia di Valencia e sottozona della zona di produzione dei vini protetti dal v.q.p.r.d. Valencia (9).

In sostanza, che valore ha l'omonimia nel rapporto tra marchio geografico e indicazione geografica protetta? Ma soprattutto quale rilievo ha la «distanza» tra l'area di produzione di un vino individuato con il toponimo dell'azienda vinicola produttrice e l'area di produzione di un v.q.p.r.d. con lo stesso nome e protetto da una DOC, quando il mercato è unico e quando lo scopo delle designazioni DOC è quello della tutela del consumatore?

5. Cerco qui di parlare a me stesso ad alta voce piuttosto che contestare, *sic et simpliciter*, la sentenza che sto annotando.

La DOC «Valencia» è stata disciplinata nella vigenza dell'*Estatuto de la viña y del vino* del 1970; più precisamente nella vigenza dell'art. 81 dell'*Estatuto* per il quale «la protección otorgada por una denominación de origen se extiende al uso exclusivo de los nombres de las comarcas, términos, localidades y pagos que compongan las respectivas zonas de producción y crianza». In altre parole, tanto la denominazione di origine, quanto i nomi delle circoscrizioni territoriali integranti le zone vitivinicole di produzione costituiscono, per l'*Estatuto* del 1970, l'oggetto del diritto esclusivo di coloro che, per il rispetto del disciplinare, sono autorizzati a richiedere e ad ottenere la facoltà di utilizzare, per i propri vini, il segno DOC (10). La successiva *ley del vino* del 24/2003 del 10 luglio 2003 (LV) (11) non ha una analoga disposizione (12); anzi essa espressamente abroga il vecchio *Estatuto* del 1970, richiamandolo esplicitamente nella sua Disposición derogatoria única (13), mentre estrapola la definizione di DOC dei vini dal regolamento 2081/92 sulle DOP e IGP (14). Tuttavia, poiché le denominazioni di origine nazionali sono divenute denominazioni di origine comunitarie in forza delle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 dell'art. 54 del reg. 1493/1999 (15), non si può negare l'applicazione al caso in questione (marchio «Cuvée Palomar» e v.q.p.r.d. «Palomar») della

legge spagnola del 1970.

In forza di tale legislazione sul vino, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación (APA) ha emanato, in tempi successivi, vari *Orden* di approvazione del *Reglamento de la Denominación de Origen Valencia y su Consejo Regulador*. In particolare, l'*Orden* del 15 novembre 1999, dopo avere richiamato, nell'art. 1, sia la legge spagnola 25/70 sul vino, sia (genericamente) la normativa dell'Unione europea al fine della protezione della denominazione di origine «Valencia», stabilisce all'art. 2 che «La protección otorgada por esta Denominación de Origen será la contemplada en el artículo 81 de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, y en el resto de la legislación aplicable, y se extiende a la expresión Valencia y a todos los nombres de las zonas, comarcas, términos municipales, localidades y pagos que componen las zonas de producción y crianza relacionadas en el artículo 4». Nel successivo art. 4 è affermato che «La zona de producción amparada por la Denominación de Origen Valencia está constituida por los terrenos ubicados en la provincia de Valencia que el Consejo Regulador considere aptos para la producción de uvas del las variedades que se indican en el artículo 5 y la constituyen las subzonas y términos municipales que a continuación se citan: (...) Subzona Clariano: (...) el Palomar (...)».

Come già accennato, l'art. 54, par. 4 e 5, del reg. 1493/1999 pretende che nel Registro delle DOP e IGP siano indicati, in appositi elenchi, i vini di qualità prodotti in regioni determinate come trasmessi dagli Stati membri. Un Elenco dei v.q.p.r.d. è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* il 19 febbraio 1999. Un nuovo Elenco è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2004, in cui, relativamente alla Spagna, viene menzionata la sottozona Clariano per la DOC Valencia. Nuovi Elenchi sono stati pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* del 2006 e del 2007. Infine, l'Elenco del 2009 pubblicato in *G.U.C.E.* 2009/C 187/02, che riflette la situazione al 31 luglio 2009 e che sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* C 106 del 10 maggio 2007, ancora richiama, con riguardo alla DOC «Valencia seguido o no Clariano», le disposizioni normative spagnole «19.10.2000; APA 1815/2002; APA 2940/2003» (16). Nel frattempo gli *Orden* della Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación (APA) del 2002 e del 2003 non

(9) Nel suo commento alla sentenza del Tribunale di I grado qui da me annotata, T. GEORGOPOULOS, *La protection renforcée des appellations d'origine à l'égard des marques viticole. A propos de l'arrêt «Abadía Retuerta du Tribunal de l'Union européenne»*, in *Revue de droit rural*, nov. 2010, 14, precisa che «l'arrêt (...) ne brille pas par sa cohérence (...), che «la tâche du juge, consistant en la protection de signes lexicaux qualifiés d'indications géographiques au niveau communautaire, s'avère assez mécanique» (p. 14) e che «l'approche du juge de l'Union pourrait être taxée d'inflexibilité».

(10) In argomento v. M. MAROÑO GARGALLO, *La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario*, Madrid-Barcelona, 2002, 136.

(11) La *ley del vino* del 2003 è successiva alla Costituzione spagnola che ha attribuito alle Comunità autonome varie competenze, tra cui quella nella materia agricoltura ma «dentro de la ordenación general de la economía» (art. 148.1, 7). Tuttavia, la competenza dello Stato nella materia delle DOC e delle IGP non è fatta risalire alla materia «basi e coordinamento della pianificazione generale dell'attività economica» di cui all'art. 149.1.13 della Costituzione, ma al titolo competenziale statale sulla proprietà intellettuale e industriale (art. 149.1.9). Così M. LOPEZ BENITEZ, *op. cit.*, 61. Di tale Autore v. anche p. 131, allorché precisa - nel rapporto fra Stato e Comunità autonome - che la *ley del vino* del 2003 «establece un juego normativo a tres planos: 1º Las escasas previsiones contenidas en esta LV; 2º La legislación que las Comunidades Autónomas puedan dictar en orden a la regulación de cada nivel de protección; 3º Los distintos

Reglamentos que disciplinarán cada producto en concreto». Sul riparto delle competenze fra Stato e Comunità Autonome v. E. GARCIA DE ENTERRIA, *La Constitución y las Autonomías territoriales*, in *Revista española de derecho constitucional*, 1985, fasc. 25, 17, nonché A. GERMANÒ, *L'impresa agricola nel diritto spagnolo*, Milano, 1993, 89.

(12) M. LOPEZ BENITEZ, *op. cit.*, 132, sottolinea che «Las previsiones de la LV de cara a establecer el régimen jurídico de los distintos niveles de protección de los vinos son, como fácilmente se constata, muy escasas».

(13) La disposizione è la seguente: «Quedan derogadas quantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta ley, y, en particular, la ley 25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes, con la excepción de las normas contenidas en dicha ley relativas a los Consejos Reguladores de los productos agroalimentarios, con denominación de origen, distintos del vino, del vinagro de vino, de los vinos aromatizados, del brandy, del mosto y demás productos derivados de la uva».

(14) Così M. LOPEZ BENITEZ, *op. cit.*, 99.

(15) Ricordo ancora una volta che per il reg. 1493/1999 gli Stati membri dovevano trasmettere alla Commissione l'elenco dei v.q.p.r.d. da essi riconosciuti fornendo, per ciascuno di essi, informazioni sulle norme nazionali che ne disciplinano la produzione e l'elaborazione. Da parte sua, la Commissione aveva l'obbligo di pubblicare siffatto elenco nella serie C (e non nella serie L) della *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*.

(16) Contatto del 12 novembre 2010 sul sito <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/lists/index.it.htm>.

avevano modificato l'art. 4 dell'*Orden* del 1999 sopra riportato (17).

Gli stringatissimi richiami alle norme legislative o amministrative nazionali e ai disciplinari sulle DOC e IGP sono stati oggetto della sentenza della Corte di giustizia 20 maggio 2003, C-108/01, *Consorzio Prosciutto di Parma c. Asda Store Ltd* (18), allorché l'ignoranza della società Asda Store della regola del disciplinare del Consorzio Prosciutto di Parma sull'affettamento *in loco* era dipeso dalla mancata pubblicazione ufficiale del disciplinare che risultava solo richiamato nel regolamento comunitario di riconoscimento della DOP «prosciutto di Parma» e dalla mancata sua traduzione in inglese (19). In tale caso la Corte ha affermato che il principio di certezza del diritto richiede che le specifiche disposizioni dei disciplinari delle DOP e delle IGP devono essere portate a conoscenza dei terzi mediante una pubblicità adeguata, altrimenti non sono opponibili (20). Nel caso di cui alla sentenza annotata, però, l'Elenco ufficiale comunitario dei v.q.p.r.d. riporta, per la DOC «Valencia», le indicazioni degli estremi del provvedimento ministeriale e degli *orden* dell'APA con le relative date, sicché non può dirsi che l'ignoranza, da parte della società spagnola Abadía Retuerta, dell'esistenza del piccolissimo Comune di «el Palomar» nella Provincia di Valencia come località protetta dal regolamento spagnolo della DOC «Valencia» sia dovuta alla mancanza di adeguata «pubblicità».

Dunque, poiché è certo che nel mercato potrebbero sussistere due segni foneticamente e ortograficamente identici, il marchio «Cuvée Palomar» si pone in contrasto con il v.q.p.r.d. «Palomar» e, per l'effetto, non può essere registrato. D'altronde, la stessa *ley del vino* del 2003, al suo art. 18.4, sancisce che «las marcas, nombres comerciales o razones sociales que hagan referencia a los nombres geográficos protegidos por cada nivel únicamente podrán emplearse en vinos con derecho al mismo, sin perjuicio de lo previsto en la correspondiente normativa comunitaria».

Tutto ciò è certo sotto il profilo formale. Ma è sostanzialmente corretto? Ci si può dimenticare che la società Abadía Retuerta produce un vino nella sua *finca* denominata «Palomar» nel Comune di Sardón de Duero della Provincia di Valladolid, sicché la sua intenzione di indicare il suo vino con il nome «Palomar» altro non è che quella di indicare il proprio vino con un'indicazione geografica («pago Palomar del Comune di Sardón de Duero della Provincia di Valladolid») corrispondente all'effettiva origine del prodotto ottenuto nell'azienda?

6. La *finca* Palomar nel Comune di Sardón de Duero della Provincia di Valladolid potrebbe essere assimilata

allo *chateau* francese o alla «fattoria» italiana, per il cui segno geografico si pretende solo la veridicità (21). Come i segni «chateau de ...» o «fattoria di ...» sono ammessi se veritieri, la denominazione «Palomar» che la società Abadía Retuerta voleva dare al vino prodotto nella sua azienda vitivinicola indicata con quel nome potrebbe essere ammessa perché è un'indicazione veritiera e non falsa dell'*origine imprenditoriale* di quel vino, mentre un vino geograficamente designato come «el Palomar» corrisponde sì al nome del Comune «el Palomar», ma a un Comune che è quasi sconosciuto fuori della Provincia di Valencia per la sua modestissima estensione territoriale e per la sua popolazione di appena 500 abitanti.

Un primo punto, allora, andrebbe messo in evidenza. Non si può tralasciare il fatto che, se per il v.q.p.r.d. Valencia si deve far riferimento all'art. 81 dell'*Estatuto* del 1970, si dovrebbe tenere conto anche dell'art. 79, par. 2, del decreto del 23 marzo 1972, n. 835, contenente il Regolamento di detto *Estatuto*, per il quale «se entiende que un nombre geográfico de región, comarca, lugar o localidad es empleado para designar un producto de su procedencia, cuando alcanza con carácter permanente una amplia difusión y conocimiento en el mercado nacional o al menos un notable prestigio a escala regional, o bien haya desarrollado mercados en el exterior» (22). Sicché al vincolo geografico/territorio che caratterizza ogni DOC spagnola si sarebbe dovuta aggiungere la nota della conoscenza o notorietà del nome geografico utilizzato per designarla: cosa, però, che (sfortunatamente per la società Abadía Retuerta) non è stata presa in considerazione dalle competenti Autorità al momento della redazione e della ratifica del *Reglamento de la Denominación de Origen Valencia y su Consejo Regulador* che ha preso in considerazione anche il nome del piccolissimo Comune di «el Palomar».

Un ulteriore punto potrebbe essere messo in evidenza, e cioè quello del principio del divieto di ingannevolezza che è il fondamento di ogni disciplina (nazionale, comunitaria, internazionale) sui segni distintivi dei prodotti e della relativa proprietà industriale e commerciale (23), principio che è contenuto anche nella formula dell'art. 83.1 dell'*Estatuto* spagnolo del vino del 1970, secondo cui «queda prohibida la utilización de nombres y marcas que por su similitud fonética u ortográfica con nombres protegidos puedan inducir a confusión sobre la naturaleza o el origen del producto, sin perjuicio de los derechos adquiridos que sean debidamente reconocidos por el Instituto Nacional de Denominaciones de Origen». Se il nome «Cuvée Palomar» per un vino prodotto

(17) Nella sentenza annotata si richiama l'art. 2 del regolamento relativo alla denominazione di origine controllata «Valencia», ratificato con d.m. 19 ottobre 2000 pubblicato nel *Boletín Oficial del Estado* del 3 novembre successivo, che dispone, in modo pedissequo all'*Orden* del 1999, che «La protección offerta dalla presente denominazione di origine controllata è quella considerata all'art. 81 della l. 2 dicembre 1970, n. 25, e nella restante normativa applicabile, e comprendente l'espressione "Valencia" così come tutte le denominazioni relative a sottozone, circoscrizioni, comuni, località e tenute che formano le zone di produzione e di elaborazione citate nell'art. 4». Da parte sua, l'art. 4 dell'*Orden* del 1999 dispone: «l'area di produzione protetta dalla denominazione di origine controllata "Valencia" è formata dai territori ubicati nella Provincia di Valencia che il Consejo Regulador reputa idonei alla produzione di uve dei vitigni indicati all'art. 5; essa si compone delle sottozone e dei comuni qui elencati (...)». Fra le sottozone elencate vi è quella di «Clariano» che comprende il Comune di «Palomar».

(18) Il testo della sentenza citata nel testo è pubblicato in questa Riv., 2003, 283, con nota di L. COSTATO, *Tracciabilità e territorio: il confezionamento delle DOP e IGP* in loco. In argomento v. anche A. GERMANÒ e E. ROOK

BASILE, *Diritto agrario*, vol. XI del *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, diretto da G. AJANI e G.A. BENACCHIO, Torino, 2006, 277.

(19) Punti 82-86 della sentenza citata.

(20) Punti 87-99 della sentenza citata.

(21) In argomento meritano essere ricordati il Libro Verde della Commissione europea del 15 ottobre 2008 sulla qualità dei prodotti agricoli e il successivo *Impact Assessment Report* dell'8 aprile 2009, in cui si propongono nuove definizioni comunitarie come, ad esempio, «prodotto di fattoria». Sul punto v. A. GERMANÒ, *Le politiche europee della qualità alimentare*, in F. ADORNATO, F. ALBISINNI e A. GERMANÒ (a cura di), *Agricoltura e alimentazione. Principi e regole della qualità. Disciplina internazionale, comunitaria, nazionale*, Milano, 2010, 189, spec. p. 201.

(22) Tuttavia, M. MAROÑO GARGALLO, *op. cit.*, 63, ritiene che la formula dell'art. 81 dell'*Estatuto* del vino permetta «el empleo de los nombres geográficos de zonas más pequeñas que se encuentran sitas en el interior de la zona o región de la que ha tomado el nombre la denominación de origen».

(23) Cfr. E. ROOK BASILE, *Marchi e certificazioni dei prodotti agricoli ed agro-alimentari*, in *Riv. dir. agr.*, 1993, 1, 327.

dall'uva della *finca* Palomar della località Retuerta del Comune di Sardón de Duero della Provincia di Valladolid è un nome vero, non vi sarebbe inganno dei consumatori, salvo che altri elementi del marchio tentassero di agganciare il prodotto al v.q.p.r.d. Valencia, subzona Clariano, Comune el Palomar, ovverosia determinassero un rischio di confusione sull'origine geografica del prodotto (24). Ma anche questo non regge alla disamina della disciplina della protezione dei vini di qualità, disamina su cui si svolge la sentenza del Tribunale di I grado dell'Unione europea che sto annotando, perché essa coinvolge, e in modo intricato, tanto la disciplina dei v.q.p.r.d. dei vini, quanto la disciplina comunitaria del marchio d'impresa, quanto il diritto internazionale pattizio delle indicazioni geografiche.

7. Il diritto dell'Unione europea sul marchio comunitario espresso dal reg. 40/1994 del 20 dicembre 1993 con il suo art. 7, par. 1, lett. j) stabiliva che sono esclusi dalla registrazione i marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche non corrispondenti al segno indicato, senza però dare la definizione delle indicazioni geografiche che potevano «scontrarsi» con i marchi. Il reg. 40/94 è stato abrogato e sostituito dal reg. 207/2009 del 26 febbraio 2009, che ribadisce pedissequamente la precedente formula all'art. 7, par. 1, lett. j), sicché sono esclusi dalla registrazione «i marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini (...) rispetto ai vini che non hanno tale origine» (25). Anche il reg. 207/2009 non ha una definizione diretta di indicazione geografica (26).

La necessità di intendersi sulla definizione di v.q.p.r.d. al fine di escludere la registrazione di marchi geografici non corrispondenti al segno geografico riportato imponeva di individuare, nel sistema, una regola utilizzabile. Il Tribunale di I grado nella sentenza annotata ha fatto ricorso all'Accordo TRIPs, il cui art. 23 tratta, appunto, del conflitto tra marchio geografico e indi-

cazione geografica, in considerazione del fatto che tale disposizione normativa era stata richiamata dal reg. 3288/94 del 22 dicembre 1994, cioè da quello stesso regolamento che aveva formulato l'art. 7, n. 1, lett. j) del reg. 40/1994, nonché dal 'considerando' 56 del reg. 1493/1999 sull'OCM del vino. Pur non essendo l'Accordo TRIPs direttamente efficace nell'ordinamento comunitario (27), tuttavia la giurisprudenza comunitaria è nel senso che le norme della Comunità debbano essere interpretate, per quanto possibile, alla luce della lettera e delle finalità di tale Accordo (28).

Orbene, l'art. 23 dell'Accordo TRIPs dà alle indicazioni geografiche una tutela assoluta, perché colpendo di nullità anche i segni riportanti la vera origine geografica dell'area di produzione del prodotto, nonché i segni accompagnati da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione» o simili, esclude che si debba accertare se il segno geografico utilizzato abbia provocato «confusione» o inganno nel consumatore. D'altra parte la stessa legge spagnola 17/2001 sui marchi ha una simile formulazione (29). Dunque, per i vini non possono essere utilizzati marchi foneticamente od ortograficamente simili alle indicazioni geografiche senza che sia richiesta la condizione che essi siano di tale natura da ingannare il pubblico.

8. L'applicazione formalistica della nomenclatura compresa nella DOC Valencia e, quindi, del nome del Comune «el Palomar» comporta il divieto di registrazione del marchio «Cuvée Palomar» per il vino prodotto nella *finca* Palomar in località Retuerta del Comune di Sardón de Duero della Provincia di Valladolid, *finca* di proprietà della società Abadía Retuerta produttrice di quel vino. Ancorché con un certo amaro in bocca, non posso che confermare l'esattezza della sentenza del Tribunale di I grado dell'Unione europea qui annotata.

Alberto Germanò

(24) Il Tribunale Supremo spagnolo più volte ha affermato la necessità del rischio di confusione. In particolare M. MAROÑO GARGALLO, *op. cit.*, 140, richiama la sentenza del 27 dicembre 1988 sul marchio «El Manchego» con riferimento a vini prodotti in Valdepeñas e alla denominazione di origine «Valdepeñas».

(25) Quanto alla legislazione spagnola sui marchi va detto che l'art. 5 della l. 7 dicembre 2001, n. 17 vieta la registrazione di «los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio» [lett. g)], nonché «los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas». Sulla legge spagnola 17/2001 v. M.

PANIAGUA ZURERA, *El nuevo Derecho español de marcas*, in *Derecho de los negocios*, dic. 2002, 1.

(26) E ciò a differenza della legge spagnola dell'art. 79 dell'*Estatuto del vino* del 1970 (la denominazione di origine è «el nombre geográfico de la región, comarca, lugar o localidad empleado para designar un producto procedente de la vid, del vino o los alcoholes de la respectiva zona, que tengan cualidades y caracteres diferenciales debidos principalmente al medio natural y a su elaboración y crianza») e della successiva *ley del vino* del 2003 (ci si riferisce all'intero capitolo I del titolo II della *ley del vino*, e particolarmente agli artt. 20-24).

(27) In argomento v. A. GERMANÒ e E. ROOK BASILE, *Il diritto dei mercati dei prodotti agricoli nell'ordinamento internazionale*, Torino, 2010, 107.

(28) Cfr. Corte di giustizia 16 novembre 2004, C-245/02, *Anheuser-Busch*, in *Racc.*, pag. I-10989.

(29) V. *supra*, nota 25.

## Indici 2010

I - Indice alfabetico per autore degli articoli e delle note a sentenza .....	pag. 757
II - Indice analitico-alfabetico delle decisioni .....	» 761
III - Indice cronologico delle decisioni .....	» 779
IV - Indice per articoli di legge richiamati nelle decisioni .....	» 782
V - Panorami .....	» 788

### *Hanno collaborato alla redazione della rivista*

FRANCESCO MARIO AGNOLI, FRANCESCA PAOLA AMORUSO, ARCANGELO GIUSEPPE ANNUNZIATA,  
COSTANTINO FRANCESCO BAFFA, IRENE BAIOCCHI, ALESSANDRO M. BASSO,  
DOMENICO BELLANTUONO, CARLO BERNARDINI, MASSIMO BUSÀ, GIANFRANCO Busetto,  
IRENE CANFORA, SONIA CARMIGNANI, LUIGI CENICOLA, LUCA CERRETANI,  
IVAN CIMATTI, ANTONINO CIMELLARO, OSCAR CINQUETTI, PAOLA COLANERI, PAOLO COSTANTINO,  
ALESSANDRA COVIELLO, LORENZO CRISTOFARO, GIOVANNA CROSETTI, WANDA D'AVANZO,  
FILIPPO DAMI, FILIPPO DE LISI, PAOLO DELL'ANNO, PRIMIANO DE MARIA,  
GABRIELLA DE STEFANO, FULVIO DI DIO, STEFANO DI PINTO, GIUSEPPE FERRARA,  
NICOLETTA FERRUCCI, MAURO FILIPPINI, SIMONE FIORESE, VERNONICA FIORESE,  
ANTONIO FONTANA, LUCIANA FULCINITI, FABIO GENCCARELLI, ALBERTO GERMANÒ,  
ALFIO GRASSO, EMANUELE GUERRIERI CIACERI, NATALIA MARZIA GUSMEROTTI,  
ANTONINO IACOVELLO, ROBERTO FRANCESCO IANNONE, ANTONIO JANNARELLI,  
GUIDO JESU, DOMENICO LA MEDICA, PAMELA LATTANZI, LORIANO MACCARI,  
SIMONE MARASCIALLI, STEFANO MASINI, GIOVANNA MASTRODONATO,  
FRANCESCO MAZZA, LEONARDO MAZZA, PATRIZIA MAZZA, DOMENICO MONCI,  
ANTONIO ORLANDO, CATERINA ORSONI, COSIMO PACCIOLLA, ANGELO PAVESI,  
LUCA R. PERFETTI, VINCENZO PERILLO, ALBERTO PIEROBON, MARCELLA PINNA,  
FILOMENA PRETE, ANNA PULIAFITO, FRANCESCO CIRO RAMPULLA, NICOLETTA RAUSEO,  
CRISTINA ROMANELLI, BENEDETTO RONCHI, LEONELLO SALVATORI,  
SANTOLA SARNO, ALESSANDRO SAVINI, ALFREDO SCIALÒ, GIUSEPPE SECCIA,  
ANGELA R. STOLFI, PIERO TAMBURINI, GIULIO CESARE ZANETTI, FEDERICA ZOLLA

**DIRETTORE**  
GIOVANNI GALLONI

**VICE DIRETTORI**  
AMEDEO POSTIGLIONE - ANDREA BALDANZA

**DIREZIONE SCIENTIFICA**

ALBERTO ABRAMI - FERDINANDO ALBISINNI - GIANFRANCO AMENDOLA - GIUSEPPE BIVONA - ETTORE CASADEI  
GIAN GIORGIO CASAROTTO - LUIGI COSTATO - MARIARITA D'ADDEZIO - PAOLO DELL'ANNO - FRANCESCO DE SIMONE  
NICOLETTA FERRUCCI - ANTONIO FONTANA - LUCIO FRANCIOSI - CARLO GATTA - ALBERTO GERMANÒ - GIUSEPPE GIUFFRIDA  
MARCO GOLDONI - ALFIO GRASSO - CARLO ALBERTO GRAZIANI - ANTONIO JANNARELLI - DOMENICO LA MEDICA  
PIETRO MASI - ALFREDO MASSART - LEONARDO MAZZA - MARIA PIA RAGIONIERI - EVA ROOK BASILE  
RAFFAELE ROSSI - FERNANDO SALARIS - GIULIO SGARBANTI - MICHELE TAMPONI - ROBERTO TRIOLA - GAETANO VARANO

**COMITATO DI REDAZIONE**

MATTEO BENOZZO - MARCO BORRACCETTI - FRANCESCO BRUNO - GIANFRANCO Busetto - DONATO CALABRESE  
IRENE CANFORA - MARIO CARDILLO - SONIA CARMIGNANI - IVAN CIMATTI - ANTONINO CIMELLARO - OSCAR CINQUETTI ANTONINO  
CORSAIO - FULVIO DI DIO - GIUSEPPE FERRARA - LUCIANA FULCINITI - IGINO GRENDENE - FRANCESCO MAZZA PATRIZIA  
MAZZA - MAURIZIO MAZZI - ANTONIO ORLANDO - LORENZA PAOLONI - ALBERTO PIEROBON - NICOLETTA RAUSEO  
ILARIA ROMAGNOLI - ANNALISA SACCARDO - FRANCESCO SAVERIO SESTI - ANTONELLA VOLPE

**COORDINAMENTO REDAZIONALE:** STEFANO MASINI

**DIRETTORE RESPONSABILE**  
PAOLA MANDRICI

**Direzione, Redazione e Segreteria: Via XX Settembre 118 - 00187 Roma**  
**Tel. 06 48070744 - 06 4828866 - Fax 06 4828865**  
**Internet: [www.rivistadga.it](http://www.rivistadga.it) o [www.edizionitellus.it](http://www.edizionitellus.it) - E-mail: [rivistadga@edizionitellus.it](mailto:rivistadga@edizionitellus.it)**

**Sede Legale e Amministrativa: Edizioni Tellus s.r.l.**  
**Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma**  
**Tel. 06 4883424 - Fax 06 4822582**

Publicazione registrata presso il Tribunale di Roma al n. 129 del 5 marzo 1992 Registro Stampa  
Stampa: Veant s.r.l. - Via G. Castelnuovo, 35/35a - 00146 Roma



*Nel rispetto dell'ambiente la presente rivista è stampata interamente su carta riciclata certificata e priva di cloro*

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2011**

Abbonamento annuo versione cartacea € 100,00 - Abbonamento estero € 120,00 - Abbonamento annuo versione *integrale* (cartaceo + *on line*) € 130,00 - Abbonamento estero € 150,00 - Abbonamento annuo versione *on line* € 70,00 - Annate arretrate (disponibili) € 110,00. L'abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto agli arretrati e s'intende tacitamente rinnovato per l'anno successivo, salvo disdetta da esercitarsi entro il 30 novembre.

Per l'abbonamento nella versione *integrale* (cartaceo + *on line*) collegarsi al sito *internet: [www.rivistadga.it](http://www.rivistadga.it)*.

Il pagamento può essere effettuato direttamente all'Editore in contanti o con assegno "non trasferibile" o vaglia postale, oppure mediante versamento sul *c/c postale n. 97027007* intestato a *Edizioni Tellus s.r.l. - Via XXIV Maggio 43 - 00187 Roma*, indicando a tergo del modulo, in modo leggibile, il nome, cognome e indirizzo completo.

Il prezzo del presente fascicolo è di € 10,50.

L'invio dei fascicoli avviene mediante spedizione in abbonamento postale. I fascicoli non ricevuti devono essere richiesti con lettera o fax, entro trenta giorni dal ricevimento del fascicolo successivo.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

A norma dell'art. 74, primo comma, lett. c) del d.p.r. n. 633/1972 (nella nuova formulazione introdotta con l'art. 34 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154), e dei dd.mm. 29 dicembre 1989 e 12 gennaio 1990, il commercio dei periodici è soggetto ad un'iva del 4% condensata, a carico esclusivo dell'Editore. Ne consegue, pertanto, che all'abbonato non è consentita la detrazione dell'imposta (circolare ministeriale n. 63/490676 del 7 agosto 1990).



Associata all'USPI - Unione della Stampa Periodica Italiana

ASSOCIATO A:  
**A.N.E.S.**  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA  
  
CONFEDUSTRIA

*Gli articoli firmati esprimono il pensiero degli autori e non riflettono necessariamente l'opinione della Rivista*

# I - Indice alfabetico per autore degli articoli e delle note a sentenza

## **DOTTRINA**

FRANCESCO MARIO AGNOLI: La vendita diretta dei prodotti agricoli fra disciplina civilistica e fiscale .....	368
FRANCESCO MARIO AGNOLI: ICI e fabbricati rurali: situazione e rimedi .....	440
SILVIA BOLOGNINI: Il contratto di affitto di fondi rustici nel trasferimento temporaneo dei diritti all'aiuto .....	448
PAOLO DELL'ANNO: Inquinamento luminoso: una nuova frontiera della tutela dell'ambiente e del paesaggio .....	435
PAOLO DELL'ANNO: Porti turistici e impatto ambientale: la rappresentanza degli interessi collettivi e diffusi .....	651
FULVIO DI DIO: Tutela e conservazione delle zone umide nel diritto internazionale e comunitario dell'ambiente .....	227
FULVIO DI DIO: I piani di gestione di distretto idrografico per la direttiva quadro acque 2000/60/CE .....	291
GIUSEPPE FERRARA: Le novellate agevolazioni fiscali per la formazione della piccola proprietà contadina .....	507
NICOLETTA FERRUCCI: Architettura e paesaggio rurale tra permanenze, recuperi e trasformazioni .....	296
FABIO GENCARELLI: La PAC e il Trattato di Lisbona: quali cambiamenti? .....	734
LORIANO MACCARI: La responsabilità delle pubbliche amministrazioni per i danni prodotti dalla fauna selvatica .....	373
LORIANO MACCARI: La responsabilità delle pubbliche amministrazioni per i danni prodotti dalla fauna selvatica .....	373
GIOVANNA MASTRODONATO: Ordinanze contingibili e urgenti e principi di buona fede ed equità .....	655
PATRIZIA MAZZA: Tutela del benessere degli animali e manifestazioni storiche e culturali .....	17
PATRIZIA MAZZA: L'abbandono di animali .....	75
PATRIZIA MAZZA: Il delitto di spettacoli o manifestazioni che comportino maltrattamenti di animali .....	520
DOMENICO MONCI: Le regole sulla produzione di energia e a tutela dell'ambiente: una difficile coesistenza .....	7
ANGELO PAVESI: Le procedure autorizzatorie per gli impianti di energia da fonti rinnovabili: tra incertezze ed attese, il caso della Regione Puglia .....	579
ALBERTO PIEROBON: L'affidamento <i>in house</i> di un impianto di smaltimento dei rifiuti «pubblici», quale occasione per una ricostruzione aggiornata degli istituti, oltre che quale proposta pratico-teorica .....	147
ALBERTO PIEROBON: Per un'analisi, non solo giuridica, delle spedizioni transfrontaliere ( <i>rectius</i> commercializzazione) dei rifiuti: prime considerazioni (anche ad uso dei controllori e degli «autorizzatori») .....	721
FRANCESCO CIRO RAMPULLA: Il governo e la gestione del sistema idrico integrato alla luce delle novità legislative .....	363

FRANCESCO CIRO RAMPULLA: Lo sviluppo sostenibile: una politica da perseguire in via procedimentale ed il caso dell'agricoltura .....	729
--	-----

LEONELLO SALVATORI: Tutela dell'ambiente e concessioni demaniali marittime nelle aree marine protette .....	219
---	-----

## **STUDI E DOCUMENTI**

FRANCESCO MARIO AGNOLI: Immobili agricoli: ICI e classamento catastale .....	231
--	-----

FRANCESCO MARIO AGNOLI: Fauna, caccia e danni agricoli in Emilia-Romagna .....	592
--	-----

LUIGI CENICOLA: L'inquadramento catastale dei fabbricati rurali secondo la Cassazione .....	661
---	-----

ANTONINO IACOVIELLO: L'Unione per il Mediterraneo, un nuovo strumento di cooperazione per il rilancio delle politiche europee per il Mediterraneo .....	85
---	----

## **OPINIONI E COMMENTI**

COSIMO PACCIOLOLA: «Consapevolezza» giuridica nella valutazione e gestione degli strumenti a tutela dell'ambiente e della sicurezza .....	20
---	----

## **NOTE A SENTENZA**

FRANCESCO MARIO AGNOLI: Il fin di bene giustifica la supplenza legislativa della Cassazione? .....	533
--	-----

FRANCESCO MARIO AGNOLI: Condizioni e limiti della spettanza dei benefici ICI ai terreni edificabili oggetto di utilizzazione agricola .....	683
---	-----

FRANCESCA PAOLA AMORUSO: L'ordine di rimozione dei rifiuti e la responsabilità del proprietario .....	196
---	-----

FRANCESCA PAOLA AMORUSO: Liquami zootecnici e biomasse agricole: rifiuti o sottoprodotti? .....	411
---	-----

ARCANGELO GIUSEPPE ANNUNZIATA: La lettura costituzionale dell'art. 844 c.c. negli stretti confini tra tutela reale e tutela personale .....	51
---	----

COSTANTINO FRANCESCO BAFFA: L'accertamento giurisdizionale degli usi civici è preminente a quello amministrativo della Regione .....	481
--	-----

IRENE BAIOCCHI: Gli strumenti giuridici a tutela della salute pubblica e il problema del silenzio rifiuto .....	564
---	-----

ALESSANDRO M. BASSO: Installazione di impianti eolici tra tutela dell'ambiente e del paesaggio secondo i principi costituzionali e le competenze Stato-Regioni .....	335
--	-----

ALESSANDRO M. BASSO: Insediamenti di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: le competenze degli enti territoriali tra normativa interna e procedure amministrative .....	458
---	-----

ALESSANDRO M. BASSO: Gestione dei rifiuti urbani ed impatto ambientale: il valore della tutela dell'ambiente secondo i principi comunitari e le aree di competenza Stato-Regioni .....	530
--	-----



DOMENICO BELLANTUONO: Quote latte, irrilevanza del carattere deficitario dello Stato membro nella determinazione del quantitativo di riferimento nazionale .....	164	PAOLO COSTANTINO: Ambiente e tutela giudiziale: quando le contraddizioni degli interpreti rischiano di paralizzare l'effettiva difesa degli interessi coinvolti .....	409
CARLO BERNARDINI: La confisca nel diritto ambientale .....	401	PAOLO COSTANTINO: Riempimento di cave e rischio di discariche abusive: il difficile equilibrio tra il riutilizzo, le operazioni di recupero ambientale e gli impieghi illeciti del territorio .....	489
MASSIMO BUSÀ: La competenza del sindaco in luogo del dirigente in tema di ordinanze di rimozione di rifiuti abbandonati: ambiguità normative o fallacia degli interpreti? ....	418	PAOLO COSTANTINO: Informazione ambientale: il pur ampio diritto di accesso ai dati sull'ambiente non è del tutto privo di limiti .....	562
MASSIMO BUSÀ: Gestione di rifiuti: la presenza di un sequestro penale può costituire legittimo impedimento all'esecuzione di un ordine dell'autorità amministrativa .....	478	PAOLO COSTANTINO: L'imperatività degli obblighi comunitari in materia ambientale travalica i limiti eventualmente posti dagli ordinamenti nazionali: il caso dell' <i>emission trading</i> .....	631
GIANFRANCO Busetto: L'insostenibile pretesa di sanare una morosità negata .....	172	PAOLO COSTANTINO: VIA e fonti energetiche rinnovabili: nella giurisprudenza amministrativa una chiave di lettura del rapporto tra impatto ambientale e realizzazione di impianti eolici .....	704
GIANFRANCO Busetto: Simulazione di prezzo infondata e carenza di motivazione insussistente .....	307	ALESSANDRA COVIELLO: Vendita di carni e frode in commercio ..	119
IRENE CANFORA: Marchi e denominazioni di origine protette: <i>Bavaria e Bayerisches bier</i> .....	95	ALESSANDRA COVIELLO: Etichettatura delle sostanze alimentari e tutela del consumatore .....	317
MARIO CARDILLO: Problemi di giurisprudenza e di ripartizione delle spese in tema di contributi consortili .....	269	ALESSANDRA COVIELLO: Gestione dei rifiuti e gerarchia delle fonti normative.....	330
MARIO CARDILLO: Questione di giurisdizione in tema di accisa sull'acquavite di vino .....	706	LORENZO CRISTOFARO: I presupposti della tutela brevettuale delle invenzioni biotecnologiche nell'Unione europea ..	743
SONIA CARMIGNANI: Diritto di prelazione e procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi .....	263	GIOVANNA CROSETTI: Regime giuridico dei beni immobili tra affittanza agraria e locazione urbana .....	252
SONIA CARMIGNANI: Valutazione di incidenza e valutazione di impatto ambientale nei siti di importanza comunitaria ...	558	WANDA D'AVANZO: Nota in tema di accertamento del diritto del lavoratore agricolo ad essere reiscritto nell'elenco anagrafico dei braccianti agricoli .....	315
LUIGI CENICOLA: Le agevolazioni ICI riguardanti i terreni edificabili utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola .....	609	WANDA D'AVANZO: I soggetti beneficiari dell'indennità di disoccupazione agricola .....	677
LUCA CERRETANI: Il principio «chi inquina paga» e la sua compatibilità con le misure di ripartizione dei costi dello smaltimento dei rifiuti in Italia .....	526	FILIPPO DAMI: È illegittimo negare il rimborso dell'ICI corrisposta sui fabbricati rurali delle cooperative agricole per i periodi di imposta <i>ante</i> 2008 .....	98
IVAN CIMATTI: Brevi note sull'assistenza delle organizzazioni professionali nella fase della stipula degli accordi in deroga <i>ex art.</i> 45, legge 203/1982 .....	187	PRIMIANO DE MARIA: Rifiuti e regime emergenziale: la legge-provvedimento può integrare il parere VIA in materia di smaltimento di rifiuti. Il caso del termovalorizzatore di Acerra .....	129
IVAN CIMATTI: Brevi cenni intorno al regime delle preclusioni processuali nel rito agrario .....	615	GABRIELLA DE STEFANO e PAOLO COSTANTINO: Inquinamento acustico: dalla giurisprudenza un nuovo implicito distinguo tra la disciplina amministrativa e la tutela penale .....	339
ANTONINO CIMELLARO e PIERO TAMBURINI: Tra gli espropri (e asservimenti) legittimi e quelli illegittimi <i>tertium datur</i> : l'usucapione .....	37	FULVIO DI DIO: Per la Corte di giustizia il diritto di accesso del pubblico alle informazioni si applica alle emissioni di organismi geneticamente modificati .....	26
ANTONINO CIMELLARO: La qualità di coltivatore ancora alla «prova». Il caso dell'imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) .....	312	FULVIO DI DIO: Risvolti legislativi della pianificazione faunistico-venatoria: la Regione Toscana è in armonia con il diritto (internazionale, comunitario, statale) in materia ..	124
ANTONINO CIMELLARO: L'autorizzazione unica per impianti di energia rinnovabile. Un percorso ad ostacoli .....	485	FULVIO DI DIO: Benessere animale e legislazione comunitaria: un nuovo inizio per le nostre relazioni inter-specifiche? ..	167
OSCAR CINQUETTI: Giurisprudenza alla deriva .....	35	FULVIO DI DIO: Fauna selvatica ed economia montana: la «stretta interpretazione» della norma che autorizza piani di abbattimento di specie non cacciabili .....	274
OSCAR CINQUETTI: Affittuario inadempiente e diritto di prelazione .....	246	FULVIO DI DIO: Interpretazioni discutibili in tema di legittimazione processuale delle associazioni di protezione ambientale .....	342
PAOLA COLANERI: Il fattore tempo e la distribuzione dei rischi nella prelazione agraria .....	174		
PAOLA COLANERI: Attività di coltivazione e identità dell' <i>allevatore diretto</i> .....	384		
PAOLO COSTANTINO: La qualificazione giuridica delle biomasse, tra rifiuti vegetali e fonti rinnovabili di energia .....	271		
PAOLO COSTANTINO e GABRIELLA DE STEFANO: Inquinamento acustico: dalla giurisprudenza un nuovo implicito distinguo tra la disciplina amministrativa e la tutela penale .....	339		

FULVIO DI DIO: La normativa venatoria e quella penale contro il maltrattamento di animali: il concorso di norme affievolisce il c.d. diritto di caccia .....	397	NATALIA MARZIA GUSMEROTTI: Profili di ricostruzione della disciplina applicabile alla coltivazione di sementi geneticamente modificate .....	189
STEFANO DI PINTO: Acque di scarico, rifiuti liquidi e rifiuti speciali .....	41	ROBERTO FRANCESCO IANNONE: Inquinamento elettromagnetico e ambiente salubre nella normativa di protezione .....	49
STEFANO DI PINTO: Controlli e analisi sugli alimenti invasi da parassiti .....	257	ROBERTO FRANCESCO IANNONE: Disastro ambientale, va risarcito il timore di ammalarsi: nuove conferme sull'autonomia ontologica del danno morale rispetto al danno biologico all'indomani delle Sezioni Unite .....	111
STEFANO DI PINTO: Terre e rocce da scavo e verifica delle soglie di contaminazione .....	475	ROBERTO FRANCESCO IANNONE: Opifici in zone rurali, <i>governance</i> dell'ambiente e difficile equilibrio tra sviluppo sostenibile e competitività del territorio nel rispetto dei vincoli urbanistici .....	406
STEFANO DI PINTO: Abbandono di rifiuti ed utilizzabilità delle videoregistrazioni .....	546	ANTONIO JANNARELLI: Durata del rapporto di affitto dopo la morte dell'usufruttuario concedente .....	103
STEFANO DI PINTO: Confisca e attività organizzata per il trasporto illecito di rifiuti .....	687	ANTONIO JANNARELLI: Equivoci nuovi e pregiudizi antichi in materia di prelazione a favore di cooperative agricole: considerazioni critiche a margine di un singolare intervento «legislativo» della Cassazione .....	536
MAURO FILIPPINI: Il canone liberamente concordato tra le parti è equo? .....	679	GUIDO JESU: Il diritto di prelazione agraria del comproprietario sul fondo confinante .....	466
SIMONE FIORESE: Occupazione senza titolo di aree agricole: cosa conviene di più, la restituzione o il risarcimento? ...	555	PAMELA LATTANZI: Sull'incrocio di competenze in tema di energia elettrica verde .....	30
VERONICA FIORESE: La prosecuzione dell'attività di gestione di discarica e la tutela ambientale. Un necessario stretto rapporto. Il rinnovo delle autorizzazioni anche in tema di VIA .....	116	SIMONE MARASCIALI: Il sottoprodotto: la distinzione dal rifiuto e la sua lunga evoluzione concettuale .....	255
ANTONIO FONTANA: Ancora sull'accertamento della retribuzione imponibile per i giornalieri di campagna .....	395	SIMONE MARASCIALI: L'inquinamento da onde elettromagnetiche: le lacune e le interpretazioni dell'art. 674 c.p. ....	470
LUCIANA FULCINITI: A proposito di giurisdizione del Commissario usi civici e di sdemanializzazione tacita di demani civici .....	132	SIMONE MARASCIALI: Le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: una breve analisi del reato .....	550
FABIO GENCARELLI: Il caso «Budweiser»: competenze comunitarie e nazionali in materia di indicazioni geografiche di prodotti alimentari .....	237	STEFANO MASINI: Sul divorzio tra interpretazione giuridica e realtà socio-economica nella tutela del «Made in Italy» ....	321
FABIO GENCARELLI: Il caso «Lindt»: come accertare la malafede del richiedente la registrazione di un marchio comunitario .....	456	STEFANO MASINI: Dalla pubblicità scorretta a quella <i>temeraria</i> : la disciplina degli «impegni» e il ruolo dell'autorità .....	622
ALBERTO GERMANÒ: La compensazione nel sistema delle quote latte. Sulla riconosciuta «illegittimità» comunitaria della licenza di sfiorare concessa dall'Italia ai produttori di latte di determinate categorie privilegiate nella compensazione tra produzioni eccedentarie e produzioni deficitarie rispetto alle proprie quote .....	624	STEFANO MASINI: In tema di marchi di alimenti costituiti da lettere dell'alfabeto .....	669
ALBERTO GERMANÒ: Marchi di vini contenenti indicazioni geografiche .....	750	FRANCESCO MAZZA: Danneggiamento ed inquinamento di corsi d'acqua .....	46
ALFIO GRASSO: Brevi considerazioni sul privilegio agrario come previsto dall'abrogato ordinamento del 1928 .....	108	FRANCESCO MAZZA: Vendita di formaggi con denominazione di origine protetta e frode nell'esercizio del commercio .	113
ALFIO GRASSO: Sul trattamento fiscale delle società semplici che trasformano e commercializzano prodotti agricoli provenienti dai terreni gestiti dai soci .....	249	LEONARDO MAZZA: Taglio di legna e spianamento di terreno boschivo .....	182
ALFIO GRASSO: L'art. 1617 c.c. e l'affitto di fondo rustico risultato, poi, inidoneo alla coltivazione del pomodoro .....	308	PATRIZIA MAZZA: Sull'esercizio della caccia con richiami non autorizzati .....	183
ALFIO GRASSO: Tutela giurisdizionale ordinaria sui beni pubblici concessi per lo svolgimento di un'attività di produzione agricola .....	468	PATRIZIA MAZZA: Sequestro di confezioni di caviale ed etichettatura delle confezioni .....	260
ALFIO GRASSO: Il T.A.R. Piemonte, le «parallele nozioni di impresa agricola» e il «ritenuto rilievo urbanistico» .....	709	PATRIZIA MAZZA: Sequestro di confezioni di caviale ed etichettatura delle confezioni .....	327
EMANUELE GUERRIERI CIACERI: Riscatto agrario e decorrenza del termine di pagamento fra errori di strategia e omissioni d'ufficio .....	382	PATRIZIA MAZZA: Utilizzazione di puntatore laser nell'esercizio dell'attività venatoria .....	400
		PATRIZIA MAZZA: Divieto della pratica dell'uccellazione ed utilizzo di trappole per l'esercizio dell'attività venatoria .....	472
		PATRIZIA MAZZA: Impiego nell'attività venatoria di fuoristrada dotato di fari alogeni e confisca del veicolo .....	617

ANTONIO ORLANDO: Agevolazioni tributarie per i terreni montani .....	34	BENEDETTO RONCHI: I criteri di prevalenza, nell'ipotesi di esercizio conflittuale del diritto di prelazione agraria da parte di una pluralità di coltivatori diretti proprietari dei fondi confinanti .....	612
ANTONIO ORLANDO: Prescrizione e inadempimento nell'erogazione degli aiuti comunitari .....	122	ROBERTO SAJJA: Ancora in tema di conservazione dell'unità aziendale. La sussistenza del vincolo pertinenziale come requisito oggettivo per l'esercizio della prelazione avvenute ad oggetto fabbricati rurali .....	178
ANTONIO ORLANDO: Requisiti per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati .....	200	SANTOLA SARNO: La Cassazione conferma il proprio orientamento in tema di prelazione agraria .....	310
ANTONIO ORLANDO: Passaggio dal regime speciale IVA in agricoltura al regime ordinario .....	390	ALESSANDRO SAVINI: Coesistenza e conflitti Stato-Regioni sulla tutela dell'ambiente: davvero una questione di biodiversità .....	601
ANTONIO ORLANDO: Classificazione catastale dei fabbricati e applicazione dell'ICI .....	462	ALFREDO SCIALÒ: Le procedure di approvazione di impianti eolici in bilico tra la <i>ratio legis</i> acceleratoria e la «difficoltosa» trasposizione nei territori comunali .....	58
ANTONIO ORLANDO: Detraibilità dell'IVA su operazioni effettuate con contributi comunitari .....	541	ALFREDO SCIALÒ: Chi inquina paga? Si ... ma solo se «soggettivamente» responsabile nei limiti dei principi di proporzionalità e sostenibilità dei costi .....	349
CATERINA ORSONI: Tutela dell'ambiente e semplificazione; spunti di riflessione sull'attuale formulazione dell'art. 20 della legge 241/90 .....	698	ALFREDO SCIALÒ: Energie rinnovabili e ambiente: interessi contrapposti o interessi coincidenti? .....	491
LUCA R. PERFETTI: Sulla determinazione della fattispecie nell'azione amministrativa. Brevi osservazioni .....	692	ALFREDO SCIALÒ: Le modifiche progettuali rilevanti ai fini della VIA regionale: nessun contrasto con la normativa statale .....	551
VINCENZO PERILLO: Nulla-osta paesaggistico, esclusione del potere dell'autorità statale di annullamento per motivi di merito e consentita edificazione in aree già classificate come zona B dai piani regolatori .....	338	GIUSEPPE SECCIA e BENEDETTO RONCHI: Omessa bonifica e <i>ius superveniens</i> .....	44
VINCENZO PERILLO: L'onere della prova del beneficio in tema di contributi consortili .....	405	GIUSEPPE SECCIA e BENEDETTO RONCHI: Danno ambientale: azione risarcitoria a doppio binario tra responsabilità extracontrattuale e tutela pubblica ripristinatoria .....	323
VINCENZO PERILLO: In tema di rifiuti prodotti dalle navi .....	634	GIUSEPPE SECCIA e BENEDETTO RONCHI: Limiti temporali e quantitativi all'accumulo dei rifiuti solidi e calcolo volumetrico .....	544
MARCELLA PINNA: Brevi considerazioni in ordine alla validità di una clausola concernente l'obbligo risarcitorio del prelezionante in caso di utilizzo di un fondo rustico per scopi non inerenti alla produzione agricola .....	40	ANGELA R. STOLFI: Certezza e divieto di analogia per determinare il limite massimo accettabile di alcuni elementi inquinanti .....	278
FILOMENA PRETE: La valutazione degli interessi di natura economica nella procedura di designazione dei SIC .....	671	ANGELA R. STOLFI: I termini di durata della procedura di valutazione di impatto ambientale .....	422
ANNA PULIAFITO: Obbligo di motivazione in relazione alla valutazione di impatto ambientale .....	242	ANGELA R. STOLFI: Problematiche connesse al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di stoccaggio .....	482
NICOLETTA RAUSEO: Prelazione parziale del confinante: <i>revirement</i> della Corte di cassazione .....	105	PIERO TAMBURINI e ANTONINO CIMELLARO: Tra gli espropri (e asservimenti) legittimi e quelli illegittimi <i>tertium datur</i> : l'usucapione .....	37
NICOLETTA RAUSEO: Miglioramenti fondiari e cessazione del contratto agrario .....	247	PIERO TAMBURINI: Ma la giurisprudenza può «recidere» i soprassuoli arborei? Note su possibilità e limiti degli accordi amministrativi in tema di indennità di aree agricole .....	392
NICOLETTA RAUSEO: Il diritto di prelazione nel concordato preventivo con cessione di beni ai creditori .....	464	GIULIO CESARE ZANETTI: Il caso «Cannabis»: la validità del marchio .....	304
CRISTINA ROMANELLI: Dubbi di costituzionalità sulla legislazione della Regione Puglia in tema di autorizzazione di impianti eolici .....	347	FEDERICA ZOLLA: Utilizzo del sorbato di potassio ai fini della conservazione dei prodotti alimentari .....	379
CRISTINA ROMANELLI: Sul termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione di impianto eolico .....	416		
CRISTINA ROMANELLI: Responsabilità del proprietario per l'abbandono di rifiuti solo in caso di dolo o colpa .....	696		
BENEDETTO RONCHI e GIUSEPPE SECCIA: Omessa bonifica e <i>ius superveniens</i> .....	44		
BENEDETTO RONCHI e GIUSEPPE SECCIA: Danno ambientale: azione risarcitoria a doppio binario tra responsabilità extracontrattuale e tutela pubblica ripristinatoria .....	323		
BENEDETTO RONCHI e GIUSEPPE SECCIA: Limiti temporali e quantitativi all'accumulo dei rifiuti solidi e calcolo volumetrico .....	544		
		<b>RASSEGNE</b>	
		GIUSEPPE FERRARA: Rassegna di fiscalità agraria .....	203
		GIUSEPPE FERRARA: Rassegna di fiscalità agraria .....	635

## II - Indice analitico-alfabetico delle decisioni (\*)

### ACQUE

Acque - Di scarico - Disciplina sui rifiuti - Applicazione - Esclusione - Reflui stoccati in attesa di successivo smaltimento - Disciplina di cui all'art. 256, d.lgs. n. 152/06 - Applicabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 10 settembre 2009, n. 35138</i> , con nota di S. DI PINTO .....	41
Acque - Inquinamento - Reato di danneggiamento - Configurabilità - Elementi. <i>Cass. Sez. III Pen. 29 luglio 2008, n. 31485</i> , con nota di F. MAZZA .....	46
Acque - Inquinamento idrico - Tutela penale - Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione - Acque reflue industriali - Nozione. <i>Cass. Sez. III Pen. 5 febbraio 2009, n. 12865 (M)</i> .....	65
Acque - Tutela penale delle acque - Scarichi di acque reflue non equivalenti a quelle domestiche - Reato di scarico senza autorizzazione - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 10 settembre 2009, n. 35137 (M)</i> .....	137
Acque - Scarico da impianto di depurazione - Superamento dei limiti - Sanzioni - Individuazione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 11 maggio 2009, n. 19875 (M)</i> .....	137
Acque - Tutela delle acque dall'inquinamento - Reflui stoccati in attesa di successivo smaltimento - Applicabilità della disciplina sui rifiuti. <i>Cass. Sez. III Pen. 10 settembre 2009, n. 35138 (M)</i> .....	209
Acque - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarico senza autorizzazione di reflui provenienti da attività d'allevamento del bestiame - Modifiche apportate al d.lgs. n. 152 del 2006 dal d.lgs. n. 4 del 2008 - Assimilazione di tali reflui alle acque reflue domestiche - Depenalizzazione - Sussiste. <i>Trib. Bologna 20 gennaio 2010, n. 142 (M)</i> .....	209
Acque - Sanzioni amministrative - Competenza e giurisdizione - Disciplina dell'uso delle acque - Inserimento nella materia della tutela dell'ambiente dall'inquinamento - Conseguenze - Opposizione ad ordinanza/ingiunzione per violazione dell'obbligo di comunicazione dei volumi d'acqua derivati - Competenza del Tribunale - Sussistenza - Fondamento. <i>Cass. Sez. II Civ. 29 dicembre 2009, n. 27522 (M)</i> .....	280
Acque - Inquinamento idrico - Scarichi assimilabili ai domestici - Mancanza dell'autocertificazione richiesta dalla normativa regionale - Rilevanza penale dello scarico - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 11 gennaio 2010, n. 772 (M)</i> .....	353

### AGRICOLTURA E FORESTE

Agricoltura e foreste - Organismi geneticamente modificati - Trasparenza amministrativa - Emissione deliberata di OGM - Ubicazione del sito dell'emissione - Riservatezza - Limiti - Direttiva 2001/18/CE. <i>Corte di giustizia CE, Sez. IV 17 febbraio 2009, in causa C-552/07</i> , con nota di F. DI DIO .....	24
Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Assegnazione - Legge n. 191/1992 - Carattere innovativo della disposizione - Successione per causa di morte - Normativa applicabile - Riferimento al momento dell'apertura della successione - Necessità - Fondamento - Successione legittima e non testamentaria - Irrilevanza. <i>Cass. Sez. II Civ. 22 luglio 2009, n. 17161 (M)</i> .....	64
Agricoltura e foreste - Imprenditore agricolo - Definizione - Esercizio di attività connesse con l'agricoltura - Criterio di individuazione. <i>Cons. giust. amm. Reg. sic. 22 aprile 2009, n. 263 (M)</i> .....	66
Agricoltura e foreste - Comunità europea - Aiuti comunitari alla produzione - Premio produttori di tabacco - Quote di trasformazione e certificati di coltivazione - Diritto a ricevere i contributi - Interventiva prescrizione - Inadempimento contrattuale - Responsabilità per inadempimento - Risarcimento per ritardi nell'erogazione degli aiuti. <i>Trib. Roma, Sez. II 12 giugno 2008, n. 6988</i> , con nota di A. ORLANDO .....	121
Agricoltura e foreste - Organizzazione comune dei mercati - Quote latte - Prelievo - Validità del reg. (CE) Consiglio 29 settembre 2003, n. 1788 - Obiettivi della politica agricola comune - Principi di non discriminazione e di proporzionalità - Determinazione del quantitativo di riferimento nazionale - Criteri - Rilevanza del criterio di uno Stato membro deficitario. <i>Corte di giustizia CE, Sez. I 14 maggio 2009, in causa C-34/08</i> , con nota di D. BELLANTUONO .....	162
Agricoltura e foreste - Organizzazione comune dei mercati - Quote latte - Principio di non discriminazione - Reg. (CE) Consiglio 29 settembre 2003, n. 1788. <i>Corte di giustizia CE, Sez. I 14 maggio 2009, in causa C-34/08</i> , con nota di D. BELLANTUONO .....	162
Agricoltura e foreste - Organizzazione comune dei mercati - Quote latte - Principio di proporzionalità - Reg. (CE) Consiglio 29 settembre 2003, n. 1788. <i>Corte di giustizia CE, Sez. I 14 maggio 2009, in causa C-34/08</i> , con nota di D. BELLANTUONO .....	162
Agricoltura e foreste - Contratto di mutuo - Ammortamento e oneri a carico del bilancio dello Stato - Mancata registrazione del decreto ministeriale - Inefficacia del contratto - Inadempimento contrattuale da parte dell'amministrazione pubblica e di un Consorzio di bonifica - Non sussiste. <i>Corte d'app. Roma, Sez. I 2 novembre 2009, n. 4300</i> , con nota redazionale .....	185

(\*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

Agricoltura e foreste - Organismi geneticamente modificati (OGM) - Autorizzazione alla messa in coltura - Esclusiva competenza statale - Regioni - Interesse a resistere e contro interesse - Insussistenza. <i>Cons. Stato, Sez. VI 19 gennaio 2010, n. 183</i> , con nota di N.M. GUSMEROTTI .....	188	Agricoltura e foreste - Produzione olio d'oliva - Riconoscimento del frantoio - Revoca - Presupposti - Semplici irregolarità del registro di lavorazione - Sufficienza. <i>Cons. Stato, Sez. VI 26 gennaio 2010, n. 265 (M)</i> .....	570
Agricoltura e foreste - Organismi geneticamente modificati (OGM) - Direttiva (CE) n. 2001/18 - Regolamento (CE) n. 1829/2003 - Valutazione esaustiva degli aspetti ambientali e di salute - Raccomandazione (CE) n. 2003/556 - Coesistenza - Applicazione ai soli aspetti economici. <i>Cons. Stato, Sez. VI 19 gennaio 2010, n. 183</i> , con nota di N.M. GUSMEROTTI .....	188	Agricoltura e foreste - Produzione olio d'oliva - Riconoscimento del frantoio - Assenza di sistema di pesatura automatica - Revoca del riconoscimento - Legittimità - Ragioni. <i>Cons. Stato, Sez. VI 26 gennaio 2010, n. 265 (M)</i> .....	570
Agricoltura e foreste - Organismi geneticamente modificati (OGM) - Coesistenza - Liceità dell'utilizzazione in agricoltura degli OGM autorizzati a livello comunitario - Piani di coesistenza regionali - Mancata adozione - Ostacolo all'adozione dell'autorizzazione alla messa in coltura - Non sussiste. <i>Cons. Stato, Sez. VI 19 gennaio 2010, n. 183</i> , con nota di N.M. GUSMEROTTI .....	188	Agricoltura e foreste - Quote latte - Compensazione prioritaria a favore di categorie privilegiate - Incompatibilità dell'art. 1, comma 8, del d.l. n. 43/1999 con il reg. (CE) n. 3950/92 - Disapplicazione della normativa nazionale dalla campagna lattiera 1995/96 - Compatibilità dell'art. 1, comma 8, del d.l. 43/1999 con il reg. (CE) n. 1788/2003 - Applicazione della normativa nazionale dalla campagna lattiera 2003/04. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter 10 maggio 2010, n. 10588</i> , con nota di A. GERMANÒ .....	623
Agricoltura e foreste - Credito agrario - Provvidenze previste dalla legge n. 31/1991 - Diritto potestativo al finanziamento da parte dell'imprenditore agricolo nei confronti della banca - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. I Civ. 11 settembre 2009, n. 19689 (M)</i> .....	208	Agricoltura e foreste - Sansa d'oliva disoleata - Qualificazione come combustibile - Condizioni - Trattamento effettuato all'interno del medesimo impianto - Necessità. <i>T.A.R. Sicilia, Sez. I 20 gennaio 2010, n. 581 (M)</i> .....	642
Agricoltura e foreste - Tratturi e trazzere - Trazzere - Carattere demaniale - Conseguenze - Suscettibilità di usucapione o vendita - Esclusione. <i>T.A.R. Sicilia, Sez. II 21 ottobre 2009, n. 1683 (M)</i> .....	354	Agricoltura e foreste - Sansa d'oliva disoleata - Qualificazione come combustibile - Corrispondenza alle caratteristiche previste da apposita normativa - Mancanza - Applicazione del regime dei rifiuti. <i>T.A.R. Sicilia, Sez. I 20 gennaio 2010, n. 581 (M)</i> .....	642
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Rendicontazione delle spese effettuate - Iniziativa di investimento - Mancata comunicazione d'avvio - Impossibilità di controllo - Ammissione a contributo - Esclusione. <i>T.A.R. Campania, Sez. III 5 ottobre 2009, n. 5146 (M)</i> .....	354	Agricoltura e foreste - Zootecnia - Cavalli - Libro genealogico del cavallo da sella italiano - Iscrizione - Competenza dell'Ente nazionale cavallo italiano - Attribuzioni. <i>T.A.R. Lazio, Sez. III ter 21 gennaio 2010, n. 685 (M)</i> .	642
Agricoltura e foreste - Beni pubblici - Demanio necessario - Fondo rustico - Concessione-contratto - Controversie - Competenza - Giurisdizione amministrativa - Esclusione. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 27 maggio 2009, n. 12251 (ord.)</i> , con nota di A. GRASSO .....	468	Agricoltura e foreste - Zootecnia - Cavalli - Libro genealogico del cavallo da sella italiano - Cavalli di Paesi membri della CEE e di Paesi terzi - Iscrizione diretta - Condizione - Riconoscimento dei relativi Libri genealogici da parte del Ministero delle risorse agricole e forestali - Necessità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. III ter 21 gennaio 2010, n. 685 (M)</i> .....	642
Agricoltura e foreste - Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - Diritti soggettivi - Contributi e finanziamenti comunitari - Domanda di pagamento successiva all'atto di concessione - Diritto soggettivo del richiedente - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie in tema di aiuti PAC. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 1° dicembre 2009, n. 25261 (M)</i> .....	495	Agricoltura e foreste - Allevamento ittico - Ampliamento - Oneri di urbanizzazione - Nozione di imprenditore agricolo - Diverse nozioni in ragione delle diverse finalità per cui viene definito. <i>T.A.R. Piemonte, Sez. I 1° marzo 2010, n. 1302</i> , con nota di A. GRASSO .....	708
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Indennità compensativa per miglioramento dell'efficienza strutture agricole - Spettanza - Titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità - Esclusione - Ragioni. <i>Cons. giust. amm. Reg. sic. 14 settembre 2009, n. 793 (M)</i> .....	497	(v. anche <i>Comunità europea, Credito agrario</i> )	
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Regione Sicilia - Sostegno a nuovi insediamenti agricoli - Regolamento CEE n. 1257/1999 - Limiti di applicazione - Carattere vincolante della disciplina - Eventuali incertezze interpretative dell'Autorità regionale - Irrilevanza - Aspettative degli imprenditori agricoli - Esclusione. <i>Cons. giust. amm. Reg. sic. 14 settembre 2009, n. 880 (M)</i> .....	497	<b>AMBIENTE</b>	
		Ambiente - Energia - Norme della legge finanziaria 2008 - Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili - Attribuzione di nuove competenze all'Autorità per l'energia elettrica e il gas - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali nelle materie «produzione», «trasporto» e «distribuzione nazionale dell'energia», e del principio di leale collaborazione - Esclusione - Riconducibilità della disciplina denunciata alla competenza esclusiva dello Stato nelle materie «tutela della concorrenza» e «tutela dell'ambiente» - Non fondatezza della questione. <i>Corte costituzionale 27 marzo 2009, n. 88</i> , con nota di P. LATTANZI .....	28

Ambiente - Inquinamento atmosferico - Immissioni da elettrosmog - Azioni esperibili - Azione inibitoria ex art. 844 c.c., azione di responsabilità aquiliana e azione di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. - Cumulabilità. <i>Trib. Palermo, Sez. III Civ. 12 novembre 2008, n. 5953</i> , con nota di R.F. IANNONE e di A.G. ANNUNZIATA .....	48	Ambiente - Esposizione agli effetti nocivi di un disastro ambientale - Danno morale - Risarcimento ex art. 2059 c.c. - Legittimità. <i>Cass. Sez. III Civ. 13 maggio 2009, n. 11059</i> , con nota di R.F. IANNONE .....	110
Ambiente - Legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste - Inammissibilità - Tardiva impugnazione di atti lesivi dell'interesse protetto. <i>T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, Sez. I 22 settembre 2008, n. 1116</i> , con commento di D. MONCI .....	54	Ambiente - Inquinamento - Abbandono di rifiuti - Responsabilità del danno ambientale - Mera qualità di proprietario dell'area - Esclusione. <i>T.A.R. Toscana, Sez. II 17 aprile 2009, n. 663 (M)</i> .....	138
Ambiente - Impianto eolico sotto-soglia - Denuncia di inizio attività - Provvedimento inibitorio - Emanazione - Termine di 30 gg. dalla presentazione della relativa istanza - Assenza di una o più condizioni stabilite dalla normativa vigente - Superamento del termine - Possibilità - Atti regolamentari in corso di predisposizione - Superamento del termine - Esclusione. <i>T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 29 gennaio 2009, n. 127</i> , con nota di A. SCIALÒ .....	55	Ambiente - Inquinamento - Abbandono di rifiuti - Rifiuti di imprenditore fallito - Responsabilità della curatela - Esclusione - Ragioni. <i>T.A.R. Toscana, Sez. II 17 aprile 2009, n. 663 (M)</i> .....	138
Ambiente - VIA - Iter procedimentale - Dichiarazione comunale di compatibilità ambientale - Motivi di contrasto con pianificazioni paesaggistico-ambientali - Pregiudicazione dell'iter - Esclusione. <i>T.A.R. Umbria, Sez. I 4 marzo 2009, n. 71</i> , con nota di A. SCIALÒ .....	55	Ambiente - Costruzioni edilizie - Autorizzazione paesaggistica - Autorizzazione in sanatoria - Divieto - Ambito di applicazione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 21 maggio 2009, n. 3140 (M)</i> .....	138
Ambiente - Conferenza di servizi - Valutazione di impatto positiva - Interesse procedimentale del proponente - Ottenimento di un provvedimento motivato al fine di orientare ulteriori sviluppi procedurali - Sussistenza. <i>T.A.R. Umbria, Sez. I 4 marzo 2009, n. 71</i> , con nota di A. SCIALÒ .....	55	Ambiente - Inquinamento - Smaltimento rifiuti - Bonifica terreni - Ordine - Destinatario - Curatela fallimentare - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. V 12 giugno 2009, n. 3885 (M)</i> .....	138
Ambiente - Bonifica siti contaminati - Aree produzione agricola - Testo Unico ambiente - Illegittimità costituzionale - Fondatezza. <i>Corte costituzionale 16 luglio 2009, n. 247 (M)</i> .....	63	Ambiente - Inquinamento - Bonifica terreni - Obbligo del responsabile - Sussiste. <i>Cons. Stato, Sez. V 12 giugno 2009, n. 3885 (M)</i> .....	138
Ambiente - Promozione - Incentivazione - Ricerca e sviluppo - Nuove tecnologie di bonifica - Testo Unico ambiente - Illegittimità costituzionale - Fondatezza. <i>Corte costituzionale 16 luglio 2009, n. 247 (M)</i> .....	63	Ambiente - Inquinamento - Siti inquinati - Bonifica terreni - Obbligo - Responsabile dell'inquinamento - Individuazione - Onere dell'amministrazione - Mancata individuazione - Realizzazione dell'amministrazione - Conseguenze - Privilegio immobiliare per le relative spese. <i>Cons. Stato, Sez. V 12 giugno 2009, n. 3885 (M)</i> .....	138
Ambiente - Sicurezza sul lavoro - Incidenti - Sostanze pericolose - Ispezioni e controlli - L.r. Puglia 7 maggio 2008, n. 6 - Illegittimità costituzionale - Infondatezza. <i>Corte costituzionale 16 luglio 2009, n. 248 (M)</i> .....	63	Ambiente - Inquinamento - Ricerca del responsabile - Mediante presunzioni semplici - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. V 12 giugno 2009, n. 3885 (M)</i> .....	138
Ambiente - Vincolo paesaggistico - Costruzione abusiva (stalla) - Domanda di condono - Diniego - Espresa motivazione - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. IV 5 marzo 2009, n. 1322 (M)</i> .....	66	Ambiente - Direttiva 96/61/CE - Prevenzione e riduzione dell'inquinamento - Nozioni di «pollame» e di «posti» - Inclusione di quaglie, pernici e piccioni nell'ambito di applicazione della direttiva - Numero massimo di volatili per posto - Regimi di dichiarazione e di autorizzazione preventive degli impianti per l'allevamento intensivo di pollame. <i>Corte di giustizia CE, Sez. II 22 gennaio 2009, in causa C-473/07</i> , con nota di F. Di Dio .....	166
Ambiente - Vincolo paesaggistico - Costruzione abusiva - Domanda di condono - Parere di non compatibilità col vincolo - Motivazione - Riferimento ai materiali utilizzati - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. IV 5 marzo 2009, n. 1322 (M)</i> .....	66	Ambiente - Inquinamento - Smaltimento rifiuti - Rimozione - Ordine - Competenza - Dirigente dell'ufficio tecnico. <i>Cons. Stato, Sez. V 12 giugno 2009, n. 3765 (M)</i> .....	210
Ambiente - Inquinamento - Abbandono di rifiuti - Responsabilità del proprietario dell'area - Condizioni - Solo in caso di corresponsabilità con gli autori dell'abbandono. <i>Cons. Stato, Sez. V 19 marzo 2009, n. 1612 (M)</i> .....	66	Ambiente - Inquinamento - Smaltimento rifiuti - Bonifica terreni - Ordine - Destinatario - Curatela fallimentare - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. V 12 giugno 2009, n. 3765 (M)</i> .....	210
		Ambiente - Opere pubbliche - Impugnazione - Interesse - Criterio della <i>vicinitas</i> - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. V 16 giugno 2009, n. 3849 (M)</i> .....	210
		Ambiente - Opere pubbliche - Valutazione impatto ambientale - Riferimento all'intera opera - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. V 16 giugno 2009, n. 3849 (M)</i> .....	210

Ambiente - Imposizione vincolo ambientale - Carattere insindacabile - Ponderazione interessi privati - Necessità - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. V 12 giugno 2009, n. 3770 (M)</i> .....	210	Necessità - Potere di annullamento dell'autorità statale - Sussiste - Limiti. <i>T.A.R. Umbria, Sez. I 18 gennaio 2010, n. 8</i> , con nota di V. PERILLO .....	337
Ambiente - Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti - Obbligo di rendere pubblica la motivazione di una decisione di non sottoporre un progetto ad una valutazione. <i>Corte di giustizia CE, Sez. II 30 aprile 2009, in causa C-75/08</i> , con nota di A. PULIAFITO .....	241	Ambiente - Vincolo paesaggistico - Zona vincolata - Zona boschiva - Divieto di edificazione - Deroga - Aree già classificate dai piani regolatori come zone B - Esenzione del divieto - Applicabilità. <i>T.A.R. Umbria, Sez. I 18 gennaio 2010, n. 8</i> , con nota di V. PERILLO ..	337
Ambiente - Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti - Decisione di uno Stato membro di non sottoporre a VIA un progetto - Obbligo di motivazione. <i>Corte di giustizia CE, Sez. II 30 aprile 2009, in causa C-75/08</i> , con nota di A. PULIAFITO .....	241	Ambiente - Inquinamento acustico - Oggettivo superamento dei limiti di legge - Rischio per la salute pubblica - Sussiste. <i>T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II 2 novembre 2009, n. 1814</i> , con nota di G. DE STEFANO e P. COSTANTINO .....	339
Ambiente - Disciplina <i>ex art. 3</i> , comma 1, d.lgs. 133/05 - Biomasse - Sanse esauste e olii vegetali - Applicazione della disciplina - Esclusione. <i>T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I 9 settembre 2009, n. 1478</i> , con nota di P. COSTANTINO .....	271	Ambiente - Impianti eolici - Autorizzazione - Regione Puglia - Individuazione criteri per l'inserimento nel paesaggio - Competenza autonoma della Regione anziché della Conferenza unificata - Dubbi di legittimità costituzionale in relazione all'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. <i>T.A.R. Puglia, Sez. I 9 settembre 2009, n. 148 (ord.)</i> , con nota di C. ROMANELLI .....	345
Ambiente - Beni interesse storico - Imposizione vincolo - Notifica e trascrizione - Elementi costitutivi o integratori - Esclusione - Mancanza - Conseguenze - Inopponibilità al proprietario. <i>Cons. Stato, Sez. VI 13 luglio 2009, n. 4390 (M)</i> .....	282	Ambiente - Impianti eolici - Autorizzazione - Regione Puglia - Criteri limitativi - Dubbi di legittimità costituzionale in relazione all'art. 117, comma 3 Cost. <i>T.A.R. Puglia, Sez. I 9 settembre 2009, n. 148 (ord.)</i> , con nota di C. ROMANELLI .....	345
Ambiente - Beni interesse storico - Realizzazione opere abusive - Misure repressive - Misure ripristinatorie e sanzionatorie - Diversa sfera di applicazione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 13 luglio 2009, n. 4390 (M)</i> .....	282	Ambiente - Impianti eolici - Autorizzazione - Regione Puglia - Disciplina regionale - Dubbi di legittimità costituzionale in relazione all'art. 117, comma 2, lett. s) e comma 3 Cost. <i>T.A.R. Puglia, Sez. I 9 settembre 2009, n. 148 (ord.)</i> , con nota di C. ROMANELLI .....	345
Ambiente - Beni interesse storico - Realizzazione opere abusive - Ingiunzione di rimessa in pristino - Competenza del dirigente - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 13 luglio 2009, n. 4390 (M)</i> .....	282	Ambiente - Inquinamento - Responsabilità per danni all'ambiente - Principio «chi inquina paga» - Interpretazione - Legge n. 90/2008 - Vigenza anteriore al T.U. ambiente. <i>T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 3 luglio 2009, n. 3727</i> , con nota di A. SCIALÒ .....	348
Ambiente - Beni culturali - Beni storici e artistici - Tutela - Imposizione vincolo indiretto - Finalità - Migliore visibilità e fruizione collettiva. <i>Cons. Stato, Sez. VI 1° luglio 2009, n. 4270 (M)</i> .....	282	Ambiente - Danno ambientale - Responsabilità oggettiva e responsabilità per colpa - Presupposto causale - Accertamento - Necessità. <i>T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 3 luglio 2009, n. 3727</i> , con nota di A. SCIALÒ .....	348
Ambiente - Beni culturali - Beni storici e artistici - Tutela - Imposizione vincolo indiretto - Finalità - Tutela ambientale - Non in via esclusiva. <i>Cons. Stato, Sez. VI 1° luglio 2009, n. 4270 (M)</i> .....	282	Ambiente - Permesso di costruire - In zona agricola (E2) - Impianto industriale diretto alla produzione ed alla commercializzazione di olii vegetali e nocciolino di sansa - Illegittimità - Ragioni - <i>Governance</i> del territorio - Tutela dell'ambiente - Informazione ambientale. <i>Cons. Stato, Sez. IV 16 febbraio 2010, n. 888</i> , con nota di R.F. IANNONE .....	405
Ambiente - Beni culturali - Tutela - Vincolo indiretto - Divieto di edificazione - Limiti - Valutazione precedenti titoli edificatori - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 1° luglio 2009, n. 4270 (M)</i> .....	282	Ambiente - Ricorso giurisdizionale - Impianto di rigassificazione « <i>offshore</i> » - Localizzazione - Impugnativa degli atti - Legittimazione attiva dei cittadini residenti in un Comune limitrofo - Non sussiste - Ragioni. <i>Cons. Stato, Sez. VI 1° febbraio 2010, n. 413</i> , con nota di P. COSTANTINO .....	408
Ambiente - Danno ambientale - Risarcimento del danno ambientale - Forma specifica e per equivalente patrimoniale - Rapporti tra d.lgs. 152/2006 e art. 2043 c.c. <i>Cass. Sez. III Pen. 11 gennaio 2010, n. 755</i> , con nota di G. SECCIA e B. RONCHI .....	323	Ambiente - Impianto eolico - Autorizzazione - Conclusione del procedimento - Termine di 180 giorni dall'istanza di parte - Osservanza da parte della Regione - Necessità - Termine superiore previsto da norme regionali per connesso procedimento VIA - Ininfluenza. <i>T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 17 dicembre 2009, n. 3173</i> , con nota di C. ROMANELLI .....	416
Ambiente - Impianti di energia eolica - Autorizzazione - VIA - Nulla-osta paesaggistico - Autorizzazione unica. <i>Cons. Stato, Sez. VI 22 febbraio 2010, n. 1020</i> , con nota di A.M. BASSO .....	334		
Ambiente - Vincolo paesaggistico - Zona vincolata - Costruzioni edilizie - Nulla-osta paesaggistico -			

Ambiente - VIA - Procedura - Termini - Carattere sollecitatorio - Interesse del proponente. <i>T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. I 6 ottobre 2009, n. 1755</i> , con nota di A.R. STOLFI .....	421	Ambiente - VIA - Energia - Esigenze energetiche e tutela ambientale - Pari rilevanza costituzionale - Benefici derivanti dagli impianti eolici - Rilascio del giudizio di compatibilità ambientale in termini positivi - Conseguenza necessaria - Esclusione. <i>T.A.R. Toscana, Sez. II 14 ottobre 2009, n. 1536</i> , con nota di A. SCIALÒ .....	491
Ambiente - VIA - Procedimento - Regione Emilia-Romagna - Autorizzazioni e atti di assenso in materia ambientale e paesaggistica - Concentrazione nel procedimento VIA - Art. 6, legge regionale n. 21/2004. <i>T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. I 6 ottobre 2009, n. 1755</i> , con nota di A.R. STOLFI .....	421	Ambiente - VIA - Progetto «sensibilmente diverso» - Modifica progettuale sostanziale. <i>Cons. Stato, Sez. V 26 febbraio 2010, n. 1142</i> , con nota di A. SCIALÒ .....	550
Ambiente - VIA - Conferenza di servizi - Partecipazione - Art. 14, legge n. 241/1990 - Definizione di «Comuni interessati» ex legge regionale Emilia-Romagna n. 9/99. <i>T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. I 6 ottobre 2009, n. 1755</i> , con nota di A.R. STOLFI .....	421	Ambiente - Siti d'importanza comunitaria - Valutazione d'incidenza. <i>T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I 20 gennaio 2010, n. 583</i> , con nota di S. CARMIGNANI .....	557
Ambiente - Energia - Fonti rinnovabili - Impianti energetici - Costruzione ed esercizio - Autorizzazione - Ipotesi di applicabilità di procedure semplificate - Riconoscimento della legislazione di principio dello Stato - Illegittimità costituzionale - Art. 3, comma 1, l.r. Molise 7 agosto 2009, n. 22. <i>Corte costituzionale 4 giugno 2010, n. 194</i> , con nota di A.M. BASSO .....	458	Ambiente - Inquinamento - Informativa ambientale (d.lgs. n. 195/05) - Accesso - Limiti soggettivi e oggettivi propri dell'accesso ai documenti amministrativi - Assoggettabilità - Esclusione - Principi generali di proporzionalità, economicità e ragionevolezza - Applicazione. <i>T.A.R. Campania, Sez. V 12 gennaio 2010, n. 68</i> , con nota di P. COSTANTINO .....	561
Ambiente - Inquinamento - Elettromog - Violazione dell'art. 674 c.p. - Idoneità delle onde elettromagnetiche ad offendere o molestare - Necessità. <i>Cass. Sez. III Pen. 11 maggio 2010, n. 17967 (c.c.)</i> , con nota di S. MARASCIALLI .....	470	Ambiente - Inquinamento - Diossina - Valori limite di emissione - Ordinanze contingibili e urgenti - Illegittimità del silenzio rifiuto e obbligo a provvedere. <i>T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 16 dicembre 2009, n. 3144</i> , con nota di I. BAIOCCHI .....	564
Ambiente - Energia - Ordinamenti regionali anche a statuto speciale - Assenza di normativa di esecuzione degli obblighi comunitari - Fonte legislativa - Natura suppletiva - Legge n. 11/2005 - Parametro di legittimità degli atti regolamentari regionali - D.lgs. n. 387/2003 - Legge n. 239/2004. <i>T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II 9 febbraio 2010, n. 1774</i> , con nota di A. CIMELLARO .....	483	Ambiente - Aree protette - Legge n. 394/1991 - Interpretazione nel nuovo contesto dell'ordinamento costituzionale - Regioni - Conferimento di funzioni amministrative di tutela dell'ambiente - Funzioni di tutela e di valorizzazione - Distinzione. <i>Corte costituzionale 26 maggio 2010, n. 193</i> , con nota di A. SAVINI .....	599
Ambiente - Energia - Piano energetico ambientale della Regione siciliana (P.E.A.R.S.) - Energia da fonti rinnovabili - Produzione - Impianti - Realizzazione - Autorizzazione - Soggetto richiedente - Disponibilità dell'area - Norma del P.E.A.R.S. - È illegittima. <i>T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II 9 febbraio 2010, n. 1774</i> , con nota di A. CIMELLARO .....	483	Ambiente - Quote di CO2 - Disciplina comunitaria di rilascio - <i>Emission trading</i> . <i>T.A.R. Lazio, Sez. II bis 16 marzo 2010, n. 4090</i> , con nota di P. COSTANTINO .....	629
Ambiente - Energia - Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Autorizzazione - Conferenza di servizi - Legittimazione alla partecipazione al procedimento - Art. 12, d.lgs. n. 387/2003 - Rinvio alle modalità procedurali ex legge n. 241/90 - Partecipazione di amministrazioni non titolari di competenze in ordine alla materia - Illegittimità - Fattispecie: P.E.A.R.S. - Soprintendenza ai beni culturali e ambientali. <i>T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II 9 febbraio 2010, n. 1775</i> , con nota di A. CIMELLARO .....	483	Ambiente - Aree protette - Conservazione degli <i>habitat</i> naturali e della flora e della fauna selvatiche - Elaborazione dell'elenco dei SIC - Decisione dello Stato membro di non approvare per motivi diversi da quello di tutela dell'ambiente - Esclusione - Interessi e posizioni da prendere in considerazione - <i>Ratio</i> - Art. 4, n. 2, direttiva 92/43/CEE come modificata dalla direttiva 2006/105/CE. <i>Corte di giustizia CE, Sez. II 14 gennaio 2010, in causa C-226/08</i> , con nota di F. PRETE .....	670
Ambiente - Energia - Impianti di energia da fonte rinnovabile - Art. 12, d.lgs. n. 387/2003 - Localizzazione in zona agricola - Valutazione di compatibilità territoriale specifica. <i>T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II 9 febbraio 2010, n. 1775</i> , con nota di A. CIMELLARO .....	483	Ambiente - Aree protette - Direttiva <i>habitat</i> - Interventi su aree SIC - Canale navigabile dell'estuario - Continue misure di manutenzione - Nozioni di «piano» e di «progetto» - Valutazione d'impatto ambientale - Necessità - Presupposti - Unicità del progetto - Art. 6, nn. 3 e 4, direttiva 92/43/CEE e succ. mod. e direttiva 2006/105/CE. <i>Corte di giustizia CE, Sez. II 14 gennaio 2010, in causa C-226/08</i> , con nota di F. PRETE .....	670
Ambiente - VIA - Progetto da sottoporre a VIA - Interessi coinvolti - Ponderazione - Regione Toscana - Legge regionale n. 79/1998 - Impatto ambientale - Elemento primario. <i>T.A.R. Toscana, Sez. II 14 ottobre 2009, n. 1536</i> , con nota di A. SCIALÒ .....	491	Ambiente - Atti e procedimenti - Silenzio assenso - Esclusione. <i>T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. II 8 maggio 2010, n. 653</i> , con nota di C. ORSONI .....	697
		Ambiente - Inquinamento atmosferico - Poteri del Comune - D.p.r. n. 203 del 1988. <i>T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. II 8 maggio 2010, n. 653</i> , con nota di C. ORSONI .....	697



Ambiente - VIA - Principio di precauzione - Mera possibilità, insuscettibile di esclusione, di alterazioni negative - Opposizione alla realizzazione di un'attività - Discrezionalità amministrativa. <i>T.A.R. Toscana, Sez. II 20 aprile 2010, n. 986</i> , con nota di P. COSTANTINO .....	703	mo - Lido e spiaggia - Nozione. <i>Cass. Sez. III Pen. 21 maggio 2009, n. 25165 (M)</i> .....	65
Ambiente - VIA - Tutela preventiva dell'interesse pubblico - Profili elevati di discrezionalità amministrativa - Sindacato giurisdizionale - Limiti. <i>T.A.R. Toscana, Sez. II 20 aprile 2010, n. 986</i> , con nota di P. COSTANTINO .....	703	Bellezze naturali (protezione delle) - Beni ambientali - Interventi abusivi in area boscata - Reato paesaggistico - Configurabilità - Fattispecie: taglio a raso, sradicamento di alberi e livellamento del terreno. <i>Cass. Sez. III Pen. 17 novembre 2009, n. 43863</i> , con nota di L. MAZZA .....	182
Ambiente - Energia - VIA - Illegittimità del procedimento di autorizzazione unica ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003 - Illegittimità derivata del giudizio di compatibilità ambientale - Esclusione - Autonomia. <i>T.A.R. Toscana, Sez. II 20 aprile 2010, n. 986</i> , con nota di P. COSTANTINO .....	703	Bellezze naturali (protezione delle) - Reati ambientali - Zone sottoposte a vincolo - Zone «umide» - Elenco allegato al d.p.r. 13 marzo 1976, n. 448 attuativo della Convenzione di Ramsar - Mancata inclusione in tale elenco - Insussistenza del reato - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 7 ottobre 2009, n. 38921 (M)</i> .....	209
Ambiente - Valutazione impatto ambientale (VIA) - Atto endoprocedimentale - Impugnabilità immediata - Esclusione. <i>T.A.R. Abruzzo - Pescara, Sez. I 11 marzo 2010, n. 167 (M)</i> .....	714	Bellezze naturali (protezione delle) - Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Interventi edilizi in zona sottoposta a vincolo - Reato - Natura permanente - Sequestro preventivo - Ammissibilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 24 luglio 2009, n. 30932 (M)</i> .....	281
(v. anche <i>Bellezze naturali, Sanità pubblica</i> )		Bellezze naturali (protezione delle) - Regioni - Singole Regioni di diritto comune - Toscana - Art. 20, comma 1, della legge regionale n. 24 del 1994 - Necessità di preventivo nulla-osta per il rilascio di concessioni o autorizzazioni a interventi, impianti od opere nelle «aree soggette al piano del parco» - Interpretazione - Applicabilità anche in riferimento ad aree contigue al parco - Sussistenza - Contrasto con l'art. 13 della legge n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette) - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Sanzione amministrativa irrogata dall'Ente Parco regionale della Maremma a società di costruzioni per lavori eseguiti in area contigua al parco in assenza di nulla-osta e di concessione edilizia - Legittimità. <i>Cass. Sez. II Civ. 28 dicembre 2009, n. 27396 (M)</i> .....	352
<b>AMMINISTRAZIONE PUBBLICA</b>		Bellezze naturali (protezione delle) - Bellezze paesaggistiche - Nulla-osta paesaggistico - Annullamento ministeriale - Valutazione di merito - Esclusione - Carenza motivazionale o istruttoria - Sindacabilità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 14 ottobre 2009, n. 6294 (M)</i> .....	354
Amministrazione pubblica - Organi - <i>Prorogatio</i> - Atti adottati in proroga di fatto - Sono fatti salvi. <i>Cons. Stato, Sez. V 12 giugno 2009, n. 3770 (M)</i> .....	210	Bellezze naturali (protezione delle) - Sentenza irrevocabile di condanna per reato paesaggistico - Ordine di rimessione in pristino - Accertamento di compatibilità paesaggistica - Incidenza di quest'ultimo sull'ordine di rimessione - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 16 marzo 2010, n. 10396 (M)</i> .....	424
<b>ANIMALI</b>		Bellezze naturali (protezione delle) - Bellezze paesaggistiche - Nulla-osta paesaggistico - Annullamento ministeriale - Valutazione di merito - Esclusione - Carenza motivazionale o istruttoria - Sindacabilità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 14 ottobre 2009, n. 6294 (M)</i> .....	425
Animali - Reati contro la moralità pubblica e il buon costume - Contravvenzioni - Maltrattamenti di animali - Legge sulla caccia - Concorso di reati - Sussistenza - Rapporto di specialità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 30 ottobre 2009, n. 41742</i> , con nota di F. DI DIO .....	396	Bellezze naturali (protezione delle) - Regione Sardegna - Bellezze paesaggistiche - Piano paesaggistico - Lottizzazione - Misure di salvaguardia - Adozione - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 10 settembre 2009, n. 5459 (M)</i> .....	425
Animali - Reato - Delitti contro il sentimento per gli animali - Detenzione di volatili in gabbie insufficienti - Maltrattamento di animali - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 18 febbraio 2010, n. 6656 (M)</i> .....	424	Bellezze naturali (protezione delle) - Regione Sardegna - Bellezze paesaggistiche - Costruzioni edilizie - Autorizzazione paesaggistica - Deroga alle misure di salvaguardia - Presupposti concorrenti di realizzazione reticolo stradale e mutamento irreversibile dei luoghi al 10 agosto 2004 - Necessità - Mancanza - Diniego	
Animali - Responsabilità civile - Proprietà di animali - Art. 2052 c.c. - Relativi obblighi - Responsabilità del proprietario - Affidamento dell'animale ad altri sotto la propria sorveglianza - Danni a terzi causati dall'animale - Responsabilità - Sussistenza - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 21 gennaio 2010, n. 979 (M)</i> .....	568		
Animali - Reati contro la moralità pubblica e il buon costume - Maltrattamenti di animali - Contravvenzioni - Animali oggetto di sequestro e confisca - Art. 19 <i>quater</i> disp. att. c.p. - Affidamento provvisorio a privati - Incompatibilità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 10 giugno 2010, n. 22039 (M)</i> .....	713		
(v. anche <i>Caccia e pesca</i> )			
<b>BELLEZZE NATURALI</b>			
Bellezze naturali (protezione delle) - Demanio - Abusiva occupazione di spazio demaniale - Demanio maritti-			

dell'autorizzazione - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 10 settembre 2009, n. 5459 (M)</i> .....	425	Bellezze naturali (protezione delle) - Aree Protette - Valutazioni di incidenza del piano su aree circostanti - Misure di mitigazione e di conservazione - L.r. Piemonte n. 19/2009, allegato B - D.p.r. 357/1997 (Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE) - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. <i>Corte costituzionale 26 maggio 2010, n. 193, con nota di A. SAVINI</i> .....	599
Bellezze naturali (protezione delle) - Regione Sardegna - Bellezze paesaggistiche - Piano paesaggistico - Lottizzazione - Volumetria assentibile in zone turistiche - L.r. 25 novembre 2004, n. 8 - Dimezzamento anche per lottizzazioni in corso - Contrasto con artt. 3, 9, 41, 42, 97 e 118 Cost. - Manifesta infondatezza. <i>Cons. Stato, Sez. VI 10 settembre 2009, n. 5459 (M)</i> .....	425	Bellezze naturali (protezione delle) - Reato paesaggistico - Natura di pericolo - Effettivo pregiudizio ambientale - Necessità - Esclusione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 22 gennaio 2010, n. 2903 (M)</i> .....	641
Bellezze naturali - Reato ex art. 181, d.lgs. n. 42 del 2004 - Natura permanente - Presupposti. <i>Cass. Sez. III Pen. 27 aprile 2010, n. 16393 (M)</i> .....	496	Bellezze naturali (protezione delle) - Edilizia e urbanistica - Piano regolatore - Destinazione delle aree - Destinazione agricola - Finalità - Conservazione valori naturalistici - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. IV 15 settembre 2010, n. 6874 (M)</i> .....	642
Bellezze naturali (protezione delle) - Vincolo relativo ad una intera zona - Efficacia - Condizioni - Pubblicazione del decreto ministeriale. <i>Cass. Sez. III Pen. 28 aprile 2010, n. 16491 (M)</i> .....	569	Bellezze naturali (protezione delle) - Aree marine - Necessità di perimetrazione - Esclusione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 16 luglio 2010, n. 27683 (M)</i> .	713
Bellezze naturali (protezione delle) - Bellezze paesaggistiche - Costruzioni edilizie abusive - Sanatoria - Autorizzazione paesaggistica - Annullamento ministeriale - Per vizi di legittimità - Vizi di carenza di motivazione - È compreso. <i>Cons. Stato, Sez. VI 14 ottobre 2009, n. 6294 (M)</i> .....	570	(v. anche <i>Ambiente</i> )	
Bellezze naturali (protezione delle) - Bellezze paesaggistiche - Autorizzazione paesaggistica - Annullamento - Termine per la comunicazione - Superamento - Irrelevanza. <i>Cons. Stato, Sez. VI 14 ottobre 2009, n. 6294 (M)</i> .....	570	<b>CACCIA E PESCA</b>	
Bellezze naturali (protezione delle) - Beni archeologici - Imposizione vincolo - Natura recettizia - Esclusione - Ragioni. <i>Cons. Stato, Sez. VI 9 ottobre 2009, n. 6213 (M)</i> .....	570	Caccia e pesca - Pesca - Ammissione specie ittiche - Protezione patrimonio regionale - Conflitto attribuzioni - L.r. Veneto 24 aprile 1998, n. 19 - Violazione art. 117 Cost. - Fondatezza. <i>Corte costituzionale 26 gennaio 2009, n. 30 (M)</i> .....	63
Bellezze naturali (protezione delle) - Aree protette - Gestori dei parchi naturali regionali - Assegnazione dei compiti di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale - Artt. 117 e 118 Cost. - Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 4 e 5, d.lgs. 42/2004) - Illegittimità costituzionale parziale art. 7, l.r. Piemonte n. 19/2009. <i>Corte costituzionale 26 maggio 2010, n. 193, con nota di A. SAVINI</i> .....	599	Caccia e pesca - Caccia - Attività venatoria - Istituzione di azienda faunistica e di comprensori alpini - Diversità di gestione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 17 aprile 2009, n. 2335 (M)</i> .....	66
Bellezze naturali (protezione delle) - Aree protette - Gestori dei parchi naturali regionali - Assegnazione compiti di equilibrio urbanistico-territoriale - Piano di area - Prevalenza sulle norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello - Artt. 117, comma 2, lett. s) e comma 3, e 118 Cost. - Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 133, d.lgs. 42/2004) - Principio di cooperazione - Illegittimità costituzionale, art. 7, l.r. Piemonte n. 19/2009. <i>Corte costituzionale 26 maggio 2010, n. 193, con nota di A. SAVINI</i> .....	599	Caccia e pesca - Caccia - Attività venatoria - Istituzione di azienda faunistica - Congrua motivazione - Necessità - Ragioni. <i>Cons. Stato, Sez. VI 17 aprile 2009, n. 2335 (M)</i> .....	66
Bellezze naturali (protezione delle) - Aree protette - Piano di area regionale - Equivalenza di piano territoriale - Prevalenza sulle norme dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello - Piano naturalistico regionale - Equivalenza di piano di gestione - Prevalenza sugli atti di pianificazione ad incidenza territoriale ad ogni livello - Art. 117, comma 2, lett. s), e comma 3, Cost. - Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 145, d.lgs. 42/2004) - Illegittimità costituzionale, artt. 26 e 27, l.r. Piemonte n. 19/2009. <i>Corte costituzionale 26 maggio 2010, n. 193, con nota di A. SAVINI</i> .....	599	Caccia e pesca - Caccia - Associazioni - Pianificazione faunistico-venatoria - Associazione ambientalista - Interesse a ricorrere - Sussistenza. <i>T.A.R. Toscana, Sez. II 9 gennaio 2010, n. 12, con nota di F. DI DIO</i> .	123
		Caccia e pesca - Caccia - Regione Toscana - L.r. n. 3/94 - Controllo delle specie di fauna selvatica - Esercizio selettivo - Preventivo parere favorevole dell'INFS. <i>T.A.R. Toscana, Sez. II 9 gennaio 2010, n. 12, con nota di F. DI DIO</i> .....	123
		Caccia e pesca - Caccia - Posizione di reti - Uccellazione - Divieto. <i>Cass. Sez. III Pen. 16 settembre 2009, n. 35700 (M)</i> .....	137
		Caccia e pesca - Caccia - Esercizio con richiami non identificabili mediante anello inamovibile - Illecito penale - Esclusione - Illecito amministrativo ex art. 31, comma 1, legge n. 157 del 1992 - Integrazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 17 marzo 2009, n. 11581, con nota di P. MAZZA</i> .....	183
		Caccia e pesca - Caccia - Piani di abbattimento di specie non cacciabili - Legge prov.le 14/1987 - Decreto Assessore Provincia autonoma Bolzano 338/2008 -	

Annullamento - Eccesso di potere per difetto assoluto di adeguata istruttoria - Mancanza del parere INFS - Sussistenza. <i>T.R.G.A. Bolzano 16 luglio 2009, n. 270</i> , con nota di F. Di Dio .....	273	Caccia e pesca - Associazioni e comitati - Cattura indiscriminata di esemplari di uccelli - Reti azionate a scatto e trappole - Reato di uccellazione e risarcimento danni - Ente riconosciuto per la tutela ambientale della fauna - Legittimità - Sussistenza - Art. 74 c.p.p. - Art. 30, lett. e), legge n. 157/92. <i>Cass. Sez. III Pen. 7 luglio 2010, n. 25873 (M)</i> .....	569
Caccia e pesca - Pesca - Diritto di pesca - Esclusivo - Art. 23, r.d. n. 1604 del 1931 - Riconoscimento - Condizioni - Provvedimento della competente autorità - Necessità - Onere della prova a carico della parte interessata - Sussistenza - Contenuto. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 4 dicembre 2009, n. 25493 (M)</i> .....	280	Caccia e pesca - Caccia - Reato di uccellazione - Configurabilità - Art. 30, lett. e), legge n. 157/92. <i>Cass. Sez. III Pen. 7 luglio 2010, n. 25873 (M)</i> .....	569
Caccia e pesca - Caccia - Ordinamento amministrativo - Regioni - Fauna selvatica - Legge n. 157 del 1992 - Regioni ed altri enti - Poteri - Individuazione - Delega o concessione in favore di altro ente relative alla gestione del territorio e della fauna ivi insediata - Conseguenze per i danni arrecati a persone e cose da animali selvatici - Responsabilità dell'ente delegato ex art. 2043 c.c. - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie relativa alla legislazione della Regione Marche. <i>Cass. Sez. III Civ. 8 gennaio 2010, n. 80 (M)</i> .....	280	Caccia e pesca - Aree protette - Caccia - Divieto di attività venatoria nelle aree protette - Art. 22, comma 6, legge n. 394/91 - Zone naturali di salvaguardia - Parchi e riserve naturali regionali - Art. 117, comma 1, lett. s), Cost. - Legge n. 157/1992 - Illegittimità costituzionale artt. 5 e 8, l.r. Piemonte n. 19/2009. <i>Corte costituzionale 26 maggio 2010, n. 193</i> , con nota di A. SAVINI .....	599
Caccia e pesca - Associazioni e comitati - Associazioni ambientaliste - Articolazioni territoriali - Legittimazione ad agire in giudizio - Esclusione - Carattere nazionale dell'associazione - Presupposto e limite - Previsioni statutarie di conferimento della legittimazione alle articolazioni locali - Irrilevanza. <i>T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I 19 ottobre 2009, n. 1633</i> , con nota di F. Di Dio .....	342	Caccia e pesca - Caccia - Impiego di mezzi vietati - Art. 13, comma 5, legge n. 157/1992 - Faro alogeno montato su un'autovettura - Sequestro del veicolo - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 16 settembre 2009, n. 35705</i> , con nota di P. MAZZA .....	617
Caccia e pesca - Caccia - Esercizio - Armi e mezzi di caccia vietati - Utilizzo di mezzi accessori o diversi dalle caratteristiche costruttive dell'arma - Reato di cui all'art. 30, comma 1, lett. b) - Configurabilità - Fattispecie: impiego di fucile dotato di puntatore laser. <i>Cass. Sez. III Pen. 13 luglio 2009, n. 28511 (c.c.)</i> , con nota di P. MAZZA .....	399	Caccia e pesca - Caccia - Confisca dell'arma. <i>Cass. Sez. III Pen. 14 luglio 2010, n. 27265 (M)</i> .....	641
Caccia e pesca - Caccia - Impugnazione atti lesivi dell'ambiente - Legittimazione attiva - Associazioni protezione ambientale - Articolazioni territoriali - Non sono legittimate. <i>T.A.R. Sicilia, Sez. I 19 ottobre 2009, n. 1633 (M)</i> .....	425	Caccia e pesca - Caccia - Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sequestro - Riesame - Cose soggette a confisca obbligatoria - Divieto di revoca del sequestro - Estensione ai casi di confisca facoltativa - Esclusione - Fattispecie: fucile da caccia. <i>Cass. Sez. III Pen. 17 maggio 2010, n. 18545 (M)</i> .....	641
Caccia e pesca - Caccia - Regione Sicilia - Calendario venatorio - Anticipazione del prelievo venatorio - Parere dell'INFS - Carattere obbligatorio e non vincolante. <i>T.A.R. Sicilia, Sez. I 19 ottobre 2009, n. 1633 (M)</i> .....	425	Caccia e pesca - Caccia - Vincoli all'attività venatoria - Valichi migratori - Individuazione a priori - Esclusione - Apposita istruttoria - Necessità. <i>T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II 27 maggio 2010, n. 2156 (M)</i> .....	714
Caccia e pesca - Caccia - Impiego di gabbiette-trappola - Uccellazione - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 16 marzo 2010, n. 10381</i> , con nota di P. MAZZA .....	472	Caccia e pesca - Caccia - Zone di protezione speciale - Funzioni - Tutela di territorio di soggiorno degli uccelli. <i>T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II 27 maggio 2010, n. 2156 (M)</i> .....	714
Caccia e pesca - Pesca - Diritto di pesca - Esclusivo - Art. 23, r.d. n. 1604 del 1931 - Riconoscimento - Condizioni - Provvedimento della competente autorità - Necessità - Onere della prova a carico della parte interessata - Sussistenza - Contenuto. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 4 dicembre 2009, n. 25493 (M)</i> .....	495	Caccia e pesca - Caccia - Protezione degli uccelli selvatici - Deroga - Limiti - Motivazione adeguata - Necessità. <i>T.A.R. Abruzzo, Sez. I 5 maggio 2010, n. 387 (M)</i> ....	714
Caccia e pesca - Caccia - Abbattimento di frosoni - Reato di cui agli artt. 30, comma 1, lett. b) e 2, legge n. 157/1992 - Configurabilità - Sequestro del fucile e confisca obbligatoria in caso di condanna - Art. 19 bis, legge n. 157/1992 inserito con l'art. 1, legge 221/2002 - Art. 9, direttiva n. 79/409/CEE. <i>Cass. Sez. III Pen. 22 giugno 2010, n. 23931 (c.c.) (M)</i> .....	496	Caccia e pesca - Caccia - Calendario venatorio - Delimitazione stagione venatoria - Competenza esclusiva dello Stato - Proroga disposta dalla Regione - Illegittimità. <i>T.A.R. Abruzzo, Sez. I 5 maggio 2010, n. 387 (M)</i> .....	714
		(v. anche <i>Animali, Bellezze naturali</i> )	
		<b>COMODATO</b>	
		Comodato - Carattere essenzialmente gratuito - <i>Modus</i> a carico del comodatario - Natura di controprestazione - Esclusione - Limiti - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 11 febbraio 2010, n. 3087 (M)</i> .....	640

**COMUNITÀ EUROPEA**(v. *Agricoltura e foreste*)**CONSORZI**

- Consorzio - Di bonifica - Contributi consortili - Deliberazione delle tariffe - Impugnazione - Termine - Decorrenza - Dalla pubblicazione. *Cons. Stato, Sez. VI 17 giugno 2009, n. 3946*, con nota di M. CARDILLO ..... 267
- Consorzio - Di bonifica - Contributi consortili - Classificazione - Carattere tributario - Sussiste. *Cons. Stato, Sez. VI 17 giugno 2009, n. 3946*, con nota di M. CARDILLO ..... 267
- Consorzio - Di bonifica - Contributi consortili - Controversie - Competenza - Dopo la legge n. 448 del 2001 - Competenza delle Commissioni tributarie. *Cons. Stato, Sez. VI 17 giugno 2009, n. 3946*, con nota di M. CARDILLO ..... 267
- Consorzio - Di bonifica - Contributi consortili - Ripartizione - Commisurazione ai benefici conseguiti o conseguibili - Conseguenze - Correlazione tra beneficio e misura del contributo - Necessità. *Cons. Stato, Sez. VI 17 giugno 2009, n. 3946*, con nota di M. CARDILLO ..... 267
- Consorzi - Contributi consortili - Consorzi di difesa delle coltivazioni - Facoltà di riscossione dei contributi consortili mediante ruolo - Esistenza - Fondamento. *Cass. Sez. II Civ. 17 dicembre 2009, n. 26597(M)* ... 352
- Consorzi - Di bonifica - Contributi consortili - Obbligo di contribuzione - Presupposto - Benefici dell'opera - Necessità. *Comm. trib. reg. Lazio, Sez. XXIX 27 ottobre 2009, n. 207*, con nota di V. PERILLO ..... 404
- Consorzi - Di bonifica - Contributi consortili - Obbligo di contribuzione - Contestazione - Prova del beneficio - Incombe al consorzio. *Comm. trib. reg. Lazio, Sez. XXIX 27 ottobre 2009, n. 207*, con nota di V. PERILLO ..... 404
- Consorzi - Di bonifica - Contributi consortili - Obbligo di contribuzione - Cartella di pagamento - Contenuto - Riferimento al piano di classifica - Contestazione - Prova del beneficio - Onere del contribuente. *Comm. trib. reg. Lazio, Sez. XXIX 27 ottobre 2009, n. 207*, con nota di V. PERILLO ..... 404
- Consorzi - Di bonifica - Contributi consortili - Obbligo di contribuzione - Cartella di pagamento - Contenuto - Assenza di elementi per controllo dell'imposizione - Onere della prova del beneficio - Incombe al consorzio. *Comm. trib. reg. Lazio, Sez. XXIX 27 ottobre 2009, n. 207*, con nota di V. PERILLO ..... 404

**CONTRATTI AGRARI****In genere**

- Contratti agrari - Convenzioni in deroga - Assistenza della sola organizzazione dell'affittuario - Sufficienza. *Cass. Sez. III Civ. 8 maggio 2009, n. 20739*, con nota di O. CINQUETTI ..... 35

- Contratti agrari - Impresa familiare coltivatrice - Controversie aventi ad oggetto contratti agrari - Litisconsorzio necessario tra tutti i membri della famiglia - Configurabilità - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 20 ottobre 2009, n. 22179(M)* ..... 64
- Contratti agrari - Controversie - Domanda di pagamento dei canoni - Canoni maturati in corso di causa - Domanda di appello - Ammissibilità. *Cass. Sez. III Civ. 28 agosto 2009, n. 18803(M)* ..... 136
- Contratti agrari - Conversione dei contratti associativi - Casi di esclusione - Art. 27, legge n. 203/1982 - Applicabilità - Condizioni - Preesistenza di un contratto valido ed efficace avente ad oggetto il conferimento di un fondo rustico - Necessità. *Cass. Sez. III Civ. 3 dicembre 2009, n. 25404(M)* ..... 136
- Contratti agrari - Giudizio per morosità - Istanza dell'affittuario moroso inequivoca e volta a porre fine alla lite nel merito - Necessità - Conseguenze - Istanza formulata subordinatamente al mancato rigetto della domanda del concedente - Inidoneità - Difesa dell'affittuario incompatibile con l'affermazione della esistenza della morosità - Inconcedibilità del termine. *Cass. Sez. III Civ. 19 gennaio 2010, n. 714*, con nota di G. Busetto ..... 171
- Contratti agrari - Ultrapetizione della sentenza impugnata - Sussistenza - Esclusione - Puntuale applicazione da parte del giudice dell'art. 5 della legge n. 203/82 - Esercizio autonomo del potere giudicante - Impulso o istanza di parte - Necessità - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 19 gennaio 2010, n. 714*, con nota di G. Busetto ..... 171
- Contratti agrari - Scadenza del rapporto - Art. 2, l. 3 maggio 1982, n. 203 - Trasformazione convenzionale della mezzadria in affitto - Novazione - Esclusione - Ininfluenza della trasformazione sulla individuazione dell'inizio del rapporto. *Cass. Sez. III Civ. 29 gennaio 2010, n. 2044*, con nota di O. CINQUETTI ..... 245
- Contratti agrari - Uso agricolo del bene - Volontà delle parti - Qualificazione del rapporto - Applicazione legge 392/78 - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 28 maggio 2009, n. 12568*, con nota di G. Crosetti ..... 251
- Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Successiva modificazione della *causa petendi* - *Mutatio libelli* - Inammissibilità. *Cass. Sez. III Civ. 21 gennaio 2010, n. 996*, con nota di I. Cimatti ..... 614
- Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Condizione di proponibilità della domanda - Configurabilità - Sussistenza - Omissione - Conseguenze - Improponibilità della domanda - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Disciplina sul tentativo di conciliazione recata dall'art. 412 *bis* c.p.c. - Contenuti - Applicabilità al processo agrario - Esclusione - Fondamento. *Cass. Sez. III Civ. 29 gennaio 2010, n. 2046(M)* ..... 640
- Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Richiesta *ex art.* 46 della legge n. 203 del 1982 - Successiva diversa articolazione della domanda in sede giudiziaria - *Mutatio libelli* - Configurabilità - Esclusione - *Emendatio libelli* - Configurabilità.

<i>Cass. Sez. III Civ. 19 aprile 2010, n. 9266, con nota di M. FILIPPINI</i> .....	679	<b>EDILIZIA E URBANISTICA</b>	
<b>Affitto</b>		Edilizia e urbanistica - Pianificazione generale - Zona agricola - Funzione - Pianificazione urbanistica - Individuazione delle zone agricole - Funzione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 8 ottobre 2009, n. 39078 (c.c.) (M)</i> .....	65
Contratti agrari - Affitto di fondo rustico stipulato dall'usufruttuario - Estinzione dell'usufrutto - durata residuale del rapporto non superiore al quinquennio ex art. 999 c.c. - Operatività della disposizione codicistica. <i>Cass. Sez. III Civ. 19 gennaio 2010, n. 693, con nota di A. JANNARELLI</i> .....	102	Edilizia e urbanistica - Zonizzazione - Denominazione diversa da quelle del d.m. 2 aprile 1968 - Ragioni - Contemperamento esigenze di tutela ambientale con produzione agricola - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. IV 6 luglio 2009, n. 4308 (M)</i> .....	210
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Deroga convenzionale alle norme di legge senza l'assistenza di distinte organizzazioni professionali - Durata del rapporto agrario ex art. 2, legge n. 203/1982 - Nullità - Riconducibilità alla durata legale. <i>Trib. Ferrara, Sez. spec. agr. 21 aprile 2009, n. 197, con nota di I. CIMATTI</i> .....	186	Edilizia e urbanistica - Regione Campania - Classificazione di zone - Zone agricole - Destinate solo ad attività agricole - Impianto di stoccaggio - Collocazione su terreni improduttivi. <i>Cons. Stato, Sez. IV 16 ottobre 2009, n. 6360 (M)</i> .....	354
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Indennità per l'aumento di valore del fondo a seguito dei miglioramenti effettuati - Determinazione - Presupposti - Intervenuta cessazione del rapporto di affitto agrario - Necessità - Conseguenze in caso di rigetto della domanda di rilascio del fondo avanzata dal concedente - Impossibilità di pronunciare nel merito della domanda di riconoscimento degli assunti miglioramenti. <i>Cass. Sez. III Civ. 17 dicembre 2009, n. 26504, con nota di N. RAUSEO</i> .....	247	Edilizia e urbanistica - Zone boscate già incendiate - Inedificabilità - Censimento comunale - Subordinazione - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 25 febbraio 2010, n. 7608 (M)</i> .....	424
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Fondo pignorato - Azione di risoluzione - Legittimazione esclusiva del custode - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 16 gennaio 2009, n. 978, con nota redazionale</i> .....	253	Edilizia e urbanistica - Ristrutturazione edilizia - Ambito - Caratteristiche - Titolo abilitativo. <i>Cass. Sez. III Pen. 27 aprile 2010, n. 16393 (M)</i> .....	496
Contratti agrari - Affitto - Fondo rustico inidoneo alla coltivazione - Responsabilità per inadempimento del locatore - Non sussiste - Conoscibilità dell'affittuario dello stato del fondo - Presunzione. <i>Cass. Sez. III Civ. 19 gennaio 2010, n. 708, con nota di A. GRASSO</i> .....	307	Edilizia e urbanistica - Regione Friuli-Venezia Giulia - Esercizio commerciale - Ampliamento e destinazione a ristorazione - Comunicazione al Comune - Mancanza - Chiusura dell'esercizio - Legittimità. <i>T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I 24 settembre 2009, n. 679 (M)</i> .....	570
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Equo canone - Artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982 - Declaratoria di illegittimità costituzionale per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 318 del 2002 - Conseguenze sulle domande proposte ex art. 28 della legge n. 11 del 1991 e dell'art. 7 della legge n. 567 del 1962 - Preclusione del loro esame nel merito - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 19 aprile 2010, n. 9266, con nota di M. FILIPPINI</i> .....	679	Edilizia e urbanistica - Regione Friuli-Venezia Giulia - Esercizio commerciale - Comunicazione al Comune - Necessità - Contrasto con principi c.d. decreto Bersani - Esclusione. <i>T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I 24 settembre 2009, n. 679 (M)</i> .....	570
(v. anche <i>Prelazione e riscatto</i> )		Edilizia e urbanistica - Zona agricola - Costruzione abusiva - Opere con aumento di volumi destinati a residenza - Condono - Determinazione dell'oblazione - Criterio - Riferimento ad opere in totale difformità da concessione edilizia. <i>Cons. giust. amm. Reg. Sicilia 3 marzo 2010, n. 279 (M)</i> .....	714
<b>CREDITO AGRARIO</b>		(v. anche <i>Agricoltura e foreste, Ambiente, Bellezze naturali</i> )	
Credito agrario - L. 5 luglio 1928, n. 1760 - Privilegio sui frutti pendenti e su quelli raccolti nell'anno di scadenza del prestito - Prodotto (tabacco) conferito in strutture di lavorazione e trasformazione in conformità alla regolamentazione comunitaria - Diritto di sequela del creditore - Sequestro del prodotto presso terzi - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 29 settembre 2009, n. 20815, con nota di A. GRASSO</i> .....	107	<b>ESPROPRIAZIONE P.P.U.</b>	
(v. anche <i>Agricoltura e foreste</i> )		Espropriazione p.p.u. - Servitù di elettrodotto - Acquisto del diritto per usucapione - Ammissibilità - Effetti - Esclusione del risarcimento. <i>Cass. Sez. II Civ. 24 febbraio 2009, n. 4434, con nota di A. CIMELLARO e P. TAMBURINI</i> .....	36
		Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Accordi amichevoli - Indennità aggiuntiva in favore del coltivatore del fondo - Prescrizione - Decorrenza - Fondamento. <i>Cass. Sez. I Civ. 26 giugno 2009, n. 14902, con nota di A. CIMELLARO</i> .....	312
		Espropriazione p.p.u. - Affitto - Coltivatore diretto - Prova - Contratto d'affitto e iscrizione al servizio contributi agricoli - Sufficienza - Legittimazione in giudizio - Prova - Atti dello stato civile - Sufficienza. <i>T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II 2 ottobre 2009, n. 1732, con nota di A. CIMELLARO</i> .....	312

Espropriazione p.p.u. - Determinazione dell'indennità di area non edificabile - Cessione volontaria - Valore del suolo rispetto a quello della coltura praticata (c.d. soprassuolo) - Insussistenza del diritto al soprassuolo. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 25 novembre 2009, n. 24761</i> , con nota di P. TAMBURINI .....	391	zioni. <i>Cass. Sez. V Civ. 3 luglio 2009, n. 15708</i> , con nota di A. GRASSO .....	248
Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima - Espropriazione di bene indiviso - Opposizione alla stima proposta da alcuni comproprietari - Estensione degli effetti nei confronti dei comproprietari non oppositori o rimasti estranei al giudizio - Configurabilità. <i>Cass. Sez. I Civ. 11 dicembre 2009, n. 25966 (M)</i> .....	423	Imposte e tasse - Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Accertamento e riscossione - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Accertamento e riscossione - Imprenditore agricolo operante in regime forfetario - Passaggio al regime ordinario - Acquisti in sospensione di imposta - Utilizzazione di un <i>plafond</i> virtuale accumulato nell'anno precedente - Ammissibilità - Ragioni. <i>Cass. Sez. V Civ. 12 gennaio 2010, n. 283</i> , con nota di A. ORLANDO .....	390
Espropriazione p.p.u. - Occupazione temporanea e d'urgenza - Indennità - Indennità di occupazione temporanea - Corte d'appello funzionalmente competente - Conferma della stima effettuata dal giudice incompetente (Tribunale) - Ammissibilità - Condizioni - Espresa richiesta dell'espropriato. <i>Cass. Sez. I Civ. 11 dicembre 2009, n. 25966 (M)</i> .....	423	Imposte e tasse - Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Immobili rurali - Esenzione dall'ICI - Presupposto - Iscrizione in catasto con la qualifica di «rurale» - Sufficienza - Attribuzione di diversa categoria catastale - Impugnazione del classamento da parte del contribuente o del Comune - Necessità. <i>Cass. Sez. V Civ. 24 marzo 2010, n. 7102</i> , con nota di A. ORLANDO .....	461
Espropriazione p.p.u. - Occupazione illegittima di terreni non edificabili e agricoli - Condanna al risarcimento del danno - Esclusione della restituzione «senza limiti di tempo» - Possibilità - Effetti. <i>Cons. Stato, Sez. IV 19 febbraio 2010, n. 997</i> , con nota di S. FIORESE .....	554	Imposte e tasse - Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Tariffa - Agricoltura - Agevolazioni tributarie - Piccola proprietà contadina. <i>Cass. Sez. V Civ. 30 dicembre 2009, n. 28011 (M)</i> .....	495
Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Classificazione agricola dell'area - Vincolo urbanistico d'inedificabilità - Conseguenze - Commisurazione dell'indennità al valore agricolo - Necessità - Fondamento - Fattispecie. <i>Cass. Sez. I Civ. 28 gennaio 2010, n. 1890 (M)</i> .....	568	Imposte e tasse - Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Disposizioni per particolari categorie di contribuenti - Attività agricola - Art. 2135 c.c., nel testo anteriore al d.lgs. n. 228 del 2001 - Criterio della prevalenza - Applicabilità - Condizioni. <i>Cass. Sez. V Civ. 2 aprile 2010, n. 8086</i> , con nota di F.M. AGNOLI .....	533
<b>IMPOSTE E TASSE</b>		Imposte e tasse - Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Base imponibile - Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Detrazioni - Contributi concessi a fondo perduto alle imprese in regime di esenzione da imposta - Impiego nell'acquisto di beni e servizi utilizzati per la realizzazione del programma operativo finanziato - Deducibilità ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP - Detraibilità dell'IVA scontata sull'acquisto - Sussistenza - Fondamento. <i>Cass. Sez. V Civ. 30 dicembre 2009, n. 28046</i> , con nota di A. ORLANDO .....	540
Imposte e tasse - Tributi - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni per l'agricoltura - Territori montani - Acquisto di fondi rustici - Concessione dell'agevolazione <i>ex art. 7</i> della legge n. 984 del 1977 - Mancata approvazione ed esecuzione del piano di coltura <i>ex art. 10</i> della legge n. 984 del 1977 - Revocabilità dell'agevolazione - Esclusione - Ragioni. <i>Cass. Sez. V Civ. 12 giugno 2009, n. 13656</i> , con nota di A. ORLANDO .....	34	Imposte e tasse - ICI - Impresa agricola condotta in forma societaria - Terreni edificabili - Esenzione ICI - Esclusione. <i>Cass. Sez. V Civ. 12 maggio 2010, n. 11434</i> , con nota di L. CENICOLA .....	608
Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Art. 2, legge n. 244 del 2007 - Legittimità costituzionale - Esclusione. <i>Corte costituzionale 22 luglio 2009, n. 227</i> , con nota di F. DAMI .....	97	Imposte e tasse - Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Terreni edificabili - Natura agricola ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. <i>b</i> ) del d.lgs. n. 504 del 1992 - Conduzione da parte di uno dei comproprietari - Estensione della stessa natura agli altri - Configurabilità - Fondamento. <i>Cass. Sez. V Civ. 30 giugno 2010, n. 15566</i> , con nota di L. CENICOLA .....	608
Imposte e tasse - Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Fabbricati rurali - Accertamento dei requisiti di ruralità - Qualifica - Destinazione - Riconoscimento della mancanza del presupposto per l'applicazione dell'imposta. <i>Comm. trib. prov. Reggio Emilia, Sez. I 9 dicembre 2009</i> , con nota di A. ORLANDO .....	199	Imposte e tasse - Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Determinazione dell'imposta - Detrazioni - Spese effettuate dall'affittuario per il miglioramento di fondi rustici - Detraibilità - Fondamento. <i>Cass. Sez. V Civ. 16 febbraio 2010, n. 3544</i> , con nota redazionale .....	611
Imposte e tasse - Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Redditi fondiari - Reddito agrario - IRPEG - Reddito agricolo - Attività connessa ad attività agricola - Requisiti - Connessione oggettiva dell'attività complementare - Necessità - Corrispondenza soggettiva tra esercente attività principale ed attività connessa - Necessità - Esclusione - Condi-			

Imposte e tasse - ICI - Coltivatore diretto - Terreno agricolo inserito nel piano di lottizzazione per edilizia industriale - Assoggettamento ad ICI - Esclusione. <i>Cass. Sez. V Civ. 16 aprile 2010, n. 9143</i> , con nota di F.M. AGNOLI .....	682	Prelazione e riscatto - Prelazione - Ambito oggettivo - Terreno destinato dal piano regolatore a scopo accessorio rispetto a destinazione non agricola - Ammissibilità della prelazione - Esclusione - Adiacenza del fondo offerto in vendita a zona agricola - Irrilevanza - Fattispecie relativa ad area destinata a fascia di rispetto stradale. <i>Cass. Sez. III Civ. 3 dicembre 2009, n. 25405 (M)</i> .....	136
Imposte e tasse - Accisa su alcole e bevande alcoliche - Benefici per alcune categorie di acquavite di vino - Controversia - Carattere tributario - Sussiste. <i>T.A.R. Lazio, Sez II 2 marzo 2010, n. 3230</i> , con nota di M. CARDILLO .....	706	Prelazione e riscatto - Prelazione - Ambito oggettivo - Vendita di quota di fondo indiviso - Esercizio del diritto di prelazione - Ammissibilità - Presupposti - Autonomia strutturale, funzionale e produttiva delle quote. <i>Cass. Sez. III Civ. 3 dicembre 2009, n. 25406 (M)</i> .....	136
Imposte e tasse - Accisa su alcole e bevande alcoliche - Benefici per alcune categorie di acquavite di vino - Controversia - Competenza delle Commissioni tributarie. <i>T.A.R. Lazio, Sez II 2 marzo 2010, n. 3230</i> , con nota di M. CARDILLO .....	706	Prelazione e riscatto - Prelazione - Ritardo nella stipulazione dell'atto definitivo di vendita rispetto a quella indicata nel preliminare - Alterazione conseguente della parità di condizioni tra promissario acquirente e prelazionario - Esclusione - Conseguenze - Notifica al prelazionario della proposta di vendita - Mancato esercizio o decadenza dal diritto di prelazione - Vendita ad un terzo - Validità - Sussistenza - Limiti. <i>Cass. Sez. III Civ. 20 ottobre 2009, n. 22175</i> , con nota di P. COLANERI .....	173
<b>IMPRENDITORE AGRICOLO</b>		Prelazione e riscatto - Riscatto agrario - Natura di diritto potestativo - Sussistenza - Conseguenze - Sostituzione <i>ex tunc</i> del retraente nella posizione giuridica del terzo - Trasferimento di proprietà - Efficacia - <i>Conditio iuris</i> del pagamento del prezzo - Criteri - Mancato pagamento - Effetti. <i>Cass. Sez. III Civ. 20 ottobre 2009, n. 22177</i> , con nota di P. COLANERI .....	173
(v. <i>Agricoltura e foreste</i> )		Prelazione e riscatto - Riscatto - Competenza giurisdizionale - Sezioni speciali agrarie. <i>Trib. Ferrara, Sez. spec. agr. 21 aprile 2009, n. 197</i> , con nota di I. CIMATTI.....	186
<b>INCENDIO</b>		Prelazione e riscatto - Prelazione - Contratto di affitto scaduto - Esercizio successivo della prelazione - Nullità. <i>Cass. Sez. III Civ. 29 gennaio 2010, n. 2044</i> , con nota di O. CINQUETTI .....	245
Incendi - Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - Delitti colposi - Di danno o di pericolo - Incendio colposo - Responsabilità di colui che abbia posto le condizioni necessarie a cagionare l'incendio - Sussistenza - Fattispecie. <i>Cass. Sez. IV Pen. 6 maggio 2009, n. 18997 (M)</i> .....	137	Prelazione e riscatto - Prelazione - Esercizio preordinato alla cessazione del godimento diretto - Nullità - Accertamento della preordinazione - Indagine di merito. <i>Cass. Sez. III Civ. 29 gennaio 2010, n. 2044</i> , con nota di O. CINQUETTI .....	245
<b>INQUINAMENTO</b>		Prelazione e riscatto - Riscatto - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi - Liquidazione parziale - Vendita del fondo - Diritto di riscatto degli affittuari - Esclusione. <i>Corte d'App. Roma, Sez. IV 4 novembre 2009</i> , con nota di S. CARMIGNANI .....	262
(v. <i>Acque, Ambiente, Sanità pubblica</i> )		Prelazione e riscatto - Qualifica di coltivatore diretto - Nozione - Condizioni - Estensione del fondo soggetto a prelazione e riscatto - Criteri di valutazione - Individuazione. <i>Trib. Modena, Sez. II 22 aprile 2009, n. 511</i> , con nota redazionale .....	266
<b>PRELAZIONE E RISCATTO</b>			
Prelazione e riscatto - Prelazione - Del proprietario confinante - Condizioni e presupposti - Contratto preliminare - Clausola contrattuale secondo cui diverse destinazioni del fondo rustico avrebbero costituito motivo di risarcimento in favore dell'alienante - Ammissibilità - Utilizzazione del fondo per destinazioni attinenti la produzione agricola - Necessità - Domanda di nullità dell'intero contratto - Inammissibilità - Appello incidentale. <i>Cass. Sez. III Civ. 20 gennaio 2009, n. 1338</i> , con nota di M. PINNA .....	39		
Prelazione e riscatto - Riscatto agrario - Natura di diritto potestativo - Sussistenza - Sostituzione <i>ex tunc</i> del retraente nella posizione giuridica del terzo - Trasferimento di proprietà - Efficacia - <i>Conditio iuris</i> del pagamento del prezzo - Criteri - Mancato pagamento - Effetti. <i>Cass. Sez. III Civ. 20 ottobre 2009, n. 22177 (M)</i> .....	64		
Prelazione e riscatto - Prelazione - Proprietario confinante - Vendita di complesso unitario di terreni - Fondo confinante - Prelazione parziale - Inammissibilità - Parità di condizioni - Violazione. <i>Cass. Sez. III Civ. 10 novembre 2009, n. 23745</i> , con nota di N. RAUSEO .....	104		
Prelazione e riscatto - Prelazione - Coltivazione del fondo compravenduto di fatto - Insussistenza della titolarità soggettiva a pretendere la prelazione del bene. <i>Trib. Treviso, Sez. spec. agr. 17 luglio 2009, n. 1436</i> , con nota redazionale .....	120		

Prelazione e riscatto - Riscatto - Simulazione del prezzo di vendita - Art. 360 c.p.c. - Controllo di logicità del giudizio di fatto - Revisione del ragionamento decisorio - Inammissibilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 4 marzo 2010, n. 5205</i> , con nota di G. Busetto .....	306	Prelazione e riscatto - Limiti - Fondo talmente esiguo da escludere ogni possibilità di coltivazione. <i>Cass. Sez. III Civ. 18 febbraio 2010, n. 3901</i> (M) .....	640
Prelazione e riscatto - Prelazione - Ritardo nella stipulazione dell'atto definitivo di vendita rispetto a quella indicata nel preliminare - Alterazione conseguente della parità di condizioni tra promissario acquirente e prelationario - Esclusione - Conseguenze - Notifica al prelationario della proposta di vendita - Mancato esercizio o decadenza dal diritto di prelazione - Vendita ad un terzo - Validità - Sussistenza - Limiti. <i>Cass. Sez. III Civ. 20 ottobre 2009, n. 22175</i> , con nota di S. SARNO .....	310	Prelazione e riscatto - Riscatto agrario - Presupposto oggettivo - Contenuto - Inesistenza di ostacoli tra fondi - Necessità - Sussistenza - Motivi. <i>Corte d'app. Napoli, Sez. II 31 maggio 2010, n. 2046</i> (M) .....	640
Prelazione e riscatto - Condizioni - Coltivazione biennale del fondo rustico confinante - Onere della prova - A carico del riscattante - Ammissibilità di ogni mezzo di prova - Sussistenza. <i>Trib. Rieti 23 gennaio 2010, n. 31</i> , con nota redazionale .....	333	(v. anche <i>Contratti agrari</i> )	
Prelazione e riscatto - Riscatto - Pagamento del prezzo - Decorrenza del termine. <i>Cass. Sez. III Civ. 10 marzo 2010, n. 5794</i> , con nota di E. GUERRIERI CIACERI .....	382	<b>PREVIDENZA SOCIALE</b>	
Prelazione e riscatto - Legittimazione - Coltivatore diretto - Nozione - Esercizio della sola attività di allevamento del bestiame - Sufficienza - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Civ. 24 febbraio 2010, n. 4501</i> , con nota di P. COLANERI .....	384	Previdenza sociale - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Del datore di lavoro e dei dipendenti del datore di lavoro - Limiti - Comportamento colposo del lavoratore - Esclusione della responsabilità del datore di lavoro - Condizioni - Abnormità e imprevedibilità della condotta del prestatore rispetto al procedimento lavorativo tipico ed alle direttive ricevute - Necessità - Fattispecie. <i>Cass. Sez. Lav. 10 settembre 2009, n. 19494</i> (M) .....	64
Prelazione e riscatto - Prelazione - Esercizio del diritto - Proprietario di terreno confinante - Condizione ostativa - Insediamento sul fondo di un coltivatore diretto - Stabilità dell'insediamento - Necessità - Inesistenza di un insediamento stabile ed effettivo - Effetti. <i>Trib. Modena, Sez. II 25 febbraio 2009, n. 203</i> , con nota redazionale .....	403	Previdenza sociale - Lavoro subordinato - Lavoro agricolo - Lavoratori agricoli a tempo determinato - Diritto alle prestazioni previdenziali - Presupposti - Prestazione lavorativa per un numero minimo di giornate - Iscrizione negli appositi elenchi (o possesso del certificato sostitutivo) - Necessità - Prova della complessa fattispecie - Onere gravante sul lavoratore - Esistenza di prove contrapposte - Prudente apprezzamento del giudice - Necessità. <i>Cass. Sez. Lav. 19 ottobre 2009, n. 22108</i> (M) .....	208
Prelazione e riscatto - Prelazione - Vendita del fondo eseguita nell'ambito di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori - Diritto di prelazione - Sussistenza - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Civ. 2 marzo 2010, n. 4935</i> , con nota N. RAUSEO .....	463	Previdenza sociale - Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Domanda giudiziale - Rapporto con il ricorso amministrativo - Decorrenza del termine di decadenza dell'azione giudiziaria, di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 83 del 1970) - Dalla scadenza dei termini per decidere su ricorso amministrativo - Sussistenza - Dalla scadenza dei termini per decidere su istanza volta al conseguimento di una prestazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. <i>Cass. Sez. Lav. 24 febbraio 2009, n. 4405</i> , con nota di W. D'AVANZO .....	315
Prelazione e riscatto - Comproprietà del fondo confinante con quello posto in vendita - Spettanza del diritto a ciascun comproprietario coltivatore diretto - Esercizio indipendente dagli altri comproprietari - Ammissibilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 29 gennaio 2010, n. 2049</i> , con nota di G. JESU .....	465	Previdenza sociale - Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile - Braccianti agricoli e piccoli coloni - Retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 28 del d.p.r. n. 488 del 1968 - Prestazione consuetudinaria di un orario di lavoro inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di categoria - Irrilevanza - Riferimento alle retribuzioni medie nella Provincia da determinarsi annualmente con d.m. - Disapplicazione del d.m. - Potere del giudice ordinario - Condizioni - Sussistenza del presupposto della rilevante sperequazione rispetto alla retribuzione effettiva - Necessità - Fattispecie relativa all'orario osservato nella Provincia di Lecce. <i>Cass. Sez. Lav. 28 luglio 2009, n. 17504</i> , con nota di A. FONTANA .....	394
Prelazione e riscatto - Cooperativa agricola affittuaria conduttrice - Presupposti - Condizioni soggettive ed oggettive - Efficiente conduzione associata dei fondi - Necessità. <i>Cass. Sez. III Civ. 2 marzo 2010, n. 4934</i> , con nota di A. JANNARELLI .....	535	Previdenza sociale - Assicurazione contro le malattie - Maternità - Lavoratrici agricole con rapporto di lavoro a tempo determinato - Diritto all'indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria o facoltativa - Spettanza - Condizioni - Attività lavorativa minima ex art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001 nell'anno precedente - Congedo di maternità usufruito nel predetto anno - Sufficienze. <i>Cass. Sez. Lav. 23 novembre 2009, n. 24634</i> (M) .....	495
Prelazione e riscatto - Prelazione - Esercizio della prelazione agraria da parte del coltivatore diretto proprietario di terreno confinante - Assenza di indicazione di un'estensione minima del fondo - Questione di legittimità costituzionale - Artt. 3, 41 e 42 Cost. - Manifesta infondatezza. <i>Cass. Sez. III Civ. 20 gennaio 2010, n. 913</i> (M) .....	568		
Prelazione e riscatto - Del confinante - Esercizio del diritto da parte di più confinanti - Soluzione del conflitto ad opera del giudice - Criteri. <i>Cass. Sez. III Civ. 29 gennaio 2010, n. 2045</i> , con nota di B. RONCHI .....	611		



Previdenza sociale - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - Piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali - Indennità di disoccupazione agricola - Spettanza - Condizioni. <i>Cass. Sez. Lav. 21 aprile 2010, n. 9457</i> , con nota di W. D'AVANZO .....	677	Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Campioni (prelievo e analisi) - Prodotti alimentari deteriorabili - Prescrizioni in tema di aliquote minime - Derogabilità ad opera di atti amministrativi - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 settembre 2009, n. 34853</i> , con nota di S. DI PINTO .....	256
Previdenza sociale - Contributi unificati in agricoltura - Servizio per i contributi - Elenchi - Lavoratrici agricole - Indennità di maternità - Azione giudiziaria - Termine annuale di decadenza - Decorrenza - Contestazione sull'iscrizione dell'interessata negli elenchi dei lavoratori agricoli - Pendenza del procedimento amministrativo - Incidenza sul decorso del termine decadenziale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. <i>Cass. Sez. Lav. 1° marzo 2010, n. 4896 (M)</i> .....	712	Produzione, commercio e consumo - Reato <i>ex art. 2, lett. f)</i> , legge n. 150 del 1992 - Nozione di documentazione - Attenenza alla tutela delle specie protette - Necessità - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 18 febbraio 2009, n. 6900 (c.c.)</i> , con nota di P. MAZZA .....	259
<b>PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO</b>		Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (singoli prodotti) - Prodotti ortofrutticoli - Prodotti alimentari sfusi - Responsabilità del commerciante - Estraneità del commerciante al processo produttivo - Mancanza di controlli a campione - Responsabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 18 novembre 2009, n. 44016 (M)</i> .....	281
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Campioni (prelievo e analisi) - Irregolarità di campionamento o prelievo - Nullità - Esclusione - Utilizzazione del risultato - Possibilità - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 2 aprile 2009, n. 21652 (M)</i> .....	65	Produzione, commercio e consumo - Reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Delitti contro l'industria e il commercio - Frode nell'esercizio del commercio - Reato commesso in Italia - Giurisdizione italiana - Art. 6 c.p. - Criteri - Individuazione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 settembre 2009, n. 34873 (M)</i> .....	281
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette - Regolamento 2081/92 - Regolamento 1347/01 - Validità - IGP Bayerisches Bier - Denominazione generica - Esclusione. <i>Corte di giustizia CE, Sez IV 2 luglio 2009, in causa C-343/07</i> , con nota di I. CANFORA .....	91	Produzione, commercio e consumo - Reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Delitti contro l'industria e il commercio - Frode nell'esercizio del commercio - Vendita di prodotti già scaduti - Riconfezionamento con apposizione di una data di scadenza diversa - Frode in commercio - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 23 giugno 2009, n. 26109 (M)</i> .....	281
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette - Regolamento 1347/01 - Regolamento 2081/92 - Coesistenza tra un marchio e un'indicazione geografica protetta. <i>Corte di giustizia CE, Sez IV 2 luglio 2009, in causa C-343/07</i> , con nota di I. CANFORA .....	91	Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Igiene - Personale addetto alla manipolazione di alimenti - Possesso libretto idoneità sanitaria - Necessità - Possesso di libretto sanitario scaduto - Ininfluenza. <i>T.A.R. Veneto, Sez. III 4 agosto 2009, n. 2260 (M)</i> .....	282
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Normativa speciale a tutela della qualità del prodotto - Concorso con i reati <i>ex artt. 515 e 517 c.p.</i> - Configurabilità - Fattispecie - Reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Frode nell'esercizio del commercio. <i>Cass. Sez. III Pen. 13 maggio 2009, n. 20125</i> , con nota di F. MAZZA .....	113	Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Marchio comunitario denominativo «Cannabis» - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Regolamento CE n. 40/1994, artt. 7, n. 1, lett. c), 51, n. 1, lett. a), [divenuti art. 7, n. 1, lett. c), e art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento CE n. 207/2009]. <i>Tribunale di I grado CE, Sez. II 19 novembre 2009, in causa T-234/06</i> , con nota di G.C. ZANETTI .....	302
Produzione, commercio e consumo - Reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Delitti contro l'industria e il commercio - Frode nell'esercizio del commercio - Diversità tra cosa dichiarata in messaggi pubblicitari e cosa consegnata - Reato <i>ex art. 515 c.p.</i> - Configurabilità - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 4 luglio 2008, n. 27105</i> , con nota di A. COVIELLO .....	118	Produzione, commercio e consumo - Commercio - Interno - Speciale disciplina settoriale - Prodotti alimentari - Violazione delle norme in tema di etichettatura di alimenti - Fattispecie punita dagli artt. 3 e 18, d.lgs n. 109 del 1992 - Applicabilità anche ai prodotti alimentari utilizzati dai ristoratori per la preparazione dei cibi - Sussistenza - Ragioni. <i>Cass. Sez. II Civ. 21 gennaio 2009, n. 1555</i> , con nota di A. COVIELLO .....	317
Produzione, commercio e consumo - Trattati bilaterali fra Stati membri - Protezione in uno Stato membro di un'indicazione di provenienza geografica di un altro Stato membro - Denominazione «Bud» - Utilizzazione del marchio American Bud - Artt. 28 CE e 30 CE - Regolamento (CE) n. 510/2006 - Regime comunitario di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine - Adesione della Repubblica Ceca - Misure transitorie - Regolamento (CE) n. 918/2004 - Sfera di applicazione del regime comunitario - Natura esauriente. <i>Corte di giustizia CE, Grande Sez. 8 settembre 2009, in causa C-478/07</i> , con nota di F. GENCARELLI .....	234	Produzione, commercio e consumo - Marchio - Tutela penale - Tutela del «Made in Italy» - Indicazione del luogo di fabbricazione del prodotto - Falsità della stessa - Integrazione del reato di cui all'art. 517 c.p. - Sussistenza - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 22 aprile 2010, n. 15374</i> , con nota di S. MASINI .....	319
		Produzione, commercio e consumo - Reato <i>ex art. 2, lett. f)</i> , legge n. 150 del 1992 - Nozione di documentazio-	

ne - Attinenza alla tutela delle specie protette - Necessità - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 18 febbraio 2009, n. 6900</i> , con nota di P. MAZZA .....	326	Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (Salame Felino) - Indicazione geografica protetta - Procedura di riconoscimento - Disciplinare di produzione - Pubblicazione in <i>Gazzetta Ufficiale</i> - Necessità - Limiti. <i>Cons. Stato, Sez. VI 29 settembre 2009, n. 5881 (M)</i> .....	497
Produzione, commercio e consumo - Sanzioni amministrative - Detenzione e vendita di prodotti alimentari confezionati oltre la prescritta data di scadenza indicata - Reato - Configurabilità - Esclusione - Illecito amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. <i>Cass. Sez. II Civ. 29 dicembre 2009, n. 27508 (M)</i> .....	352	Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (Salame Felino) - Indicazione geografica protetta - Procedura di riconoscimento - Disciplinare di produzione - Risoluzione di dissensi tra associazioni di categoria e adozione dell'atto finale - Competenza - Spetta al Ministero politiche agricole e comunitarie. <i>Cons. Stato, Sez. VI 29 settembre 2009, n. 5881 (M)</i> .....	497
Produzione, commercio e consumo - Sanzioni amministrative - Carni fresche macellate destinate al consumo umano - Mancanza del bollo sanitario - Sanzione di cui all'art. 20, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1994 - Applicabilità - Effettiva commercializzazione della carne - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. II Civ. 28 dicembre 2009, n. 27400 (M)</i> .....	352	Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (Salame Felino) - Indicazione geografica protetta - Procedura di riconoscimento - Registrazione della denominazione protetta - Prodotti ottenuti fuori del territorio da tutelare - Possibilità - Ragioni. <i>Cons. Stato, Sez. VI 29 settembre 2009, n. 5881 (M)</i> .....	497
Produzione, commercio e consumo - Campioni (prelievo e analisi) - Prodotti alimentari - Obbligo di avviso - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 19 gennaio 2010, n. 2360 (M)</i> .....	353	Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Sostanze vietate - Impiego - Elemento soggettivo - Colpa - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 14 aprile 2010, n. 14285 (M)</i> .....	569
Produzione, commercio e consumo - Esercizio di vendita di alimenti e bevande - Domanda di apertura - Disciplina del silenzio-assenso - Applicabilità nella Regione Sicilia - Ragioni. <i>T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. II 26 ottobre 2009, n. 1716 (M)</i> .....	354	Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Sostanze vietate - Impiego - Vendita di sostanze alimentari mescolate a sostanze di qualità inferiore - Momento consumativo del reato - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 14 aprile 2010, n. 14285 (M)</i> .....	569
Produzione, commercio e consumo - Armonizzazione delle legislazioni - Direttiva 95/2/CE sugli additivi - Allegato III, parte A - Direttiva 2001/113 sulle confetture - Allegato I, parte II, comma 2 - Confettura extra con un tenore di sostanza secca solubile del 58 per cento e contenente sorbato di potassio (E 202) come sostanza conservante - Nozione di «confettura a basso contenuto di zucchero». <i>Corte di giustizia CE 10 settembre 2009, in causa C-366/09</i> , con nota di F. ZOLLA .....	377	Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Bevanda energetica - Proposta di impegni - Respingimento da parte dell'AGCOM - Manifesta scorrettezza e gravità della comunicazione pubblicitaria. <i>T.A.R. Lazio, Sez. I 13 luglio 2010, n. 24991</i> , con nota di S. MASINI .....	618
Produzione, commercio e consumo - Igiene e sanità pubblica - Igiene degli alimenti e delle bevande - Alimenti di origine animale - Uova, pollame, cacciagione, carni, pesci e prodotti della pesca - Macellazione di carni destinate al consumo - Violazione delle norme sanitarie - Presupposti oggettivi - Obiettiva destinabilità al consumo delle carni macellate - Necessità - Fattispecie. <i>Cass. Sez. II Civ. 16 dicembre 2009, n. 26404 (M)</i> .....	423	Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Bevanda energetica - Messaggio pubblicitario ingannevole - Idoneità a porre in pericolo la sicurezza dei consumatori. <i>T.A.R. Lazio, Sez. I 13 luglio 2010, n. 24991</i> , con nota di S. MASINI .....	618
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Marchio comunitario tridimensionale - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 51, n. 1, lett. b) - Criteri pertinenti ai fini della valutazione della «malafede» del richiedente al momento del deposito della domanda di marchio comunitario. <i>Corte di giustizia CE, Sez. I 11 giugno 2009, in causa C-529/07</i> , con nota di F. GENCARELLI .....	454	Produzione, commercio e consumo - Impugnazione - Marchio comunitario - Domanda di registrazione del segno figurativo «α» - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere distintivo - Marchio costituito da una singola lettera. <i>Corte di giustizia CE, Sez. I 9 settembre 2010, in causa C-265/09 P</i> , con nota di S. MASINI .....	666
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Caviale - Etichette - Errata indicazione - Mera irregolarità. <i>Cass. Sez. III Pen. 7 giugno 2010, n. 21389 (M)</i> .....	496	Produzione, commercio e consumo - Proprietà industriale e commerciale - Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche - Art. 9, direttiva 98/44/CE - Brevetto che protegge un prodotto contenente o consistente in un'informazione genetica - Materiale che incorpora il prodotto - Tutela - Requisiti. <i>Corte di giustizia CE, Grande Sez. 6 luglio 2010, in causa C-428/08</i> , con nota di L. CRISTOFARO .....	741
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Detenzione di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione - Riferibilità alle modalità estrinseche di conservazione del prodotto - Sussistenza - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 20 aprile 2010, n. 15094 (M)</i> .....	496	Produzione, commercio e consumo - Prodotti agricoli - Segni distintivi - Indicazioni geografiche - Marchi - Domanda di marchio denominativo comunitario - Registrazione di un marchio per vini contenente un'indicazione geografica di vino di qualità - Impedimento assoluto alla registrazione. <i>Tribunale di I grado UE, Sez. III 11 maggio 2010, in causa T-237/08</i> , con nota di A. GERMANÒ .....	745

**PROPRIETÀ**

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni. *Cass. Sez. II Civ. 20 gennaio 2010, n. 934 (M)* ..... 280

**SANITÀ PUBBLICA**

Sanità pubblica - Reati in tema di rifiuti - Omessa bonifica dei siti inquinati - Configurabilità - Superamento soglie di rischio - Necessità - Adozione del progetto di bonifica - Necessità. *Cass. Sez. III Pen. 3 marzo 2009, n. 9492, con nota di G. SECCIA e B. RONCHI* ..... 43

Sanità pubblica - Rifiuti speciali pericolosi - Smaltimento - L.r. Puglia 31 ottobre 2007, n. 29 - Illegittimità costituzionale - Fondatezza. *Corte costituzionale 14 gennaio 2009, n. 10 (M)* ..... 63

Sanità pubblica - Discarica - Concetto - Ricettacolo di rifiuti - Durata - Irrilevanza. *Cass. Sez. III Pen. 8 maggio 2009, n. 19330 (M)* ..... 65

Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Reato di gestione di discarica - Esistenza dell'autorizzazione - Vincolo paesaggistico successivamente imposto - Rinnovo dell'autorizzazione - Nulla-osta dell'autorità preposta al vincolo - Necessità. *Cass. Sez. III Pen. 4 marzo 2009, n. 9847, con nota di V. FIORESE* ..... 116

Sanità pubblica - Rifiuti - Termovalorizzatore di Acerra - Smaltimento di rifiuti con specifico codice CER - Autorizzazione attraverso o.p.c.m. - Autorizzazione ripetuta con d.l. 90/2008 - Modifica parere VIA già emesso - Natura di legge-provvedimento - D.l. 90/2008 - Direttiva 85/337/CEE - Incompatibilità - Esclusione. *T.A.R. Lazio, Sez. I 3 marzo 2009, n. 1028, con nota di P. DE MARIA* ..... 128

Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Trasferimento dell'impianto in luogo diverso - Effetto interrutivo del reato di esercizio di impianto senza autorizzazione - Continuazione dell'esercizio dell'impianto dopo il trasferimento - Nuovo reato - Configurabilità. *Cass. Sez. III Pen. 10 settembre 2009, n. 35135 (M)* ..... 137

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono di rifiuti - Art. 14, d.lgs. n. 22/97 e art. 192, d.lgs. n. 152/2006 - Proprietario dell'area - Imputabilità dell'abbandono a titolo di dolo o colpa. *T.A.R. Toscana, Sez. II 17 settembre 2009, n. 1448, con nota di F.P. AMORUSO* ..... 196

Sanità pubblica - Sanzioni amministrative - Disciplina dei rifiuti - Art. 14 del decreto legge n. 138 del 2002 - Interpretazione autentica dell'art. 6, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 22 del 1997 - Portata - Beni o sostanze e materiali riutilizzabili nel ciclo produttivo - Natura di rifiuti - Esclusione - Intenzione od obbligo di disfarsi del bene o del materiale - Rilevanza - Limiti - Accertamento della destinazione da parte del giudice di merito - Insindacabilità in cassazione - Fattispecie. *Cass. Sez. II Civ. 22 settembre 2009, n. 20408 (M)* ..... 208

Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Responsabilità del proprietario dell'area - Terreno locato a terzi per smaltimento dei rifiuti - Mancanza di autorizzazione - Responsabilità del proprietario - Sussistenza. *Cass. Sez. III Pen. 22 settembre 2009, n. 36836 (M)* ..... 209

Sanità pubblica - Rifiuti - Reati contro il patrimonio - Delitti - Truffa - Circostanze aggravanti - Truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico - Truffa in danno di società per azioni incaricata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti - Aggravante di cui all'art. 640 c.p., cpv. n. 1 - Configurabilità - Esclusione. *Cass. Sez. II Pen. 28 ottobre 2009, n. 41498 (M)* ..... 209

Sanità pubblica - Rifiuti - Riutilizzo della sansa di oliva disoleata quale combustibile - Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di riutilizzo - Nozione di «sottoprodotto» - Fattispecie - Allegato 10, d.lgs. n. 152/2006, lett. f). *Cass. Sez. III Pen. 11 gennaio 2010, n. 733, con nota di S. MARASCIALLI* . 254

Sanità pubblica - Rifiuti - Cromo. *T.A.R. Marche, Sez. I 30 marzo 2009, n. 146, con nota di A.R. STOLFI* ..... 278

Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Direttore dei lavori - Responsabilità - Esclusione. *Cass. Sez. III Pen. 19 novembre 2009, n. 44457 (M)* ..... 281

Sanità pubblica - Rifiuti - Calcolo volumetrico rifiuti solidi. *Cass. Sez. III Pen. 16 febbraio 2010, n. 6266 (M)* ..... 281

Sanità pubblica - Rifiuti - Attività abusiva di gestione di rifiuti speciali - Sito produttivo adiacente ad aree non autorizzate - Violazione delle prescrizioni. *Cass. Sez. III Pen. 11 gennaio 2010, n. 755, con nota di G. SECCIA e B. RONCHI* ..... 323

Sanità pubblica - Rifiuti - Reato di cui all'art. 51, comma 3, d.lgs. n. 22 del 1997 - Presupposti formali - Configurabilità - Gerarchia delle fonti normative - Legge regionale fonte subordinata alla legge dello Stato in materia di autorizzazione alla gestione di rifiuti - Competenza esclusiva dello Stato ex art. 117 Cost. nella tutela dell'ambiente. *Cass. Sez. III Pen. 19 gennaio 2009, n. 1824, con nota di A. COVIELLO* ..... 329

Sanità pubblica - Rifiuti - Attività di trasporto di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione - Elemento obiettivo del reato - Requisito della qualità di imprenditore in capo all'autore del trasporto abusivo - Necessità - Esclusione - Art. 6, lett. d), d.l. 172/08. *Cass. Sez. III Pen. 7 gennaio 2010, n. 79 (M)* ..... 353

Sanità pubblica - Trasporto di rifiuti propri non pericolosi - Esercizio in via eccezionale - Reato previsto dall'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 - Configurabilità. *Cass. Sez. III Pen. 3 marzo 2010, n. 8300 (M)* ..... 353

Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Discarica abusiva in comproprietà con terzo estraneo - Confisca parziale dell'area - Legittimità - Esclusione. *Cass. Sez. III Pen. 2 luglio 2009, n. 26950, con nota di C. BERNARDINI* ..... 401

Sanità pubblica - Rifiuti - Realizzazione di discarica abusiva - Confisca dell'area - Possibilità di disporla con il decreto penale di condanna - Esclusione. *Cass. Sez. III Pen. 15 giugno 2009, n. 24659, con nota di C. BERNARDINI* ..... 401

Sanità pubblica - Rifiuti - Impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas - Impianto di smaltimento o trattamento di rifiuti - Esclusione. *Cons. Stato, Sez. V 7 ottobre 2009, n. 6117, con nota di F.P. AMORUSO* ..... 411

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono - Ordinanze di rimozione - Competenza del sindaco. <i>T.A.R. Veneto, Sez. III 29 settembre 2009, n. 2454</i> , con nota di M. BUSÀ.....	417	la normativa nazionale e comunitaria sulla disciplina dei rifiuti e della valutazione di impatto ambientale. <i>Corte costituzionale 8 aprile 2010, n. 127</i> , con nota di A.M. BASSO .....	528
Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono - Ordinanze di rimozione - Competenza del sindaco. <i>T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 20 ottobre 2009, n. 1118</i> , con nota di M. BUSÀ .....	417	Sanità pubblica - Esclusione dalla nozione di «rifiuto» dei sedimenti - Contrasto con la normativa nazionale e comunitaria sulla disciplina dei rifiuti e della valutazione di impatto ambientale. <i>Corte costituzionale 8 aprile 2010, n. 127</i> , con nota di A.M. BASSO .....	528
Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Contestazione di discarica non autorizzata - Condanna per il reato di abbandono e deposito incontrollato - Violazione del principio di correlazione - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 30 marzo 2010, n. 12443 (M)</i> .....	424	Sanità pubblica - Progetti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi - Esclusione della verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale - Contrasto con la normativa nazionale e comunitaria sulla disciplina dei rifiuti e della valutazione di impatto ambientale. <i>Corte costituzionale 8 aprile 2010, n. 127</i> , con nota di A.M. BASSO .....	528
Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Deposito temporaneo - Mancanza dei requisiti di legge - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Pen. 30 dicembre 2009, n. 49911 (M)</i> .	424	Sanità pubblica - Rifiuti - Calcolo volumetrico dei rifiuti solidi - Criterio - Art. 183, d.lgs. n. 152/2006 - D.lgs. n. 22/1997. <i>Cass. Sez. III Pen. 16 febbraio 2010, n. 6266</i> , con nota di G. SECCIA e B. RONCHI .....	544
Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Terre e rocce da scavo - Annoverabilità tra i rifiuti - Presupposti. <i>Cass. Sez. III Pen. 29 dicembre 2009, n. 49826</i> , con nota di S. DI PINTO .....	474	Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono su suolo altrui - Art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 - Prove documentali - Videoregistrazioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 11 gennaio 2010, n. 770</i> , con nota di S. DI PINTO .....	546
Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Terre e rocce da scavo - Livello di contaminazione - Accertamento - Presupposti - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 29 dicembre 2009, n. 49826</i> , con nota di S. DI PINTO ....	474	Sanità pubblica - Rifiuti - Attività organizzate per il traffico illecito - Natura - Reato abituale - Ragioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 3 dicembre 2009, n. 46705</i> , con nota di S. MARASCIALI .....	549
Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Smaltimento RSU - Deposito senza autorizzazione - Stato di necessità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 dicembre 2009, n. 46836</i> , con nota di M. BUSÀ .....	478	Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Reato di costruzione di impianto senza autorizzazione - Momento di cessazione della permanenza - Individuazione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 giugno 2010, n. 22018 (M)</i> .....	569
Sanità pubblica - Rifiuti - Impianto - Atti amministrativi - Sospensione immediata attività di stoccaggio. <i>T.A.R. Abruzzo - Pescara, Sez. I 30 marzo 2010, n. 217</i> , con nota di A.R. STOLFI .....	481	Sanità pubblica - Rifiuti - Reflui zootecnici. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 giugno 2010, n. 22005</i> , con nota redazionale .....	616
Sanità pubblica - Rifiuti - Cave e miniere - Rifiuti di estrazione - Art. 10, d.lgs. n. 117/08 - Cava dismessa o abbandonata - Recupero ambientale - Riempimento con rifiuti diversi da quelli di estrazione - Assoggettabilità alla disciplina di cui al d.lgs. n. 36/2003 - Procedure semplificate di recupero - D.m. 5 febbraio 1998 - Applicabilità - Esclusione. <i>T.A.R. Veneto, Sez. III 23 dicembre 2009, n. 3810</i> , con nota di P. COSTANTINO .....	487	Sanità pubblica - Rifiuti - Rifiuti prodotti dalle navi - Raccolta e smaltimento - Porto di Livorno - Tariffe - Applicazione quota fissa - Uso effettivo degli impianti portuali di raccolta - Esclusione - Ragioni. <i>T.A.R. Toscana, Sez. II 6 novembre 2009, n. 1586</i> , con nota di V. PERILLO .....	633
Sanità pubblica - Rifiuti - Principio della priorità del recupero sullo smaltimento - Natura - Principio cogente - Esclusione. <i>T.A.R. Veneto, Sez. III 23 dicembre 2009, n. 3810</i> , con nota di P. COSTANTINO .....	487	Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Esercizio di impianto senza la prescritta autorizzazione - Attività a ridotto inquinamento atmosferico - Necessità del rilascio dell'autorizzazione - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 18 maggio 2010, n. 18774 (M)</i> .....	641
Sanità pubblica - Rifiuti - Elemento soggettivo - Contravvenzioni - Buona fede - Rilevanza - Presupposti - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 30 dicembre 2009, n. 49910 (M)</i> .....	496	Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Reati previsti dal d.p.r. n. 203 del 1988 - Nuove fattispecie previste dall'art. 279 del d.lgs. n. 152 del 2006 - Continuità normativa - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 18 maggio 2010, n. 18774 (M)</i> .....	641
Sanità pubblica - Rifiuti - Compatibilità con il principio «chi inquina paga» - Art. 15, lett. a), direttiva 2006/12/CE - Mancata ripartizione dei costi dello smaltimento dei rifiuti in funzione della loro effettiva produzione. <i>Corte di giustizia CE, Sez. II 16 luglio 2009, in causa C-254/08</i> , con nota di L. CERRETANI ...	525	Sanità pubblica - Rifiuti - Ordine di rimozione - Destinatari - Condizioni - Soggetto in relazione di fatto con l'area - Imputabilità a titolo di dolo o colpa - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. IV 13 gennaio 2010, n. 84 (M)</i> .....	642
Sanità pubblica - Norme della Regione Umbria - Norme per la bonifica delle aree inquinate e gestione integrata dei rifiuti - Attribuzione al Comune del compito di rilasciare, rinnovare e modificare l'autorizzazione alla gestione dei Centri di raccolta - Contrasto con		Sanità pubblica - Rifiuti - Discarica abusiva - Confisca del terreno - Comproprietario non responsabile - Esclu-	

sione. <i>Cass. Sez. III Pen. 11 giugno 2010, n. 22236</i> , con nota redazionale .....	686	Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Trasporto abusivo - Natura di reato istantaneo - Ragioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 8 giugno 2010, n. 21655 (M)</i> .....	713
Sanità pubblica - Rifiuti - Traffico illecito di rifiuti - Posizione del terzo in buona fede proprietario del veicolo - Confisca obbligatoria del mezzo di trasporto - Limite - Artt. 259, comma 2, e 260, d.lgs. n. 152/2006. <i>Cass. Sez. III Pen. 20 aprile 2010, n. 15105</i> , con nota di S. DI PINTO .....	687	Sanità pubblica - Materiali da lavorazioni aziendali inter-rati - Rifiuti - Inclusione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 giugno 2010, n. 22015 (M)</i> .....	713
Sanità pubblica - Rifiuti - Collocamento in discarica - Direttiva 1999/31/CE - Regola del previo trattamento - Temperamento - Principio di proporzionalità - Non necessità e inidoneità rispetto allo scopo perseguito. <i>T.A.R. Veneto, Sez. III 7 luglio 2010, n. 2875</i> , con nota di L.R. PERFETTI .....	690	Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Deposito incontrollato - Destinatari - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 10 giugno 2010, n. 22035 (M)</i> .....	713
Sanità pubblica - Rifiuti - Conferimento di rifiuti pericolosi in discariche di rifiuti non pericolosi - Stabilità e non reattività - Criteri di ammissibilità ex art. 6, d.m. 3 agosto 2005 - Colaticcio - Previo trattamento di solidificazione o vetrificazione - Necessità - Esclusione. <i>T.A.R. Veneto, Sez. III 7 luglio 2010, n. 2875</i> , con nota di L.R. PERFETTI .....	690	Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Confisca del mezzo di trasporto prevista dall'art. 259, T.U. ambiente - Estensione - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 20 settembre 2010, n. 33916 (M)</i> .....	713
Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono incontrollato - Obbligo di rimozione - Responsabilità del proprietario dell'area - Presupposti - Sussistenza di dolo o colpa - Necessità - Mera <i>culpa in vigilando</i> - Ininfluenza. <i>T.A.R. Campania, Sez. IV 8 giugno 2010, n. 13059</i> , con nota di C. ROMANELLI .....	696	(v. anche <i>Acque, Agricoltura e foreste, Ambiente</i> )	
Sanità pubblica - Rifiuti - Sanzioni amministrative in materia di rifiuti - Tenuta dei registri di carico e scarico - Obbligo ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 22 del 1997 - Riutilizzazione dei rifiuti con operazioni di recupero - Permanenza dell'obbligo - Fondamento - Diversa nozione di rifiuto introdotta dall'art. 14 del d.l. n. 138 del 2002 - Rilevanza - Esclusione - Principio di irretroattività delle norme in materia di sanzioni amministrative - Applicazione. <i>Cass. Sez. II Civ. 18 gennaio 2010, n. 659 (M)</i> .....	712	<b>USI CIVICI</b>	
Sanità pubblica - Rifiuti - Disciplina dei rifiuti - Obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico - Art. 19, d.p.r. n. 915 del 1982 - Art. 12, d.lgs. n. 22 del 1997 - Rifiuti tossici e nocivi - Inclusione nella categoria dei rifiuti pericolosi - Continuità tra le due discipline - Sussistenza - Conseguenze in tema di immediata applicabilità della nuova disciplina. <i>Cass. Sez. II Civ. 18 gennaio 2010, n. 659 (M)</i> .....	712	Usi civici - Giurisdizione del Commissario usi civici - Accertamento demanialità civica - Sussistenza - Pronuncia di sdemanializzazione tacita del demanio d'uso civico - Esclusione. <i>Commissario per gli usi civici della Calabria 19 ottobre 2009, n. 4</i> , con nota di L. FULCINITI.....	130
Sanità pubblica - Omessa comunicazione annuale del siero di latte prodotto nell'ambito dell'esercizio di attività lattiero casearia - Illecito amministrativo previsto dalla l. 9 novembre 1988, n. 475 - Commissione tra il 1993 e fino all'entrata in vigore della l. 11 novembre 1996, n. 575 - Sussistenza - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. II Civ. 9 marzo 2010, n. 5724 (M)</i> .....	712	Usi civici - Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Usi civici - Giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici - Limiti - <i>Qualitas soli</i> non costituente oggetto della decisione principale - Fattispecie relativa a bene civico sdemanializzato a seguito di autorizzazione ministeriale alla vendita. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 19 dicembre 2009, n. 26816 (ord.) (M)</i> .....	423
		Usi civici - Dichiarazione di demanialità civica - Consolidamento - Opponibilità del titolo d'acquisto anteriore - Non demanialità del fondo. <i>Corte d'app. Roma, Sez. spec. usi civici 1° dicembre 2009</i> , con nota di C.F. BAFFA .....	480
		* * *	
		<b>MASSIMARIO</b>	
		Giurisprudenza costituzionale (a cura di F. MAZZA) .....	63
		Giurisprudenza civile (a cura di I. CIMATTI).....	64,
		..... 136, 208, 280, 352, 423, 495, 568, 640,	712
		Giurisprudenza penale (a cura di P. MAZZA) .....	65,
		..... 137, 209, 281, 353, 424, 496, 569, 641,	713
		Giurisprudenza amministrativa (a cura di F. DE LIST) ....	66,
		..... 138, 210, 282, 354, 425, 497, 570, 462,	714

## III - Indice cronologico delle decisioni (\*)

Data	Autorità	pagina	Data	Autorità	pagina
<b>2008</b>					
<i>GIUGNO</i>					
12	Trib. Roma, Sez. II n. 6988	121	17	Cons. Stato, Sez. VI n. 2335 (M)	66
<i>LUGLIO</i>			17	T.A.R. Toscana, Sez. II n. 663 (M)	138
4	Cass. Sez. III Pen. n. 27105	118	21	Trib. Ferrara, Sez. spec. agr. n. 197	186
29	Cass. Sez. III Pen. n. 31485	46	22	Cons. giust. amm. Reg. sic. n. 263 (M)	66
<i>SETTEMBRE</i>			22	Trib. Modena, Sez. II n. 511	266
22	T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, Sez. I n. 1116	54	30	Corte di giustizia CE, Sez. II in causa C-75/08	241
<i>NOVEMBRE</i>			<i>MAGGIO</i>		
12	Trib. Palermo, Sez. III Civ. n. 5953	48	6	Cass. Sez. IV Pen. n. 18997 (M)	137
<b>2009</b>			8	Cass. Sez. III Civ. n. 20739	35
<i>GENNAIO</i>			8	Cass. Sez. III Pen. n. 19330 (M)	65
14	Corte costituzionale n. 10 (M)	63	11	Cass. Sez. III Pen. n. 19875 (M)	137
16	Cass. Sez. III Civ. n. 978	253	13	Cass. Sez. III Civ. n. 11059	110
19	Cass. Sez. III Pen. n. 1824	329	13	Cass. Sez. III Pen. n. 20125	113
20	Cass. Sez. III Civ. n. 1338	39	14	Corte di giustizia CE, Sez. I in causa C-34/08	162
21	Cass. Sez. II Civ. n. 1555	317	15	Cass. Sez. III Civ. n. 11314	177
22	Corte di giustizia CE, Sez. II in causa C-473/07	166	21	Cass. Sez. III Pen. n. 25165 (M)	65
26	Corte costituzionale n. 30 (M)	63	21	Cons. Stato, Sez. VI n. 3140 (M)	138
29	T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I n. 127	55	27	Cass. Sez. Un. Civ. n. 12251 (ord.)	468
<i>FEBBRAIO</i>			28	Cass. Sez. III Civ. n. 12568	251
5	Cass. Sez. III Pen. n. 12865 (M)	65	<i>GIUGNO</i>		
17	Corte di giustizia CE, Sez. IV in causa C-552/07	24	11	Corte di giustizia CE, Sez. I in causa C-529/07	454
18	Cass. Sez. III Pen. n. 6900 (c.c.)	259	12	Cass. Sez. V Civ. n. 13656	34
18	Cass. Sez. III Pen. n. 6900	326	12	Cons. Stato, Sez. V n. 3765 (M)	210
24	Cass. Sez. Lav. n. 4405	315	12	Cons. Stato, Sez. V n. 3770 (M)	210
24	Cass. Sez. II Civ. n. 4434	36	12	Cons. Stato, Sez. V n. 3885 (M)	138
25	Trib. Modena, Sez. II n. 203	403	15	Cass. Sez. III Pen. n. 24659	401
<i>MARZO</i>			16	Cons. Stato, Sez. V n. 3849 (M)	210
3	Cass. Sez. III Pen. n. 9492	43	17	Cons. Stato, Sez. VI n. 3946	267
3	T.A.R. Lazio, Sez. I n. 1028	128	23	Cass. Sez. III Pen. n. 26109 (M)	281
4	Cass. Sez. III Pen. n. 9847	116	26	Cass. Sez. I Civ. n. 14902	312
4	T.A.R. Umbria, Sez. I n. 71	55	<i>LUGLIO</i>		
5	Cons. Stato, Sez. IV, n. 1322 (M)	66	1	Cons. Stato, Sez. VI n. 4270 (M)	282
17	Cass. Sez. III Pen. n. 11581	183	2	Corte di giustizia CE, Sez. IV in causa C-343/07	91
19	Cons. Stato, Sez. V n. 1612 (M)	66	2	Cass. Sez. III Pen. n. 26950	401
27	Corte costituzionale n. 88	28	3	Cass. Sez. V Civ. n. 15708	248
30	T.A.R. Marche, Sez. I n. 146	278	3	T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V n. 3727	348
<i>APRILE</i>			6	Cons. Stato, Sez. IV n. 4308 (M)	210
2	Cass. Sez. III Pen. n. 21652 (M)	65	13	Cass. Sez. III Pen. n. 28511 (c.c.)	399
15	Cass. Sez. III Civ. n. 11314	177	13	Cons. Stato, Sez. VI n. 4390 (M)	282
			16	Corte costituzionale n. 247 (M)	63
			16	Corte costituzionale n. 248 (M)	63
			16	T.R.G.A. Bolzano n. 270	273
			16	Corte di giustizia CE, Sez. II in causa C-254/08	525
			17	Trib. Treviso, Sez. spec. agr. n. 1436	120
			22	Cass. Sez. II Civ. n. 17161 (M)	64
			22	Corte costituzionale n. 227	97
			24	Cass. Sez. III Pen. n. 30932 (M)	281
			28	Cass. Sez. Lav. n. 17504	394
			<i>AGOSTO</i>		
			4	T.A.R. Veneto, Sez. III n. 2260 (M)	282
			28	Cass. Sez. III Civ. n. 18803 (M)	136
			<i>SETTEMBRE</i>		
			8	Corte di giustizia CE, Grande Sez. in causa C-478/07..	234
			9	Cass. Sez. III Pen. n. 34853	256

(\*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

Data	Autorità	pagina	Data	Autorità	pagina
9	Cass. Sez. III Pen. n. 34873 (M)	281	3	Cass. Sez. III Civ. n. 25406 (M)	136
9	T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I n. 1478	271	3	Cass. Sez. III Pen. n. 46705	549
9	T.A.R. Puglia, Sez. I n. 148 (ord.)	345	4	Cass. Sez. Un. Civ. n. 25493 (M)	280
10	Cass. Sez. III Pen. n. 35138	41	4	Cass. Sez. Un. Civ. n. 25493 (M)	495
10	Cass. Sez. Lav. n. 19494 (M)	64	9	Cass. Sez. III Pen. n. 46836	478
10	Cass. Sez. III Pen. n. 35135 (M)	137	9	Comm. trib. prov. Reggio Emilia, Sez. I	199
10	Cass. Sez. III Pen. n. 35137 (M)	137	11	Cass. Sez. I Civ. n. 25966 (M)	423
10	Cass. Sez. III Pen. n. 35138 (M)	209	16	Cass. Sez. II Civ. n. 26404 (M)	423
10	Corte di giustizia CE in causa C-366/09	377	16	T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I n. 3144	564
10	Cons. Stato, Sez. VI n. 5459 (M)	425	17	Cass. Sez. III Civ. n. 26504	247
11	Cass. Sez. I Civ. n. 19689 (M)	208	17	Cass. Sez. II Civ. n. 26597 (M)	352
14	Cons. giust. amm. Reg. sic. n. 793 (M)	497	17	T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I n. 3173	416
14	Cons. giust. amm. Reg. sic. n. 880 (M)	497	19	Cass. Sez. Un. Civ. n. 26816 (ord.) (M)	423
16	Cass. Sez. III Pen. n. 35700 (M)	137	23	T.A.R. Veneto, Sez. III n. 3810	487
16	Cass. Sez. III Pen. n. 35705	617	28	Cass. Sez. II Civ. n. 27396 (M)	352
17	T.A.R. Toscana, Sez. II n. 1448	196	28	Cass. Sez. II Civ. n. 27400 (M)	352
22	Cass. Sez. II Civ. n. 20408 (M)	208	29	Cass. Sez. II Civ. n. 27508 (M)	352
22	Cass. Sez. III Pen. n. 36836 (M)	209	29	Cass. Sez. II Civ. n. 27522 (M)	280
24	T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I n. 679 (M)	670	29	Cass. Sez. III Pen. n. 49826	474
29	Cass. Sez. III Civ. n. 20815	107	30	Cass. Sez. III Pen. n. 49910 (M)	496
29	T.A.R. Veneto, Sez. III n. 2454	417	30	Cass. Sez. III Pen. n. 49911 (M)	424
29	Cons. Stato, Sez. VI n. 5881 (M)	497	30	Cass. Sez. V Civ. n. 28011 (M)	495
<b>OTTOBRE</b>			30	Cass. Sez. V Civ. n. 28046	540
2	T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II n. 1732	312	<b>2010</b>		
5	T.A.R. Campania, Sez. III n. 5146 (M)	354	<b>GENNAIO</b>		
6	T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. I n. 1755	421	7	Cass. Sez. III Pen. n. 79 (M)	353
7	Cass. Sez. III Pen. n. 38921 (M)	209	8	Cass. Sez. III Civ. n. 80 (M)	280
7	Cons. Stato, Sez. V n. 6117	411	9	T.A.R. Toscana, Sez. II n. 12	123
8	Cass. Sez. III Pen. n. 39078 (c.c.) (M)	65	11	Cass. Sez. III Pen. n. 733	254
9	Cons. Stato, Sez. VI n. 6213 (M)	570	11	Cass. Sez. III Pen. n. 755	323
14	Cons. Stato, Sez. VI n. 6294 (M)	354	11	Cass. Sez. III Pen. n. 770	546
14	Cons. Stato, Sez. VI n. 6294 (M)	425	11	Cass. Sez. III Pen. n. 772 (M)	353
14	Cons. Stato, Sez. VI n. 6294 (M)	570	12	Cass. Sez. V Civ. n. 283	390
14	T.A.R. Toscana, Sez. II n. 1536	491	12	T.A.R. Campania, Sez. V n. 68	561
16	Cons. Stato, Sez. IV n. 6360 (M)	354	13	Cons. Stato, Sez. IV n. 84 (M)	642
19	Cass. Sez. Lav. n. 22108 (M)	208	14	Corte di giustizia CE, Sez. II in causa C-226/08	670
19	Commissario per gli usi civici della Calabria n. 4	130	18	Cass. Sez. II Civ. n. 659 (M)	712
19	T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I n. 1633	342	18	T.A.R. Umbria, Sez. I n. 8	337
19	T.A.R. Sicilia, Sez. I n. 1633 (M)	425	19	Cass. Sez. III Civ. n. 693	102
20	Cass. Sez. III Civ. n. 22175	173	19	Cass. Sez. III Civ. n. 708	307
20	Cass. Sez. III Civ. n. 22175	310	19	Cass. Sez. III Civ. n. 714	171
20	Cass. Sez. III Civ. n. 22177 (M)	64	19	Cass. Sez. III Pen. n. 2360 (M)	353
20	Cass. Sez. III Civ. n. 22177	173	19	Cons. Stato, Sez. VI n. 183	188
20	Cass. Sez. III Civ. n. 22179 (M)	64	20	Cass. Sez. III Civ. n. 913 (M)	568
20	T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I n. 1118	417	20	Cass. Sez. II Civ. n. 934 (M)	280
21	T.A.R. Sicilia, Sez. II n. 1683 (M)	354	20	Trib. Bologna n. 142 (M)	209
26	T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. II n. 1716 (M)	354	20	T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I n. 583	557
27	Comm. trib. reg. Lazio, Sez. XXIX n. 207	404	20	T.A.R. Sicilia, Sez. I n. 581 (M)	642
28	Cass. Sez. II Pen. n. 41498 (M)	209	21	Cass. Sez. III Civ. n. 979 (M)	568
30	Cass. Sez. III Pen. n. 41742	396	21	Cass. Sez. III Civ. n. 996	614
<b>NOVEMBRE</b>			21	T.A.R. Lazio, Sez. III <i>tern</i> n. 685 (M)	642
2	Corte d'app. Roma, Sez. I n. 4300	185	22	Cass. Sez. III Pen. n. 2903 (M)	641
2	T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II n. 1814	339	23	Trib. Rieti n. 31	333
4	Corte d'app. Roma, Sez. IV	262	26	Cons. Stato, Sez. VI n. 265 (M)	570
6	T.A.R. Toscana, Sez. II n. 1586	633	28	Cass. Sez. I Civ. n. 1890 (M)	568
10	Cass. Sez. III Civ. n. 23745	104	29	Cass. Sez. III Civ. n. 2044	245
17	Cass. Sez. III Pen. n. 43863	182	29	Cass. Sez. III Civ. n. 2045	611
18	Cass. Sez. III Pen. n. 44016 (M)	281	29	Cass. Sez. III Civ. n. 2046 (M)	640
19	Cass. Sez. III Pen. n. 44457 (M)	281	29	Cass. Sez. III Civ. n. 2049	465
19	Tribunale di I grado CE, Sez. II in causa T-234/06	302	<b>FEBBRAIO</b>		
23	Cass. Sez. Lav. n. 24634 (M)	495	1	Cons. Stato, Sez. VI n. 413	408
25	Cass. Sez. Un. Civ. n. 24761	391	9	T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II n. 1774	483
<b>DICEMBRE</b>			9	T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II n. 1775	483
1	Cass. Sez. Un. Civ. n. 25261 (M)	495	11	Cass. Sez. III Civ. n. 3087 (M)	640
1	Corte d'app. Roma, Sez. spec. usi civici	480	16	Cass. Sez. III Pen. n. 6266 (M)	281
3	Cass. Sez. III Civ. n. 25404 (M)	136			
3	Cass. Sez. III Civ. n. 25405 (M)	136			

Data	Autorità	pagina
16	Cass. Sez. III Pen. n. 6266 .....	544
16	Cass. Sez. V Civ. n. 3544 .....	611
16	Cons. Stato, Sez. IV n. 888 .....	405
18	Cass. Sez. III Pen. n. 6656 (M) .....	424
18	Cass. Sez. III Civ. n. 3901 (M) .....	640
19	Cons. Stato, Sez. IV n. 997 .....	554
22	Cons. Stato, Sez. VI n. 1020 .....	334
24	Cass. Sez. III Civ. n. 4501 .....	384
25	Cass. Sez. III Pen. n. 7608 (M) .....	424
26	Cons. Stato, Sez. V n. 1142 .....	550
 <i>MARZO</i>		
1	Cass. Sez. Lav. n. 4896 (M) .....	712
1	T.A.R. Piemonte, Sez. I n. 1302 .....	708
2	Cass. Sez. III Civ. n. 4934 .....	535
2	Cass. Sez. III Civ. n. 4935 .....	463
2	T.A.R. Lazio, Sez. II n. 3230 .....	706
3	Cass. Sez. III Pen. n. 8300 (M) .....	353
3	Cons. giust. amm. Reg. Sicilia n. 279 (M) .....	714
4	Cass. Sez. III Civ. n. 5205 .....	306
9	Cass. Sez. II Civ. n. 5724 (M) .....	712
10	Cass. Sez. III Civ. n. 5794 .....	382
11	T.A.R. Abruzzo - Pescara, Sez. I n. 167 (M) .....	714
16	Cass. Sez. III Pen. n. 10381 .....	472
16	Cass. Sez. III Pen. n. 10396 (M) .....	424
16	T.A.R. Lazio, Sez. II <i>bis</i> n. 4090 .....	629
24	Cass. Sez. V Civ. n. 7102 .....	461
30	Cass. Sez. III Pen. n. 12443 (M) .....	424
30	T.A.R. Abruzzo - Pescara, Sez. I n. 217 .....	481
 <i>APRILE</i>		
2	Cass. Sez. V Civ. n. 8086 .....	533
8	Corte costituzionale n. 127 .....	14
14	Cass. Sez. III Pen. n. 14285 (M) .....	569
16	Cass. Sez. V Civ. n. 9143 .....	682
19	Cass. Sez. III Civ. n. 9266 .....	679
20	Cass. Sez. III Pen. n. 15094 (M) .....	496
20	Cass. Sez. III Pen. n. 15105 .....	687
20	T.A.R. Toscana, Sez. II n. 986 .....	703
21	Cass. Sez. Lav. n. 9457 .....	677
22	Cass. Sez. III Pen. n. 15374 .....	319
27	Cass. Sez. III Pen. n. 16393 (M) .....	496
28	Cass. Sez. III Pen. n. 16491 (M) .....	569

Data	Autorità	pagina
 <i>MAGGIO</i>		
5	T.A.R. Abruzzo, Sez. I n. 387 (M) .....	714
8	T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. II n. 653 .....	697
10	T.A.R. Lazio, Sez. II <i>tern</i> n. 10588 .....	623
11	Tribunale di I grado UE, Sez. II in causa T-237/08 .....	745
11	Cass. Sez. III Pen. n. 17967 (c.c.) .....	470
12	Cass. Sez. V Civ. n. 11434 .....	608
17	Cass. Sez. III Pen. n. 18545 (M) .....	641
18	Cass. Sez. III Pen. n. 18774 (M) .....	641
26	Corte costituzionale n. 193 .....	599
27	T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II n. 2156 (M) .....	714
31	Corte d'app. Napoli, Sez. II n. 2046 (M) .....	640
 <i>GIUGNO</i>		
4	Corte costituzionale n. 194 .....	458
7	Cass. Sez. III Pen. n. 21389 (M) .....	496
8	Cass. Sez. III Pen. n. 21655 (M) .....	713
8	T.A.R. Campania, Sez. IV n. 13059 .....	696
9	Cass. Sez. III Pen. n. 22005 .....	616
9	Cass. Sez. III Pen. n. 22015 (M) .....	713
9	Cass. Sez. III Pen. n. 22018 (M) .....	569
10	Cass. Sez. III Pen. n. 22035 (M) .....	713
10	Cass. Sez. III Pen. n. 22039 (M) .....	713
11	Cass. Sez. III Pen. n. 22236 .....	686
22	Cass. Sez. III Pen. n. 23931 (c.c.) (M) .....	496
30	Cass. Sez. V Civ. n. 15566 .....	608
 <i>LUGLIO</i>		
6	Corte di giustizia CE, Grande Sez. in causa C-428/08 .....	750
7	Cass. Sez. III Pen. n. 25873 (M) .....	569
7	T.A.R. Veneto, Sez. III n. 2875 .....	690
13	T.A.R. Lazio, Sez. I n. 24991 .....	618
14	Cass. Sez. III Pen. n. 27265 (M) .....	641
16	Cass. Sez. III Pen. n. 27683 (M) .....	713
 <i>SETTEMBRE</i>		
9	Corte di giustizia CE, Sez. I in causa C-265/09 P .....	666
15	Cons. Stato, Sez. IV n. 6874 (M) .....	642
20	Cass. Sez. III Pen. n. 33916 (M) .....	713



## IV - Indice per articoli di legge richiamati nelle decisioni

### Costituzione

Art. 3	394, 425, 458, 568
Art. 9	210, 425
Art. 31	495
Art. 36	394
Art. 39	394
Art. 41	425, 568
Art. 42	425, 568
Art. 97	425, 458
Art. 111	177
Art. 117	28, 329, 458, 599
Art. 117, comma 1, lett. s)	599
Art. 117, comma 2, lett. c)	528
Art. 117, comma 2, lett. s)	63, 345, 714
Art. 117, comma 3	345, 599
Art. 118	28, 425, 599

### Codice civile

Art. 456	64
Art. 817	177
Art. 818	177
Art. 822	65
Art. 844	48
Art. 860	404
Art. 873	280
Art. 999	102
Art. 1027	280
Art. 1031	37
Art. 1061	37
Art. 1158	37, 280, 423
Art. 1218	121
Art. 1227	64
Art. 1277	121
Art. 1353	64, 173
Art. 1510	281
Art. 1615	307
Art. 1617	307
Art. 1618	307
Art. 1803	640
Art. 2043	3, 7, 280, 323
Art. 2052	568
Art. 2058	48
Art. 2059	10
Art. 2083	384
Art. 2087	64
Art. 2135	66, 248, 354, 384, 533
Art. 2697	177, 280, 495
Art. 2700	177
Art. 2727	138, 307
Art. 2729	307
Art. 2932	423
Art. 2935	312
Art. 2946	121

### Codice procedura civile

Art. 46	640
Art. 99	253
Art. 102	64, 423
Art. 132	177
Art. 161	177
Art. 183	679
Art. 345	679
Art. 360	177, 306
Art. 414	614
Art. 420	614
Art. 437	136, 679

Art. 555	253
Art. 559	253
Art. 560	253

### Disp. Att. c.p.c.

Art. 118	177
----------	-----

### Codice penale

Art. 2	641
Art. 5	496
Art. 6	281
Art. 15	396
Art. 40, comma 2	281
Art. 43	569
Art. 47	496
Art. 54	478
Art. 81	137
Art. 129	65
Art. 158	137
Art. 240	686
Art. 240, comma 2	641
Art. 423	137
Art. 449	137
Art. 515	13, 118, 281
Art. 517	113, 319
Art. 517 bis	113
Art. 544 ter	424
Art. 635	46
Art. 640, comma 2, n. 1	209
Art. 674	470
Art. 727	396, 713

### Disp. Att. c.p.

Art. 19 ter disp. att.	396
------------------------	-----

### Codice procedura penale

Art. 9	549
Art. 74	569
Art. 234	546
Art. 266	546

### Nuovo c.p.p.

Art. 251	424
Art. 253	641
Art. 264	641
Art. 321	281
Art. 324, comma 7	641
Art. 355, comma 3	641
Art. 665	424

### Disp. Att. Nuovo c.p.p.

Art. 223	576
----------	-----

### Preleggi

Art. 11	64
---------	----

### Leggi statali

L. 25 giugno 1865, n. 2359	
Art. 43	391

<i>R.D. 15 maggio 1884, n. 2503</i> .....	280	<i>D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488</i>	
Art. 4 .....	280	Art. 28 .....	394
<i>L. 24 marzo 1921, n. 312</i>		<i>D.L. 3 febbraio 1970, n. 7</i>	
Art. 16 .....	280, 495	Art. 7 .....	495
<i>L. 16 giugno 1927, n. 1766</i>		Art. 22 .....	315
Art. 12 .....	423	<i>L. 11 marzo 1970, n. 83</i> .....	315, 495
Art. 29 .....	423	<i>D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639</i>	
Art. 29, comma 2 .....	130	Art. 47 .....	712
<i>D.M. (economia) 23 gennaio 1928</i>		<i>D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049</i> .....	677
Art. 13 .....	107	<i>L. 11 febbraio 1971, n. 11</i>	
<i>L. 5 luglio 1928, n. 1760</i>		Art. 28 .....	679
Art. 8 .....	107	<i>L. 14 agosto 1971, n. 817</i>	
Art. 11 .....	107	Art. 7 .....	104, 177, 333, 403, 465, 568, 640
<i>R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604</i>		Art. 7, comma 2, n. 2 .....	611
Art. 23 .....	280, 495	Art. 16, comma 1 .....	535
<i>L. 1° giugno 1939, n. 1089</i>		Art. 16, comma 5 .....	535
Art. 1 .....	570	<i>L. 22 ottobre 1971, n. 865</i>	
Art. 3 .....	570	Art. 16 .....	312, 391
<i>L. 29 giugno 1939, n. 1497</i>		Art. 19 .....	423
Art. 1 .....	569	Art. 17 .....	312
<i>R.D. 24 settembre 1940, n. 1949</i>		<i>L. 30 dicembre 1971, n. 1204</i>	
Art. 12 .....	677	Art. 15 .....	495
<i>L. 10 aprile 1954, n. 125</i>		<i>D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633</i>	
Art. 9 .....	113	Art. 8 .....	390
<i>L. 6 agosto 1954, n. 604</i>		Art. 8 bis .....	390
Art. 1 .....	495	Art. 19, comma 2 .....	540
Art. 2 .....	495	Art. 19, comma 3 .....	540
Art. 7 .....	495	Art. 34 .....	390, 533
<i>L. 30 aprile 1962, n. 283</i>		<i>L. 9 maggio 1975, n. 153</i> .....	708
Art. 1 .....	353	<i>D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448</i> .....	209
Art. 5 .....	256, 281	<i>L. 27 dicembre 1977, n. 984</i>	
Art. 5, lett. b) .....	352	Art. 7, comma 4, lett. b) .....	34
Art. 5, comma 1, lett. a) .....	569	Art. 10 .....	34
Art. 5, comma 1, lett. b) .....	496	<i>L. 27 luglio 1978, n. 392</i> .....	251
Art. 13 .....	113	<i>L. 20 ottobre 1978, n. 674</i> .....	540
Art. 14, comma 2 .....	282	<i>L. 8 gennaio 1979, n. 2</i> .....	173, 382
<i>L. 12 giugno 1962, n. 567</i>		Art. 2 .....	64
Art. 7 .....	679	<i>L. 3 aprile 1979, n. 95</i> .....	262
<i>L. 19 gennaio 1963, n. 9</i>		<i>L. 24 novembre 1981, n. 689</i>	
Art. 11 .....	682	Art. 1 .....	712
<i>L. 15 febbraio 1963, n. 281</i>		Art. 9 .....	113
Art. 22 .....	65	Art. 22 bis .....	280
<i>L. 26 maggio 1965, n. 590</i>		Art. 24 .....	352
Art. 8 .....	39, 64, 104, 120, 136, 173, 177, 245, 262, 310, 333, 382, 384, 403, 465, 535, 568, 640	<i>L. 3 maggio 1982, n. 203</i>	
Art. 8, comma 2 .....	463	Art. 1 .....	102
Art. 28 .....	495	Art. 2 .....	245
Art. 31 .....	266, 384, 568, 640	Art. 4 bis .....	186
<i>D.M. (lavori pubblici) 2 aprile 1968, n. 1444</i> .....	210	Art. 5 .....	253
Art. 2 .....	65	Art. 5, comma 4 .....	171
		Art. 9 .....	679
		Art. 17, comma 2 .....	247
		Art. 27 .....	136
		Art. 41 .....	102

Art. 45 .....	35, 186	<i>L. 7 febbraio 1992, n. 150</i>	
Art. 46 .....	614, 640, 679	Art. 2 .....	259
Art. 46, comma 6 .....	171	Art. 2, comma 1, lett. f) .....	326, 496
Art. 48 .....	64	<i>L. 11 febbraio 1992, n. 157</i> .....	123, 396
Art. 53 .....	64	Art. 1 .....	280
Art. 58 .....	102	Art. 1, comma 4 .....	399
Art. 62 .....	679	Art. 2 .....	641
<i>D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915</i>		Art. 5 .....	183
Art. 12 .....	478	Art. 9 .....	280
Art. 19 .....	712	Art. 10 .....	280
<i>D.L. 12 settembre 1983, n. 463</i>		Art. 13 .....	617
Art. 5 .....	495	Art. 13, comma 5 .....	399
<i>L. 11 novembre 1983, n. 638</i> .....	495	Art. 14 .....	66
<i>L. 8 agosto 1985, n. 431</i>		Art. 16 .....	66
Art. 1 <i>sexies</i> .....	641	Art. 18 .....	714
<i>L. 8 luglio 1986, n. 349</i>		Art. 19 <i>bis</i> .....	496
Art. 13 .....	342	Art. 28 .....	641
Art. 18 .....	54, 425	Art. 30 .....	641
<i>D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917</i>		Art. 30, lett. e) .....	569
Art. 29, comma 2, lett. c) .....	248	Art. 30, comma 1, lett. b) .....	399
Art. 75, comma 5 .....	540	Art. 31, comma 1, lett. b) .....	183
<i>D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203</i> .....	697	<i>L. 19 febbraio 1992, n. 191</i> .....	64
Art. 24 .....	641	<i>D.L. 11 luglio 1992, n. 333</i>	
Art. 24, comma 1 .....	569	Art. 5 <i>bis</i> .....	568
Art. 25 .....	137, 641	<i>L. 8 agosto 1992, n. 359</i> .....	568
<i>D.L. 9 settembre 1988, n. 397</i>		<i>D.L. 19 settembre 1992, n. 384</i>	
Art. 3 .....	712	Art. 4 .....	712
<i>L. 9 novembre 1988, n. 475</i> .....	712	<i>L. 14 novembre 1992, n. 438</i> .....	712
<i>L. 8 giugno 1990, n. 142</i> .....	209, 280	<i>L. 23 dicembre 1992, n. 498</i>	
Art. 20 .....	697	Art. 12 .....	209
<i>L. 7 agosto 1990, n. 241</i> .....	315, 483	<i>D.Igs. 30 dicembre 1992, n. 504</i>	
Art. 2, comma 3 .....	564	Art. 2 .....	461, 608
Art. 14 .....	421	Art. 2, comma 1 .....	199
Art. 20 .....	354	Art. 9 .....	608, 682
<i>L. 31 marzo 1991, n. 90</i> .....	642	<i>D.Igs. 30 dicembre 1992, n. 540</i>	
<i>D.P.R. 25 luglio 1991, n. 175</i> .....	641	Art. 2, comma 1, lett. b) .....	608
<i>L. 6 dicembre 1991, n. 394</i> .....	599	<i>D.Igs. 3 febbraio 1993, n. 29</i>	
Art. 2, comma 9, n. 2 .....	713	Art. 3 .....	382
Art. 13 .....	352	<i>D.Igs. 3 marzo 1993, n. 123</i>	
Art. 22, comma 6 .....	599	Art. 4 .....	256
Art. 32 .....	352	<i>D.Igs. 11 agosto 1993, n. 375</i>	
<i>L. 30 dicembre 1991, n. 413</i>		Art. 11 .....	315
Art. 13 .....	390	<i>D.L. 9 novembre 1993, n. 443</i> .....	712
<i>L. 19 gennaio 1992, n. 142</i>		<i>D.M. (sanità) 16 dicembre 1993</i> .....	256
Art. 52 .....	256	<i>D.L. 30 dicembre 1993, n. 557</i>	
<i>D.Igs. 27 gennaio 1992, n. 109</i>		Art. 3 .....	199
Art. 3 .....	317	Art. 3 <i>bis</i> .....	199
Art. 10, comma 7 .....	352	Art. 9 .....	461
Art. 10, comma 18 .....	352	<i>D.Igs. 18 aprile 1994, n. 286</i>	
Art. 16 .....	317	Art. 4 .....	423
Art. 17 .....	317	Art. 4, comma 1, lett. e) .....	352
Art. 18 .....	317	Art. 20 .....	423
		Art. 20, comma 2, lett. c) .....	352

<i>D.M. (ambiente) 5 settembre 1994</i> .....	712	<i>D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380</i> .....	65
<i>D.M. (sanità) 27 febbraio 1996, n. 209</i> .....	281	Art. 3, comma 1, lett. d) .....	
<i>L. 11 novembre 1996, n. 575</i> .....	712	Art. 10, comma 1, lett. c) .....	496
<i>D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22</i> .....	209, 278	Art. 22, comma 3, lett. a) .....	496
Art. 6 .....	712	Art. 29 .....	281
Art. 6, comma 1 .....	208	Art. 44 .....	281, 496
Art. 6, lett. m) .....	424	Art. 44, lett. c) .....	569
Art. 12 .....	712	<i>D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327</i>	
Art. 13 .....	478	Art. 43, comma 6 .....	554
Art. 14 .....	65, 66, 138, 196	<i>L. 21 dicembre 2001, n. 443</i>	
Art. 23 .....	209	Art. 1 .....	474
Art. 50 .....	424	Art. 1, comma 17 .....	474
Art. 51 .....	209, 478, 496, 686	<i>L. 28 dicembre 2001, n. 448</i> .....	267
Art. 51, comma 1 .....	424	<i>D.P.C.M. 8 marzo 2002</i> .....	642
Art. 51, comma 2 .....	424	<i>D.L. 8 luglio 2002, n. 138</i>	
Art. 51, comma 3 .....	65, 329, 401, 424, 544	Art. 14 .....	208, 712
Art. 52 .....	712	<i>L. 8 agosto 2002, n. 178</i> .....	208, 712
Art. 57 .....	712	<i>L. 3 ottobre 2002, n. 221</i>	
<i>D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281</i>		Art. 9 .....	496
Art. 8 .....	63	<i>D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36</i> .....	487
<i>D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357</i>		Art. 2, comma 1, lett. g) .....	65
Art. 5, comma 4 .....	557	<i>D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182</i>	
<i>D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446</i>		Allegato IV, comma 1, lett. a) .....	633
Art. 5 .....	540	Allegato IV, comma 1, lett. b) .....	633
Art. 11 .....	540	<i>D.P.C.M. 8 luglio 2003</i> .....	470
Art. 58 .....	608	<i>D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 221</i> .....	188
Art. 58, comma 2 .....	682	<i>L. 24 dicembre 2003, n. 350</i>	
<i>D.M. (ambiente) 5 febbraio 1998</i> .....	487	Art. 4, comma 173 ... ..	424
<i>D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80</i>		<i>D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387</i> .....	55, 334, 483
Art. 39 .....	640	Art. 12 .....	55, 458, 703
<i>D.M. (ambiente) 10 settembre 1998, n. 381</i> .....	470	Art. 12, comma 4 .....	483
<i>D.L. 1° marzo 1999, n. 43</i>		Art. 12, comma 7 .....	483
Art. 1, comma 8 .....	623	Art. 12, comma 10 .....	345
<i>D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152</i> .....	209	Art. 14, comma 2 .....	28
Art. 22 .....	280	<i>D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42</i> .....	282
<i>D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490</i>		Art. 4 .....	599
Art. 163 .....	641	Art. 5 .....	599
<i>L. 30 dicembre 1999, n. 507</i> .....	113	Art. 133 .....	599
<i>L. 21 novembre 2000, n. 353</i>		Art. 142, comma 1, lett. a) .....	209
Art. 3 .....	424	Art. 142, comma 1, lett. ì) .....	209
Art. 10 .....	424	Art. 146, comma 12 .....	138
<i>L. 23 dicembre 2000, n. 388</i>		Art. 159 .....	138
Art. 127, comma 6 .....	352	Art. 181 .....	182, 209, 424, 496, 641
<i>D.L. 9 marzo 2001, n. 49</i>		<i>D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99</i>	
Art. 7 quarter .....	65	Art. 2 .....	173
<i>D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151</i>		<i>D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102</i>	
Art. 32 .....	495	Art. 12, comma 3, lett. d) .....	352
Art. 63, comma 2 .....	495	Art. 16 .....	352
<i>D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212</i> .....	188	<i>L. 20 luglio 2004, n. 189</i> .....	396
<i>D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228</i> .....	533	<i>L. 23 agosto 2004, n. 239</i> .....	483
Art. 1 .....	66		
Art. 11 .....	495		

<i>D.P.C.M. 8 ottobre 2004</i> .....	642	<i>D.L. 1° ottobre 2007, n. 159</i>	
<i>D.L. 22 novembre 2004, n. 279</i> .....	188	Art. 42 bis .....	199
<i>L. 15 dicembre 2004, n. 308</i>		<i>L. 24 dicembre 2007, n. 244</i> .....	97
Art. 1, comma 37 .....	424	Art. 2, comma 4 .....	97
<i>D.Igs. 22 dicembre 2004, n. 42</i>		Art. 2, comma 165 .....	28
Art. 144 .....	425	<i>D.Igs. 16 gennaio 2008, n. 4</i> .....	65, 209, 550
<i>L. 28 gennaio 2005, n. 5</i> .....	188	<i>D.L. 23 maggio 2008, n. 90</i> .....	128
<i>L. 4 febbraio 2005, n. 11</i> .....	483	<i>D.Igs. 30 maggio 2008, n. 117</i> .....	487
<i>D.Igs. 11 maggio 2005, n. 133</i>		<i>L. 14 luglio 2008, n. 123</i> .....	128
Art. 3, comma 1 .....	271	<i>D.L. 6 novembre 2008, n. 172</i>	
<i>L. 14 maggio 2005, n. 80</i> .....	354	Art. 6, lett. d) .....	353
<i>D.M. (ambiente e tutela del territorio) 3 agosto 2005</i>		<i>D.L. 30 dicembre 2008, n. 207</i>	
Art. 6 .....	690	Art. 23, comma 1 bis .....	199
<i>D.Igs. 19 agosto 2005, n. 195</i> .....	561		
<i>D.Igs. 6 settembre 2005, n. 206</i>		<b>Leggi regionali</b>	
Art. 27, comma 7 .....	618	<b>CAMPANIA</b>	
<i>L. 5 dicembre 2005, n. 251</i> .....	65	<i>L. reg. 20 marzo 1982, n. 14</i> .....	354
<i>D.Igs. 24 marzo 2006, n. 157</i> .....	138	<b>EMILIA ROMAGNA</b>	
<i>D.Igs. 3 aprile 2006, n. 152</i> .....	138, 209, 323, 348	<i>L. reg. 18 maggio 1999, n. 9</i>	
Art. 3 sexies .....	561	Art. 14 .....	421
Art. 27 .....	641	<i>L. reg. 11 ottobre 2004, n. 21</i>	
Art. 42, comma 4 .....	550	Art. 6 .....	421
Art. 74 .....	137, 209, 353	<b>FRIULI-VENEZIA GIULIA</b>	
Art. 74, comma 1, lett. ff) .....	41	<i>L. reg. 5 dicembre 2005, n. 29</i>	
Art. 74, comma 1, lett. g) .....	65	Art. 67 .....	570
Art. 74, comma 1, lett. h) .....	65	Art. 68 .....	570
Art. 101 .....	137	Art. 70 .....	570
Art. 101, comma 7, lett. e) .....	353	<b>LAZIO</b>	
Art. 133 .....	137	<i>L. reg. 22 luglio 1974, n. 34</i> .....	65
Art. 133, comma 2 .....	353, 353	<i>L. reg. 6 luglio 1990, n. 24</i> .....	65
Art. 137 .....	137, 353	<i>L. reg. 6 luglio 1990, n. 25</i> .....	65
Art. 137, comma 5 .....	137	<b>LOMBARDIA</b>	
Art. 137, comma 6 .....	137	<i>L. reg. 12 dicembre 2003, n. 26</i> .....	137
Art. 183 .....	424, 544	<i>Reg. reg. 24 marzo 2006, n. 3</i> .....	137
Art. 183, lett. n) .....	254	<b>MARCHE</b>	
Art. 184 .....	474, 474	<i>L. reg. 5 gennaio 1995, n. 7</i> .....	280
Art. 185, comma 1, lett. b) .....	616	<b>MOLISE</b>	
Art. 186 .....	474	<i>L. reg. 7 agosto 2009, n. 22</i>	
Art. 191 .....	478	Art. 3 .....	458
Art. 192 .....	66, 196, 696	<b>PIEMONTE</b>	
Art. 192, comma 1 .....	616	<i>L. reg. 29 giugno 2009, n. 19</i>	
Art. 192, comma 3 .....	417	Art. 5, comma 1, lett. c) .....	599
Art. 241 .....	63	Art. 7, comma 2, lett. a), n. 3 .....	599
Art. 242 .....	43	Art. 7, comma 2, lett. a), n. 4 .....	599
Art. 255 .....	424	Art. 7, comma 2, lett. d), n. 1 .....	599
Art. 256 .....	41, 209, 281, 474, 478, 616, 713, 713	Art. 8, comma 4 .....	599
Art. 256, comma 1 .....	352, 424	Art. 26, comma 1 .....	599
Art. 256, comma 2 .....	424, 546, 713	Art. 27, comma 3 .....	599
Art. 256, comma 3 .....	401, 242	Allegato B .....	599
Art. 257 .....	43		
Art. 259 .....	713		
Art. 259, comma 2 .....	687		
Art. 260 .....	549, 687		
Art. 265 .....	63		
Art. 279 .....	137, 641		
Art. 279, comma 1 .....	569		
Allegato X, parte II, sez. IV, lett. f) .....	254		
<i>D.L. 4 luglio 2006, n. 223</i> .....	570		
<i>L. 4 agosto 2006, n. 248</i> .....	570		

<b>PUGLIA</b>	
<i>L. reg. 31 ottobre 2007, n. 29</i> .....	63
Art. 3, comma 1 .....	63
<i>L. reg. 31 dicembre 2007, n. 40</i>	
Art. 3, comma 16 .....	345
<i>L. reg. 22 febbraio 2008, n. 1</i> .....	55
<i>L. reg. 7 maggio 2008, n. 6</i>	
Art. 2, comma 1 .....	63
Art. 2, comma 2, lett. c) .....	63
Art. 2, comma 2, lett. d) .....	63
Art. 2, comma 3, lett. f) .....	63
Art. 2, comma 3, lett. b) .....	63
Art. 2, comma 3, lett. i) .....	63
<b>SARDEGNA</b>	
<i>L. reg. 25 novembre 2004, n. 8</i> .....	425
Art. 4 .....	425
<i>D.P. reg. 24 maggio 2006, n. 46</i>	
Art. 15 .....	425
<b>TOSCANA</b>	
<i>L. reg. 13 gennaio 1994, n. 3</i> .....	123
<i>L. reg. 3 novembre 1998, n. 79</i>	
Art. 2, comma 1 .....	491
Art. 2, comma 2 .....	491
Art. 17 .....	491
<i>L. reg. 28 marzo 2000, n. 43</i>	
Art. 1 .....	352
<b>UMBRIA</b>	
<i>L. reg. 13 maggio 2009, n. 11</i>	
Art. 7, comma 1, lett. c) .....	528
Art. 44 .....	528
Art. 46 .....	528
<b>VENETO</b>	
<i>L. reg. 24 aprile 1998, n. 19</i>	
Art. 3 .....	63
<b>Norme comunitarie</b>	
<i>Trattato CE</i>	
Art. 28 .....	234
Art. 30 .....	234
<i>Dir. CEE 2 aprile 1979, n. 409</i> .....	496
<i>Dir. CEE 27 giugno 1985, n. 337</i> .....	128
Art. 4 .....	241
<i>Dir. CEE 23 aprile 1990, n. 220</i> .....	24
<i>Dir. CEE 21 maggio 1992, n. 43</i>	
Art. 6, n. 3 .....	670
Art. 6, n. 4 .....	670
<i>Reg. CEE 30 giugno 1992, n. 2075</i> .....	121
<i>Reg. CEE 14 luglio 1992, n. 2081</i> .....	91
Art. 5 .....	497
<i>Reg. CEE 28 dicembre 1992, n. 3950</i> .....	623
<i>Reg. CE 19 marzo 1993, n. 648</i> .....	121
<i>Reg. CE 20 dicembre 1993, n. 40/94</i> .....	302, 745
Art. 7, n. 1, lett. b) .....	666
Art. 7, n. 1, lett. c) .....	302
Art. 51, n. 1, lett. a) .....	302
Art. 51, n.1, lett b) .....	454
<i>Dir. CE 20 febbraio 1995, n. 95</i> .....	377
<i>Dir. CE 24 settembre 1996, n. 61</i> .....	128
Allegato I, lett. a), punto 6.6 .....	166
<i>Reg. CE 28 ottobre 1996, n. 2200</i> .....	540
<i>Reg. CE 20 maggio 1997, n. 950</i> .....	497
<i>Dir. CE 6 luglio 1998, n. 44</i>	
Art. 9 .....	741
<i>Dir. CE 15 ottobre 1998, n. 72</i> .....	377
<i>Dir. CE 26 aprile 1999, n. 31</i> .....	690
Art. 2, lett. b) .....	690
Art. 6 .....	690
Art. 6, lett. c), punto iii) .....	690
<i>Reg. CEE 17 maggio 1999, n. 1257</i> .....	497
<i>Dir. CE 12 marzo 2001, n. 18</i> .....	188
Art. 6 .....	24
Art. 7 .....	24
Art. 8 .....	24
Art. 13 .....	24
Art. 17 .....	24
Art. 20 .....	24
Art. 23 .....	24, 188
Art. 25, n. 4 .....	24
<i>Reg. CE 28 giugno 2001, n. 1347</i> .....	91
<i>Dir. CE 26 maggio 2003, n. 35</i> .....	241
<i>Reg. CE 22 settembre 2003, n. 1892</i> .....	188
<i>Reg. CE 29 settembre 2003, n. 1782</i> .....	495
<i>Reg. CE 29 settembre 2003, n. 1788</i> .....	162, 623
<i>Dir. CE 13 ottobre 2003, n. 87</i> .....	629
<i>Reg. CE 29 aprile 2004, n. 918</i> .....	234
<i>Reg. CE 20 marzo 2006, n. 510</i> .....	234
<i>Dir. CE 5 aprile 2006, n. 12</i>	
Art. 15, lett. a) .....	525
<i>Dir. CE 20 novembre 2006, n. 105</i> .....	670
<i>Reg. CE 26 febbraio 2009, n. 207</i> .....	302
Art. 7, n. 1, lett. c) .....	302

## V - Panorami

### RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

– <i>comunitaria</i> .....	67, 139, 211, 283, 355, 426, 498, 571, 643,	715
– <i>nazionale</i> .....	67, 139, 211, 283, 355, 426, 499, 571, 643,	715
– <i>regionale</i> .....	68, 140, 211, 283, 356, 426, 499, 571, 644,	716

### LIBRI

L. COSTATO: Corso di diritto agrario italiano e comparato ..	68
I. VANNINI - S. FABBRONI: Organizzazione e gestione dell'attività ricettiva negli agriturismi .....	68
P. CINQUANTA: Guida alle procedure di valutazione ambientale ( <i>F. Di Dio</i> ) .....	140
M. SANTOLOCI, V. STEFUTTI: Guida pratica contro gli «illeciti ambientali in bianco». Gli atti autorizzatori illegittimi delle pubbliche amministrazioni ( <i>F. Di Dio</i> ) .....	212

P. RABITTI: Ecoballe. Tutte le verità su discariche, inceneritori, smaltimento abusivo di rifiuti ( <i>F. Di Dio</i> ) .....	284
R. GRECO: Codice dell'ambiente. Annotato con dottrina, giurisprudenza e formule ( <i>F. Di Dio</i> ).....	356
F. HOUTART: Agroenergia: soluzione per il clima o uscita dalla crisi per il capitale? ( <i>F. Di Dio</i> ) .....	427
A. FORLI - T. GUIDA: Il rischio idrogeologico in Italia. Adempimenti e tecniche operative di intervento ( <i>F. Di Dio</i> ) .....	428
D. PORENA: La protezione dell'ambiente tra Costituzione italiana e «Costituzione globale» ( <i>F. Di Dio</i> ) .....	500
A. LUCARELLI - A. PIEROBON (a cura di): Governo e gestione dei rifiuti. Idee, percorsi, proposte ( <i>F. Di Dio</i> ) .....	571
A. PIEROBON: Il «cammino» della gestione dei rifiuti ( <i>F. Di Dio</i> ).....	571
C. BUZZACCHI: Il prisma energia. Integrazione di interessi e competenze ( <i>F. Di Dio</i> ) .....	644
M. BENOZZO - F. BRUNO: La valutazione di incidenza. La tutela della biodiversità tra diritto comunitario, nazionale e regionale ( <i>F. Di Dio</i> ) .....	716